Regione Campania

MANUALE REGIONALE

PER

I RESPONSABILI DI S.U.A.P.

DELLA

REGIONE CAMPANIA

CAPITOLO III – GLI ENDOPROCEDIMENTI

1. **Agricoltura**
2. **Artigianato**
3. **Commercio**
4. **Edilizia/Urbanistica**
5. **Tutela dell'Ambiente**
6. **Beni Ambientali e culturali**
7. **Turismo**

Scheda n. 1.1
AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, AL COMMERCIO E ALL'IMPORTAZIONE DI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI

SOGGETTI RICHIEDENTI

La normativa vigente stabilisce regole per :

a) la circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali in ambito comunitario;
b) l'importazione di vegetali e prodotti vegetali da Paesi terzi;
c) l'esportazione di vegetali e prodotti vegetali verso Paesi terzi.

Tali regole riguardano vari soggetti quali i costitutori, i produttori, i commercianti e gli importatori.

In Campania il servizio fitosanitario coinvolge varie strutture, centrali e periferiche dell'amministrazione regionale. A livello centrale la materia è svolta dal **Servizio Fitopatologia, Agricoltura ecosostenibile, Aziende sperimentali regionali**, mentre a livello periferico operano i Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'agricoltura - Centri provinciali per l'informazione e la consulenza in agricoltura (**STAPA –CePICA**) ed i **Centri di Sviluppo Agricolo (CeSA)**.

ADEMPIMENTI

Gli adempimenti riguardano quattro tipologie di attività:

1. Produzione e/o commercializzazione di piante e del loro materiale di moltiplicazione
2. Produzione e/o commercializzazione di piante forestali destinate al rimboschimento
3. Produzione e/o commercializzazione di semi
4. Importatori di vegetali e prodotti vegetali da Paesi terzi

Data la varietà delle prescrizioni e delle eccezioni in funzione dell'appartenenza delle specie, sementi e bulbi a gruppi specifici, di seguito si riportano tre schede, ciascuna per ogni tipologia di attività e una tabella (tabella A) contenente l'elenco delle specie ordinate secondo gruppi.

Gli adempimenti necessari per le attività soggette al controllo fitosanitario sono:

1. Autorizzazione fitosanitaria regionale
2. Iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP)
3. Autorizzazione all'uso del passaporto CE
4. Accreditamento e registrazione del fornitore

1. PRODUZIONE E/O COMMERCIALIZZAZIONE DI PIANTE E DEL LORO MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE

Adempimenti	*Prescrizioni* ***Fare riferimento ai gruppi ordinati nella tabella A.***
1. **Autorizzazione fitosanitaria** Legge 18/06/1931, n. 987	E' sempre richiesta. Per le specie, le sementi ed i bulbi del **Gruppo 1** in tabella invece fanno **eccezione** le ditte che producono a scopo di vendita sementi, bulbi, cormi, ecc. per le quali occorre apposita LICENZA rilasciata dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio ai sensi della *L. 25/11/1971, n. 1096*
2. **Iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP)** D.M. 31/01/1996 Ad **eccezione** dei: 1. piccoli produttori[1] 2. commercianti al dettaglio[2]	Non è richiesta per le specie del **Gruppo 2** in tabella.
3. **Autorizzazione all'uso del passaporto CE** **D.M. 31 gennaio 1996**	*Per le specie del Gruppo 1:* (passaporto di tipo A) Per i prodotti vegetali che **non** rientrano nella tipologia merceologica di "preparati e pronti" per la vendita al consumatore finale.
	Per le specie del Gruppo 2: non è richiesta l'autorizzazione.
	Per le specie del Gruppo 3: (passaporto di tipo Z.P.) **solo** nel caso in cui: - i vegetali sono destinati alla piantagione in zone protette; - i vegetali **non** rientrano nella tipologia merceologica di "preparati e pronti" per la vendita al consumatore finale.
	Per le specie del Gruppo 4: **solo** nel caso in cui: - i vegetali **non** rientrano nella tipologia merceologica di "preparati e pronti" per la vendita al consumatore finale.
	Per le specie del Gruppo 5 e 6: (passaporto di tipo A e di tipo Z.P.) - per qualunque tipologia merceologica; - per forniture da effettuare nei confronti di qualunque utilizzatore finale professionalmente impegnato, compresi gli agricoltori ed i commercianti venditori al dettaglio. Questi ultimi sono tenuti a trattenere e conservare per almeno un anno i passaporti.
	Per le specie del Gruppo 7: Anche per i produttori di frutti di agrumi che commercializzano i frutti stessi con peduncoli e foglie.
	Per le specie del Gruppo 8: **solo** nel caso in cui: ***i vegetali, i prodotti vegetali non rientrano nella tipologia merceologica di "preparati e pronti" per la vendita al consumatore finale.***

[1] Chi produce e vende, in ambito provinciale l'intera produzione a persone non impegnate professionalmente nella produzione dei vegetali.
[2] Chi vende a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali.

4. **Accreditamento del fornitore** DM 4 aprile 1997 Ad **eccezione** dei: - piccoli produttori - commercianti al dettaglio - fornitori che producono solo ed esclusivamente materiali di moltiplicazione e relative piante destinati all'esportazione in Paesi terzi	Per i fruttiferi e materiale di moltiplicazione dei gruppi 2-3-5 compreso le sementi. Per le ortive dei gruppi 2-4
Registrazione del fornitore D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 151	nel caso di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di tutte le piante ornamentali

2. PRODUZIONE E/O COMMERCIALIZZAZIONE DI PIANTE FORESTALI DESTINATE AL RIMBOSCHIMENTO.

Adempimenti	**Prescrizioni** ***Fare riferimento ai gruppi ordinati nella tabella A.***
1. LICENZA rilasciata dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio previo parere tecnico di apposita commissione *Legge 22/05/1973, n. 269*[3] *Decreto Regionale Dirigenziale (D.R.D) 7/12/2001, n. 5/325* in attuazione della L. 269/73	**Per le specie del Gruppo 9 e 10:** Sono soggetti alla Licenza le ditte che producono a scopo di vendita e/o commercializzano materiali forestali di propagazione destinati ai rimboschimenti compresi i produttori o detentori, a qualsiasi titolo, delle sementi.
2. **Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori** *D.M. 3/01/1996*	Solo per le specie del **Gruppo 10**
3. Autorizzazione all'uso del passaporto* *D.M. 31/01/1996* *di tipo **A** (di tipo **ZP** per *Eucaliptus* spp. e *Larix* spp. se sono piante destinate a zone protette).	Solo per le specie del **Gruppo 10**

[3] Entro il 1° gennaio 2003 dovrà essere recepita, mediante Decreto Ministeriale, la Direttiva comunitaria 155/1999 che **sostituirà** di fatto la disciplina dettata dalla L. 22 maggio 1973, n. 269.

3. PRODUZIONE E/O COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMI

Adempimenti	**Prescrizioni** ***Fare riferimento ai gruppi ordinati nella tabella A.***
1. **Autorizzazione fitosanitaria** Legge 18/06/1931, n. 987	E' sempre richiesta (cioè per tutti quelli del **Gruppo 11** e **12**). Fanno **eccezione** le ditte che producono a scopo di vendita sementi, bulbi, cormi, ecc. per le quali occorre apposita **LICENZA** rilasciata dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio ai sensi della *Legge 25/11/1971, n. 1096*
2. Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori *D.M. 31/01/1996*	E' sempre richiesta (cioè per tutti quelli del **Gruppo 11** e **12**).
3 Autorizzazione all'uso del passaporto di tipo A e di tipo ZP *D.M. 31/01/1996* Il tipo **ZP** è da utilizzare solo nel caso in cui le sementi sono destinate all'uso in zone protette. Per i prodotti che rientrano nella tipologia merceologica di *"preparati e pronti"* per la vendita al consumatore finale non occorre l'utilizzo del passaporto.	Solo per le specie del **Gruppo 11**
4 **Registrazione del fornitore** *D.Lgs. 19/05/2000, n. 151* Solo nel caso di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.	Solo per le specie del **Gruppo 11**

4. IMPORTATORI DI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI

Adempimenti	**Prescrizioni**
1. Iscrizione al registro Ufficiale dei Produttori	Gli importatori dei vegetali e prodotti vegetali di cui al gruppo 13

TABELLA A – LE SPECIE ORDINATE PER GRUPPI

N. GRUPPO	NOME VOLGARE / NOME SCIENTIFICO	
Gruppo 1	**Specie ornamentali (vegetali esclusi sementi)** Gladioli *(Gladiolus* spp) Narcisi *(Narcissus* spp) Peri ornamentali (*Pyru)*	**Sementi e bulbi**: Gladioli (*Gladiolus* spp) Gladioli nani *(Gladiolus cv nane)* Narciso (*Narcissus* spp).
Gruppo 2	**Specie ornamentali (vegetali esclusi sementi):** Gigli (*Lilium* spp) Palme (*Phoenix* spp) Rose (*Rosa* spp) **Specie fruttifere (vegetali esclusi sementi e bulbi):** Nocciolo (*Corylus avellana*) Noce (*Juglans regia*) Olivo (*Olea europea)* Pistacchio (*Pistacia vera)* Ribes (*Ribes* spp)	**Specie ortive (vegetali esclusi sementi e bulbi):** Aglio (*Allium sativum)* Asparago (*Asparagus officinalis)* Carciofo (*Cynara scolymus)* Cardo (*Cynara cardunculus)* Carota (*Daucus carota)* Cerfoglio (*Anthriscus cerefolium* Cicoria *Chicorium intybus)* Cipolla (*Allium cepa)* Cipolletta (*Allium fistolosum)* Dolcetta (*Valerianella locusta)* Fagiolo (*Phaseolus vulgaris)* Fagiolo di Spagna (*Phaseolus coccineus)* Fava (*Vicia faba)* Finocchio (*Foeniculum vulgare*) Indivia riccia (*Chicorium indivia)* Pisello (*Pisum sativum)* Porro (*Allium porrum)* Prezzemolo riccio (*Petroselium crispum)* Rabarbaro (*Rheum rhabarbarum)* Ravanello (*Raphanus sativus)* Scalogno (*Allium ascalonicum)* Scorzonera (*Scorzonera hispaica)* Zucca (*Cucurbita maxima)* Zucchina (*Cucurbita pepo)*
Gruppo 3	**Specie ornamentali (vegetali esclusi sementi):** Begonia (*Begonia x hiemalis)* Stella di natale (*Euphorbia pulcherrima)*	
Gruppo 4	**Specie fruttifere (vegetali esclusi sementi e bulbi):** Fragola (*Fragaria* spp) Lampone (*Rubus* spp) **Specie ornamentali (vegetali esclusi sementi):** Crisantemo (*De n d ranthema gra n d i f l o ru m)* Garofano (*Dianthus caryophyllus)* Gerani (*Pelargonium* spp.) Gerbera (*Gerbera* spp.)	**Specie ortive (vegetali esclusi sementi e bulbi):** Cavolfiore (*Brassica oleracea* var *botrytis)* Cavolo broccolo (*Brassica oleracea* var. *cimosa)* Cavolo cappuccio bianco (*Brassica oleracea* var. *alba)* Cavolo cappuccio rosso (*Brassica oleracea* var. *rubra*) Cavolo cinese (*Brassica pekinensis)* Cavolo di Bruxelles (*Brassica oleracea var. gemmifera)* Cavolo laciniato (*Brassica oleracea var. sabellica)* Cavolo rapa (*Brassica oleracea var. gongylodes)* Cavolo Rapa di primavera (*Brassica rapa)* Cavolo verza (*Brassica oleracea var. sabauda)* Cetriolo (*Cucumis sativus)* Lattuga (*Lactuca sativa)* Melanzana (*Solanum melongena)* Melone (*Cucumis melo)* Peperone (*Capsicum annuum)* Pomodoro (*Lycopersicon lycopersicum)* Sedano (*Apium graveolens)* Spinacio (*Spinacia oleracea)*

Gruppo 5	**Specie ornamentali (vegetali esclusi sementi):** Agrumi ornamentali (*Citrus* spp.) Ciliegio ornamentale (*Prunus* spp.) Meli ornamentali (*Malus* spp.)	**Specie ortive (vegetali esclusi sementi e bulbi):** Barbabietola (*Beta vulgaris* var. *conditivi)* Barbabietola da orto (*Beta vulgaris)* Bietola a coste (*Beta vulgaris* var. *vulgaris)*
	Specie fruttifere (vegetali esclusi sementi e bulbi): Albicocco (*Prunus armeniaca)* Ciliegio (*Prunus avium)* Ciliegio acido (*Prunus cerasus)* Mandorlo (*Prunus amygdalus)* Melo (*Malus* spp) Pero (*Pyrus communis)* Pesco (*Prunus persica)* Susino (*Prunus domestica)* Susino giapponese (*Prunus salicina)* Cotogno (*Cydonia spp*)	**Colture industriali (vegetali esclusi sementi):** Pomodoro (*Lycopersicon lycopersicum*
Gruppo 6	**Specie fruttifere (vegetali esclusi sementi e bulbi):** Arancio amaro (*Citrus aurantium)* Arancio trifogliato (*Poncirus* spp.) Bergamotto (*Citrus bergamia)* Biancospino (*Crataegus* spp.) Cedro (*Citrus medica)* Clementina (*Citrus Clementina)* Kumquat (*Fortunella Swingle* spp.) Nespolo (*Mespilus* spp.) Sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia)* Vite (*Vitis* spp.)	**Specie ornamentali (vegetali esclusi sementi):** Agazzino (*Pyracantha* spp.) Sorbo da fiore (*Sorbus* spp.) Stranvaesia (*Stranvaesia* spp.) Vite (*Vitis* spp.) **Colture industriali (vegetali esclusi sementi):** Barbabietola da zucchero (*Beta vulgaris)* Luppolo (*Humulus lupulus)*
Gruppo 7	**Specie fruttifere (vegetali esclusi sementi e bulbi):** Arancio (*Citrus sinensis)* Limo (*Citrus aurantifolia)* Limone (*Citrus limon)* Mandarino (*Citrus reticolata)* Pompelmo (*Citrus paradisi)*	

Gruppo 8	**Specie fruttifere (vegetali esclusi sementi e bulbi):** Avocado (*Persea americana)*	**Specie floricole:** Alchechengio (*Physalis* spp.) Alocasia (*Alocasia* spp.) Amorfofallo (*Amorphophallus* spp.) Ancomane (*Anchomanes* spp.) Anturium (*Anthurium* spp.) Anubia (*Anubias* spp.) Apaline (*Hapaline* spp.) Aridaro (*Aridarum* spp.) Arisaema (*Arisaema* spp.) Arisaro (*Arisarum* spp.) Arofiton (*Arophyton* spp.) Arum (*Arum* spp.) Asterostigma (*Asterostigma* spp.) Astro, Settembrini (*Argyranthemum* spp.) Astro (*Aster* spp.) Banano (*Musa paradisiaca)* Belladonna (*Atropa* spp.) Brovallia (*Browallia* spp.) Brunfelsia (*Brunfelsia* spp.) Caladio (*Caladium* spp.) Calamo (*Acorus* spp.) Calatea (*Calathea* spp.) Calla (*Zantedeschia* spp.) Callefiton (*Callephyton* spp.) Callopsis (*Callopsis* spp.) Capsico (*Capsicum* spp.) Cestro (*Cestrum* spp.) Cifomandra (*Cyphomandra* spp.) Cirtosperma (*Cyrtosperma* spp.) Colletigine (*Colletigyne* spp.) Colocasia (*Colocasia* spp.) Criptocorine (*Cryptocoryne* spp.) Ctenante (*Ctenanthe* spp.) Culcasia (*Culcasia* spp.) Datura (*Datura stramonium)* Dieffenbachia (*Dieffenbachia* spp.) Dracontio (*Dracontium* spp.) Eliconia (*Heliconia* spp.) Ensete (*Ensete* spp.) Epipremno (*Epipremnum* spp.) Epipremnopso (*Epipremnopsis* spp.) Exacum (*Exacum* spp.) Filodendro (*Philodendron* spp.) Gipsofila (*Gypsophila* spp.) Gonatanto (*Gonathantus* spp.) Gonatopo (*Gonatopus* spp.) Iaborosa (*Jaborosa* spp.) Iuanulloa (*Juanulloa* spp.) Idrosme (*Hydrosme* spp.) Impatiens (*Impatiens* spp.) Lagenandra (*Lagenandra* spp.) Lasia (*Lasia* spp.) Licium (*Lycium* spp.)
	Specie ortive (vegetali esclusi sementi e bulbi): Lupino (*Lupinus* spp.) Navone e altre Brassicacee (*Brassica napus e Brassica* s p p.)	
	Specie forestali non destinate al rimboschimento (vegetali escluso le sementi): Abete (*Abies* spp.) Abete di Douglas (*Pseudotsuga* spp.) Abete rosso (*Picea* spp.) Castagno (*Castanea* spp.) Conifere diverse da quelle *Coniferales* Larice (*Larix* spp) Pino (*Pinus* spp.) Pioppo (*Populus* spp.) Platano (*Platanus* spp.) Quercia (*Quercus* spp.) Tsuga (*Tsuga* spp.)	

	Colture industriali (vegetali esclusi sementi): Tabacco (*Nicotiana tabacum)*	Lupino (*Lupinus* spp.) Mandragora (*Mandragora* spp.) Maranta (*Maranta* spp.) Margherita (*Leucanthemum* spp.) Monstera (*Monstera* spp.) Montricardia (*Montrichardia* spp.) Nicandra (*Nicandra* spp.) Nierembergia (*Nierembergia* spp.) Omalomena (*Homalomena* spp.) Orchidanta (*Orchidantha* spp.) Orontium (*Orontium* spp.) Peltandra (*Peltandra* spp.) Petunia (*Petunia* spp.) Picnospata (*Pycnospatha* spp.) Potos (*Pothos* spp.) Rafidofora (*Rhaphidophora* spp.) Ravenala (*Ravenala* spp.) Rectofillio (*Rhektophyllum* spp.) Salpiglossis (*Salpiglossis* spp.) Sauromato (*Sauromatum* spp.) Schizanto (*Schizanthus* spp.) Scindapso (*Schindapsus* spp.) Scopolia (*Scopolia* spp.) Sempreverde cinese (*Aglaonema* spp.) Serpentaria (*Dracunculus* spp.) Sinandrospadix (*Synandrospadix* spp.) Singonio (*Syngonium* spp.) Singonio, (Neftitis *Nephthytis)* Solandra (*Solandra* spp.) Solanum da fiore (*Solanum* spp.) Spaticarpa (*Spathicarpa* spp.) Spatifillo (*Spathiphyllum* spp.) Stenospermazio (*Stenospermation* spp.) Strelitzia (*Strelitzia* spp.) Steudnera (*Steudnera* spp.) Streptosolen (*Streptosolen* spp.) Stromante (*Stromanthe* spp.) Tabacco (*Nicotiana tabacum)* Taccaro (*Taccarum* spp.) Talia (*Thalia* spp.) Tanaceto (*Tanacetum* spp.) Tifonium (*Typhonium* spp.) Tifonodorum (*Typhonodorum* spp.) Verbena (*Verbena* spp.) Xantosoma (*Xanthosoma* spp.) Xenofia (*Xenophya* spp.) Zamioculca (*Zamioculcas* spp.) Zomicarpa (*Zomicarpa* spp.)
Gruppo 9	**Specie forestali destinate al rimboschimento(incluso le sementi)** Acero montano (*Acer pseudoplatanus)* Cipresso (*Cupressus sempervirens)* Faggio (*Fagus selvatica)* Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior)* Noce comune (*Juglans regia e ibridi)* Noce nero (*Juglans nigra e ibridi)* Ontano napoletano (*Alnus cordata)* Tiglio montano (*Tilia cordata)*	

Gruppo 10	**Specie forestali destinate al rimboschimento(incluso le sementi)** Abete (*Abies* spp) Abete greco (*Abies cephalonica)* Abete rosso (*Picea abies)* Castagno (*Castanea sativa)* Castagno (*Castanea* spp.) Cembro (*Pinus cembra)* Cerro (*Quercus cerris)* Ciliegio (*Prunus avium)* Douglasia (*Pseudotsuga menziesii, taxifolia)* Eucalitti (*Eucalyptus* spp.) Farnia (*Quercus robur)* Larice (*Larix decidua)* Larice giapponese (*Larix* Kaempferi) Leccio (*Quercus ilex)* Picea di Sitka (*Picea sitchensis)* Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis)* Pino domestico (*Pinus pinea)* Pino insigne (*Pinus radiata)* Pino loricato (*Pinus leucodermis)* Pino marittimo (*Pinus pinaster)* Pino nero (*Pinus nigra)* Pino silvestre (*Pinus sylvestris)* Pino strobo (*Pinus strobus)* Pino uncinato (*Pinus uncinata)* Pioppo (*Populus* spp.) Platano (*Platanus* spp.) Quercia rossa (*Quercus rubra)* Rovere (*Quercus petraia)* Roverella (*Quercus pubescens)* Sughera (*Quecus suber)*
Gruppo 11	**Sementi e bulbi** Barbabietola (*Beta vulgaris)* Bucaneve (*Galanthus* spp.) Chionodoxa (*Chionodoxa* spp.) Cipolla (*Allium cepa)* Cotone (*Gossypium* spp) Erba cipollina (*Allium schoenoprasum)* Fagiolo (*Phaseolus vulgaris)* Fagiolo dell'occhio (*Dolichos)* Giacinti (*Hyacinthus* spp.) Giacinto del capo (*Galtonia candicans)* Gigli americani (*Camassia* spp.) Iris (*Iris* spp.) Ismene (*Ismene* spp.) Latte di gallina (*Ornithogalum* spp.) Muscari (*Muscari* spp.) Patate da seme (*Solanum tuberosum)* Porro (*Allium porrum)* Puschinia (*Puschkinia* spp.) Scalogno (*Allium ascalonicum)* Scilla (*Scilla* spp.) Tigridia (*Tigridia* spp.) Tulipano (*Tulipa* spp)
Gruppo 12	**Sementi e bulbi** Erba medica (*Medicago sativa)* Girasole (*Helianthus annuus)* Pomodoro (*Lycopersicon Lycopersicum)*

Gruppo 13	**GRUPPO 13** **Allegato V del D.M. 31 gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni** **VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A ISPEZIONE FITOSANITARIA - NEL LUOGO DI PRODUZIONE PER POTER ESSERE SPOSTATI NEL TERRITORIO COMUNITARIO, SE SONO ORIGINARI DELLA COMUNITA', - OPPURE A ISPEZIONE FITOSANITARIA NEL PAESE DI ORIGINE O NEL PAESE SPEDITORE SE NON SONO ORIGINARI DELLA COMUNITA' PER POTER ESSERE INTRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNITARIO**

Parte A

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci originari della Comunità

SEZIONE I. Vegetali, prodotti vegetali, e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante.

1. Vegetali e prodotti vegetali

1.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. ad eccezione di Prunus Laurocerasus L. e Prunus lusitaniaca L, Sorbus L., ad eccezione di Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., e Stranvaesia Lindl.

1.2 Vegetali di Beta vulgaris L. e di Humulus lupulus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

1.3 Vegetali delle specie a tuberi o stoloni di Solanum L. e relativi ibridi, destinati alla piantagione.

1.4 Vegetali di Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi e di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.5 Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di Citrus L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.6 Frutti di Citrus clementina Hort. ex Tanaka con peduncoli e foglie.

1.7 Legname ai sensi dell'articolo 3, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti generi:
   - Castanea Mill., escluso il legname scortecciato,
   - Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e

o corrisponde ad una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22	Legno in piccole placche o in particelle
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 99	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione - non di conifere, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)
ex 4404 20	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: - non di conifere
4406 10	Traversine di legno per strade ferrate o simili: - non impregnate
ex 4407 99	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: - non di conifere, di legni tropicali, di quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.)

1.8 Corteccia separata dal tronco di Castanea Mill.

2. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

2.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cu-cumis., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., e ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill.,Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Herit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus Laurocerasus L. e Prunus lusitaniaca L, Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., e Verbena L. e altri vegetali di specie erbacee, diversi dai vegetali della famiglia delle Graminacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi;

2.2 Vegetali di solanacee, ad eccezione di quelli del punto 1.3 destinati alla piantagione, escluse le sementi.

2.3 Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. e Strelitziaceae, con le radici o con terreno di coltura aderente o associato.

2.4 Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e Allium schoenoprasum L. destinati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L. destinati alla piantagione.

3. Bulbi e cormi destinati alla piantagione prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti, di: Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, cultivar nane e relativi ibridi di Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. e Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., iris L., ismene Herbert, Muscari Miller., Narcissus L., Ornithogalum L., Pu-schkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. e Tulipa L.

SEZIONE II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante valido per la zona appropriata all'atto dell'introduzione o della spedizione in tale zona. Fatti salvi i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I.

1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci.

1.1. Vegetali di conifere (Coniferales), secondo il caso.

1.2. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Populus L. e di beta vulgaris L.

1.3. Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., mespilus L., Persea americana P. Mill., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh) Pers. e Stranvaesia Lindl.

1.4. Polline vivo per l'impollinazione di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh) Pers. e Stranvaesia Lindl.

1.5. Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione.

1.6. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla lavorazione.

1.7. Terra e residui non sterilizzati di barbabietola (Beta vulgaris L.)

1.8. Sementi di Beta vulgaris L., Dolichos jacq., Gossypium spp. e Phaseolus vulgaris L.

1.9. Frutti (capsule) di Gossypium spp.

1.10. Legname ai sensi dell'articolo 3, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (Coniferales), ad eccezione del legname scortecciato, e

b) corrisponde ad una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II delregolamento (CEE) n. 2658/87:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21	Legno in piccole placche o in particelle
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 20	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 10	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406 10	Traversine di legno per strade ferrate o simili: - non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle
ex 4415 10	Casse, gabbie e cilindri di legno
ex 4415 20	Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico: - diverse dalle palette di carico semplici e dalle palette-casse ove siano conformi alle norme stabilite per le "palette di carico- UIC" e portino il relativo marchio

1.11 Corteccia, separata dal tronco, di conifere (Coniferales).

2. Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

2.1 Fatta salva la voce di cui alla sezione II, punto 1.1 i vegetali di conifere (Coniferales) destinati alla piantagione, escluse le sementi.
2.2 Vegetali di Begonia L., destinati alla piantagione, ad ecezione di corni, sementi, tuberi, e vegetali di e Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. e Hibiscus L. destinati alla piantagione, escluse le sementi;

Parte B

Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci originari di territori diversi da quelli indicati nella parte A

I. Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità.

1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, ma comprese le sementi di crucifere, graminacee, Trifolium spp., originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersi con lycopersicum L. Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium cepa L., Allium porrum., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L., Allium Ascalonicum L.

2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di:
- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des.Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit.ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L.e fiori recisi delle Orchidacee,
- conifere (Coniferales),
- Acer saccharum Marsh., originario dei paesi dell'America settentrionale,
- Prunus L., originario di paesi extraeuropei,
- fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L., originari di paesi extraeuropei,
- ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.

3. Frutti di:
- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, Momordica L. e Solanum melongena;
- Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. e Vaccinium L., originari di paesi extraeuropei.

4. Tuberi di Solanum tuberosum L.
5. Corteccia, separata dal tronco, di:

- conifere (Coniferales),
- Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Populus L. e Quercus L., esclusa la specie Quercus suber L.

6. Legname ai sensi dell'articolo 3, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie:

- Castanea Mill.,
- Castanea Mill., Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America settentrionale,
- Platanus, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,
- Conifere (Coniferales),escluso il genere Pinus L., originarie di paesi extraeuropei, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,
- Pinus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,
- Populus L., originario del continente americano,
- Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America settentrionale, e.

b) corrisponde a una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II, del regolameto (CEE) n. 2658/87:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
ex 4401 21	Legno in piccole placche o in particelle: - di conifere, originario di paesi non europei
4401 22	Legno in piccole placche o in particelle: - non di conifere
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 20	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, di - conifere, originario di paesi non europei
4403 91	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione - di quercia (Quercus spp.)
4403 99	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: - non di conifere, di quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.)
ex 4404 10	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: - di conifere, originari di paesi non europei
ex 4404 20	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: - non di conifere.
4406 10	Traversine di legno per strade ferrate o simili: - non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: - di conifere, originario di paesi non europei
ex 4407 91	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: - di quercia (Quercus spp.)
ex 4407 99	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: - non di conifere, di legni tropicali, di quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.)
ex 4415 10	Casse, gabbie e cilindri di legno originari di paesi non europei
ex 4415 20	Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico di legno, originarie di paesi non europei
ex 4416 00	Botti di legno, compreso il legname da bottaio, di quercia (Quercus spp.)

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) formano pure oggetto di deroga ove siano conformi alle norme stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo marchio.

7. a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto

interamente di torba.

b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dei materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche destinate a rafforzare la vitalita' dei vegetali, originari dei seguenti paesi: - Cipro, Malta, Turchia,

- Bielorussia, Estonia, Georgia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Russia, Ucraina,
- paesi non europei, ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Tunisia.

II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette. Fatti salvi i vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I.

1. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla lavorazione industriale.
2. Terra e residui non sterilizzati di barbabietola (Beta vulgaris L.).
3. Polline vivo per l'impollinazione di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., escluse le specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., e Stranvaesia Lindl..
4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi, di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., e Stranvaesia Lindl.
5. Sementi di Dolichos Jacq., Mangifera spp., Beta vulgaris L. e Phaseolus vulgaris L.
6. Sementi e frutti (capsule) di Gossypium spp.
7. Legname ai sensi dell'articolo 3, primo comma, che:
   a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (Coniferales), escluso il genere Pinus L., originario di paesi terzi europei, e
   b) corrisponde a una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87 :

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21	Legno in piccole placche o in particelle
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 20	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 10	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406 10	Traversine di legno per strade ferrate o simili: - non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle
ex 4415 10	Casse, gabbie e cilindri di legno
ex 4415 20	Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) formano anche oggetto di deroga ove siano conformi alle norme stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo marchio.

8. Parti di vegetali di Persea americana P. Mill., e Eucalyptus l'Herit..

Scheda n. 1.1.a
AUTORIZZAZIONE FITOSANITARIA REGIONALE

SOGGETTI RICHIEDENTI

Le attività per le quali cui è richiesta l'autorizzazione fitosanitaria sono le seguenti:

1. Esercizio dell'attività di **produzione e commercio** di piante, parti di piante e semi;
2. Esercizio dell'attività di **produzione e commercio** di piante, parti di piante nonché per il commercio di sementi prodotte e confezionate da Ditte in possesso di apposita **LICENZA** rilasciata a norma della L. 25/11/71, n. 1096;
3. Esercizio della **sola attività di commercio** di piante e parti di piante nonché per il commercio di sementi prodotte e confezionate da Ditte in possesso di apposita **LICENZA** rilasciata a norma della L. 25/11/71, n. 1096;
4. Esercizio dell'attività di **produzione, a scopo di vendita**, di prodotti cementieri (L. 25/11/7, n. 1096);
5. Esercizio dell'attività di **produzione e commercio del materiale forestale** di propagazione destinato ai rimboschimenti ed elencato nell'allegato A della L. 22/5/73 n. 269.

ADEMPIMENTI

Modalità di ottenimento dell'autorizzazione fitosanitaria per le attività sopra riportate ai punti: 1, 2 e 3.

L'ente che rilascia l'autorizzazione: **STAPA-CePICA** secondo le rispettive competenze territoriali.

Al fine di ottenere l'autorizzazione fitosanitaria, gli interessati dovranno presentare, su apposito modello, domanda in bollo allo STAPACePICA della provincia di appartenenza. La domanda dovrà essere corredata da tutta la documentazione richiesta e puntualmente elencata nel modello stesso.

Il Dirigente dello STAPA-CePICA, una volta ricevuta la richiesta di autorizzazione, disporrà i necessari accertamenti tecnici. In caso di esito positivo dell'istruttoria il Dirigente del Settore emetterà la prescritta autorizzazione.

Modalità di ottenimento dell'autorizzazione fitosanitaria per l'attività sopra riportate al punto: 4

L'ente che rilascia l'autorizzazione: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

E' prescritta una licenza che, di fatto, comprende anche l'autorizzazione fitosanitaria. Infatti, la LICENZA viene rilasciata dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia ove ha sede lo stabilimento, sentito il parere di una apposita Commissione nella quale è presente anche la competenza fitosanitaria (L. 25/11/71, n. 1096, L. 22/5/73 n. 269[4]). L'istanza di autorizzazione va rivolta, dall'interessato, direttamente alle strutture camerali della CCIAA competente per territorio.

Modalità di ottenimento dell'autorizzazione fitosanitaria per l'attività sopra riportate al punto 5

L'ente che rilascia l'autorizzazione: vedi come per il punto 4.

Oltre la licenza, gli stabilimenti ed i vivai del Corpo Forestale dello Stato possono produrre e mettere in commercio materiale forestale di propagazione destinato al rimboschimento a seguito di autorizzazione diretta del Ministro per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

[4] Entro il 1° gennaio 2003 dovrà essere recepita, mediante Decreto Ministeriale, la Direttiva comunitaria 155/1999 che **sostituirà** di fatto la disciplina dettata dalla L. 22/05/1973, n. 269.

ONERI

Domanda in bollo allo STAPACePICA.

SCADENZE/RINNOVI

Il rilascio dell'autorizzazione è definitiva. E' tuttavia previsto un controllo annuale da parte dell'ispettore fitosanitario che verifica se ancora sussistono i requisiti richiesti, in caso contrario è prevista la REVOCA dell'autorizzazione.

SANZIONI

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia fitosanitaria secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (L. 18/06/1931, n. 987; D.Lgs. 30/12/1992, n. 536, D.M. 31/01/96 e Circ. Min. del 04/08/94 n. 34201, D.Lgs. 19/05/2000, n. 151, D.Lgs. 3/11/1998, n. 414)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa fitosanitaria:

Legge del 18/6/31, n. 987 "Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi" ed il relativo Regolamento di applicazione R.D. del 30/12/33, n. 1700 e successive modifiche ed integrazioni;

D.Lgs. 30/12/92, n. 536 "Attuazione della direttiva comunitaria 91/683 CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione, negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali";

D.M. 31/1/96 "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

DD.MM. del 14/04/97 relativi alle "norme tecniche sulla commercializzazione delle piante ornamentali, da orto e fruttifere e dei relativi materiali di moltiplicazione".

ENTITITOLARI

Regione - SeSIRCA– Servizio per la protezione delle piante.

Regione - A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario. Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura - Centri provinciali per l'informazione e la consulenza in agricoltura (**STAPA – CePICA**).

CCIA competente per territorio.

Ministero per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

La Modulistica

1. Richiesta dell'autorizzazione fitosanitaria regionale ad impiantare vivai di piante *(***Mod. Vi).**
2. Richiesta dell'autorizzazione fitosanitaria regionale ad esercitare il commercio di piante, parti di piante ed eventualmente di semi **(Mod. Co).**
3. Richiesta dell'autorizzazione fitosanitaria regionale ad esercitare la produzione ed il commercio di piante, parti di piante ed eventualmente il commercio di sementi prodotte e confezionate da ditte appositamente autorizzate **(Mod. Vi - C o).**

Scheda n. 1.1.b
ISCRIZIONE AL R.U.P.

SOGGETTI RICHIEDENTI

L'iscrizione al Registro Ufficiale dei produttori **(RUP)** serve ad esercitare i controlli relativi alla certificazione fitosanitaria alla produzione ed alla circolazione all'origine. Sono tenuti ad iscriversi al RUP tutti i soggetti che producono, importano o commercializzano:
- vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V del D.M. 31/1/96;
- sementi di cui all'allegato IV, parte A, Sezione II del D.M. 31/1/96.

Sono **esonerati** dall'iscrizione al registro:
- **i commercianti al dettaglio** che vendono, i vegetali ed i prodotti vegetali di cui alla normativa in questione, a persone **non professionalmente impegnate nella produzione[1].**
- **i piccoli produttori[2],** cioè coloro che producono e vendono totalmente i vegetali e prodotti vegetali, nell'ambito del territorio della provincia dove è ubicata l'azienda ad acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali.

ADEMPIMENTI

Ente che rilascia l'autorizzazione: SeSIRCA - Servizio per la protezione delle piante.

Tutti i soggetti che sono tenuti all'iscrizione al RUP dovranno presentare al Servizio fitosanitario regionale (**SeSIRCA**) per il tramite degli **STAPA-CePICA** competenti per territorio, apposita istanza, redatta sul modello IX previsto dal D.M.31/1/96.
L'istanza deve riportare la firma del medesimo richiedente autenticata in calce all'ultimo modello (IX/C).
Le Ditte che chiedono l'iscrizione al RUP devono:
1) avere, presso ciascun centro aziendale, una planimetria aggiornata, in scala adeguata, per l'identificazione degli appezzamenti o magazzini destinati alla produzione e al deposito dei vegetali di cui all'allegato V e le sementi di cui all'allegato IV, parte A, Sez. II;
2) avere, presso ciascun centro aziendale, il registro di cui all'allegato XI del D.M. 31/1/96, sul quale registrare gli estremi dei Passaporti e del movimento dei vegetali;
3) aver designato un tecnico esperto in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione espletata, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale;
4) impegnarsi ad eseguire i controlli visivi, nel periodo vegetativo, secondo i tempi ed i modi eventualmente stabiliti dal **SeSIRCA**;
5) impegnarsi a collaborare con il **SeSIRCA**.

Gli importatori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione o altri, non compresi nella categoria dei produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del Passaporto, devono attenersi solamente agli obblighi previsti dai punti 1 e 2.
Le Ditte che producono o commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per i quali **non vige l'obbligo del Passaporto** delle piante, sono vincolate solamente al rispetto dell'obbligo di cui al suddetto punto 5.
Le ditte che producono e/o commercializzano vegetali e prodotti vegetali nonché effettuano il commercio di sementi prodotte e confezionate da altre ditte che risultano in possesso della licenza di cui alla L. 25/11/71 n. 1096, per iscriversi al RUP devono essere in possesso dell'*Autorizzazione fitosanitaria regionale* rilasciata dai competenti STA PA - CePICA.
Nel caso in cui la Ditta richiedente l'iscrizione al RUP, possegga più "centri aziendali[3]" ubicati in regioni diverse, dovrà presentare istanza di iscrizione ai diversi Servizi fitosanitari regionali nell'ambito della cui competenza territoriale ricade ciascun centro aziendale.

[1] Per persone non professionalmente impegnate nella produzione si intendono quelle diverse dai produttori agricoli, ossia i consumatori finali.
[2] I piccoli produttori sono tenuti a presentare al SeSIRCA, per il tramite degli S TA PA - C e P I C A competenti per territorio, un'autodichiarazione che attesti il possesso dei requisiti previsti per tale categoria di produttori (penultimo comma art. 19 del D.M. 31/01/96).

Nel caso invece in cui la Ditta possegga più "centri aziendali", ma ubicati nella stessa regione, dovrà presentare una sola richiesta di iscrizione al competente Servizio fitosanitario specificando i dati relativi ai diversi centri aziendali.
Tutte le variazioni che sopravvengono successivamente all'iscrizione al RUP, vanno comunicate obbligatoriamente al SeSIRCA da parte della Ditta iscritta. Il SeSIRCA, dopo l'istruttoria tecnica amministrativa espletata dagli STAPA-CePICA, provvede ad effettuare l'iscrizione della Ditta richiedente al RUP dandone comunicazione, per iscritto, alla Ditta come pure in caso di esito negativo dell'istruttoria.

ONERI

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente

SCADENZE/RINNOVI

L'iscrizione al R.U.P. è definitiva. E' tuttavia previsto un controllo annuale da parte dell'ispettore fitosanitario che verifica se ancora sussistono i requisiti richiesti, in caso contrario è prevista la REVOCA dell'autorizzazione.

SANZIONI

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia fitosanitaria secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (L. 18/06/1931, n. 987; D.Lgs. 30/12/1992, n. 536, D.M. 31/01/96 e Circ. Min. del 04/08/94 n. 34201, D.Lgs. 19/05/2000, n. 151, D.Lgs. 3/11/1998, n. 414)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.M. 31/01/1996

ENTI TITOLARI

Regione - A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario:
- SeSIRCA (Servizio Fitosanitario Regionale)
- Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura - Centri provinciali per l'informazione e la consulenza in agricoltura (**STAPA –CePICA**)

La Modulistica

Modello unificato per le richieste di:
- Iscrizione al Registro Ufficiale Produttori (R.U.P.)
- Autorizzazione all'uso del passaporto CE
- Accreditamento fornitore

[3] Per centro aziendale si intende "una unità produttiva autonoma, stabilmente costituita, presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti dall'art. 2, lettera i, del D.M. 31/1/96". I campi di produzione o depositi sono da considerarsi parte integrante dei centri aziendali.

Scheda n. 1.1.c
PASSAPORTO DELLE PIANTE CE - CONTROLLO FITOSANITARIO

SOGGETTI RICHIEDENTI

Il passaporto delle piante CE, come l'iscrizione al RUP, serve ad esercitare i controlli relativi alla certificazione fitosanitaria alla produzione ed alla circolazione all'origine.
Le Ditte, iscritte nel RUP che producono e commercializzano o soltanto commercializzano o importano i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A (*ovvero originari della comunità*), Sezione I (*che devono essere accompagnati da un passaporto ordinario*) e Sezione II (*che devono essere accompagnati da un passaporto per zone protette all'atto dell'introduzione o della spedizione in tali zone*) del D.M. 31/1/96 per far circolare la merce sopraindicata in ambito comunitario devono corredarla del **Passaporto delle piante CE.**
Fanno **eccezione** a tale disposizione le patate da consumo ed i frutti di agrumi privi di peduncoli e foglie.
Il Passaporto delle piante CE è un'etichetta ufficiale, che contiene le informazioni elencate nell'allegato XIII/ A del D. M. 31/1/96

Esistono 4 tipi di passaporto: **A, B, C,** e **Semplificato**

Passaporto di tipo "A"

Tale tipo di Passaporto deve essere emesso:
- dal produttore o dall'importatore dei vegetali e dei prodotti vegetali, elencati nell'allegato V, parte A, Sez.I, del D.M. 31/1/96 per farli circolare in ambito comunitario;
- dal produttore che, pur non avendo prodotto direttamente i vegetali o i prodotti vegetali di cui sopra, li abbia acquistati da altri e li abbia quindi sottoposti ad interventi agronomici miranti ad ottenerne il cambio della tipologia (es. da talea a pianta, da pianta selvatica ad astone innestato, ecc.);

Passaporto di tipo "B" o "Passaporto di sostituzione"

Il Passaporto di sostituzione viene emesso, in sostituzione di quello originario, in caso di ripartizione delle forniture o di modifica della situazione fitosanitaria originaria delle stesse. Nel caso di utilizzazione del Passaporto di sostituzione per le zone protette si deve riportare su di essi, prima del codice del produttore originario, la dicitura "**ZP**".

Passaporto di tipo "C" o "Passaporto per le zone protette"

Il Passaporto tipo C è prescritto per i vegetali e prodotti vegetali indicati nell'allegato V parte A, Sez. II, del D.M. 31/1/96 e può essere utilizzato soltanto nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti particolari riportati nell'allegato IV parte B del citato decreto. Tale Passaporto deve essere apposto sui vegetali e prodotti vegetali di cui sopra, sugli imballaggi o sui veicoli che li trasportano.

Passaporto Semplificato

È altresì consentito l'impiego del Passaporto "semplificato" che risulta costituito da:

- un'etichetta ufficiale conforme al modello di cui all'allegato XIII C (tipo D oppure tipo E), contenente almeno le informazioni da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII A;
- un documento di accompagnamento, utilizzato per fini commerciali (documento di trasporto) contenente tutte le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII A.

Le informazioni integrative, che non sono comprese nell'etichetta ufficiale, devono essere riportate sul documento di accompagnamento. L'etichetta ufficiale che costituisce parte integrante del Passaporto semplificato può accompagnare una partita di vegetali anche non omogenei, a condizione che il documento di accompagnamento descriva i generi, le specie (qualora ciò sia richiesto dalla normativa), nonché le quantità dei vegetali che costituiscono la partita.

ADEMPIMENTI

Modalità di ottenimento dell'autorizzazione all'uso del passaporto

La richiesta di autorizzazione all'uso del Passaporto dovrà essere presentata al Servizio fitosanitario regionale (**SeSIRCA** - Servizio per la protezione delle piante), per il tramite degli STAPA-CePICA competenti per territorio, redatta sul modello IX (prospetto IX/A, IX/B e IX/C), previsto dal D.M.31/1/96.
Il Servizio fitosanitario regionale su istruttoria tecnica - amministrativa espletata dagli STAPA-CePICA provvede ad autorizzare la Ditta richiedente all'uso del Passaporto delle piante, dandone comunicazione per iscritto. Congiuntamente all'autorizzazione all'uso del Passaporto, la Ditta riceve l'elenco delle specie vegetali per le quali è autorizzata.

ONERI

Se i vegetali e prodotti vegetali sono originari di Paesi Terzi e devono circolare in ambito comunitario, sarà necessario che, all'atto dell'importazione, vengano sottoposti a **controllo fitosanitario** nel punto di entrata. Tali vegetali, se riscontrati idonei possono essere trasportati, purché accompagnati dal **certificato fitosanitario di importazione (che sostituisce di fatto il Passaporto),** fino al magazzino o al centro aziendale dell'importatore. Tutti gli ulteriori spostamenti della merce sono consentiti solo se la stessa è accompagnata dall'idoneo Passaporto delle piante.

SCADENZE/RINNOVI

I Passaporti delle piante devono essere conservati dagli utilizzatori finali professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali (operatori agricoli, acquirenti commerciali venditori) per almeno un anno.
Il rilascio del passaporto è definitivo. E' tuttavia previsto un controllo annuale da parte dell'ispettore fitosanitario che verifica se ancora sussistono i requisiti richiesti, in caso contrario è prevista la REVOCA dell'autorizzazione**.**

SANZIONI

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia fitosanitaria secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (L. 18 giugno 1931, n. 987; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 536, D.M. 31/01/96 e Circ. Min. del 04/08/94 n. 34201, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151, D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 414)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.M. 31 gennaio 1996

ENTI TITOLARI

Regione - A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario:
- SeSIRCA (Servizio Fitosanitario Regionale)
- Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura - Centri provinciali per l'informazione e la consulenza in agricoltura (**STAPA –CePICA**)

La Modulistica:

Modello unificato per le richieste di:
- iscrizione al Registro ufficiale produttori (R.U.P.)
- autorizzazione all'uso del passaporto CE
- accreditamento fornitore

Sheda n. 1.1.d
ACCREDITAMENTO E REGISTRAZIONE DEL FORNITORE - - CONTROLLO FITOSANITARIO

SOGGETTI RICHIEDENTI

Sono soggetti all'accreditamento *(D.M. 14/04/1997)*:
- per la commercializzazione delle piante da frutto ed i loro materiali di moltiplicazione incluse le sementi: **tutti i produttori, i costitutori ed i commercianti grossisti;**
- per la commercializzazione delle piantine da orto ed i loro materiali di moltiplicazione ad esclusione delle sementi: **tutti i produttori che vendono ad utilizzatori finali ed i commercianti grossisti.**

Registrazione dei fornitori *(D.Lgs. 19/05/2000, n. 151)*
Con il D.Lgs. 19/05/2000, n. 151 e il D.M. 09/08/2000, i fornitori che trattano materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono tenuti ad essere iscritti nel Registro ufficiale dei produttori di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 536, secondo le procedure di cui all'art. 20 del D.M. 31/01/1996 per cui, di fatto, sono state abolite le procedure specifiche per l'accreditamento dei fornitori e previste dall'abrogato D.Lgs. 30/12/1992, n. 535.
La nuova normativa prevede inoltre, in linea generale, le seguenti principali modifiche:
- il campo d'impiego è limitato alla commercializzazione del solo materiale di moltiplicazione ma è riferito a tutte le piante ornamentali;
- sono esonerati dalla norma i fornitori la cui attività di commercializzazione è rivolta solo ai soggetti non impegnati professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione delle stesse;
- i materiali di moltiplicazione sono commercializzati in lotti;
- i materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati con riferimento alla varietà solo quando la varietà stessa è:
  - ufficialmente protetta;
  - registrata ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 30/12/92 n. 535;
  - iscritta in un elenco tenuto da un fornitore;
  - comunemente nota.
  - i materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati con riferimento ad un gruppo di piante piuttosto che ad una varietà.

ADEMPIMENTI

Le Ditte richiedenti, per poter essere incluse nell'elenco dei **fornitori accreditati**, devono:
a) disporre del terreno, delle strutture e delle relative attrezzature necessarie per la produzione e/o la commercializzazione delle categorie di vegetali per le quali si richiede l'accreditamento;
b) conoscere le tecniche di produzione e/o di conservazione nonché le normative fitosanitarie e della commercializzazione riguardanti le categorie di vegetali per le quali chiede l'accreditamento. Tali requisiti di professionalità si ritengono soddisfatti se il fornitore è in possesso di uno dei titoli di studio riportati nei Decreti oppure, in alternativa, ha superato, con esito favorevole, un apposito colloquio. Nel caso in cui, il fornitore si avvalga di un responsabile tecnico, che non sia alle dirette dipendenze della Ditta, questi oltre a possedere uno dei titoli di studio previsti, deve essere iscritto al relativo Albo professionale;
c) fornire una dettagliata descrizione dei punti critici dei processi produttivi relativi ai materiali di moltiplicazione ed alle piante che intende produrre specificando, tra l'altro, l'origine dei materiali di moltiplicazione iniziali, le tecniche di coltivazione, le misure fitosanitarie adottate, le fasi di commercializzazione attivate.

Quando il fornitore ha dei campi di produzione o dei depositi in una regione diversa da quella dove la ditta ha sede legale, deve unicamente inviare al Servizio fitosanitario della regione dove sono ubicati i predetti campi di produzione, copia della domanda di accreditamento e/o copia del certificato di accreditamento rilasciati dal Servizio fitosanitario della regione dove è ubicata la sede legale della ditta.

Sono **esonerati** dall'obbligo dell'accreditamento:
- i piccoli coltivatori, cioè coloro che producono e vendono, nella loro totalità, materiali di moltiplicazione e piante nell'ambito della provincia, dove ha sede l'azienda di produzione, **a persone non impegnate professionalmente nella coltivazione dei vegetali;**
- i commercianti al dettaglio, cioè coloro che vendono solo ed esclusivamente a persone non impegnate nella coltivazione dei vegetali.

Obblighi del fornitore

Il fornitore accreditato e/o registrato deve:
a) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia fitosanitaria ed in produzione vegetale, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario;
b) eseguire ispezioni visive sul materiale in produzione o posto in commercio, ogni qualvolta sia necessario, oppure secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale;
c) consentire agli incaricati dei controlli, l'accesso all'azienda per l'esecuzione delle eventuali ispezioni o per il prelievo di campioni e per i controlli dei registri e della relativa documentazione;
d) tenere sempre sotto controllo i *punti critici* dei vari processi produttivi ed in particolare eseguire il più attento controllo:
   - sulla buona qualità dei materiali iniziali;
   - sulla corretta esecuzione delle principali operazioni colturali (semina, trapianto, invasettamento, e collocamento a dimora);
   - sulla conformità dei vegetali prodotti o commercializzati alle vigenti norme sul Passaporto delle piante secondo il dettato del D.M. 31/01/96 e successive modifiche;
   - sul piano e sul metodo di coltivazione;
   - sulla corretta esecuzione delle cure colturali generali;
   - sulla corretta esecuzione delle operazioni di moltiplicazione;
   - sulle operazioni di raccolta;
   - sull'efficacia delle misure di profilassi adottate;
   - sull'esecuzione e razionalità dei trattamenti fitosanitari effettuati;
   - sull'efficienza dell'imballaggio;
   - sul corretto immagazzinamento;
   - sulle corrette tecniche di trasporto;
   - sulla efficienza degli uffici amministrativi.
e) tenere a disposizione del Servizio fitosanitario regionale i prescritti registri;
f) assicurare la più fattiva collaborazione con il Servizio fitosanitario regionale.

Registri

La normativa in oggetto prevede la tenuta, presso il centro aziendale del fornitore, dei seguenti registri:
a) registro per l'annotazione dei materiali acquistati, ceduti o presenti in azienda. I fornitori già iscritti al Registro ufficiale dei produttori, possono utilizzare come registro dei materiali acquistati, ceduti o presenti in azienda, anche il registro dei vegetali purchè questo venga opportunamente integrato dai dati previsti dalla nuova normativa ed in particolare dai dati relativi alla varietà ed al codice del fornitore;
b) registro per l'annotazione delle varietà non protette o non iscritte ai Registri ufficiali (solo per i fruttiferi e per le ornamentali). Deve essere tenuto unicamente da coloro che commercializzano varietà di fruttiferi ed ornamentali non brevettate o non iscritte in registri varietali nazionali o comunitari. Per le piantine di ortaggi esiste già il "Registro nazionale delle varietà" per cui tali piante possono essere commercializzate solo se le rispettive varietà risultano indicate nel suddetto registro;
c) registro per l'annotazione degli organismi nocivi comparsi durante il ciclo di produzione e dei trattamenti effettuati;
d) registro per l'annotazione delle date di prelievo dei campioni sottoposti alle analisi di laboratorio e dei relativi risultati. Questo registro e quello di cui al punto precedente possono essere unificati in un unico registro che comprenda:

- la data di semina, piantagione, trapianto, innesto,
- la data e modalità dei campionamenti effettuati e l' esito delle analisi,
- le manifestazioni di organismi nocivi riscontrati,
- le pratiche colturali maggiormente significative,
- le misure di carattere fitosanitario adottate, compreso il diserbo chimico,
- la data e le modalità dell'eventuale immagazzinamento;

e) registro per l'annotazione della composizione delle singole partite. Al riguardo, è opportuno precisare che la normativa prevede che durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali devono essere tenuti in partite separate. Nel caso in cui i suddetti materiali siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o della consegna, il fornitore deve segnare nell'apposito registro la composizione della partita e l'origine delle sue varie componenti. Pertanto, si deduce che se le partite rimangono separate sia nella fase di coltivazione che di commercializzazione e di trasporto, il fornitore può evitare di far ricorso a tale registro.

Documento di commercializzazione

Le piante ed il relativo materiale di moltiplicazione di cui alla normativa in parola per poter circolare in ambito comunitario devono essere accompagnate dal "documento di commercializzazione", rilasciato dal fornitore accreditato e/o registrato. L'emissione del "documento di commercializzazione" deve avvenire solo se il materiale vivaistico è:

- privo degli organismi di qualità, riportati nell'allegato II di ciascuno dei Decreti sopracitati;
- sostanzialmente privo, almeno all'esame visivo, di altri organismi nocivi o malattie pregiudizievoli alla qualità, nonché di loro sintomi che limitino la possibilità di utilizzarli come materiale di moltiplicazione e come piante;
- commercializzato con l'indicazione della varietà oppure del gruppo di piante cui appartiene;
- caratterizzato da vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneo all'impiego come pianta o come materiale di moltiplicazione;
- caratterizzato da uno sviluppo equilibrato.

Il "documento di commercializzazione" deve:
- essere emesso al momento della commercializzazione dal fornitore accreditato e/o registrato esclusivamente, sotto la propria responsabilità;
- accompagnare unicamente partite sufficientemente omogenee (o gruppo di piante nel caso delle ornamentali);
- essere conforme alle indicazioni previste dai singoli decreti.

Il "documento di commercializzazione" deve sempre giungere all'utilizzatore finale quando questi è professionalmente impegnato nella coltivazione di vegetali, in altre parole quando il fornitore vende il materiale ad intermediari (commercianti o altra figura) deve apporre il "documento di commercializzazione" sull'unità commerciale (cassa, plateau, contenitore, mazzo e singola pianta), che raggiungerà l'utilizzatore finale. Tale documento non è obbligatorio per la vendita al dettaglio a consumatori finali non impegnati professionalmente nella coltivazione di vegetali e nella vendita da parte di piccoli produttori nell'ambito del mercato locale. In questi casi resta comunque l'obbligo di commercializzare il materiale provvisto di una apposita "etichetta". I materiali accompagnati dal "documento di commercializzazione" soddisfano i requisiti minimi previsti dalla normativa che prescrive il documento stesso e vengono classificati materiali " C.A.C." (ovvero di Conformità Agricola Comunitaria).

Etichetta

Nel caso di fornitura al dettaglio ad un consumatore finale non professionista, in alternativa al "documento di commercializzazione", i materiali devono essere corredati da una "etichetta" recante le seguenti indicazioni:
- denominazione dell'azienda fornitrice;
- denominazione botanica della specie;
- indicazione della varietà.

I piccoli coltivatori anche se sono esonerati dall'accreditamento devono in ogni caso commercializzare i materiali con l'etichetta riportante le indicazioni sopra riportate.

ONERI

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

SCADENZE/RINNOVI

L'accreditamento e la registrazione sono definitive. E' tuttavia previsto un controllo annuale da parte dell'ispettore fitosanitario che verifica se ancora sussistono i requisiti richiesti, in caso contrario è prevista la REVOCA dell'autorizzazione**.**

SANZIONI

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia fitosanitaria secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (L. 18/06/ 1931, n. 987; D.Lgs. 30/12/1992, n. 536, D.M. 31/01/96 e Circ. Min. del 04/08/94 n. 34201, D.Lgs. 19/05/2000, n. 151, D.Lgs. 3/11/1998, n. 414)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La materia in questione risulta regolamentata dalle seguenti normative nazionali:

1. **Fruttifere**
   - D.P.R. 21/12/1996, n. 697 - "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione".
   - D.M. 14/04/1997 - "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CE del 23/06/ 1993, n. 93/64/CE del 5/07/1993 e n. 93/79/CE del 21/09/1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutta".
2. **Ortive**
   - D.P.R. 21/12/1996, n. 698 - "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/33/CE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi".
3. **Ornamentali**
   - D.Lgs. 19/05/2000, n. 151 "Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali".
   - D.M. 09/08/2000 - *"Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151"*.

Tali norme hanno abrogato, ad eccezione dell'art. 10, il D.Lgs. 30/12/1992, n. 535 e il D.M. 14/04/1997 e hanno trasposto nella legislazione nazionale la direttiva 98/56/CE limitando il campo di applicazione esclusivamente alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

ENTI TITOLARI

Regione - A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario:
- SeSIRCA (Servizio Fitosanitario Regionale)
- Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura - Centri provinciali per l'informazione e la consulenza in agricoltura (**STAPA –CePICA**)

La Modulistica:

Modello unificato per le richieste di:
- iscrizione al Registro ufficiale produttori (R.U.P.)
- autorizzazione all'uso del passaporto CE
- accreditamento fornitore

Scheda n. 1.2
ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE BOSCHIVE

SOGGETTI RICHIEDENTI

L'iscrizione all'**Albo regionale delle imprese boschive**, istituito con la L.R. n. 21/1996, è condizione necessaria per concorrere alle aste ed alle gare per l' acquisto dei lotti boschivi posti in vendita dai Comuni e dagli Enti nell' ambito della Regione Campania.

ADEMPIMENTI

Per l'iscrizione al suddetto Albo occorre inoltrare al Settore Foreste, Caccia e Pesca per il tramite del Settore Tecnico Amministrativo Forestale (STAPF) della provincia dove ha sede la Ditta, apposita istanza corredata dalla certificazione di seguito elencata, di data non antecedente i 90 giorni:

a) certificato di iscrizione alla CCIAA, come ditta boschiva;
b) certificato di nascita;
c) certificato di residenza;
d) certificato di cittadinanza italiana,
e) certificato del Casellario giudiziario e del Tribunale dei carichi pendenti penali di reati che comportino pene detentive superiori a 5 mesi;
f) partita IVA e dichiarazione IVA dell' ultimo anno;
g) copie autenticate degli ultimi bilanci dell' impresa.
h) Le Società dovranno inoltre inviare, a corredo della domanda, copia autentica dell' atto costitutivo, nonché certificato della Cancelleria fallimentare attestante che la Società non si trovi in stato di fallimento o di liquidazione nonché il nominativo del legale rappresentante.

Il Settore Tecnico Amministrativo Forestale, ricevuta la domanda con relativi allegati, provvede a redigere una breve relazione indicando le eventuali infrazioni alle leggi e regolamenti forestali connesse e quanto altro possa essere utile per valutare le capacità operative del richiedente. La suddetta relazione, in uno alla domanda ed alla allegata certificazione, viene trasmessa all'apposita Commissione per la formazione e l'aggiornamento dell' albo.
La Commissione, istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, è costituita presso l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca.
La Commissione si riunisce almeno tre volte all' anno e decide a maggioranza dei presenti sulle domande di iscrizione, sulle proposte di sospensione o di cancellazione, sulle domande per il passaggio di categoria e su quanto altro il Presidente ritenga di porre all' ordine del giorno. Le adunanze sono valide con la presenza di due terzi dei componenti.
Il Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca dell' Area Generale di Coordinamento rilascia , a richiesta dell' interessato, la **certificazione** comprovante l' iscrizione all' Albo.

ONERI

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

SCADENZE/RINNOVI

Sospensione e cancellazione dall'Albo e Reintegrazione

Su proposta del Settore Tecnico Amministrativo Forestale o del Settore Foreste, Caccia e Pesca la Commissione può procedere alla sospensione della Ditta dall' Albo, per un periodo di anni uno e quindi interdire la sua partecipazione alle gare quando essa:

a) abbia in corso un procedimento di fallimento o una procedura di concordato;
b) abbia in corso procedimenti penali per danneggiamenti al soprassuolo boschivo nel corso di una utilizzazione;

c) non abbia provveduto a pagare le rate di un lotto boschivo entro i 60 giorni dalla loro scadenza contrattuale;
d) non abbia provveduto a pagare le penali e quanto stabilito in sede di collaudo entro 60 giorni dall' invito al pagamento;
e) abbia dimostrato negligenza grave nel corso dell' utilizzazione.

La cancellazione dall'Albo viene operata dalla Commissione, su proposta del Settore Tecnico Amministrativo Forestale competente o del Settore Foreste, Caccia e Pesca, quando:
a) la Ditta sia stata condannata penalmente per un delitto che faccia venire meno i requisiti per l' iscrizione all' Albo;
b) vi sia stata dichiarazione di fallimento, liquidazione o cessazione dell' attività ;
c) è stata riscontrata recidività nei comportamenti che in precedenza hanno indotto la commissione a sospendere la ditta boschiva dall' Albo;
d) la ditta non abbia comprato e lavorato alcun lotto boschivo di proprietà di Comuni o di Enti nel quinquennio successivo alla iscrizione.

Le domande di reintegrazione nell' Albo, a seguito di sospensione vanno istruite con la medesima procedura adottata per l' iscrizione.
Le ditte cancellate dall' Albo potranno richiedere nuova iscrizione alla categoria A, trascorsi cinque anni dalla cancellazione.

SANZIONI

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L.R. 7/5/1996, n. 11 "*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo"*.
Lo scopo primario della suddetta legge che regola i tagli boschivi è la conservazione ed il miglioramento dei soprassuoli e dell'ambiente boschivo (Art. 10). In particolare, la L.R. n. 11/96, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, ha per fine l'incremento della produzione legnosa. La legge disciplina, tra le altre cose, il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per l'iscrizione delle ditte boschive nell'Albo Regionale.

Per il regolamento per la esecuzione dei lavori in materia forestale, vivai regionali, attività delegate ai sensi della presente legge ed altre attività assimilabili vedi il *D.P.G.R. 24 maggio 2001, n. 1269*. Con *Delib. G.R. 23 novembre 2001, n. 6395*, sono stati adottati i criteri per la ripartizione delle risorse destinate alla forestazione e bonifica montana finalizzate alla stabilizzazione della forza lavoro. Vedi, altresì, la *Delib. G.R. 7 giugno 2002, n. 2244* e la *Delib. G.R. 27 dicembre 2002, n. 6293* e la *Delib. G.R. 30 dicembre 2002, n. 6449.*

ENTI TITOLARI

Regione - Settore Foreste, Caccia e Pesca
Provincia - Settore Tecnico Amministrativo Forestale (STAPF)

La Modulistica
Richiesta di rilascio del certificato attestante l'iscrizione all'Albo Regionale delle ditte boschive.
Mod. ER

Scheda n. 1.3
AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO DEI BOSCHI

SOGGETTI RICHIEDENTI

Proprietari privati di boschi che intendono effettuare il taglio di boschi cedui di superficie superiore a 20 ha o di boschi ad alto fusto.

ADEMPIMENTI

Il procedimento
L'istanza va presentata all'ente preposto entro il primo marzo di ogni anno per ottenere l'autorizzazione al taglio per la successiva stagione silvana.

L'ente, entro 15 giorni, trasmette la documentazione, completa di allegati, allo STAPPAF (Settore tecnico – amministrativo provinciale alle Foreste) al fine di ottenere il relativo parere di competenza, obbligatorio e vincolante, che viene rilasciato entro il trenta luglio. Lo STAPPAF può richiedere integrazioni documentali, in questo caso l'istruttoria si sospende fino a presentazione della documentazione integrativa. Entro il trenta agosto il presidente dell'ente delegato rilascia l'autorizzazione all'interessato e la comunica per conoscenza alla Regione, allo STAPPAF e al Comando stazione forestale competenti; trascorso inutilmente detto termine il taglio può eseguirsi sempreché non contrasti con le prescrizioni di massima e di polizia forestale e non si tratti di domanda contenente anche l'istanza di apertura di una pista di esbosco (per la quale è necessaria autorizzazione espressa). Il richiedente è tenuto a comunicare allo STAPPAF l'inizio e l'ultimazione dei lavori nonché il nominativo della persona o della ditta affidataria dell'incarico di esecuzione del taglio. Lo STAPPAF, entro trenta giorni dalla fine della stagione silvana, effettua almeno un sopralluogo per verificare che il lavoro si astato effettuato a regola d'arte e nel rispetto di quanto prescritto dall'autorizzazione. Lo stesso redige apposito verbale che viene trasmesso al settore foreste, caccia e pesca della Regione in uno agli eventuali verbali di contravvenzione

Documentazione richiesta

La domanda di richiesta di autorizzazione va redatta in carta da bollo e deve indicare:
- le generalità del proprietario, il comune, la località e i dati catastali del terreno breve relazione descrittiva del soprassuolo e del tipo di intervento;
- un progetto di taglio redatto da un tecnico regolarmente abilitato;
- breve relazione descrittiva del soprassuolo e del tipo di intervento;
- planimetria in scala 1:2.000;
- corografia 1:25.000.

Nel caso in cui l'utilizzazione del bosco è subordinata alla costruzione di una pista di esbosco deve essere allegata apposita planimetria in scala 1:2.000 e corografia 1:25.000.

ONERI

Sulla domanda va apposta marca da bollo.

SCADENZE/RINNOVI

Si può chiedere una proroga dell'autorizzazione se i lavori non sono conclusi nei tempi previsti.

SANZIONI

Contravvenzione. Inoltre è previsto il prelievo del deposito cauzionale se non sono stati rispettati i limiti del progetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

L. n. 431/1985;
Regio Decreto n. 3267/23.

Normativa regionale

L.R. n. 11/96;
L.R. n. 13/87.

ENTI TITOLARI

Comunità montana per i territori dei rispettivi comuni.
Amministrazione Provinciale per i restanti territori.

Scheda n. 1.4
AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE E MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DEI BOSCHI E DEI TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO

SOGGETTI RICHIEDENTI

Proprietari di terreni o di boschi assoggettai a vincolo idrogeologico che intendono procedere alla loro trasformazione o al mutamento di destinazione, proprietari di opere realizzate abusivamente su terreni o boschi vincolati che attendono il rilascio di concessione edilizia o di autorizzazione in sanatoria.

ADEMPIMENTI

Il procedimento

L'autorizzazione viene rilasciata dal presidente dell'ente preposto previa acquisizione del parere espresso dello STAPPAF (Settore tecnico – amministrativo provinciale alle Foreste).

Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato al versamento, in favore dell'ente preposto di una somma di denaro quale deposito cauzionale per la buona esecuzione dei lavori; tale somma, determinata dall'ente su proposta dell'area generale di coordinamento Sviluppo attività settore primario, è commisurata all'entità dei lavori a garanzia della stabilità dei terreni e della regimazione delle acque.

L'istanza ed i relativi allegati vanno pubblicati all'albo pretorio del comune interessato per 15 giorni consecutivi; nella relata di pubblicazione deve essere esplicitamente indicata l'assenza di opposizioni.

Ultimati i lavori, il titolare dell'autorizzazione rilasciata richiede lo svincolo della cauzione, svincolo che viene disposto entro 60 giorni dalla richiesta

Regime derogatorio

Per i movimenti di terra di modeste dimensioni e connessi alla realizzazione di pertinenze agricole o di ampliamento di fabbricati rurali ricadenti in aziende agricole, il titolare dell'azienda è previsto un regime derogatorio; il titolare dell'azienda, prima dell'inizio dei lavori, deve inoltrare apposita dichiarazione al Sindaco del Comune in cui ricade l'azienda. Alla dichiarazione va allegato il progetto dettagliato dell'intervento da realizzare.

Entro 60 gg dalla ricevimento della dichiarazione, previo parere dello STAPPAF (che è tenuto ad esprimersi entro 30 gg), il Sindaco deve dettare le eventuali prescrizioni intese a ad assicurare la stabilità del terreno e la regimazione delle acque. Trascorso il termine dei 60 gg senza che venga notificato all'interessato alcun provvedimento da parte dell'Amministrazione comunale, i lavori possono essere eseguiti.

Documentazione richiesta

La domanda di richiesta di autorizzazione va redatta in carta da bollo e deve indicare:

1. Titolo di proprietà dell'area;
2. La localizzazione dell'intervento da realizzare o già realizzato indicando gli estremi foglio e particella del catasto terreni;
3. Relazione tecnica/illustrativa redatta da un tecnico abilitato con particolare riferimento agli aspetti collegati al mantenimento della stabilità del terreno e della disciplina delle acque;
4. Stralcio catastale;
5. Planimetria delle opere per lo smaltimento delle acque piovane superficiali e sotterranee nonché delle eventuali opere eseguite per il contenimento dei terreni, sia nello stato attuale che dopo la realizzazione dell'intervento;
6. Piano quotato esteso anche alle aree circostanti, allo stato e nel progetto;
7. Relazione geologica con indicazione del rischio frane e del rischio idraulico;
8. Documentazione fotografica che mostri l'area di intervento e l'opera se già realizzata.

ONERI

È previsto un deposito cauzionale, che viene restituito alla conclusione dei lavori

SCADENZE/RINNOVI

Non sono previsti.

SANZIONI

È previsto il prelievo del deposito cauzionale se l'istante non ha rispetto i limiti del progetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

Regio Decreto n. 3267/23.

Normativa regionale

Legge regionale n. 11/96

ENTI TITOLARI

Comunità montana per i territori dei rispettivi comuni
Amministrazione Provinciale per i restanti territori
Amministrazione Comunale per il regime derogatorio

Scheda n. 1.5
AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE
ATTIVITÀ VENATORIA

SOGGETTI RICHIEDENTI

Aziende faunistico - venatorie
Le aziende faunistico - venatorie non hanno fini di lucro e sono soggette a tassa di concessione regionale. Esse hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche.

Aziende agrituristico – venatorie
Le aziende agrituristico - venatorie sono costituite ai fini di impresa agricola e sono soggette a tassa di concessione regionale. In tali aziende sono consentiti l' immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento senza limitazione di capi. Le aziende agrituristico - venatorie devono:
a) essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento CEE n. 1094/ 88

ADEMPIMENTI

La Giunta Regionale della Campania, su richiesta degli interessati e sentito l' Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, **autorizza** con decreto del Presidente o dell' Assessore delegato, entro i termini del 12% del proprio territorio agro-silvo-pastorale, l' istituzione di:
1. Aziende faunistico - venatorie;
2. Aziende agrituristico - venatorie.

Le aziende agrituristico - venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate **solo** se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri per il proseguimento dell'attività o la trasformazione delle Aziende Faunistiche esistenti nonché l'istituzione di nuove aziende faunistico - venatorie e di aziende agrituristico - venatorie sempre nel rispetto del limite del 12% del territorio agro-silvo -pastorale regionale.
Le tasse di concessione regionale dovute dai concessionari delle Aziende sono previste per le Aziende faunistiche dal D.Lgs. 22/06/1991 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni.

ONERI

Le tasse di concessione regionale dovute dai concessionari delle Aziende sono previste per le Aziende faunistiche dal D.Lgs. 22/06/1991 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni.

SCADENZE/RINNOVI

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente

SANZIONI

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

Decreto legislativo 22/06/1991 n. 230

Normativa regionale

Art. 23, Legge Regionale 10/04/96, n. 8

ENTI TITOLARI

Regione: Settore Foreste, Caccia e Pesca

Scheda n. 1.6
CENTRI PRIVATI DI ALLEVAMENTO A SCOPO ALIMENTARE, AMATORIALE O ORNAMENTALE A CARATTERE FAMILIARE E INDUSTRIALE
(ESERCIZIO VENATORIO)

SOGGETTI RICHIEDENTI

A. Sono a **carattere familiare** gli allevamenti di ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi a scopo alimentare. Fanno parte di questa categoria gli allevamenti che presentano le seguenti caratteristiche:

- cinghiali per un numero complessivo non superiore a 5 capi. Per il conteggio del numero dei capi non vengono considerati i soggetti nati nell' anno;
- conigli selvatici non più di 70 capi, non vengono considerati i soggetti di età inferiore a 60 gg;
- fagiani non più di 50 capi;
- lepri non più di 10 capi non considerando nel numero i soggetti fino a tre mesi;
- quaglie non più di 100 capi;
- germano reale non più di 25 capi.

B. Sono allevamenti a scopo alimentare e amatoriale che rivestono **carattere industriale** quelli che prevedono un numero di capi superiore a quello massimo previsto per gli allevamenti di cui alla lettera A.

C. Allevamenti a **scopo ornamentale o amatoriale** di fauna autoctona od esotica.

ADEMPIMENTI

A. Per gli allevamenti a carattere familiare l'**autorizzazione** viene rilasciata dall'Assessore Regionale competente a persona nominativamente indicata.

B. Per gli allevamenti a carattere industriale l'**autorizzazione** viene rilasciata dalla Giunta Regionale previa presentazione da parte dell'interessato, al Settore Foreste, Caccia e Pesca, di istanza corredata della seguente documentazione:

- titolo di possesso del fondo da utilizzare per l' allevamento con allegato estratto di mappa;
- dettagliata relazione tecnico - economica;
- grafici delle strutture dell'allevamento da realizzare vistati dall' Ufficio sanitario competente per Comune e relativo computo metrico estimativo;
- licenza edilizia ove le strutture da realizzare lo richiedano.

C. Per gli allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale di fauna autoctona od esotica la Giunta Regionale, con atto deliberativo, **autorizza** gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona od esotica a scopo ornamentale ed amatoriale. I permessi ed autorizzazioni vengono rilasciati a persone nominativamente indicate.

Le attività amatoriali di ornicultura e relative alla nidificazione ed all'allevamento in cattività, nonché alla creazione di ibridi, possono essere svolte esclusivamente con i soggetti appartenenti alle famiglie dei fringillidi, dei passeridi, degli emberizidi e dei fasianidi. Le suddette autorizzazioni sono rilasciate dal Presidente dell' Amministrazione Provinciale competente.

Obblighi degli allevatori

I soggetti ottenuti dagli allevamenti debbono essere muniti di anelli inamovibili riportanti l'anno di nascita, il numero progressivo del soggetto e la matricola dell'allevatore.

L' allevatore è tenuto, altresì , a denunciare alla Provincia, entro il mese di dicembre di ogni anno, i soggetti nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno indicando i dati riportati sui singoli anelli dei soggetti; è inoltre tenuto a compilare un registro personale dove devono essere indicati tutti i soggetti presenti nell'allevamento. Eventuali nuovi acquisti o scambi devono essere denunciati entro tre giorni all' Amministrazione Provinciale;

Le Amministrazioni Provinciali istituiranno un registro contenente i dati di ogni allevatore autorizzato;

Le Amministrazioni Provinciali autorizzeranno le manifestazioni ornitologiche nelle quali potranno essere esposti esclusivamente i soggetti nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno.

ONERI

Il rilascio dell'autorizzazione è soggetta ad una tassa di concessione regionale.

SCADENZE/RINNOVI

La mancata osservanza delle norme comporta l' immediata **revoca dell' autorizzazione**.

SANZIONI

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale
Legge 11 febbraio 1992, n. 157,

Normativa regionale

Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8
Art. 5 dello Statuto Regionale
Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33

ENTI TITOLARI

Regione – Settore Foreste, Caccia e Pesca.
Provincia competente.
Scheda n. 1.7
CENTRI PRIVATI DI PRODUZIONE DELLA SELVAGGINA ALLO STATO NATURALE
E DI TIPO INTENSIVO (ESERCIZIO VENATORIO)

SOGGETTI RICHIEDENTI

Gli allevamenti privati (*Art. 14, L.R. 10/04/1996, n. 8)* di specie cacciabili possono essere a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale, ornamentale o per la cessione quali richiami vivi per la caccia da appostamento. Inoltre possono essere allo stato naturale o di tipo intensivo.

La produzione di selvaggina, sia allo stato naturale che di tipo intensivo, è un'attività che rientra tra quelle venatorie. L'attività venatoria in Campania è disciplinata dalla L.R. n. 8 del 10/04/1996 "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" con la quale la Regione tutela le specie faunistiche viventi anche temporaneamente sul territorio regionale.

La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità regionale, nazionale ed internazionale. Fanno parte del patrimonio faunistico regionale i mammiferi e gli uccelli temporaneamente o stabilmente dimoranti in stato di naturale libertà in Campania. L' esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

ADEMPIMENTI

Centri privati di produzione della selvaggina a scopo di ripopolamento o alimentare allo stato naturale

La Giunta Regionale, con decreto del Presidente, sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale **autorizza** l'istituzione di centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale con esclusione nell'impianto di qualsiasi attività venatoria.
Nel caso in cui l'allevamento sia gestito da impresa agricola singola, consortile o cooperativa, con una superficie minima di 150 ettari in zone riconosciute svantaggiate ai fini dell'agricoltura, con il **decreto di concessione**, è possibile consentire al titolare ed a persone dallo stesso incaricate, nel rispetto delle norme della *L.R. 10/04/1996, n. 8* e della *L. 11/02/1992*, *n. 157*, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'*art. 20 della L.R. 10 /04/1996, n. 8.*
La concessione è subordinata al pagamento di una tassa di concessione regionale annuale ed alla osservanza di un apposito **disciplinare** contenente le modalità di esercizio dell'attività che sarà emanato, con il decreto di concessione, dal Presidente della Giunta Regionale. La selvaggina prodotta può essere venduta previa **autorizzazione** del Presidente dell' Amministrazione Provinciale che può esercitare il diritto di prelazione al prezzo corrente di mercato.

Centri privati di produzione della selvaggina a scopo di ripopolamento di tipo intensivo
La Giunta Regionale, con decreto del Presidente, sentito il **parere** del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale e previa **approvazione del progetto** di impianto da parte dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica **(INFS**) **autorizza con decreto** i centri privati i quali sono soggetti ad una tassa di concessione regionale annuale.

ONERI

Pagamento di una tassa di concessione regionale annuale.

SCADENZE/RINNOVI

Centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale: l' inosservanza del disciplinare contenente le modalità di esercizio dell'attività comporta l'immediata **revoca della concessione**

Centri privati di produzione della selvaggina di tipo intensivo: il mancato pagamento della tassa di concessione regionale annuale comporta la **revoca della concessione**.

SANZIONI

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale
Legge 11 febbraio 1992, n. 157

Normativa regionale
Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8
Art. 5 dello Statuto Regionale
Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33

ENTI TITOLARI

Regione Campania – Settore Foreste, Caccia e Pesca
Provincia del territorio in cui ricade il centro privato
Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (INFS)

Scheda n. 1.8
ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI

SOGGETTI RICHIEDENTI

Tutti gli imprenditori agricoli che risultino già iscritti nell' Albo previsto al Capo III della L.R. n. 42 del 2/08/1982 che pratichino o intendano praticare l'Agriturismo singolarmente o in forma associativa, secondo le finalità della L.R. n. 41/1984 **devono** essere iscritti all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici, istituito presso il settore **IPA** della Regione Campania.
L'iscrizione all'Elenco regionale è subordinata alla dimostrazione che:

- l'interessato in quanto conduttore di un'azienda in esercizio, pratichi un ordinamento colturale "ordinario per la zona", la cui attuazione comporta acquisizione di mezzi tecnici e vendita di prodotti aziendali in quantità congrua rispetto alla superficie coltivata ed al bestiame allevato;
- l'esercizio delle attività agrituristiche da impiantare non risulti prevalente rispetto a quelle delle attività agricole. Si ritiene utile precisare che le attività agrituristiche non sono prevalenti quando il loro apporto al reddito aziendale dell'imprenditore non supera il limite del 50%.

Requisiti soggettivi per l'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici

Nell'elenco possono essere iscritti gli imprenditori agricoli, ai termini dell'art. 2135 del C.C., singoli o associati (art. 2 L. 730/85) e che siano nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 della L. 730/85.
Nell'articolo 2135 del C.C. è definita la nozione di imprenditore agricolo inteso come colui che esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
L'art. 230 bis del C.C., invece, al terzo comma individua i familiari partecipanti all'impresa recitando: "si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella in cui collaborano i coniugi, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo"
A supporto di quanto precisato dall'art. 2135 va ricordato che la sussistenza della figura di "imprenditore agricolo" è peculiare:

- allo "svolgimento di una attività economica" che implichi una produzione di ricchezza e non di mero godimento;
- alla "direzione, alla produzione e allo scambio", nel senso che l'attività deve essere diretta a soddisfare i bisogni altrui, attraverso la destinazione al mercato di tutta o di parte della produzione;
- alla "professionalità", che implica l'abitualità (che è cosa diversa dalla continuità e dalla esclusività o prevalenza) e lo scopo di lucro (da riferire all'attività globalmente considerata). Anche le cooperative e le società regolarmente iscritte come tali nel registro prefettizio, potranno (quale esempio di imprenditoria associata) esercitare attività agrituristica in connessione con l'attività di conduzione agricola che, comunque, deve rimanere principale.

ADEMPIMENTI

L'istanza intesa ad ottenere l' iscrizione all'Elenco deve essere inoltrata alla Giunta Regionale tramite il Comune, entro il **31 gennaio** di ogni anno, corredata da copia del **libretto sanitario** rilasciato alla o alle persone che esercitano l'attività e **parere favorevole** dell'Ufficiale Sanitario relativo ai locali, da adibire all'attività. L' istanza deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l' indicazione delle caratteristiche dell' Azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio.

Documentazione a corredo delle istanze di iscrizione

Le istanze, in duplice copia, di cui una in bollo, intese ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici, devono essere inoltrate alla Giunta Regionale della Campania, A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario -centro direzionale di Napoli, isola A6- tramite il Comune nel cui territorio ricade l'azienda o il centro aziendale ovvero la maggioranza

dei terreni (nel caso di aziende i cui terreni mnon costituiscano un solo corpo o sono ubicati in più Comuni) e corredate dalla seguante documentazione:

1. Certificati catastali, non antecedenti 3 mesi dalla data di presentazione della domanda, con l'indicazione dell'ubicazione dei fabbricati aziendali e dei terreni da adibire ad uso agrituristico;
2. Planimetria dei locali e delle aree da adibire ad uso agrituristico in scala 1:100;
3. Copia autentica del titolo attestante il possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l'azienda, nell'ambito della quale sarà esercitata l'attività agrituristica;
4. Relazione tecnico-economica e programma sulle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, compreso l'ordinamento colturale e degli allevamenti praticati;
5. Copia autentica del libretto di idoneità sanitaria rilasciato al richiedente l'iscrizione nell'Elenco;
6. Copia autentica del parere favorevole dell'Autorità sanitaria relativo ai locali da adibire all'attività ovvero (se i locali necessitano di interventi adeguativi) parere espresso in base all'esame del progetto delle opere da realizzare;
7. Idonea documentazione da cui risulti non trovarsi nelle condizioni indicate dai punti a) e b) dell'art. 6 della L. 730/85.

Nel caso di persona giuridica (Cooperativa, Consorzio, Società, ecc.), ai documenti sopra elencati andranno aggiunti, in copia autentica:

- Atto costitutivo e Statuto
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- Certificato di iscrizione al registro prefettizio sez. agricola
- Certificato di vigenza fallimentare rilasciato dal tribunale competente per territorio
- Delibera del competente organo con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere l'iscrizione e si assume l'impegno ad esercitare l'attività.

Il Comune, accertate le condizioni soggettive ed oggettive per l' esercizio dell' attività agrituristiche, esprime il proprio parere entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e la inoltra alla **Commissione Consultiva Regionale** per il tramite del Settore **IPA**, Servizio Agriturismo - Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, che provvede alla verifica della documentazione prodotta. In caso di carenze della documentazione, il Settore IPA richiede al comune e, per conoscenza all'interessato, l'integrazione dell'istanza.
La Commissione Consultiva Regionale è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e ad essa è demandato il compito di disporre l'iscrizione all'apposito **Albo degli Operatori Agrituristici** che ne fanno richiesta. L' iscrizione nell' elenco comporta il rilascio di un **certificato di iscrizione**.
In caso di negata iscrizione o revoca dell'iscrizione è dato ricorso alla Giunta Regionale nei 30 giorni dalla notifica del provvedimento, in caso di omessa iscrizione è dato ricorso alla Giunta regionale nei 30 giorni dalla scadenza del termine dei 90 giorni dalla presentazione della domanda.
Una volta avvenuta l'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici, il Comune rilascia la **LICENZA per l'esercizio dell'attività agrituristica.**

Gli Obblighi dell'Operatore Agrituristico

L' iscrizione nell' Elenco comporta l' obbligo:

1. di esporre al pubblico il certificato di operatore agrituristico;
2. di praticare l' agriturismo nei limiti e con le modalità indicate nel certificato rilasciato dal Comune previo accertamento delle condizioni igienico sanitarie necessarie, dal quale dovranno risultare:
   - tipo di attività svolte;
   - modalità e limiti di esercizio;
   - disponibilità recettiva;
   - obbligo della tenuta del registro degli ospiti e delle relative comunicazioni alle autorità di PS;
   - tariffe praticate che dovranno essere approvate dal Comune sentito l' ETP competente per territorio;

- l' elenco di massima dei prodotti tipici disponibili presso l' azienda.

ONERI

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

SCADENZE/RINNOVI

Revoca dell' iscrizione e cancellazione dall' elenco
L'iscrizione nell' elenco può essere revocata su proposta del Comune a seguito di accertamenti che comprovino che l' operatore:
1. sia venuto meno agli obblighi specificati negli artt. 7 e 8 della L.R. n. 41/1984,
2. abbia perso i requisiti necessari per l' esercizio dell' attività agrituristica;
3. non svolga da due anni attività di agriturismo.

La revoca dell'iscrizione e la conseguente cancellazione dall' elenco, comporta l' esclusione da ogni beneficio e la revoca delle agevolazioni.

SANZIONI

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale
Legge n. 730/85.

Normativa regionale
Legge Regionale n. 41/1984 e Circolare applicativa del 18/06/1996.
Nel 1993, con Delibera di Giunta Regionale, è stato istituito presso l'Assessorato all'Agricoltura il Servizio Agriturismo - in applicazione della Legge Regionale n. 20/91 che faceva transitare le competenze in materia dall'Assessorato al Turismo a quello all'Agricoltura.
In base ai principi contenuti nella L. n. 730/85, le attività agrituristiche vengono classificate agricole in quanto in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo che debbono, comunque, rimanere l'oggetto principale dell'imprenditore interessato, ne scaturisce pertanto che:
a) il naturale presupposto per lo svolgimento dell'attività agrituristica è costituito da un'azienda agricola in esercizio;
b) le iniziative agrituristiche, in quanto connesse e complementari all'attività agricola tradizionale, non possono assorbire l'intera disponibilità di tempo e di lavoro dell'imprenditore e della sua famiglia;
c) l'attività agrituristica non può assumere, in alcun modo, le connotazioni che sono proprie dell'attività turistica e/o commerciale.

La L.R. n. 41/1984 mira a valorizzare ed incentivare nelle zone interne o comunque non immediatamente adiacenti a centri caratterizzati da intenso sviluppo turistico, anche attraverso forme di associazione e cooperazione:
1. l' edilizia rurale tipica e caratteristica, con sua utilizzazione a fini turistici;
2. le aree e gli spazi rurali prossimi ai siti di interesse archeologico, al fine di consentirne un maggiore e più agevole godimento da parte della comunità;
3. la produzione ed il commercio dei prodotti tipici dell' agricoltura e dell' artigianato locale;
4. il movimento turistico e le attività con esso connesse, nelle zone con potenzialità agrituristiche della Regione.

ENTI TITOLARI

Regione Campania: IPA - *Settore per gli Interventi per la Produzione Agricola*

Comune

La Modulistica

- Elenco della documentazione richiesta
- Moduli delle domande e dichiarazione sostitutiva

Scheda n. 1.9
INSERIMENTO NELL'ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA (ERAB)

PREMESSA

Tutti i soggetti che vogliono produrre, preparare o commercializzare con marchio prodotti agricoli biologici sono tenuti ad conformarsi a due procedure:

1. Assoggettamento all'**Organismo di Controllo (O.d.C.) riconosciuto MiPAF (Sistema di Controllo Nazionale)**
2. Inserimento nell'**Elenco Regionale degli Operatori dell'Agricoltura Biologica (ERAB)**

SOGGETTI RICHIEDENTI

Oltre a sottoporsi al sistema di Controllo Nazionale, tutti gli operatori che vogliano produrre, preparare o commercializzare con l'indicazione di tale metodo sulle etichette prodotti agricoli con metodo biologico, devono essere inseriti nell' **Elenco Regionale degli Operatori dell'Agricoltura Biologica (ERAB).**
La Regione Campania, in attuazione del D. Lgs. 220/95, ha istituito l'Elenco Regionale degli operatori dell'Agricoltura Biologica (ERAB) , articolato nelle tre sezioni:

1^ Sezione dei "**Produttori Agricoli**" a sua volta suddivisa in:
- Aziende biologiche
- Aziende in conversione
- Aziende miste

2^ Sezione dei "**Preparatori**"a sua volta suddivisa in:
- Aziende di trasformazione
- Aziende di conservazione
- Aziende di condizionamento

3^ Sezione dei "**Raccoglitori dei prodotti spontanei**".

ADEMPIMENTI

La modalità per l'iscrizione nell'apposito Elenco Regionale ERAB impegna ogni operatore a:

1. compilare in ogni parte che riguardi l'attività esercitata un modello di Notifica di attività in bollo, farne una copia identica, meglio se conforme;
2. spedire l'originale alla Regione Campania per il tramite degli STAPA CePICA competenti per territorio;
3. spedire la copia di cui al punto 1, all'Organismo di Controllo prescelto tra gli 8 autorizzati ai sensi del D. Lgs. 220/95;
4. fornire allo STAPA-CePICA competente per territorio, entro 90 giorni dalla trasmissione della notifica, un certificato, a firma del legale rappresentante dell'O. d. C. prescelto, o da suo delegato, che ne attesti l'inserimento nel Sistema di Controllo. Pervenute la notifica, correttamente compilata, e la certificazione dell'O.d.C. prescelto, l'operatore sarà iscritto all'ERAB, nella sezione di attività esercitata;
5. comunicare entro 30gg allo STAPA-CePICA e all'O.d.C. prescelto (con notifica di variazione) ogni variazione intervenuta nella struttura produttiva o nelle attività aziendali.

ONERI

Modello di Notifica di attività in bollo.

SCADENZE/RINNOVI

Rinnovo annuale inviando Attestazione di idoneità entro il 28 febbraio di ciascun anno, pena esclusione dall'elenco

SANZIONI

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nomava comunitaria

Regolamento CEE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni

Normativa nazionale

D. Lgs. 220/95

Decreto n. 91436 del 4/08/2000

Modifiche all'Allegato I del decreto ministeriale 4/08/2000

Circolare del 22/07/1998 n. 989113

Circolare 13/09/1999, n.8

Circolare del 22/12/1999 n. 192176

Normativa regionale

Delib. G.R. n. 3149 del 2/06/99 - Gestione ERAB

ENTI TITOLARI

Organismi di Controllo e Certificazione (O.d.C.)

Regione:

- ***SESIRCA – Struttura Centrale dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura preposta ai servizi di Sviluppo Agricolo* (redazione e pubblicazione ERAB)**
- STAPA-CePICA - Settori Tecnico Amministrativi Provinciali - Centri Provinciali Informazione e Consulenza in Agricoltura (gestione procedimenti amministrativi per l'inserimento degli operatori per competenza territoriale).

La Modulistica:
Modello di Notifica Attività con Metodo biologico

Scheda n. 1.10
Autorizzazione all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (Patentino)

SOGGETTI RICHIEDENTI

Per acquistare i prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, classificati come "*molto tossici", "tossici" e "nocivi*", occorre possedere un'apposita autorizzazione, nota comunemente come **PATENTINO**.

ADEMPIMENTI

Ogni cittadino maggiorenne può procurarsi il patentino inoltrando domanda all'Ente preposto che, in Regione Campania è lo **STAPA – CePICA** (Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'agricoltura - Centri provinciali per l'informazione e la consulenza in agricoltura) competente per territorio in riferimento alla residenza del richiedente.
Se si possiede un titolo di studio specifico (laurea in scienze agrarie e forestali o in scienze della produzione animale, diploma di perito agrario o agrotecnico), lo **STAPA – CePICA** rilascia il patentino direttamente, altrimenti è necessario frequentare un corso di preparazione presso lo **STAPA – CePICA** e sostenere un esame di idoneità.

ONERI

Non previsti

SCADENZE/RINNOVI

Per rinnovare il patentino (ogni 5 anni) occorre frequentare un corso di aggiornamento di 20 ore e sostenere un nuovo esame.

SANZIONI

Secondo quanto prevede la normativa di riferimento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 23/04/ 2001, n. 290 - art. 26.

ENTI TITOLARI

STAPA – CePICA (Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'agricoltura - Centri provinciali per l'informazione e la consulenza in agricoltura)

Scheda n. 1.11
REGISTRO DEI TRATTAMENTI (QUADERNO DI CAMPAGNA)

SOGGETTI RICHIEDENTI

Tutte le aziende agricole (acquirenti e utilizzatori di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti). Sono escluse le aziende agricole che aderiscono al Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata (PRLFI) che devono continuare ad utilizzare il *Registro dei trattamenti* previsto dal PRLF stesso che contiene tutte le informazioni previste dal DPR 290/01 e che quindi sostituisce il Quaderno di campagna.

ADEMPIMENTI

Al fine di semplificare il rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 42 del D.P.R. n. 290/01, l'Assessorato Regionale all'Agricoltura ha predisposto un modello di "Quaderno di campagna", scaricabile anche dal sito internet **www.regione.campania.it/agricoltura** (sezione difesa fitosanitaria). Tale "Quaderno" è uno specifico registro, che tutti gli agricoltori, acquirenti ed utilizzatori di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, devono conservare presso l'azienda.

Nel "Quaderno" vanno annotati:

1. i dati anagrafici relativi all'azienda;
2. la situazione aziendale (Dati catastali e superficie di ciascun appezzamento, colture e varietà presenti in azienda);
3. per ciascuna coltura le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta. Nel caso di colture arboree, al posto della data di trapianto andrà indicata la data d'impianto;
4. la data di ogni trattamento effettuato, il prodotto impiegato e la relativa quantità, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

E' fatto obbligo inoltre di conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto , nonchè la copia dei moduli di acquisto dei prodotti con classificazione di pericolo di "Molto tossici", "Tossici" e "Nocivi".

ONERI

Non previsti.

SCADENZE/RINNOVI

Nessuna.

SANZIONI

Secondo quanto prevede la normativa di riferimento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 23/04/2001, n. 290 - art.42 e art. 25.

ENTI TITOLARI

Regione - SESIRCA – Struttura Centrale dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura preposta ai servizi di Sviluppo Agricolo

Scheda n. 1.12

NORME RELATIVE AL COMMERCIO E ALLA VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

SOGGETTI RICHIEDENTI

Titolari di imprese preposte all'esercizio della vendita o del commercio di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

ADEMPIMENTI

Il Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA) dell'Assessorato all'Agricoltura ed il Settore Prevenzione ed Assistenza Sanitaria dell'Assessorato alla Sanità, in attuazione a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n.59/1997)" hanno provveduto alla stesura di un atto regionale di indirizzo in materia di autorizzazione alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, approvato con Delib. G.R. n. 3923 dello 05/08/2002 e pubblicato sul BURC n. 43 del 16 settembre 2002.
In particolare il D.P.R. n. 290/01 prevedeva l'individuazione da parte delle Regioni delle autorità sanitarie competenti per le diverse materie.

Di seguito si riporta una breve sintesi di quanto definito con la Delib. G.R. sopra indicata:

Autorizzazione al commercio e alla vendita nonché alla istituzione e alla gestione di locali (Art 21 – D.P.R. n. 290/01)
Si è individuata nel **Sindaco del Comune,** dove si intende svolgere l'attività, l'autorità sanitaria a cui inoltrare la domanda di autorizzazione al commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, alla istituzione, gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi.
L'istanza così come dall'art. 21 deve indicare:
- nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratta di società;
- sede dei locali adibiti a deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
- elencazione delle classi dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti fitosanitari che si intende commercializzare o vendere;
- nome e cognome ed eventuale titolo di studio ed estremi del certificato di abilitazione di cui all'art. 23, dell'institore o del procuratore o di chi è preposto all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita.

Inoltre alla domanda va allegata, in triplice copia, una planimetria in scala 1:200 con un prospetto del locale adibito al commercio.

Rilascio dell'autorizzazione alla vendita (Art. 22 – D.P.R. n. 290/01)
Il **Sindaco del Comune** è l'autorità sanitaria autorizzata al rilascio della autorizzazione alla vendita, previa visita di idoneità dei locali da destinarsi alla vendita effettuata dal **Dipartimento di Prevenzione** della **ASL** territorialmente competente e previo accertamento che il titolare dell'impresa o la persona da lui preposta all'esercizio della vendita o del commercio, sia in possesso del certificato di abilitazione alla vendita.

L'autorizzazione alla vendita viene rilasciata dal Sindaco entro sessanta giorni. Tale termine può essere interrotto da eventuali prescrizioni o richieste di integrazioni alla documentazione prodotta dall'interessato.
L'autorizzazione deve contenere oltre a tutto quanto previsto dall'Art. 22 la planimetria vistata dal responsabile della struttura preposta all'accertamento dell'idoneità sanitaria ed al rilascio del parere.

Certificato di abilitazione alla vendita (Art. 23 – DPR 290/01)
Il **Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L**. territorialmente competente per il Comune di residenza del richiedente, rilascia il certificato di abilitazione alla vendita alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva in relazione ai diversi argomenti previsti dall'Art. 23 del DPR in oggetto.
La valutazione viene effettuata attraverso un colloquio che potrà essere sostenuto solo dai candidati che esibiranno l'attestato di partecipazione al corso di aggiornamento obbligatorio (art. 27 del D.P.R. n. 290/01).
I corsi sono organizzati dai **Dipartimenti di Prevenzione di ciascuna A.S.L**., hanno durata complessiva di venti ore di lezione, sono tenuti in sedi idonee, da docenti esperti della materia. La presenza degli allievi viene verificata mediante foglio o registro di presenze, vidimato dal responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica o del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, su cui gli allievi apporranno la firma di entrata e di uscita. L'attestato di frequenza viene rilasciato a coloro che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore del corso ed il verbale d'esame debitamente compilato, viene trattenuto in originale dal Dipartimento di Prevenzione ed in copia viene conservata agli atti dall'Assessorato all'Agricoltura -SeSIRCA.
La commissione esaminatrice è costituita da:
Direttore del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato, in qualità di Presidente;
Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) o Igiene e Sanità Pubblica (SISP) competente in materia o da loro delegato;
Responsabile del Servizio Igiene e Medicina del Lavoro o dello Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro o loro delegato;
un funzionario del Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura – Assessorato all'Agricoltura;
un segretario del ruolo amministrativo della A.S.L..
Il certificato ha validità **cinque anni** ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, con le stesse modalità previste per il rilascio.
Sono esentati dalla valutazione, ma non dal possesso del certificato di abilitazione alla vendita i laureati in scienze agrarie e scienze forestali, i periti agrari, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia ed i periti chimici. A tali soggetti il certificato verrà rilasciato previa presentazione di domanda con allegato titolo di studio.
La valutazione di cui ai punti precedenti si svolge con cadenza semestrale e precisamente una prima sessione nel periodo **aprile-maggio** ed una seconda sessione nel periodo **ottobre-novembre**. Le domande di partecipazione devono essere presentate al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. di residenza improrogabilmente entro il 31 marzo per la prima sessione ed entro il 30 settembre per la seconda sessione.
Presso l'Assessorato alla Sanità - Settore Prevenzione ed Assistenza Sanitaria, i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. fanno pervenire, con cadenza semestrale, gli elenchi dei soggetti abilitati alla vendita.

Caratteristiche dei locali e prescrizioni per l'acquisto (Art. 24 – D.P.R. n. 290/01)

Chiunque venda i prodotti fitosanitari ed i coadiuvanti di prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi, deve essere provvisto di un registro o di uno schedario numerato di carico e scarico, debitamente vistato in ogni pagina dal SISP o dal SIAN Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio insiste l'esercizio.

Dati di produzione, vendita e utilizzazione (Art. 41 – DPR 290/01)
I titolari degli stabilimenti di produzione, delle autorizzazioni e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari devono trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, **all'Assessorato alla Sanità – Settore Prevenzione e Assistenza Sanitaria** le schede informative sui dati di produzione e vendita.
L'Assessorato alla Sanità – Settore Prevenzione e Assistenza Sanitaria trasmette le schede informative al Sistema Informativo Agricolo Nazionale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ai fini della loro elaborazione, nonché comunica al Ministero della Salute ed Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Servizio Informativo Agricolo Nazionale, l'elenco dei soggetti autorizzati di cui al presente punto ed aggiorna annualmente tale elenco inviando i risultati ai Ministeri anzidetti.
I **Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.**, sono, altresì, tenuti a trasmettere all'Assessorato alla Sanità – Settore Prevenzione ed Assistenza Sanitaria l'elenco aggiornato degli stabilimenti di produzione e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti insistenti nel proprio territorio di competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno.

ONERI

Non previsti.

SCADENZE/RINNOVI

Come riportate per le singole voci degli adempimenti.

SANZIONI

Secondo quanto prevede la normativa di riferimento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

D.P.R. n. 290/01 artt. 21, 22, 23, 24, 27, 41

Normativa regionale

Delib. G.R. n. 3923 del 5/08/2002, pubblicata sul BURC n. 43 del 16 settembre 2002.

ENTI TITOLARI

Come indicati per le singole voci degli adempimenti.

Scheda n. 2.1
ARTIGIANATO GENERICO

SOGGETTI RICHIEDENTI

Il soggetti interessati a svolgere attività artigianali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno dei paesi della CEE. Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno per uso lavoro autonomo, subordinato, asilo politico, coesione familiare o iscrizione all'Ufficio di collocamento per quanto riguarda le ditte individuali, qualsiasi motivo purché sia coniugato con un cittadino di uno Stato membro della C.E. Per le società vanno invece verificate le condizioni di reciprocità;
- maggiore età;
- svolgimento del proprio lavoro, anche manuale, in misura prevalente e continuativa nel processo produttivo;
- possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali nel caso di particolari attività che lo richiedano (es. parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, attività di pulizia).

E' qualificato imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla legge-quadro sull'artigianato (legge n. 443/85), abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio delle imprese.
E' altresì definita impresa artigiana la società che risponde ai seguenti requisiti:

nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui sopra, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. E' inoltre qualificata artigiana l'impresa che, sempre nei limiti dimensionali e con gli scopi di cui sopra:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 della legge-quadro (imprenditore artigiano) e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice; (vedi anche art. 1 legge 57/2001).
b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti per la qualifica di imprenditore artigiano e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice o titolare di una ditta individuale artigiana.

Limiti dimensionali

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra:

1. non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2. non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3. sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
4. sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5. non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;
6. sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

ADEMPIMENTI

Propedeutico all'inizio dell'attività è l'accertamento della conformità dell'attività e dei locali agli strumenti di pianificazione urbanistica, nonché l'acquisizione dell'autorizzazione igienico-sanitaria (in caso di trattamento di sostanze alimentari, altrimenti nulla-osta) da parte dell'ASL competente.

Una volta ottenute queste autorizzazioni /certificazioni è possibili dare inizio all'attività artigianale.
Per iscriversi all'Albo delle imprese artigiane bisogna presentare al Comune una domanda entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

L'iscrizione è subordinata alla verifica dei requisiti richiesti da parte della Commissione Provinciale per l'Artigianato. Le domande per l'iscrizione, redatte in duplice copia e indirizzate alla Commissione Provinciale, sono presentate o spedite, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune ove ha sede l'impresa (art. 15 legge regionale n. 11/87). Il Comune trasmette successivamente copia della domanda alla Commissione. Quest'ultima, esaminata l'istruttoria e la certificazione comunale, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni.
L'iscrizione all'Albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
La decisione della Commissione va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.
Classificato nella categoria dei "piccoli imprenditori", l'artigiano, una volta ottenuta l'iscrizione nell'Albo, viene automaticamente iscritto nella relativa sezione speciale del registro delle imprese presso la Camera di Commercio, ai sensi del regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 che, tra l'altro, ha istituito un Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.). L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. L'iscrizione all'Albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali (es. autoriparatore, barbiere etc.).

ONERI

- marca da bollo da € 10,33 da applicare all'istanza;
- versamento prima annotazione nel Registro delle Imprese, alla Camera di Commercio;
- versamento per diritto annuale di prima iscrizione, alla C.C.I.A.A. (solo per le ditte individuali. Per gli altri tipi d'impresa tale diritto è versato direttamente dal notaio al momento dell'iscrizione d'ufficio; alla domanda d'iscrizione va allegata l'attestazione ed una sua fotocopia);
- versamento di € 29,00 sul c.c.p. n. 145805 intestato a "Tesoreria della Regione Campania – Ufficio Concessioni Regionali – Napoli;
- versamento di € 31,00 intestato a "Ufficio Artigianato della CCIAA di ……".

SCADENZE/RINNOVI

L'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane è a tempo indeterminato.

SANZIONI

Contro le deliberazioni della C.P.A. è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione Regionale per l'Artigianato (C.R.A.) entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa. Le decisioni della C.R.A., adite in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni davanti al tribunale competente per territorio (art. 7 legge 443/85). Gli ispettori del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri l'inesistenza di uno dei requisiti di cui alla legge 443/85 (art. 2, 3, 4) nei riguardi di imprese iscritte all'Albo, ne dà comunicazione

alle Commissioni Provinciali ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 443/85 (legge quadro sull'artigianato).

Legge regionale n. 11/87.
Legge n. 133/97.
Legge n. 57/01.

ENTI TITOLARI

Regione
Comune.
A.S.L.
Camera di Commercio.

Scheda n. 2.2
AUTORIPARATORI

SOGGETTI RICHIEDENTI

L'attività di autoriparazione è articolata in quattro tipologie:

1. meccanica e motoristica;
2. carrozzeria;
3. elettrauto;
4. gommista.

Secondo la L. n. 122/92 che regolamenta il settore, rientrano nell'attività di autoriparazione gli interventi effettuati sui complessi di veicoli a motore, ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli adibiti al trasporto su strada di persone e cose.

Non rientrano nell'attività di autoriparazione gli interventi effettuati sui veicoli non circolanti su strada, nonché le attività di lavaggio, rifornimento di carburante, sostituzione del filtro d'aria, del filtro d'olio, dell'olio lubrificante, di altri liquidi lubrificanti e di liquidi di raffreddamento.

L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso di particolari requisiti professionali e morali, ed è obbligato a possederli anche chi esercita l'attività di autoriparazione per uso interno avente carattere strumentale o accessorio.

Requisiti per l'impresa individuale o la società

- disponibilità di spazi e locali per la cui utilizzazione, in relazione all'attività, siano state acquisite le necessarie autorizzazioni amministrative. I locali devono essere idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività, secondo quanto previsto dal D.M. 406/97;
- dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni previste dall'apposito Decreto del Ministero dei trasporti;
- designazione di un responsabile tecnico, avente un rapporto di immedesimazione con l'impresa in qualità di titolare, dipendente, socio o familiare collaboratore per ciascuna delle attività richieste, in possesso dei requisiti richiesti;
- sede nella provincia in cui viene chiesta l'iscrizione.

Requisiti per il responsabile tecnico (o del titolare, in caso di impresa artigiana)

- essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;
- non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva;
- essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'Ufficiale sanitario del Comune di esercizio dell'attività;
- essere in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
  1) aver esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato, per almeno tre anni (tale periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui al successivo punto 3);
  2) aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
  3) aver conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea;

4) art. 6 L. n. 25/96: i soggetti che, ancorché non più iscritti, come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387, dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della L. 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle Imprese per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
5) aver conseguito la promozione al quarto anno di istituto tecnico industriale seguito da un anno di lavoro qualificato alle dipendenze di un'impresa del settore attinente al corso di studi effettuato.

Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.

ADEMPIMENTI

Procedimento

Ciascuna impresa può richiedere l'iscrizione per una o più delle attività di cui sopra. E' possibile esercitare l'attività di autoriparazione sia come impresa artigiana che come impresa generica.

1. Imprese artigiane

Per iscriversi all'Albo delle imprese artigiane bisogna presentare, sempre al Comune, domanda redatta sul prescritto modello. In caso di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, l'imprenditore deve essere in possesso personalmente di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti.

Le imprese artigiane presentano, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, la denuncia di inizio attività (DIA) alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo. La domanda di iscrizione all'albo artigiani va presentata al Comune competente. Nella DIA, presentata ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90, l'imprenditore deve attestare l'insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalla normativa antimafia (L. n. 575/65 e s.m.i.) e deve indicare il nominativo del responsabile tecnico che, a sua volta, dichiara il possesso dei requisiti di legge ed allega il certificato medico attestante l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di autoriparatore per la sezione richiesta.

Al fine del riconoscimento della qualifica di "impresa artigiana" occorre che l'imprenditore sia in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali di cui sopra, mentre per le eventuali altre attività esercitate può designare un altro responsabile tecnico.

2. Imprese non artigiane

Le altre imprese presentano, per ogni unità locale, la denuncia di inizio attività all'Ufficio del Registro delle Imprese, unitamente alla domanda di iscrizione nel Registro stesso, che provvede all'iscrizione provvisoria della impresa entro il termine di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia.

Nella DIA, presentata ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90, l'imprenditore deve attestare l'insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalla normativa antimafia (L. n. 575/65 e s.m.i.) e deve indicare il nominativo del responsabile tecnico che, a sua volta, dichiara il possesso dei requisiti di legge ed allega il certificato medico attestante l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di autoriparatore per la sezione richiesta.

Certificato Prevenzione Incendi

Se il ricovero supera i 9 veicoli occorre munirsi del certificato prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Autoriparazioni ad esclusivo uso interno

Le attività svolte da: commercianti di veicoli, noleggiatori di veicoli, autotrasportatori merci per conto terzi ed altre imprese od organismi di natura privatistica e svolte esclusivamente ad uso

interno, necessitano della denuncia di inizio attività di autoriparazione, con la specifica che l'attività è "ad esclusivo uso interno", con nomina del responsabile tecnico.

ONERI

- marca da bollo da € 10,33;
- versamento di € 29,00, sul c.c.p. n. 145805 intestato a "Tesoreria della Regione Campania – Ufficio Concessioni Regionali - Napoli";
- versamento per diritto annuale di prima iscrizione, da versare alla Camera di Commercio (solo per le ditte individuali. Per gli altri tipi d'impresa tale diritto è versato direttamente dal notaio al momento dell'iscrizione d'ufficio; alla domanda d'iscrizione va allegata l'attestazione ed una sua fotocopia);
- versamento per prima annotazione nel Registro delle Imprese, alla C.C.I.A.A.

SCADENZE/RINNOVI

L'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane è a tempo indeterminato.

SANZIONI

La perdita di uno o più dei requisiti professionali comporta la cancellazione dal registro delle imprese di autoriparazione.
L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro delle imprese di autoriparazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164,00 a euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.
L'esercizio, da parte di una impresa, di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro di cui sopra diverse da quella in cui l'impresa è iscritta (esercizio parzialmente abusivo dell'attività) è punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 7.746,00 e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal R.I.A..

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

Legge n. 443/85 (legge quadro sull'artigianato)
Legge n. 122/92
Circolare n. 3286/C del 19/06/92
D.P.R. n. 387/94
Legge n. 25/96
Legge n. 507/96
D.M. n. 406/97
D.P.R. n. 558/99

Normativa regionale

Legge regionale n. 15/87

ENTI TITOLARI

Regione
Comune.
A.S.L.
Camera di Commercio.

Scheda n. 2.3
BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI

SOGGETTI RICHIEDENTI E TIPOLOGIE

Attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti l'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, non possono svolgersi in forma ambulante. Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.
I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno dei paesi della CEE. Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno per uso lavoro autonomo, subordinato, asilo politico, coesione familiare o iscrizione all'Ufficio di collocamento per quanto riguarda le ditte individuali, qualsiasi motivo purché sia coniugato con un cittadino di uno Stato membro della C.E. Per le società vanno invece verificate le condizioni di reciprocità;
2. maggiore età;
3. titolo di qualificazione professionale. Si intende qualificato all'esercizio dell'attività di barbiere-parrucchiere colui che ha assolto l'obbligo scolastico e possiede uno dei seguenti requisiti:
   a) svolgimento di un'attività lavorativa qualificata non inferiore a 2 anni;
   b) frequenza di un corso di apprendistato ed ottenimento della qualificazione;
   c) possesso di un diploma rilasciato a seguito di corsi riconosciuti dai competenti organi istituzionali.

Estetista

L'attività di estetista, ai sensi della L. n. 1/90, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli in estetismi presenti. Tale attività può essere svolta, anche unitamente a quella di barbiere o parrucchiere, con tecniche manuali e/o con l'utilizzo di apparecchi elettromeccanici per uso estetico elencati nell'allegato alla L. n. 1/90 e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla L. n. 713/86 e s.m.i..

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno dei paesi della CEE. Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno per uso lavoro autonomo, subordinato, asilo politico, coesione familiare o iscrizione all'Ufficio di collocamento per quanto riguarda le ditte individuali, qualsiasi motivo purché sia coniugato con un cittadino di uno Stato membro della C.E. Per le società vanno invece verificate le condizioni di reciprocità;
2. maggiore età;
3. titolo di qualificazione professionale. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
   a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

   b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come

disciplinato dalla legge n. 25/55 e s.m.i., della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

ADEMPIMENTI

Regolamento comunale

Ciascun Comune deve essere dotato di un Regolamento per programmare la distribuzione degli esercizi di barbiere e/o parrucchiere sul proprio territorio, per disciplinare le modalità di rilascio e le cause di revoca delle autorizzazioni, le distanze fra i nuovi esercizi di cui è richiesta l'apertura e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed il numero degli addetti in attività nelle imprese.

Procedimento

La Commissione Provinciale per l'Artigianato (CPA), su richiesta dell'interessato, se sussistono i requisiti tecnico-professionali da lui dichiarati, rilascia il cosiddetto "certificato di abilitazione professionale" (CAP).

Lo svolgimento dell'attività è subordinata all'ottenimento di una specificaautorizzazione amministrativa. Questa viene rilasciata dal Comune previo accertamento:

- della conformità dell'attività e dei locali agli strumenti di pianificazione urbanistica;
- dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature, sulla base di un'istruttoria tecnica dell'ASL;
- della qualifica professionale del richiedente (CAP);
- dei criteri e dei parametri previsti dal Regolamento comunale sull'attività di barbiere etc.

Inizio attività

Una volta ottenuta l'autorizzazione amministrativa è possibile dare inizio all'attività.

Entro i successivi 30 giorni occorre presentare la relativa denuncia al Registro delle Imprese o, se sussistono i requisiti di cui alla L. n. 443/85, all'Albo Imprese Artigiane.

Collaboratori Familiari

I barbieri e i parrucchieri possono avvalersi, nell'esercizio delle loro attività, di collaboratori familiari o di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure; in tali ipotesi è necessario comunicare al Comune l'ampliamento dell'attività, allegando l'attestato di qualificazione dell'addetto.

Subingresso

Il trasferimento di proprietà di uno degli esercizi di cui sopra comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso del requisito della qualificazione professionale. Qualora dalla data predetta non inizi l'attività entro un anno, decade dal diritto di subentrare nell'attività del dante causa.

Il subentrante già in possesso del predetto requisito all'atto del trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune e aver presentato domanda di iscrizione nell'Albo artigiani.

Il subentrante per causa di morte non in possesso del titolo professionale può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione ed aver fornito la prova di aver chiesto e di frequentare gli appositi corsi di formazione professionale idonei al rilascio del titolo professionale prescritto. Nel caso in cui il subentrante non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data predetta

decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa e di ottenere l'autorizzazione. Il termine può essere prorogato quando il ritardo è imputabile a cause non dipendenti dalla volontà dell'interessato.

Diniego dell'autorizzazione - ricorso
Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro il provvedimento comunale di diniego è ammesso ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego stesso.

Tariffe e orari
Gli esercizi di cui sopra devono osservare l'orario di apertura e di chiusura stabilito dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le associazioni di categoria.
Le tariffe e gli orari osservati devono essere esposti al pubblico in modo facilmente visibile.

ONERI

- Marca da bollo sulla domanda al Comune, pari ad euro 10,33;
- diritti comunali di istruttoria.

Per la successiva iscrizione all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane:
- marca da bollo di € 10,33 su una delle domande di iscrizione all'Albo;
- versamento per prima annotazione nel Registro delle Imprese, da versare alla C.C.I.A.A.;
- versamento per diritto annuale di prima iscrizione, da versare alla C.C.I.A.A.;
- versamento di € 29,00, sul c.c.p. n. 145805 intestato a "Tesoreria della Regione Campania – Ufficio Concessioni Regionali - Napoli".

SCADENZE/RINNOVI

Vidimazione annuale
Il rilascio dell'autorizzazione comunale è subordinato al pagamento di una tassa a favore del Comune. Ogni autorizzazione è soggetta a vidimazione annuale, effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno con l'apposizione di un visto sull'atto originario o su copia di esso, autenticata ai sensi di legge.
La vidimazione è subordinata al pagamento di una tassa di rinnovo e all'indicazione del numero e della data d'iscrizione nel Registro delle Imprese e nell'Albo Artigiani.

Revoca dell'autorizzazione
L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:
- non attivi l'esercizio entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno.

SANZIONI

L'apertura o il trasferimento di sede senza la prescritta autorizzazione comunale è punita con sanzione amministrativa pecuniaria.
Con la stessa sanzione è punito:
- il subentrante per atto tra vivi, in possesso del titolo professionale, che non chieda, prima dell'inizio dell'attività, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività stessa;
- il subentrante per causa di morte che, non in possesso della qualifica professionale alla data di acquisto del titolo, inizi l'attività senza aver presentato al Comune la domanda di autorizzazione.

Chiunque non espone in modo chiaro e ben visibile un cartello indicante l'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio e/o il tariffario delle prestazioni rese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria; con la stessa sanzione è punito chi non osserva l'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio.
L'esercente che non richiede la vidimazione annuale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,00 a euro 154,00.

Lo svolgimento dell'attività di estetista senza i requisiti professionali prescritti è punito con una sanzione da euro 516,00 a euro 2.582,00, mentre la mancanza dell'autorizzazione amministrativa comporta l'irrogazione di una sanzione da euro 516,00 a euro 1.032,00.
In caso di particolare gravità o di recidiva l'autorità comunale può disporre la chiusura dell'esercizio da un minimo di 2 giorni a massimo di 15 giorni.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra sono destinati al Comune.
Gli ispettori del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri l'inesistenza di uno dei requisiti di cui alla L. n. 443/85 (art. 2, 3, 4) nei riguardi di imprese iscritte all'Albo, ne dà comunicazione alle Commissioni Provinciali ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 161/63.
Legge n. 1142/70.
Legge n. 735/84.
Legge n. 443/85.
Legge regionale n. 15/87.
Legge n. 1/90.
Legge n. 33/97.
Legge n. 57/01.

ENTI TITOLARI

Regione
Comune
A.S.L.
Camera di Commercio

Scheda n. 2.4
IMPRESE DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

SOGGETTI RICHIEDENTI/AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente scheda riguarda unicamente soggetti ricadenti nella qualifica di impresa ai sensi delle disposizioni che disciplinano il Registro delle imprese, e non altri soggetti, quali collaboratori domestici, portieri o addetti alla pulizia dei condomini e simili, la cui attività viene esercitata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, direttamente instauratosi con il committente secondo le norme di settore.
Quindi le attività sopra indicate possono essere esercitate dopo l'iscrizione nel Registro delle Imprese, o all'Albo delle imprese artigiane, dai seguenti soggetti:

1) imprese, artigiane e non, che hanno una sede nel territorio della Repubblica;
2) imprese che hanno sede in uno degli Stati membri della CEE;
3) imprese composte da cittadini extracomunitari, purché abbiano in Italia una sede secondaria o filiale tra l'Italia e il Paese di appartenenza esistano le condizioni di reciprocità.

Le imprese esercenti l'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, per potersi iscrivere al registro delle imprese e svolgere la loro attività debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. *Economico - finanziari:*
   - assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni nei confronti del titolare o dei soci delle società di persone o degli amministratori delle società di capitali;
   - regolare iscrizione all'INAIL e all'INPS di tutti gli addetti, compreso il titolare ed i soci prestatori d'opera;
   - almeno un conto corrente bancario e/o dichiarazioni bancarie.
2. *Tecnico - organizzativi (uno o più di uno dei seguenti punti):*
   - assolvimento dell'obbligo scolastico ed esercizio biennale (per attività di pulizia e disinfezione) o triennale (per disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) di attività presso un'impresa del settore svolta in qualità di titolare, collaboratore familiare, socio partecipante, dipendente qualificato;
   - diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività;
   - diploma d'istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività, comprendente:
     un biennio di chimica per le attività di pulizia e disinfezione;
   - un biennio di chimica ed elementi di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
   - attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.
3. *Onorabilità:*
   - assenza di sentenze penali con condanne definitive o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un' arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
   - assenza di fallimento o procedura fallimentare in corso, salvo riabilitazione ai sensi del R.D. n. 267/42 artt. 142,143 e 144;
   - assenza di misure di sicurezza o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
   - assenza di sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-bis del codice penale;
   - assenza di contravvenzioni per violazioni in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione sul lavoro e le malattie professionali non conciliabili in via amministrativa.

I requisiti tecnico organizzativi devono essere posseduti dal preposto alla gestione tecnica, che non può essere un consulente od un professionista esterno (art. 2 D.M. 274/97). Se l'impresa non è artigiana (iscrizione al Registro Imprese) deve trattarsi di una delle seguenti figure:

1. per le ditte individuali: il titolare, un collaboratore familiare del titolare (quale coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado), un dipendente, un associato in partecipazione;
2. per le società di persone: un socio, un dipendente, un associato in partecipazione;
3. per le cooperative: un socio, un dipendente, un associato in partecipazione;
4. per le società di capitali: un amministratore, un dipendente, un associato in partecipazione.

Se invece si tratta di impresa artigiana, le Commissioni provinciali per l'Artigianato, al fine del riconoscimento della qualifica di "impresa artigiana", accettano come responsabile tecnico solamente il titolare dell'impresa individuale, il socio unico di s.r.l., il socio accomandatario di s.a.s., il socio artigiano di s.n.c. o di s.r.l..
Le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione sono così definite:

Attività di pulizia

Sono attività di pulizia "quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiali non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinanti ed aree di pertinenza".

Attività di disinfezione

Sono attività di disinfezione "quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni".

Attività di disinfestazione

Sono attività di disinfestazione "quelle che riguardano il complesso di complesso di procedimenti e operazioni atti a distinguere piccoli animali, in particolari artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singole specie".

Attività di derattizzazione

Sono attività di derattizzazione "quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero delle popolazioni dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia".

Attività di sanificazione

Sono attività di sanificazione "quelle che riguardano il processo dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore".

ADEMPIMENTI

Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione denominate "imprese di pulizia" sono iscritte Registro delle Imprese o, qualora presentino i requisiti previsti dalla L. n. 82/94, nell'Albo provinciale delle Imprese Artigiane di cui all'art. 5 della L. n. 443/85.

Chi intende svolgere attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione deve presentare la denuncia di inizio attività al Registro delle imprese o, secondo i casi, all'Albo delle Imprese Artigiane, dichiarando di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica e organizzativa e i requisiti di onorabilità. Entro dieci giorni dalla presentazione della

denuncia la Camera di Commercio deve disporre l'iscrizione provvisoria dell'impresa, ed entro sessanta giorni procederà, verificata della sussistenza dei requisiti, all'iscrizione definitiva.

La presentazione della domanda di iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane è presupposto necessario per l'effettivo esercizio dell'attività di pulizia.

Documentazione richiesta

Le imprese che intendono esercitare alcune delle attività disciplinate dalla L. 25 gennaio 1994, n. 82, presentano denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla medesima L. n. 82/94, unendo, altresì, il modello previsto all'allegato A del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, compilato nella prima sezione, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa, e per l'indicazione del responsabile tecnico che, a sua volta, deve dichiarare il possesso dei requisiti di legge. La seconda sezione del modello di cui sopra va compilato, invece, nel caso di richiesta di iscrizione in una determinata fascia di classificazione.

Le imprese artigiane presentano la denuncia di inizio attività alla Commissione Provinciale per l'Artigianato unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia unitamente alla domanda di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di pulizia, sono iscritte a domanda nel R.I. secondo fasce di classificazione del volume di affari al netto dell'IVA. In tali casi esse devono presentare al R.I. la modulistica indicata, con allegata la seguente documentazione:

- Copia LIBRO PAGA e MATRICOLA per i tre (o i due) anni di riferimento o, in alternativa, copia autentica del MODELLO 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento ;
- Elenco dei principali servizi prestati dalla impresa nei tre (o nei due) anni di riferimento, con allegati ATTESTATI DI SERVIZIO (in originale o in copia autentica) resi dai committenti in elenco;
- Elenco dei principali CONTRATTI IN ESSERE alla data di presentazione della istanza;
- Autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/00) in cui si dichiara, ai sensi dell'art.3, lett. B, del D.M. 274/97, il costo sostenuto dalla impresa per il personale dipendente:
  - non inferiore al 40% dei costi totali;
  - non inferiore al 60% dei costo totali (se svolge esclusivamente attività di pulizia e disinfezione).
- L'impresa che si trova nelle condizioni previste dall'art 3, comma 5, del D.M. 274/97 ("l'impresa che per la sua forma giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui alla lett. B del comma 5 ovvero che, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunge…") dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per i soci in caso di società cooperativa;
- DICHIARAZIONI BANCARIE in originale.

ONERI

Marca da bollo da € 10,33;
tassa concessione governativa € 129,11 su c.c.p. 8003 intestato a Ufficio Registro Roma;

diritti:

SOGGETTO	ADEMPIMENTO	DIRITTO BASE[5]	CONTRIBUTO 30%[6]	TOT. DA VERSARE
Società di capitali	Iscrizione	145/119	43/36	188/155
Società di capitali	Inizio attività	18/13	43/36	61/49
Società di capitali	Aggiunta attività pulizia	18/13	43/36	61/49
Società di capitali	Inserimento/modifica fascia	18/13	43/36	61/49
Società di capitali	Variaz. preposizione tecnica	18/13	===	18/13
S.N.C. – S.A.S.	Iscrizione	129/93	39/28	168/121
S.N.C. – S.A.S.	Inizio attività	18/13	39/28	57/41
S.N.C. – S.A.S.	Aggiunta attività pulizia	18/13	39/28	57/41
S.N.C. – S.A.S.	Inserimento/modifica fascia	18/13	39/28	57/41
S.N.C. – S.A.S.	Variaz. preposizione tecnica	18/13	===	18/13
Cooperativa sociale	Iscrizione	72/59	22/18	94/77
Cooperativa sociale	Inizio attività	18/13	22/18	40/31
Cooperativa sociale	Aggiunta attività pulizia	18/13	22/18	40/31
Cooperativa sociale	Inserimento/modifica fascia	18/13	22/18	40/31
Cooperativa sociale	Variaz. preposizione tecnica	18/13	===	18/13
Impresa individuale	Iscrizione	28/21	9/6	37/27
Impresa individuale	Aggiunta attività pulizia	18/13	9/6	27/20
Impresa individuale	Inserimento/modifica fascia	18/13	9/6	27/20
Impresa individuale	Variaz. preposizione tecnica	18/13	===	18/13
Impresa artigiana	Iscrizione	31	9	40
Impresa artigiana	Aggiunta attività pulizia	10	9	19
Impresa artigiana	Inserimento/modifica fascia	10	9	19

SCADENZE/RINNOVI

L'iscrizione al Registro imprese o all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane è a tempo indeterminato.

[5] Il primo importo si riferisce alla presentazione delle denunce su supporto cartaceo, il secondo alla presentazione su supporto informatico.
[6] Il contributo del 30% è stato previsto dall'art. 8 del D.M. 274/97, in attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 2 lett. c) della L. n. 82/94.

SANZIONI

Al titolare di impresa di pulizia individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, e agli amministratori di impresa di pulizia che abbia forma di società, ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni previste dall'art. 1 comma 3 della L. n. 82/94, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 206,00 a euro 619,00.
Qualora l'impresa di pulizia eserciti la propria attività senza essere iscritta nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, il titolare dell'impresa individuale, l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103,00 a euro 516,00.
Qualora l'impresa di pulizia affidi lo svolgimento delle proprie attività ad imprese che versino nelle situazioni sanzionabili di cui sopra, il titolare dell'impresa individuale, l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103,00 a euro 516,00.
A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla L. n. 82/94, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 1.032,00. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164,00 a euro 25.822,00.
I contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli.
Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono cancellate, limitatamente all'esercizio delle attività di pulizia, da tali registri, con provvedimento motivato della giunta della camera di commercio o della commissione provinciale per l'artigianato qualora, al venire meno di uno o più dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, della L. 25 gennaio 1994, n. 82, o di cui all'art. 2 del D.M. 07/07/1997 n.274, l'impresa non presenti istanza di sospensione, ovvero detta istanza non venga accolta, ovvero allo scadere del periodo di sospensione accordato l'impresa non abbia rimosso le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione.
Ove l'impresa non sia costituita in forma societaria e svolga soltanto attività di pulizia, la cancellazione per tali attività comporta la cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane.
Ove l'impresa sia costituita in forma societaria e non svolga soltanto attività di pulizia, può richiedere la reiscrizione per l'esercizio delle attività di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, al venire meno delle cause che ne hanno comportato la cancellazione per le suddette attività.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

Legge n. 443/85.
Legge n. 82/94.
D.M. 07 luglio 1997, n. 274.
Art.22 D.Lgs. n. 112/98.
D.M. 4 ottobre 1999, n. 439.
D.P.R. n. 558/99.

Normativa regionale

Legge regionale n. 15/87.

ENTI TITOLARI

Regione
Camera di Commercio
Comune

Scheda n. 2.5
PANIFICAZIONE/MACINAZIONE

SOGGETTI RICHIEDENTI

I requisiti personali richiesti per svolgere le attività in oggetto sono le seguenti:
1. non essere sottoposti a procedure fallimentari;
2. non essere sottoposti alle misure di prevenzione antimafia di cui alla L. n. 575/65 e successive modifiche.

ADEMPIMENTI

I panifici di nuovo impianto, su domanda degli interessati, sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, artigianato, industria ed agricoltura della Provincia, sentita una Commissione composta da:
a) due rappresentanti della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
b) un rappresentante dell'Associazione provinciale panificatori;
c) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali degli operai panettieri;
d) un rappresentante del Comune interessato.

La Commissione, che è costituita e presieduta dal presidente della CCIAA, accerta l'opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove è stata chiesta l'autorizzazione. L'autorizzazione della Camera di Commercio è indispensabile, altresì, per l'ampliamento, il trasferimento, la voltura e la gestione in fitto degli esercizi di panificazione.
Una volta accolta l'istanza, l'interessato, dopo aver completato l'impianto, richiede il sopralluogo per la verifica dei requisiti igienico - sanitari dei locali.
Concluso con esito positivo il sopralluogo, la Camera di Commercio rilascia la licenza di panificazione, previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla L. n. 1002/56 e dalle leggi e regolamenti vigenti anche in materia di igiene del lavoro, e previo pagamento, inoltre, della tassa di concessione governativa..
L'esercizio dei panifici, il loro trasferimento o la loro trasformazione, è soggetto al rilascio di licenza da parte della Camera di Commercio, previo accertamento della densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località dove è stata chiesta l'autorizzazione.

Definizioni
- Per *località* si intende:
  a) l'intero territorio comunale, nel caso dei comuni aventi una popolazione residente inferiore ai 50.000 abitanti, ovvero la "circoscrizione amministrativa" di cui all'art. 13 della L. n. 142/90, ove istituita;
  b) l'intero territorio provinciale, qualora l'autorizzazione venga richiesta per produrre pane destinato ad essere venduto al di fuori della località di produzione (si veda sentenza della Corte costituzionale n. 63 dell'8 febbraio 1991).
- Per *densità* il rapporto tra il volume di produzione "reale" 1 dei panifici autorizzati ad insediarsi nella località e il fabbisogno di pane della popolazione residente nella località stessa rilevato sulla base dei valori ISTAT 2;
- Per "volume" di produzione il quantitativo di pane che il forno produce in 6 ore per m(elevato a)2 pari a 60 kg. Nel caso di forni a tunnel, stanti le peculiari caratteristiche tecniche degli impianti, detto volume di produzione va considerato pari ai due quinti della potenzialità teorica 3. Per il calcolo del rapporto di densità, l'entità' della popolazione fluttuante 4 va desunta da dati affidabili forniti in via ufficiale dal comune interessato e, in casi particolari, da altri enti preposti individuati dalla commissione consultiva.

La licenza deve essere richiesta dal titolare, nel caso di impresa individuale, o dal legale rappresentante, se si tratta di società. E' necessario che il titolare ovvero i soci non siano sottoposti a misure di prevenzione.

I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta.
Gli accertamenti dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, di cui ai precedenti commi, sono effettuati da una Commissione composta, per ciascuna Provincia, da un rappresentante della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura, dell'Ispettorato del lavoro e dall'ufficiale sanitario competente per territorio.
In base all'art. 22 del D.Lgs. n. 112/98, l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'art. 20 della L. 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi del citato art. 20 L. n. 241/1990.
La licenza va rilasciata all'effettivo esercente l'attività di panificazione. Nel caso di impianti concessi in affitto, sulla licenza deve essere riportato il nome del titolare. La licenza deve essere unica per ogni panificio anche se questo è dotato di impianti di cottura diversi.
Gli impianti, autorizzati per la panificazione, potranno essere adibiti anche alla produzione di prodotti alternativi al pane e di prodotti dolciari da forno.

Esclusioni
Le aziende agrituristiche di cui alla L. n. 730/85, in possesso della licenza comunale all'esercizio di tale attività, sono esenti dagli obblighi previsti dalla L. n. 1002/56 se utilizzano materie prime prodotte e lavorate nella loro azienda e se il pane è destinato al consumo interno connesso alla propria attività.

Subingresso

La licenza può essere trasferita per atti tra vivi o mortis causa, senza che venga sentita la commissione di cui all'art. 2 della L. n. 1002/56, sempre che sussistano i requisiti previsti dall'art. 3. Per quanto riguarda l'autorizzazione sanitaria, è sufficiente che il nuovo titolare dimostri di aver presentato apposita domanda alla A.S.L. competente per territorio per le relative annotazioni.

Trasformazione e trasferimento di impianti esistenti

L'autorizzazione di cui all'art. 2 della L. n. 1002/56, nel caso di trasformazione o trasferimento di impianti esistenti, è richiesta soltanto quando la trasformazione comporti un aumento della capacità produttiva tale da incidere significativamente sul rapporto produzione/consumo, o quando si tratti di trasferimento fuori della località. In particolare sono soggetti alla sola procedura di cui all'art. 3 della L. n. 1002/56 (licenza di panificazione), previa comunicazione da darsi alla Camera di commercio:

1) l'adeguamento di impianti che comporti riduzione o mantenimento dei livelli produttivi esistenti;
2) gli aumenti di potenzialità produttiva fino ad una superficie massima di 12 m(elevato a)2 . Tutti gli altri impianti esistenti di superficie superiore potranno essere ampliati di 4 m(elevato a)2;
3) il trasferimento di un impianto nella stessa località, intesa nell'accezione di cui al titolo "Apertura di nuovi impianti" punto 1, lettera a), che non comporti aumenti di potenzialità produttiva.

Gli ampliamenti di cui al punto 2 sono consentiti una sola volta esclusivamente per esigenze di ammodernamento dell'impianto, dovendosi per successive integrazioni comunque attivare la procedura di cui all'art. 2 della L. n. 1002/56.

Idoneità igienico-sanitaria

I locali adibiti alla panificazione o alla macinazione devono essere in regola con la normativa igienico-sanitaria (L. n. 283/62 e D.P.R. n. 327/80).

Immissioni in atmosfera

Ai sensi della Delib. G.R. Campania n. 286 del 19/1/2001, le panetterie con non più di 300 kg al giorno sono considerate “attività ad inquinamento atmosferico poco significativo”, mentre la panificazione con consumo di farina da 301 a 1500 kg al giorno è considerata “attività a ridotto inquinamento atmosferico”.

Prevenzione Incendi

Ai sensi dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, i mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 quintali e relativi depositi, sono sottoposti alla disciplina di prevenzione incendi.

Documentazione richiesta

La domanda per ottenere il rilascio della licenza deve contenere l'indicazione della località, la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità della lavorazione e la indicazione della potenzialità di produzione giornaliera, dell'impianto e di una pianta, in scala, dei locali e degli accessori.

ONERI

Marca da bollo da € 10,33 sulla domanda e sulla licenza di panificazione.
Oneri connessi al nulla-osta sanitario, alla prevenzione incendi e alle immissioni in atmosfera (laddove necessario).

SCADENZE/RINNOVI

Le licenze di macinazione sono soggette a rinnovo annuale.
Il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sulle licenze di panificazione è stato invece soppresso dall'art. 22 del D.Lgs. n. 112/98.

SANZIONI

I contravventori alle disposizioni degli artt. 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 11 della L. n. 1002/56 sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 2.582,00.
Il contravventore è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione al presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, il quale determina la somma che deve essere pagata a titolo di oblazione e ne prefigge il termine per il pagamento.
Tale somma non potrà essere superiore al minimo indicato per le infrazioni all'art. 4 ed al quarto del massimo della sanzione amministrativa per le infrazioni di cui agli artt. 3 e 9 della L. n. 1002/56, al quinto per le infrazioni di cui agli artt. 2, 10 e 11 ed al decimo per le infrazioni di cui all'art. 7.
Inoltre, nel caso di esercizio di panifici senza la prescritta licenza, il Prefetto, su segnalazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, dispone la chiusura dell'esercizio stesso sino all'avvenuto adempimento del predetto obbligo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale
Legge n. 283/62.
Legge n. 1002/56
Circolare MICA del 22.10.1970 n. 404
D.P.R. n. 327/80
D.M. 16 febbraio 1982
Circolare MICA del 18.7.1997 n. 161
Decreto legislativo n. 112/98 (art. 22)
Nota ministeriale n. 507702/00

Normativa regionale
Delibera di G.R. n. 286 del 19/1/2001.

ENTI TITOLARI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.)
A.S.L.
Regione (immissioni in atmosfera).

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Scheda n. 2.6
IMPIANTISTICA

AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono considerati rientranti nell'attività di impiantistica gli impianti elettrici in edifici civili e non civili, nonché i seguenti impianti installati in edifici ad uso civile:

- radiotelevisivi, elettronici, antenne e protezione da scariche atmosferiche;
- riscaldamento e climatizzazione;
- idrosanitari e trasporto di acqua;
- trasporto ed utilizzazione del gas;
- sollevamento di persone o cose;
- protezione antincendio.

Occorre tenere presente che il D.P.R. 6/6/2001 n. 380, recante il T.U. sull'edilizia prevede l'estensione dell'applicabilità della L. n. 46/90 agli impianti di cui sopra, anche quando collocati in edifici ad uso non civile.

Requisiti tecnico-professionali

L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti:

- laurea in materia tecnica specifica;
- diploma di scuola secondaria superiore ed un anno di lavoro alle dipendenze di un'impresa del settore;
- attestato di qualifica professionale e due anni di lavoro alle dipendenze di un'impresa del settore;
- 3 anni di lavoro come installatore specializzato;
- 1 anno di lavoro nel settore, come imprenditore prima del 13/3/1990 (art. 6 L. n. 25/96).

Il responsabile tecnico

Possono assumere la carica di responsabile tecnico di un'impresa il titolare dell'impresa stessa, l'amministratore della società, il dipendente, il collaboratore familiare, l'associato in partecipazione, l'institore. Per queste ultime figure occorre verificare l'interpretazione della locale CPA o, per le imprese non artigiane, della CCIAA. In ogni caso chi non è titolare o amministratore della società deve avere un rapporto stabile e continuativo con l'impresa.

ADEMPIMENTI

Per le imprese artigiane:

le imprese artigiane, cioè aventi i requisiti di cui alla L. n. 443/85, devono presentare una dichiarazione di inizio attività all'Albo delle Imprese Artigiane, congiuntamente alla relativa domanda d'iscrizione. L'iscrizione è subordinata alla verifica dei requisiti richiesti da parte della Commissione Provinciale per l'Artigianato. Le domande per l'iscrizione, redatte in duplice copia e indirizzate alla Commissione Provinciale, sono presentate o spedite, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune ove ha sede l'impresa (art. 15 L.R. n. 11/87). Il Comune trasmette successivamente copia della domanda alla Commissione. Quest'ultima, esaminata l'istruttoria e la certificazione comunale, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni.

L'iscrizione all'Albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Nella medesima dichiarazione di inizio attività l'imprenditore deve attestare l'insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalla legge n. 575/65 e s.m. i. (c.d. "legge antimafia"), e deve indicare il nominativo del responsabile tecnico che, a sua volta, deve dichiarare il possesso dei requisiti di legge (solo titolare o socio partecipante).

Per le imprese non artigiane:

queste imprese devono presentare una dichiarazione di inizio attività al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

Nella medesima dichiarazione l'imprenditore deve attestare deve attestare l'insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalla L. n. 575/65 e s.m.i. (c.d. "legge antimafia"), e deve indicare il nominativo del responsabile tecnico che, a sua volta, deve dichiarare il possesso dei requisiti di legge.

A seconda dell'organizzazione dei vari Enti camerali, la DIA va presentata agli sportelli del Registro Imprese congiuntamente alla relativa iscrizione, oppure in un altro ufficio individuato dalla singola CCIAA (Ufficio Albi Tecnici).
La CCIAA, entro 10 giorni, deve disporre l'iscrizione dell'impresa, annotando che è in corso la verifica del possesso dei requisiti. Effettuate le verifiche del caso, entro 60 giorni, verrà disposta l'iscrizione definitiva.
La presentazione della DIA è condizione indispensabile per lo svolgimento dell'attività; pertanto la data di inizio deve coincidere con la data di presentazione della dichiarazione stessa.

Dichiarazione di conformità
Al termine dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 7 della L. n. 46/90 e dal comma 4 dell'art. 9 del D.P.R. 558/99, l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente una dichiarazione di conformità, con la quale attesta che gli impianti sono stati realizzati a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti. La dichiarazione, redatta su un modello predisposto dal Ministero delle Attività Produttive, deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile tecnico.

Con riferimento agli impianti elettrici di messa a terra ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, l'art. 2 del D.P.R. 462/01 ha previsto che, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità allo Sportello unico per le attività produttive, nei comuni singoli o associati dove questo è stato attivato.

Semestralmente, l'impresa deve inviare alla CCIAA della provincia di pertinenza la copia di tutte le dichiarazioni di conformità rilasciate. La CCIAA provvederà alla verifica formale della corrispondenza tra gli impianti realizzati e le abilitazioni possedute dall'impresa, e quella tra il nominativo del responsabile tecnico firmatario e quello della persona a suo tempo incaricata dall'impresa. In caso di violazioni, la CCIAA provvederà ad irrogare le sanzioni previste dalla legge.

ONERI

Descrizione	Cartaceo	Informatico/Telematico
Domanda di prima iscrizione [1]	Euro 31	Euro21,00
Iscrizione di modifica o domanda di deposito	Euro 10	Euro 8
Iscrizione di cancellazione	Euro 0	Euro 0

[1] L'importo è comprensivo del diritto di segreteria per la prima annotazione delle imprese artigiane individuali nel Registro delle Imprese.

- marca da bollo da € 10,33;
- versamento di € 29,00 sul c.c.p. n. 145805 intestato a "Tesoreria della Regione Campania – Ufficio Concessioni Regionali – Napoli.

SCADENZE/RINNOVI

L'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane è a tempo indeterminato.

SANZIONI

Alla violazione delle norme definite dalla L. n. 46/90 consegue una sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 5.164,00 a carico dell'impresa, e da euro 51,00 a euro 258,00 a carico del committente o proprietario che affidi i lavori ad un'impresa non abilitata.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale
Legge n. 443/85 (legge quadro sull'artigianato).
Legge n. 46/90.
D.P.R. n. 447/91.
D.P.R. n. 412/93.
D.P.R. n. 392/94.
Legge n. 25/96.
D.P.R. n. 558/99.

Normativa regionale

Legge regionale n. 15/87.

ENTI TITOLARI

Regione
Comune.
A.S.L.
Camera di Commercio.

Scheda n. 3.1
Commercio all'ingrosso

SOGGETTI RICHIEDENTI

1. *Possesso dei requisiti soggettivi morali* previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98 ("riforma del commercio").

In caso contrario, il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 252/1998, e cioè:

a) per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, di consorzi cooperativi e per i consorzi, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

e) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

In caso di commercio all'ingrosso di generi alimentari:

2. *Possesso di uno dei seguenti requisiti professionali*:
   a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione;

   b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

   c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al R.E.C. - registro esercenti il commercio, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375. Una circolare ministeriale, peraltro, ha chiarito che non occorre essere stati iscritti al R.E.C. per tutto il quinquennio antecedente alla comunicazione al Comune. Inoltre, è ritenuto valida anche l'iscrizione al R.E.C. per l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari.

In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui sopra è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

ADEMPIMENTI

Il D.Lgs. n. 114/98 definisce commercio all'ingrosso "l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende al altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in

grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione."

Settore non alimentare

L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso dei prodotti appartenenti al settore non alimentare è subordinata al possesso dei requisiti morali di cui sopra.

Settore alimentare

Qualora l'attività sia svolta nel settore merceologico alimentare, occorre anche il possesso di uno dei requisiti professionali esplicitati nell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 114/98 (vedi sopra).

Autorizzazione sanitaria e protocollo H.A.C.C.P.

Ai sensi della normativa vigente in materia igienico-sanitaria, in caso di commercializzazione di sostanze alimentari è richiesta l'autorizzazione sanitaria.

Importante è inoltre il rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. n. 155/97, concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

Il responsabile della gestione, in particolare, avvalendosi anche di laboratori autorizzati, deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti, e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi di vari principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Deve, inoltre, tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo (A.S.L.) un documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui sopra, e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati.

Prevenzione incendi

Ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, i locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso e al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi e depositi, sono soggetti alla procedura di prevenzione incendi.

Commercio elettronico

In caso di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio per via elettronica, è possibile utilizzare un solo sito, ma si è tenuti a destinare aree del sito distinte per l'attività all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.

Procedimento

Dopo aver aperto la partita Iva, è possibile dare inizio all'attività di commercio all'ingrosso. Ai fini dell'avvio dell'attività, infatti, non è prevista né comunicazione al Comune, né autorizzazione da parte del medesimo: pertanto la verifica del possesso dei requisiti prescritti deve essere effettuata dalla Camera di Commercio, visto che l'operatore è tenuto alla presentazione di apposita domanda di iscrizione al Registro delle imprese, da effettuarsi, ai sensi del D.P.R. n. 581/95, entro un mese dall'inizio delle attività.

Adempimenti e documentazione da presentare

Domanda di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, entro un mese dall'inizio delle attività.

ONERI

Oneri relativi alla prevenzione incendi.

Oneri relativi all'autorizzazione sanitaria.

SCADENZE/RINNOVI

Non sono previste limitazioni temporali all'esercizio dell'attività, salvo quanto sotto previsto in caso di sanzioni.

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00.

In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 11, 14, 15 e 26, comma 5, del medesimo decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

Legge n. 283/62 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
D.P.R. n. 327/80 (regolamento di esecuzione della legge n. 283/62).
D.M. 16 febbraio 1982.
Decreto legislativo n. 114/98.
Circolare ministeriale n. 3467/C del 28/05/99.

ENTI TITOLARI

Camera di Commercio

A.S.L.

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco

Scheda n. 3.2
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

SOGGETTI RICHIEDENTI

Chiunque, persona fisica o società di persone (s.n.c. o s.a.s.), voglia intraprendere un'attività di vendita di merci al dettaglio o di somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche, comprese quelle sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

E' necessario sempre il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98.

In caso di commercio alimentare, occorre inoltre essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98, e precisamente:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al R.E.C. - registro esercenti il commercio, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) art. 12, comma 2, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375.

Se si tratta di società, il possesso di uno dei requisiti di cui sopra è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

In caso di somministrazione di alimenti e bevande, occorrono i requisiti professionali di cui alla L. n. 287/91 (iscrizione al R.E.C. – Sezione somministrazione).

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari e' soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

ADEMPIMENTI

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

a. su posteggi dati in concessione per dieci anni (in mercati giornalieri e periodici);
b. su qualsiasi area purché in forma itinerante.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Sindaco del Comune sede di posteggio, ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito dell'intero territorio della Regione.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale in caso di società. Tale autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della Regione cui appartiene il Comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

L'operatore commerciale su aree pubbliche che esercita l'attività in forma itinerante, deve esercitare la stessa al di fuori delle aree di mercato e ad una distanza minima di 500 metri dalle stesse.

Procedimento

Tipo A: ai fini del rilascio di autorizzazioni di tipo A, ossia mediante l'utilizzo decennale di un posteggio, i Comuni sede di posteggio devono far pervenire alla Regione, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro il 30 luglio di ogni anno, il numero dei posteggi resisi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o extra-alimentare o la specifica tipologia se si tratta di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono. Entro 45 giorni la Regione rende pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui i Comuni devono uniformarsi.

Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania dello specifico Bando Comunale, i richiedenti devono trasmettere per raccomandata ai Comuni sede di posteggi le domande di partecipazione ai bandi.

Nella domanda, in carta da bollo, il richiedente comprova al Comune sede di posteggio, anche mediante autocertificazione, per i casi previsti dalla vigente normativa in materia, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98.

I Comuni sedi di posteggio espleteranno i bandi provvedendo, in conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione sul B.U.R.C. della relativa graduatoria contenente l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei.

Il Comune sede di posteggio provvede sulla base del provvedimento di assegnazione del posteggio a rilasciare, contestualmente al provvedimento di concessione di suolo pubblico, la relativa autorizzazione.

Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione gli interessati devono comunicare al Comune competente per territorio l'avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese.

Tipo B: Al rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo B, ossia itineranti su tutto il territorio nazionale, provvede il Comune di residenza dell'operatore.

Uno stesso operatore può essere in possesso di una sola autorizzazione di tipo B, in quanto la stessa ha validità territoriale nazionale.

La nuova autorizzazione di tipo B, nei casi di subingresso, viene rilasciata al subentrante dal Comune di residenza dello stesso.

In caso di commercio di generi alimentari, sia per il tipo A che per il tipo B, il richiedente provvede a dotarsi della conformità igienico-sanitaria dei mezzi e delle attrezzature.

La domanda di autorizzazione deve contenere gli stessi elementi previsti per la tipologia A.

Requisiti igienico-sanitari

Il commercio e la somministrazione di prodotti alimentari su aree pubbliche deve avvenire secondo quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002, che ha abrogato la precedente ordinanza del 2 marzo 2000.

Output

Tipo A: autorizzazione commerciale e concessione di suolo pubblico, rilasciate dal Comune sede di posteggio.

Tipo B: autorizzazione commerciale, rilasciata dal Comune di residenza.

Per entrambe le tipologie, i Comuni competenti sono tenuti ad utilizzare i rispettivi modelli (COM 8 e COM 9) predisposti con deliberazione del 12/10/2000 dalla Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome.

ONERI

Marca da bollo di € 10.33 sulla domanda di autorizzazione.

Oneri relativi all'idoneità igienico-sanitaria (generi alimentari).

SCADENZE/RINNOVI

L'autorizzazione ha validità a tempo indeterminato, fino ad eventuale revoca.

SANZIONI

Tra le principali sanzioni in materia si segnalano:

Mancanza dei requisiti morali – sanzione pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00, con misura dell'oblazione pari ad euro 5.164,00. Sanzione accessoria: chiusura immediata dell'esercizio.

Mancanza dei requisiti professionali - sanzione pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00, con misura dell'oblazione pari ad euro 5.164,00. Sanzione accessoria: chiusura immediata dell'esercizio.

Vendita di prodotti non compresi nel settore autorizzato - sanzione pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 con misura dell'oblazioni pari ad euro 5.164,57. Sanzione accessoria: confisca delle attrezzature e della merce non autorizzata; eventuale sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni in caso di particolare gravità o di recidiva.

Esercizio dell'attività mediante posteggio senza la prescritta autorizzazione - sanzione pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 con misura dell'oblazioni pari ad euro 5.164,00. Sanzione accessoria: confisca delle attrezzature e della merce non autorizzata.

Esercizio dell'attività in forma itinerante senza la prescritta autorizzazione - sanzione pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 con misura dell'oblazioni pari ad euro 5.164,00. Sanzione accessoria: confisca delle attrezzature e della merce non autorizzata.

Esercizio dell'attività mediante posteggio al di fuori del territorio previsto nell'autorizzazione - sanzione pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 con misura dell'oblazioni pari ad euro 5.164,00. Sanzione accessoria: confisca delle attrezzature e della merce non autorizzata; eventuale sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni in caso di particolare gravità o di recidiva.

Per gli autorizzati al commercio su aree pubbliche mediante posteggio: esercizio dell'attività in forma itinerante al di fuori del territorio regionale - sanzione pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 con misura dell'oblazioni pari ad euro 5.164,00. Sanzione accessoria: confisca delle attrezzature e della merce non autorizzata; eventuale sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni in caso di particolare gravità o di recidiva.

Per gli autorizzati al commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante: vendita su posteggio senza averne ottenuto l'assegnazione temporanea - sanzione pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 con misura dell'oblazioni pari ad euro 5.164,00. Sanzione accessoria: confisca delle attrezzature e della merce non autorizzata; eventuale sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni in caso di particolare gravità o di recidiva.

Esercizio dell'attività su aree demaniali, negli aeroporti, nelle stazioni o nelle autostrade senza i permessi delle competenti autorità - sanzione pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 con misura dell'oblazioni pari ad euro 5.164,00. Sanzione accessoria: confisca delle attrezzature e della merce non autorizzata; eventuale sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni in caso di particolare gravità o di recidiva.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

Decreto legislativo n. 114/98 – Titolo X.
Nota 507701/00 del M.I.C.A.
Nota 511982/00 del M.I.C.A.
Circolare Ministero delle Attività Produttive n. 3506/C del 16/1/01.
Nota 504334/02 del Ministero delle Attività Produttive
Nota 511127/02 del Ministero delle Attività Produttive
Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 (in G.U. 17 maggio 2002 n. 114).

Normativa regionale

Legge regionale n. 1/2000 – capo III.
Delib. G.R. n. 5471/02.

ENTI TITOLARI

Regione Campania

Comune

A.S.L.

Modulistica:

Modelli COM 8 e COM 9

Scheda n. 3.3
ESERCIZI DI VICINATO - SETTORE ALIMENTARE

SOGGETTI RICHIEDENTI

3. *Possesso dei requisiti soggettivi morali* previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98 ("riforma del commercio").
In mancanza di tali requisiti, il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 252/1998, e cioè:

a) per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, di consorzi cooperativi e per i consorzi, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

b) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

e) per le società di cui all'art. 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

4. *Possesso di uno dei seguenti requisiti professionali*:
   a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione;

   b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

   c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al R.E.C. - registro esercenti il commercio, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del D.M.4 agosto 1988, n. 375. Una circolare ministeriale, peraltro, ha chiarito che non occorre essere stati iscritti al R.E.C. per tutto il quinquennio antecedente alla comunicazione al Comune. Inoltre, è ritenuto valida anche l'iscrizione al R.E.C. per l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari.

In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui sopra è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

ADEMPIMENTI

Sono esercizi di vicinato quelli aventi superficie netta di vendita non superiore a 150 mq per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, o con superficie netta di vendita non superiore a 250 mq per i comuni con popolazione che supera i 10.000 abitanti.

Vendite straordinarie

Le vendite straordinarie si dividono in 3 categorie: vendite di liquidazione, vendite di fine stagione e vendite promozionali.

1. *Vendite di liquidazione*: sono quelle effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti. L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno 15 giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e, se si tratta di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.
2. *Vendite di fine stagione*: riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno: dal 20 gennaio al 13 marzo e dal 20 luglio al 10 settembre.
   Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indichino la esatta dicitura.
3. *Vendite promozionali*: sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
   Le merci in vendita devono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale. Durante il periodo delle vendite sopra indicate è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita. E' fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito.

Forme speciali di vendita

Spacci interni - la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi e' soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di apertura dell'attività. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti morali della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

Apparecchi automatici - la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici e' soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, e' soggetta alle stesse disposizioni riguardanti l'apertura di un esercizio di vendita.

Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione - la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione e' soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Nella

comunicazione al Comune deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali e il settore merceologico.

Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza e' consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/31.

Commercio elettronico - oltre a quanto descritto sopra, va osservato che, in caso di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio per via elettronica, è possibile utilizzare un solo sito, ma si è tenuti a destinare aree del sito distinte per l'attività all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.

Il richiedente, inoltre, deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali indicati. Il possesso del requisito professionale prescritto è necessario anche qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo dove è in uso il mezzo elettronico.

Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori - la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, e' soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Comune.

Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti morali e il settore merceologico. Se si intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, occorre comunicare l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Anche gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti morali.

Il titolare rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti morali.

Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

Orari di apertura e di chiusura

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11 del D.Lgs. n. 114/98 e dei criteri emanati dal Comune.

Il limite del rispetto delle disposizioni dell'art. 11 si traduce nei seguenti obblighi:

- divieto di apertura prima delle ore 7.00 e di chiusura dopo le ore 22.00 (salvo deroghe in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio), e divieto di superare il numero delle 13 ore di apertura giornaliera;
- divieto di apertura domenicale e festiva (salvo la possibilità per il Comune di individuare i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva), e divieto di apertura durante la mezza giornata di chiusura

infrasettimanale. Il numero di otto domeniche o festività, oltre quelle del mese di dicembre, previsto in tal senso dal decreto n. 114, non è riducibile o ampliabile con provvedimenti comunali o regionali.

Al divieto di apertura degli esercizi commerciali dopo le ore 22.00 si può derogare qualora il Comune autorizzi, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

Nel centro storico (zone territoriali omogenee di tipo A1 e A2) gli esercizi commerciali sono esonerati dall'obbligo di chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale.

Procedimento

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita, per il settore merceologico alimentare, fino al limite di 150 o 250 mq sono soggetti a previa comunicazione al Comune competente, e non possono essere effettuati prima del decorso di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune stesso. L'attivazione, peraltro, può avvenire anche in data successiva al trentesimo giorno.

L'ottenimento del nulla osta igienico-sanitario da parte dell'ASL è a cura dello stesso comune.

Nella comunicazione di cui sopra il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti morali;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

Subingresso

E' obbligatorio comunicare al Comune competente i casi di trasferimento della gestione o proprietà dell'esercizio commerciale, per atto tra vivi o mortis causa, nonché la cessazione dell'attività. La comunicazione è come quella prevista per l'apertura di esercizio, ma senza necessità dell'attesa dei trenta giorni in quanto, trattandosi di subingresso nella medesima attività commerciale, l'attesa del termine confliggerebbe con evidenti ragioni di continuità economica.

Se il subentrante non è in possesso del requisito professionale richiesto dall'attuale disciplina, egli è tenuto ad acquisirlo. Si ritiene che l'acquisizione possa avvenire entro sei mesi dall'apertura della successione in analogia con i termini concessi dall'amministrazione finanziaria ai fini della denuncia di successione. Ciò peraltro non significa che gli eredi in questione non siano tenuti all'immediata comunicazione al Comune, riservandosi di comunicare i dati relativi al requisito professionale in un momento successivo.

Documentazione da presentare

Domanda di comunicazione di apertura di un esercizio di vicinato (Mod. COM 1) per il settore merceologico non alimentare, presentata al Comune competente.

Il modello di comunicazione non è soggetto a bollo e va compilato in 2 copie:

- una per il Comune;
- una per la Camera di Commercio, da presentare poi all'Ufficio del Registro delle Imprese, entro 30 giorni dall'effettivo avvio dell'operazione, unitamente al modello per la domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.

ONERI

Solo quelli connessi al rilascio dell'autorizzazione sanitaria.

SCADENZE/RINNOVI

Non è prevista nessuna data di scadenza per l'esercizio dell'attività.

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo n. 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00.

In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del medesimo decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;

b) non risulta più provvisto dei requisiti morali;

c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta nei casi di particolare gravità o di recidiva.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale
Legge n. 283/62 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande)
D.P.R. n. 327/80 (regolamento di esecuzione della legge n. 283/62)
Decreto legislativo n. 114/98
Circolare ministeriale n. 3459/C del 1999
Circolare ministeriale n. 3463/C del 25/3/1999
Circolare ministeriale n. 3467/C del 28/05/1999
Circolare ministeriale n. 23048 del 13/10/1999
Circolare ministeriale n. 530923 del 4/11/1999
Circolare ministeriale n. 531235 del 30/12/1999
Nota ministeriale n. 504891 del 26/5/2000
Circolare ministeriale n. 3487/C dell'1/6/2000.
Nota ministeriale n. 505696 del 9/6/2000
Nota ministeriale n. 507699 del 4/8/2000
Circolare ministeriale n. 3526/C del 10/10/2001
Nota ministeriale n. 509809 del 16/10/2000
Nota ministeriale del 16/10/2000
Circolare ministeriale n. 3528/C del 24/10/2001
Circolare ministeriale n. 501751 dell'8/2/2002
Circolare ministeriale n. 3543/C dell'1/3/2002
Circolare ministeriale n. 3545/C del 10/5/2002
Circolare ministeriale n. 3547/C del 17/6/2002
Nota ministeriale n. 507940 dell'1/7/2002
Nota ministeriale n. 509512 del 25/7/2002
Circolare ministeriale n. 3550/C del 31/7/2002
Circolare ministeriale n. 511902 del 30/09/2002
Circolare ministeriale n. 512174 del 4/10/2002

Normativa regionale
Legge regionale n. 1/2000.

ENTI TITOLARI

Comune

A.S.L.

Modulistica:

Modello COM 1

Scheda n. 3.4
ESERCIZI DI VICINATO: SETTORE NON ALIMENTARE

SOGGETTI RICHIEDENTI

Possesso dei requisiti soggettivi morali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98 ("riforma del commercio").

In mancanza di tali requisiti, il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998, e cioè:

a) per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, di consorzi cooperativi e per i consorzi, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

b) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

e) per le società di cui all'art. 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

ADEMPIMENTI

Sono esercizi di vicinato quelli aventi superficie netta di vendita non superiore a 150 mq per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, o con superficie netta di vendita non superiore a 250 mq per i comuni con popolazione che supera i 10.000 abitanti.

Vendite straordinarie

Le vendite straordinarie si dividono in 3 categorie: vendite di liquidazione, vendite di fine stagione e vendite promozionali.

4. *Vendite di liquidazione*: sono quelle effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti. L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno 15 giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e, se si tratta di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.

5. *Vendite di fine stagione*: riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno: dal 20 gennaio al 13 marzo e dal 20 luglio al 10 settembre.

Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indichino la esatta dicitura.

6. *Vendite promozionali*: sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.

Le merci in vendita devono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale. Durante il periodo delle vendite sopra indicate è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita. È fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito.

Forme speciali di vendita

Spacci interni - la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di apertura dell'attività. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti morali della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

Apparecchi automatici - la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle stesse disposizioni riguardanti l'apertura di un esercizio di vendita.

Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione - la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Nella comunicazione al Comune deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali e il settore merceologico.

Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/31.

Commercio elettronico - oltre a quanto descritto sopra, va osservato che, in caso di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio per via elettronica, è possibile utilizzare un solo sito, ma si è tenuti a destinare aree del sito distinte per l'attività all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.

Il richiedente, inoltre, deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali indicati. Il possesso del requisito professionale prescritto è necessario anche qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo dove è in uso il mezzo elettronico.

Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori: la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Comune.
Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti morali e il settore merceologico. Se si intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, occorre comunicare l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Anche gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti morali.
Il titolare rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti morali.
Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

Orari di apertura e di chiusura

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11 del D.Lgs. n. 114/98 e dei criteri emanati dal Comune.
Il limite del rispetto delle disposizioni dell'art. 11 si traduce nei seguenti obblighi:

- divieto di apertura prima delle ore 7.00 e di chiusura dopo le ore 22.00 (salvo deroghe in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio), e divieto di superare il numero delle 13 ore di apertura giornaliera;
- divieto di apertura domenicale e festiva (salvo la possibilità per il Comune di individuare i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva), e divieto di apertura durante la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Il numero di otto domeniche o festività, oltre quelle del mese di dicembre, previsto in tal senso dal decreto n. 114, non è riducibile o ampliabile con provvedimenti comunali o regionali.

Al divieto di apertura degli esercizi commerciali dopo le ore 22.00 si può derogare qualora il Comune autorizzi, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.
Nel centro storico (zone territoriali omogenee di tipo A1 e A2) gli esercizi commerciali sono esonerati dall'obbligo di chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale.

Procedimento
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita, per il settore merceologico non alimentare, fino al limite di 150 o 250 mq sono soggetti a previa comunicazione al Comune competente, e non possono essere effettuati prima del decorso di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune stesso. L'attivazione, peraltro, può avvenire anche in data successiva al trentesimo giorno.
Nella comunicazione di cui sopra il soggetto interessato dichiara:

d) di essere in possesso dei requisiti morali;
e) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
f) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

Subingresso
È obbligatorio comunicare al Comune competente i casi di trasferimento della gestione o proprietà dell'esercizio commerciale, per atto tra vivi o mortis causa, nonché la cessazione dell'attività. La comunicazione è come quella prevista per l'apertura di esercizio, ma senza necessità dell'attesa dei trenta giorni in quanto, trattandosi di subingresso nella medesima attività commerciale, l'attesa del termine confliggerebbe con evidenti ragioni di continuità economica.
Se il subentrante non è in possesso del requisito professionale richiesto dall'attuale disciplina, egli è tenuto ad acquisirlo. Si ritiene che l'acquisizione possa avvenire entro sei mesi dall'apertura della successione in analogia con i termini concessi dall'amministrazione finanziaria ai fini della denuncia di successione. Ciò peraltro non significa che gli eredi in questione non siano tenuti all'immediata comunicazione al Comune, riservandosi di comunicare i dati relativi al requisito professionale in un momento successivo.

Documentazione da presentare
Domanda di comunicazione di apertura di un esercizio di vicinato (Mod. COM 1) per il settore merceologico non alimentare, presentata al Comune competente.
Il modello di comunicazione non è soggetto a bollo e va compilato in 2 copie:
- una per il Comune.
- una per la Camera di Commercio, da presentare poi all'Ufficio del Registro delle Imprese, entro 30 giorni dall'effettivo avvio dell'operazione, unitamente al modello per la domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.

ONERI

Nessuno.

SCADENZE/RINNOVI

Non è prevista nessuna data di scadenza per l'esercizio dell'attività.

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00.

In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 11, 14, 15 e 26, comma 5, del medesimo decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;

b) non risulta più provvisto dei requisiti morali;

c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta nei casi di particolare gravità o di recidiva.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

Decreto legislativo n. 114/98
Circolare ministeriale n. 3459/C del 1999
Circolare ministeriale n. 3463/C del 25/3/1999
Nota ministeriale n. 504891 del 26/5/2000
Circolare ministeriale n. 3467/C del 28/05/1999
Circolare ministeriale n. 23048 del 13/10/1999
Circolare ministeriale n. 530923 del 4/11/1999
Circolare ministeriale n. 531235 del 30/12/1999
Circolare ministeriale n. 3487/C dell'1/6/2000.
Nota ministeriale n. 505696 del 9/6/2000
Nota ministeriale n. 507699 del 4/8/2000
Circolare ministeriale n. 3526/C del 10/10/2001
Nota ministeriale n. 509809 del 16/10/2000
Circolare ministeriale n. 3528/C del 24/10/2001
Circolare ministeriale n. 512174 del 4/10/2002
Circolare ministeriale n. 3543/C dell'1/3/2002
Circolare ministeriale n. 3545/C del 10/5/2002
Circolare ministeriale n. 3547/C del 17/6/2002
Nota ministeriale n. 507940 dell'1/7/2002
Nota ministeriale n. 509512 del 25/7/2002
Circolare ministeriale n. 3550/C del 31/7/2002

Normativa regionale
Legge regionale n. 1/2000.

ENTI TITOLARI

Comune

Modulistica:

Modello COM 1

Scheda n. 3.5
GRANDE DISTRIBUZIONE – SETTORE ALIMENTARE

SOGGETTI RICHIEDENTI

5. *Possesso dei requisiti soggettivi morali* previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98 .

In mancanza di tali requisiti, il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998, e cioè:

a) per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, di consorzi cooperativi e per i consorzi, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

b) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

e) per le società di cui all'art. 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

6. *Possesso di uno dei seguenti requisiti professionali*:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al R.E.C. - registro esercenti il commercio, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375. Una circolare ministeriale, peraltro, ha chiarito che non occorre essere stati iscritti al R.E.C. per tutto il quinquennio antecedente alla comunicazione al Comune. Inoltre, è ritenuto valida anche l'iscrizione al R.E.C. per l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari.

In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui sopra è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

ADEMPIMENTI

Sono grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti previsti per la media distribuzione (vedi scheda).

Per "superficie di vendita" di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce

superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Classificazione delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali

Le strutture commerciali di media dimensione sono classificate come segue:

a. G1 A/M - Ipermercati: strutture di vendita fino a 5.000 mq. per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
b. G1 E - Strutture di vendita fino a 15.000 mq. per la vendita di soli prodotti non alimentari;
c. G2 CQ - Centri commerciali di quartiere o interquartiere: strutture commerciali di almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, fino a 4.000 mq. di vendita;
d. G2 CI - Centri commerciali inferiori: strutture commerciali di almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita fino a 15.000 mq.;
e. G2 CS - Centri commerciali superiori: strutture commerciali di almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera, con superficie maggiore di 15.000 mq., fino ad un massimo di 25.000 mq.
f. G ACP - Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali. Tali aggregazioni devono essere costituite da almeno 6 esercizi appartenenti alle grandi e medie strutture ed esercizi di vicinato, con singole superfici di vendita fino a mq. 2.500 per i Comuni delle classi 4 e 5 e mq. 5.000 per i Comuni delle classi 1, 2 e 3, nonché da attività produttive artigianali e di servizi. Ciò al fine di realizzare la modernizzazione e il recupero delle imprese esistenti secondo le finalità indicate dal D.Lgs. n. 114/98. Tali strutture debbono essere poste all'interno di una struttura funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo un percorso pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli esercizi. Nei centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita.

Vendite straordinarie

Le vendite straordinarie si dividono in 3 categorie: vendite di liquidazione, vendite di fine stagione e vendite promozionali.

1. *Vendite di liquidazione*: sono quelle effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti. L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno 15 giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e, se si tratta di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.

2. *Vendite di fine stagione*: riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno: dal 20 gennaio al 13 marzo e dal 20 luglio al 10 settembre.

   Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indichino la esatta dicitura.

3. *Vendite promozionali*: sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.

Le merci in vendita devono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale. Durante il periodo delle vendite sopra indicate è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza

del punto vendita. È fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito.

Forme speciali di vendita

Spacci interni - la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di apertura dell'attività. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti morali della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

Apparecchi automatici - la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle stesse disposizioni riguardanti l'apertura di un esercizio di vendita.
Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione - la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Nella comunicazione al Comune deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali e il settore merceologico.
Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/31.

Commercio elettronico - oltre a quanto descritto sopra, va osservato che, in caso di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio per via elettronica, è possibile utilizzare un solo sito, ma si è tenuti a destinare aree del sito distinte per l'attività all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.
Il richiedente, inoltre, deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali indicati. Il possesso del requisito professionale prescritto è necessario anche qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo dove è in uso il mezzo elettronico.

Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori - la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Comune.

Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti morali e il settore merceologico. Se si intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, occorre comunicare l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Anche gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti morali.
Il titolare rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti morali.
Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

Procedimento

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente.
Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti morali;
b) il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 114/98 (criteri di priorità).
Copia della domanda va inviata, contestualmente, alla Giunta Regionale, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.
Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, provvede ad integrare la documentazione allegata alla domanda, e ad inviare copia dell'intera documentazione al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta Regionale.
Il Comune, d'intesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza dei servizi prevista dalla legge, fissandone lo svolgimento non oltre i 60 giorni decorrenti dall'invio alla Regione della documentazione a corredo dell'istanza
La conferenza è composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la Provincia e il Comune, e decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione regionali.
Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.
Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato.
Decorsi 120 giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei servizi senza che ne sia stato comunicato l'esito, le domande si intendono accolte se contenenti tutte le indicazioni previste e siano state debitamente corredate dall'istante di tutti gli allegati di sua spettanza.
L'autorizzazione comunale costituisce atto contestuale al rilascio delle concessioni edilizie relative agli insediamenti commerciali oggetto dell'autorizzazione. Pertanto, l'autorizzazione e la concessione edilizia vengono rilasciate in atto unico.
Tutti gli esercizi commerciali devono essere attivati in locali aventi conforme destinazione d'uso, ed ubicati su aree aventi conforme destinazione urbanistica, fatti salvi gli esercizi commerciali ubicati o da ubicare in immobili per i quali sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria.
Le grandi strutture di vendita devono essere attivate per almeno i due terzi della superficie autorizzata entro il termine di 18 mesi dalla data del rilascio. Il Comune può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno nei casi di comprovata necessità.

Contingentamento

La Giunta Regionale determina, con cadenza biennale, su indicazione dell'Osservatorio Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente da rendersi entro 30 giorni, il nuovo contingente di superficie ammissibile per le strutture di vendita della grande distribuzione per ogni specifica area o ulteriore diversa zonizzazione che si reputi necessaria, al fine di consentire un equilibrato sviluppo di tutte le forme distributive, salvaguardando il principio di libero accesso al mercato, gli interessi dei consumatori, i livelli occupazionali garantiti da tutte le imprese della distribuzione commerciale.

Il contingente di superficie è stabilito dall'allegato C della l.r. 1/2000, modificato da ultimo, per il biennio 2002-2004, con Delib. G.R. n. 2072 del 30/6/2003.

Criteri regionali per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita

Il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a. l'osservanza delle disposizioni in materia urbanistica fissate dal Comune e dalla Regione;
b. l'osservanza dei requisiti di compatibilità territoriale all'insediamento previsti dalle tabelle allegate alle presenti direttive relativamente ai contingenti fissati nelle zone per la rispettiva area sovracomunale di appartenenza;
c. l'osservanza dell'obbligo di localizzazione lungo assi viari di primaria importanza o in aree adiacenti dotate di adeguati raccordi stradali;
d. l'osservanza dei requisiti minimi previsti per la tipologia della struttura in esame;
e. l'osservanza di ogni altra condizione stabilita dalla presente legge.

Vanno valutate alla stregua di nuove aperture:

1. la realizzazione di una nuova struttura;
2. l'ampliamento dimensionale di una media struttura esistente oltre i valori massimi di superficie previsti per le medie strutture di vendita, in relazione alla classe del comune in cui è localizzata;
3. l'ampliamento dimensionale di una grande struttura di vendita di categoria inferiore che comporti il superamento dei limiti dimensionali minimi previsti per le strutture di categoria superiore;
4. l'aggiunta merceologica di un intero settore, precedentemente non autorizzato;
5. l'accorpamento di due o più esercizi commerciali in un'unica struttura di vendita;
6. la rilocalizzazione in un comune diverso da quello in cui era autorizzata la preesistente struttura.

Adempimenti comunali per le grandi strutture di vendita

In ordine alla Conferenza dei Servizi, prevista per le grandi strutture di vendita dall'art. 11 della L.R. n. 1/2000, gli adempimenti cui deve provvedere il responsabile comunale del procedimento sono i seguenti:

a. verifica della domanda e, nel caso di sua incompletezza, richiesta all'interessato delle necessarie integrazioni con interruzione dei tempi del procedimento. Tali integrazioni dovranno essere prodotte entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di archiviazione della relativa pratica;
b. verifica della sussistenza dei requisiti minimi fissati dalla L.R. n. 1/2000 ed, in caso d'insussistenza degli stessi, dichiarazione d'inammissibilità della richiesta con comunicazione alla Provincia competente ed alla Regione Campania;
c. invio di copia dell'intera documentazione pervenuta, ad istruttoria completata, alla Provincia ed alla Regione, accompagnata da una dettagliata relazione dell'ufficio tecnico comunale, che attesti la conformità dell'iniziativa proposta alle prescrizioni di localizzazione fissate dal Piano
   d'intervento comunale per l'apparato distributivo, nonché il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla L.R. n. 1/2000;
d. fissazione della data della Conferenza dei Servizi, previa intesa con la Regione e la Provincia;
e. rilascio dell'autorizzazione o comunicazione del diniego, secondo gli esiti della Conferenza dei Servizi;
f. espletamento delle funzioni di Segretario della Conferenza dei Servizi.

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita, per il settore merceologico non alimentare, fino al limite di 2.500 mq sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente.
Il rilascio di una concessione edilizia, anche in sanatoria, è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale.
Tutti gli esercizi commerciali devono essere attivati in locali aventi conforme destinazione d'uso e conforme destinazione urbanistica, fatti salvi gli esercizi commerciali ubicati o da ubicare in immobili per i quali sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria ai sensi delle leggi n. 47/85 o n. 724/94.
Ampliamento delle grandi strutture di vendita
L'ampliamento delle grandi strutture di vendita è soggetto all'autorizzazione comunale, su conforme parere della conferenza dei servizi.
L'autorizzazione è concessa, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza, qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:

1. l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali autorizzati ai sensi dell'art. 24 della L. n. 426/71, per generi di largo e generale consumo, conteggiati per il valore di 250 mq. ciascuno, o per la superficie effettiva se maggiore. Gli esercizi accorpati devono provenire dalla medesima area funzionale sovracomunale omogenea;
2. l'ampliamento delle grandi strutture di tipo G1 non deve superare i limiti massimali della tipologia stessa;
3. la domanda di ampliamento sia corredata da impegno di reimpiego del personale già operante negli esercizi oggetto dell'accorpamento o della concentrazione;
4. qualora tutti o parte degli esercizi concentrati o accorpati non siano autorizzati per generi di largo e generale consumo, o la domanda non sia corredata da impegno di reimpiego del personale, l'autorizzazione all'ampliamento non costituisce atto dovuto e può essere concesso previa valutazione effettuata secondo apposita norma regolamentare comunale.

È sempre dovuto l'ampliamento del 30% delle strutture di vendita di tipologia M1 e del 20% delle M2, della superficie di vendita preesistente, nel rispetto degli indirizzi comunali, purché, in ogni caso, non vengano superati i limiti di superficie di vendita minimi previsti per la tipologia G1.
Il rilascio dell'autorizzazione per l'ampliamento delle grandi strutture della tipologia G1, ivi compresa la trasformazione in centro commerciale di cui alla classificazione G2, è soggetto a valutazione da parte della conferenza dei servizi, in rapporto alla disponibilità di superficie autorizzabile nell'area sovracomunale omogenea in cui ricade la struttura.
Trasferimento e rilocazzazione delle grandi strutture di vendita
Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita, nell'ambito del territorio comunale, è subordinato all'autorizzazione del Comune, previa valutazione da parte della conferenza dei servizi di cui sopra, sugli effetti sul tessuto commerciale, sulla viabilità ed altri aspetti di rilievo, a condizione che la nuova ubicazione prescelta risulti compatibile alle disposizioni regionali e locali in materia di urbanistica.
La rilocalizzazione di una grande struttura di vendita è ammessa, esclusivamente nell'ambito della stessa area funzionale sovracomunale omogenea, con la stessa procedura di cui al punto precedente.
Particolari prescrizioni
Nei centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita.
Le strutture commerciali di media e grande dimensione, con superficie maggiore di 1.500 mq., devono assicurare almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1000 mq. di superficie di vendita, o frazione di essi superiore a 500 mq.
La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, come

auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiali per l'edilizia, è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva.
Il Comune rilascia, per queste tipologie di esercizi, apposita autorizzazione nella quale è specificata la limitazione alla vendita dei prodotti indicati e può, inoltre, stabilire contenuti limiti di superficie dei magazzini, depositi o superficie espositiva connessa, anche in maniera differenziata per le diverse zone di intervento comunale.
Richieste di ampliamento merceologico o di superficie, oltre i limiti stabiliti dal Comune, vanno considerate come nuove aperture e trattate secondo le modalità connesse all'apertura di medie e grandi strutture di vendita.
Autorizzazione sanitaria e protocollo H.A.C.C.P.
Ai sensi della normativa vigente in materia igienico-sanitaria, in caso di commercializzazione di sostanze alimentari è richiesta l'autorizzazione sanitaria.
Importante è inoltre il rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. n. 155/97, concernente l'igiene dei prodotti alimentari.
Il responsabile della gestione, in particolare, avvalendosi anche di laboratori autorizzati, deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti, e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi di vari principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
Deve, inoltre, tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo (A.S.L.) un documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui sopra, e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati.
Prevenzione incendi
Ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, i locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso e al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi e depositi, sono soggetti alla procedura di prevenzione incendi.

Criteri di priorità
Tra più domande concorrenti, ossia pervenute in Comune e regolarmente documentate entro 30 giorni dalla presentazione della prima di esse, riguardo al rilascio dell'autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 114/98, è data priorità di valutazione alle domande accompagnate da richiesta di concentrazione e contestuale rinuncia, condizionata dall'accoglimento della nuova richiesta, ad una o più medie o grandi strutture di vendita, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. tra le strutture di vendita a cui si rinuncia, almeno una deve risultare appartenente alla categoria dimensionale immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede la nuova autorizzazione;
b. la somma delle superfici di vendita delle strutture a cui si rinuncia deve essere almeno pari alla superficie richiesta per la nuova struttura, distintamente per i due settori, alimentare ed extra-alimentare.

Queste priorità possono essere fatte valere esclusivamente se:

a. la richiesta sia accompagnata da specifico impegno di reimpiego del personale;
b. trattandosi di struttura extra-alimentare, la richiesta sia inoltrata da chi abbia partecipato a corsi di formazione, riconosciuti dalla Regione, o dimostri il possesso del requisito di adeguata qualificazione, ossia il possesso del diploma di laurea in economia e commercio o equipollente o del diploma di scuola media superiore conseguito presso un istituto tecnico commerciale o istituto di ragioneria o, infine, da chi abbia conseguito una adeguata pratica commerciale per almeno due anni presso un esercizi commerciale al dettaglio o all'ingrosso in qualità di titolare, coadiutore o dipendente qualificato di livello non inferiore al III del

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con mansioni attinenti alla vendita o all'amministrazione.

Tra più domande concorrenti e vantanti titoli di priorità, così come tra le altre domande prive di detto titolo, è data priorità, nell'ordine, in funzione dei seguenti criteri:

a. rilocalizzazione nella medesima Area sovracomunale omogenea, e, tra più domande, a quella che prevede una maggiore superficie da rilocalizzare;
b. inserimento nella struttura di altri operatori al dettaglio locali che trasferiscano la propria attività;
c. maggiore quantità di manodopera assorbita, con priorità di quella già precedentemente impiegata nel commercio;
d. titolarità di altre medie o grandi strutture di vendita nella regione Campania;
e. impegno formalmente assunto all'adozione di un CCNL;
f. vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria manifatturiera, prodotti agro-alimentari.

Tra più domande concorrenti per l'apertura di una media struttura di vendita hanno priorità, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 114/98, quelle che prevedono la concentrazione di almeno due preesistenti medie strutture di vendita che rispettino le seguenti condizioni:

1. la richiesta sia accompagnata da specifico impegno di reimpiego del personale;
2. se si tratta di struttura non alimentare, la richiesta sia inoltrata da chi abbia partecipato a corsi di formazione o comunque dimostri il possesso del requisito di adeguata qualificazione.

I Centri commerciali individuati con la sigla *G ACP* e costituiti da aggregazioni formate per almeno l'80% da aziende commerciali preesistenti sul mercato da almeno un anno e con sede nelle rispettive zone individuate dall'allegato A della legge regionale n. 1/2000 o con esse confinanti, costituite in consorzi o società aventi lo scopo d'incentivare il commercio e le attività degli associati mediante la creazione di "Centri di aggregazione commerciale", godono di deroga liberatoria rispetto ai contingenti di superficie per Aree funzionali previsti dalla tabella di cui all'allegato C.

Aggiunta di settore merceologico

L'aggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dalla normativa (alimentare e non alimentare), in una media o grande struttura di vendita esistente, è atto dovuto a condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva.

Compatibilità territoriali e parametri di parcheggio

L'adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione e di ampliamento della superficie di vendita.

Tale adeguamento non è previsto per il trasferimento di grandi strutture di vendita.

Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali.

La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione.

Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.

Per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita devono essere verificate le compatibilità territoriali di cui alla tabella D allegata alla legge regionale n. 1/2000, con riferimento alla classe di ciascun comune.

Tabella 1 – compatibilità territoriale

TIPO	MQ	CLASSE DEI COMUNI				
		1	2	3	4	5
G1 A/M	2500-5000	si	si	si	-	si *
	1500-5000	-	-	-	si	si *
G1 E	2500-15000	si	si	si	-	-
	1500-15000	-	-	-	no	no
G2 CQ	2500-3500	si	si	si	-	-
	1500-3500	-	-	-	si	no
G2 CI	2500-15000	si	si	si	-	-
	1500-15000	-	-	-	no	no
G2 CS	15000-25000	si	si	no	no	no
G ACP		si	si	si	si	si

*Esclusivamente per i centri polifunzionali di cui al comma 3 dell'articolo 17.

Le strutture di media e grande distribuzione devono rispettare i parametri di parcheggio in rapporto alla classe demografica del comune, fissati dalla tabella di cui all'allegato E della L.R. n. 1/2000:

Tabella 2 - Minima disponibilità di parcheggi (mq di superficie per mq di vendita)

TIPO	CLASSE DEI COMUNI				
	1	2	3	4	5
G1 A/M	2,5	2,5	2,5	-	-
G1 E	2	2	2	-	-
G2 CQ	2	2	2	2	-
G2 CI	2,5	2,5	2,5	-	-
G2 CS	3	3	-	-	-
G ACP	2	2	2	2	2

Orari di apertura e di chiusura

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11 del D.Lgs. n. 114/98 e dei criteri emanati dal Comune.

Il limite del rispetto delle disposizioni dell'art. 11 si traduce nei seguenti obblighi:

- divieto di apertura prima delle ore 7.00 e di chiusura dopo le ore 22.00 (salvo deroghe in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio), e divieto di superare il numero delle 13 ore di apertura giornaliera;
- divieto di apertura domenicale e festiva (salvo la possibilità per il Comune di individuare i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva), e divieto di apertura durante la mezza giornata di chiusura infrasettimanale nel caso in cui ciò sia stabilito dal Comune. Il numero di otto domeniche o festività, oltre quelle del mese di dicembre, previsto in tal senso dal decreto n. 114, non è riducibile o ampliabile con provvedimenti comunali o regionali.

Al divieto di apertura degli esercizi commerciali dopo le ore 22.00 si può derogare qualora il Comune autorizzi, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

Norme transitorie

Per la presentazione delle richieste di nuove aperture relative a medie e grandi strutture di vendita occorre l'approvazione, da parte del Comune, dello strumento di programmazione previsto dal D.Lgs. n. 114/98.

Tutte le richieste di nuove aperture per grandi strutture di vendita, giacenti in Regione alla data di approvazione della legge regionale n. 1/2000, sono da considerarsi decadute e quindi gli interessati possono ripresentarle ex novo presso il Comune con le modalità stabilite dalla stessa legge.

Tutte le richieste di ampliamento giacenti in Regione, pervenute dalla data di approvazione del D.Lgs. n. 114/98 alla data di approvazione della L.R. n. 1/2000, in corso di istruttoria, sono inviate ai comuni sedi del relativo insediamento affinché siano completate e decise nell'ambito di quanto stabilito dalla medesima legge regionale.

Documentazione da presentare

- *nuova apertura*

Domanda di autorizzazione al Comune, in bollo, su modello COM2, predisposto dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, con allegata la seguente documentazione minima:

A) relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
B) relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;
C) studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;
D) studio sull'impatto della struttura sull'ambiente e sul territorio, con particolare riferimento a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
E) studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale;
F) progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;
G) piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazioni nonché gestione (tre anni);
H) impegno a non cedere quote societarie per almeno 5 anni dall'attivazione dell'iniziativa;
I) piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazioni di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi;
J) relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali.

- *subingresso, variazione, cessazione*

Comunicazione al Comune, su modello COM3, predisposto dalla Conferenza unificata Stato-Regioni.

ONERI

Marca da bollo di euro 10,33 sul modello COM2.

Oneri relativi alla concessione edilizia, se necessaria.

Oneri relativi alla prevenzione incendi.

Oneri relativi all'autorizzazione sanitaria.

SCADENZE/RINNOVI

L'autorizzazione ha validità a tempo indeterminato, fino ad eventuale revoca (vedi sotto).

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 11, 14, 15 e 26, comma 5, del medesimo decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

a) non inizia l'attività di una grande struttura di vendita entro due anni dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;

c) non risulta più provvisto dei requisiti morali;

d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi della lettera b).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

Legge n. 283/62 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande)
D.P.R. n. 327/80 (regolamento di esecuzione della legge n. 283/62)
D.M. 16 febbraio 1982
Decreto legislativo n. 114/98
Circolare ministeriale n. 3459/C del 1999
Circolare ministeriale n. 3463/C del 25/3/1999
Circolare ministeriale n. 3467/C del 28/05/1999
Circolare ministeriale n. 23048 del 13/10/1999
Circolare ministeriale n. 530923 del 4/11/1999
Circolare ministeriale n. 531235 del 30/12/1999
Circolare ministeriale n. 3487/C dell'1/6/2000.
Nota ministeriale n. 504891 del 26/5/2000
Nota ministeriale n. 505696 del 9/6/2000
Nota ministeriale n. 507699 del 4/8/2000
Circolare ministeriale n. 3526/C del 10/10/2001
Nota ministeriale n. 509809 del 16/10/2000
Nota ministeriale del 16/10/2000
Circolare ministeriale n. 3528/C del 24/10/2001
Circolare ministeriale n. 501751 dell'8/2/2002
Circolare ministeriale n. 3543/C dell'1/3/2002
Circolare ministeriale n. 3545/C del 10/5/2002
Circolare ministeriale n. 3547/C del 17/6/2002
Nota ministeriale n. 507940 dell'1/7/2002
Nota ministeriale n. 509512 del 25/7/2002
Circolare ministeriale n. 3550/C del 31/7/2002

Nota ministeriale n. 511206 del 12/9/2002
Circolare ministeriale n. 511902 del 30/09/2002
Circolare ministeriale n. 512174 del 4/10/2002

Normativa regionale

Legge regionale n. 1/2000
Delibera di Giunta Regionale n. 4474 dell'11/10/2002
Nota assessorile n. 713/SP del 12/10/2000
Delibera di Giunta Regionale n. 7152 del 27/12/2001
Nota assessorile n. 1312/SP del 13/05/2002
Delib. G.R. n. 2072 del 30/6/2003.

ENTI TITOLARI

Regione Campania

Provincia

Comune

A.S.L.

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco

Modulistica:

Mod. COM 2 e COM 3

Scheda n. 3.6
GRANDE DISTRIBUZIONE – SETTORE NON ALIMENTARE

SOGGETTI RICHIEDENTI

Possesso dei requisiti soggettivi morali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98.

In mancanza di tali requisiti, il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998, e cioè:

a) per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, di consorzi cooperativi e per i consorzi, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

b) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

e) per le società di cui all'art. 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

ADEMPIMENTI

Sono grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti previsti per la media distribuzione (vedi scheda).

Per "superficie di vendita" di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Classificazione delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali

Le strutture commerciali di media dimensione sono classificate come segue:

g. G1 A/M - Ipermercati: strutture di vendita fino a 5.000 mq. per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
h. G1 E - Strutture di vendita fino a 15.000 mq. per la vendita di soli prodotti non alimentari;
i. G2 CQ - Centri commerciali di quartiere o interquartiere: strutture commerciali di almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, fino a 4.000 mq. di vendita;
j. G2 CI - Centri commerciali inferiori: strutture commerciali di almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita fino a 15.000 mq.;
k. G2 CS - Centri commerciali superiori: strutture commerciali di almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera, con superficie maggiore di 15.000 mq., fino ad un massimo di 25.000 mq.
l. G ACP - Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali. Tali aggregazioni devono essere costituite da almeno 6 esercizi appartenenti alle grandi e medie

strutture ed esercizi di vicinato, con singole superfici di vendita fino a mq. 2.500 per i Comuni delle classi 4 e 5 e mq. 5.000 per i Comuni delle classi 1, 2 e 3, nonché da attività produttive artigianali e di servizi. Ciò al fine di realizzare la modernizzazione e il recupero delle imprese esistenti secondo le finalità indicate dal D.Lgs. n. 114/98. Dette strutture debbono essere poste all'interno di una struttura funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo un percorso pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli esercizi. Nei centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita.

Vendite straordinarie

Le vendite straordinarie si dividono in 3 categorie: vendite di liquidazione, vendite di fine stagione e vendite promozionali.

4. *Vendite di liquidazione*: sono quelle effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti. L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno 15 giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e, se si tratta di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.
5. *Vendite di fine stagione*: riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno: dal 20 gennaio al 13 marzo e dal 20 luglio al 10 settembre.
   Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indichino la esatta dicitura.
6. *Vendite promozionali*: sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
   Le merci in vendita devono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale. Durante il periodo delle vendite sopra indicate è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita. È fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito.

Forme speciali di vendita

Spacci interni - la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di apertura dell'attività. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti morali della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

Apparecchi automatici - la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali, il settore merceologico e

l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle stesse disposizioni riguardanti l'apertura di un esercizio di vendita.

Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione - la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Nella comunicazione al Comune deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali e il settore merceologico.
Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/31.

Commercio elettronico - oltre a quanto descritto sopra, va osservato che, in caso di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio per via elettronica, è possibile utilizzare un solo sito, ma si è tenuti a destinare aree del sito distinte per l'attività all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.
Il richiedente, inoltre, deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali indicati. Il possesso del requisito professionale prescritto è necessario anche qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo dove è in uso il mezzo elettronico.

Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori - la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Comune.
Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti morali e il settore merceologico. Se si intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, occorre comunicare l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Anche gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti morali.
Il titolare rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti morali.
Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

Procedimento

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente.
Nella domanda l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti morali;
b) il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 114/98 (criteri di priorità).

Copia della domanda va inviata, contestualmente, alla Giunta Regionale, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.
Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, provvede ad integrare la documentazione allegata alla domanda, e ad inviare copia dell'intera documentazione al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta Regionale.
Il Comune, d'intesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza dei servizi prevista dalla legge, fissandone lo svolgimento non oltre i 60 giorni decorrenti dall'invio alla Regione della documentazione a corredo dell'istanza
La conferenza è composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la Provincia e il Comune, e decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione regionali.
Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.
Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato.
Decorsi 120 giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei servizi senza che ne sia stato comunicato l'esito, le domande si intendono accolte se contenenti tutte le indicazioni previste e siano state debitamente corredate dall'istante di tutti gli allegati di sua spettanza.
L'autorizzazione comunale costituisce atto contestuale al rilascio delle concessioni edilizie relative agli insediamenti commerciali oggetto dell'autorizzazione. Pertanto, l'autorizzazione e la concessione edilizia vengono rilasciate in atto unico.
Tutti gli esercizi commerciali devono essere attivati in locali aventi conforme destinazione d'uso, ed ubicati su aree aventi conforme destinazione urbanistica, fatti salvi gli esercizi commerciali ubicati o da ubicare in immobili per i quali sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria.
Le grandi strutture di vendita devono essere attivate per almeno i due terzi della superficie autorizzata entro il termine di 18 mesi dalla data del rilascio. Il Comune può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno nei casi di comprovata necessità.
Contingentamento
La Giunta Regionale determina, con cadenza biennale, su indicazione dell'Osservatorio Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente da rendersi entro 30 giorni, il nuovo contingente di superficie ammissibile per le strutture di vendita della grande distribuzione per ogni specifica area o ulteriore diversa zonizzazione che si reputi necessaria, al fine di consentire un equilibrato sviluppo di tutte le forme distributive, salvaguardando il principio di libero accesso al mercato, gli interessi dei consumatori, i livelli occupazionali garantiti da tutte le imprese della distribuzione commerciale.
Il contingente di superficie è stabilito dall'allegato C della L.R. n. 1/2000, modificato da ultimo, per il biennio 2002-2004, con Delib. G.R. n. 2072 del 30/6/2003.
Criteri regionali per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita
Il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
f. l'osservanza delle disposizioni in materia urbanistica fissate dal Comune e dalla Regione;
g. l'osservanza dei requisiti di compatibilità territoriale all'insediamento previsti dalle tabelle allegate alle presenti direttive relativamente ai contingenti fissati nelle zone per la rispettiva area sovracomunale di appartenenza;

h. l'osservanza dell'obbligo di localizzazione lungo assi viari di primaria importanza o in aree adiacenti dotate di adeguati raccordi stradali;
i. l'osservanza dei requisiti minimi previsti per la tipologia della struttura in esame;
j. l'osservanza di ogni altra condizione stabilita dalla presente legge.

Vanno valutate alla stregua di nuove aperture:

7. la realizzazione di una nuova struttura;
8. l'ampliamento dimensionale di una media struttura esistente oltre i valori massimi di superficie previsti per le medie strutture di vendita, in relazione alla classe del comune in cui è localizzata;
9. l'ampliamento dimensionale di una grande struttura di vendita di categoria inferiore che comporti il superamento dei limiti dimensionali minimi previsti per le strutture di categoria superiore;
10. l'aggiunta merceologica di un intero settore, precedentemente non autorizzato;
11. l'accorpamento di due o più esercizi commerciali in un'unica struttura di vendita;
12. la rilocalizzazione in un comune diverso da quello in cui era autorizzata la preesistente struttura.

Adempimenti comunali per le grandi strutture di vendita

In ordine alla Conferenza dei Servizi, prevista per le grandi strutture di vendita dall'art. 11 della L.R. n. 1/2000, gli adempimenti cui deve provvedere il responsabile comunale del procedimento sono i seguenti:

g. verifica della domanda e, nel caso di sua incompletezza, richiesta all'interessato delle necessarie integrazioni con interruzione dei tempi del procedimento. Tali integrazioni dovranno essere prodotte entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di archiviazione della relativa pratica;
h. verifica della sussistenza dei requisiti minimi fissati dalla L.R. n. 1/2000 e, in caso d'insussistenza degli stessi, dichiarazione d'inammissibilità della richiesta con comunicazione alla Provincia competente ed alla Regione Campania;
i. invio di copia dell'intera documentazione pervenuta, ad istruttoria completata, alla Provincia ed alla Regione, accompagnata da una dettagliata relazione dell'ufficio tecnico comunale, che attesti la conformità dell'iniziativa proposta alle prescrizioni di localizzazione fissate dal Piano
d'intervento comunale per l'apparato distributivo, nonché il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla L.R. n. 1/2000;
j. fissazione della data della Conferenza dei Servizi, previa intesa con la Regione e la Provincia;
k. rilascio dell'autorizzazione o comunicazione del diniego, secondo gli esiti della Conferenza dei Servizi;
l. espletamento delle funzioni di Segretario della Conferenza dei Servizi.

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita, per il settore merceologico non alimentare, fino al limite di 2.500 mq sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente.
Il rilascio di una concessione edilizia, anche in sanatoria, è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale.

Tutti gli esercizi commerciali devono essere attivati in locali aventi conforme destinazione d'uso e conforme destinazione urbanistica, fatti salvi gli esercizi commerciali ubicati o da ubicare in immobili per i quali sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria ai sensi delle leggi n. 47/85 o n. 724/94.

Ampliamento delle grandi strutture di vendita

L'ampliamento delle grandi strutture di vendita è soggetto all'autorizzazione comunale, su conforme parere della conferenza dei servizi.

L'autorizzazione è concessa, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza, qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:

5. l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali autorizzati ai sensi dell'art. 24 della L. n. 426/71, per generi di largo e generale consumo,

conteggiati per il valore di 250 mq. ciascuno, o per la superficie effettiva se maggiore. Gli esercizi accorpati devono provenire dalla medesima area funzionale sovracomunale omogenea;

6. l'ampliamento delle grandi strutture di tipo G1 non deve superare i limiti massimali della tipologia stessa;
7. la domanda di ampliamento sia corredata da impegno di reimpiego del personale già operante negli esercizi oggetto dell'accorpamento o della concentrazione;
8. qualora tutti o parte degli esercizi concentrati o accorpati non siano autorizzati per generi di largo e generale consumo, o la domanda non sia corredata da impegno di reimpiego del personale, l'autorizzazione all'ampliamento non costituisce atto dovuto e può essere concesso previa valutazione effettuata secondo apposita norma regolamentare comunale.

È sempre dovuto l'ampliamento del 30% delle strutture di vendita di tipologia M1 e del 20% delle M2, della superficie di vendita preesistente, nel rispetto degli indirizzi comunali, purché, in ogni caso, non vengano superati i limiti di superficie di vendita minimi previsti per la tipologia G1.

Il rilascio dell'autorizzazione per l'ampliamento delle grandi strutture della tipologia G1, ivi compresa la trasformazione in centro commerciale di cui alla classificazione G2, è soggetto a valutazione da parte della conferenza dei servizi, in rapporto alla disponibilità di superficie autorizzabile nell'area sovracomunale omogenea in cui ricade la struttura.

Trasferimento e rilocazzazione delle grandi strutture di vendita

Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita, nell'ambito del territorio comunale, è subordinato all'autorizzazione del Comune, previa valutazione da parte della conferenza dei servizi di cui sopra, sugli effetti sul tessuto commerciale, sulla viabilità ed altri aspetti di rilievo, a condizione che la nuova ubicazione prescelta risulti compatibile alle disposizioni regionali e locali in materia di urbanistica.

La rilocalizzazione di una grande struttura di vendita è ammessa, esclusivamente nell'ambito della stessa area funzionale sovracomunale omogenea, con la stessa procedura di cui al punto precedente.

Particolari prescrizioni

Nei centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita.

Le strutture commerciali di media e grande dimensione, con superficie maggiore di 1.500 mq., devono assicurare almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1000 mq. di superficie di vendita, o frazione di essi superiore a 500 mq.

La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, come auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiali per l'edilizia, è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva.

Il Comune rilascia, per queste tipologie di esercizi, apposita autorizzazione nella quale è specificata la limitazione alla vendita dei prodotti indicati e può, inoltre, stabilire contenuti limiti di superficie dei magazzini, depositi o superficie espositiva connessa, anche in maniera differenziata per le diverse zone di intervento comunale.

Richieste di ampliamento merceologico o di superficie, oltre i limiti stabiliti dal Comune, vanno considerate come nuove aperture e trattate secondo le modalità connesse all'apertura di medie e grandi strutture di vendita.

Prevenzione incendi

Ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, i locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso e al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi e depositi, sono soggetti alla procedura di prevenzione incendi.

Criteri di priorità

Tra più domande concorrenti, ossia pervenute in Comune e regolarmente documentate entro 30 giorni dalla presentazione della prima di esse, riguardo al rilascio

dell'autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 114/98, è data priorità di valutazione alle domande accompagnate da richiesta di concentrazione e contestuale rinuncia, condizionata dall'accoglimento della nuova richiesta, ad una o più medie o grandi strutture di vendita, nel rispetto delle seguenti condizioni:

c. tra le strutture di vendita a cui si rinuncia, almeno una deve risultare appartenente alla categoria dimensionale immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede la nuova autorizzazione;
d. la somma delle superfici di vendita delle strutture a cui si rinuncia deve essere almeno pari alla superficie richiesta per la nuova struttura, distintamente per i due settori, alimentare ed extra-alimentare.

Queste priorità possono essere fatte valere esclusivamente se:

c. la richiesta sia accompagnata da specifico impegno di reimpiego del personale;
d. trattandosi di struttura extra-alimentare, la richiesta sia inoltrata da chi abbia partecipato a corsi di formazione, riconosciuti dalla Regione, o dimostri il possesso del requisito di adeguata qualificazione, ossia il possesso del diploma di laurea in economia e commercio o equipollente o del diploma di scuola media superiore conseguito presso un istituto tecnico commerciale o istituto di ragioneria o, infine, da chi abbia conseguito una adeguata pratica commerciale per almeno due anni presso un esercizi commerciale al dettaglio o all'ingrosso in qualità di titolare, coadiutore o dipendente qualificato di livello non inferiore al III del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con mansioni attinenti alla vendita o all'amministrazione.

Tra più domande concorrenti e vantanti titoli di priorità, così come tra le altre domande prive di detto titolo, è data priorità, nell'ordine, in funzione dei seguenti criteri:

g. rilocalizzazione nella medesima Area sovracomunale omogenea, e, tra più domande, a quella che prevede una maggiore superficie da rilocalizzare;
h. inserimento nella struttura di altri operatori al dettaglio locali che trasferiscano la propria attività;
i. maggiore quantità di manodopera assorbita, con priorità di quella già precedentemente impiegata nel commercio;
j. titolarità di altre medie o grandi strutture di vendita nella regione Campania;
k. impegno formalmente assunto all'adozione di un CCNL;
l. vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria manifatturiera, prodotti agro-alimentari.

Tra più domande concorrenti per l'apertura di una media struttura di vendita hanno priorità, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 114/98, quelle che prevedono la concentrazione di almeno due preesistenti medie strutture di vendita che rispettino le seguenti condizioni:

3. la richiesta sia accompagnata da specifico impegno di reimpiego del personale;
4. se si tratta di struttura non alimentare, la richiesta sia inoltrata da chi abbia partecipato a corsi di formazione o comunque dimostri il possesso del requisito di adeguata qualificazione.

I Centri commerciali individuati con la sigla *G ACP* e costituiti da aggregazioni formate per almeno l'80% da aziende commerciali preesistenti sul mercato da almeno un anno e con sede nelle rispettive zone individuate dall'allegato A della L.R. n. 1/2000 o con esse confinanti, costituite in consorzi o società aventi lo scopo d'incentivare il commercio e le attività degli associati mediante la creazione di "Centri di aggregazione commerciale", godono di deroga liberatoria rispetto ai contingenti di superficie per Aree funzionali previsti dalla tabella di cui all'allegato C.

Aggiunta di settore merceologico

L'aggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dalla normativa (alimentare e non alimentare), in una media o grande struttura di vendita esistente, è atto dovuto a condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva.

Compatibilità territoriali e parametri di parcheggio
L'adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione e di ampliamento della superficie di vendita.
Tale adeguamento non è previsto per il trasferimento di grandi strutture di vendita.
Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali.
La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione.
Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.
Per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita devono essere verificate le compatibilità territoriali di cui alla tabella D allegata alla L.R. n. 1/2000, con riferimento alla classe di ciascun comune.

Tabella 1 – compatibilità territoriale

TIPO	MQ	CLASSE DEI COMUNI				
		1	2	3	4	5
G1 A/M	2500-5000	si	si	si	-	si *
	1500-5000	-	-	-	si	si *
G1 E	2500-15000	si	si	si	-	-
	1500-15000	-	-	-	no	no
G2 CQ	2500-3500	si	si	si	-	-
	1500-3500	-	-	-	si	no
G2 CI	2500-15000	si	si	si	-	-
	1500-15000	-	-	-	no	no
G2 CS	15000-25000	si	si	no	no	no
G ACP		si	si	si	si	si

*Esclusivamente per i centri polifunzionali di cui al comma 3 dell'articolo 17.

Le strutture di media e grande distribuzione devono rispettare i parametri di parcheggio in rapporto alla classe demografica del comune, fissati dalla tabella di cui all'allegato E della L.R. n. 1/2000:

Tabella 2 - Disponibilità minima di parcheggi (mq di superficie per mq di vendita)

TIPO	CLASSE DEI COMUNI				
	1	2	3	4	5
G1 A/M	2,5	2,5	2,5	-	-
G1 E	2	2	2	-	-
G2 CQ	2	2	2	2	-
G2 CI	2,5	2,5	2,5	-	-
G2 CS	3	3	-	-	-
G ACP	2	2	2	2	2

Orari di apertura e di chiusura
Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11 del D.Lgs. n. 114/98 e dei criteri emanati dal Comune.
Il limite del rispetto delle disposizioni dell'art. 11 si traduce nei seguenti obblighi:
- divieto di apertura prima delle ore 7.00 e di chiusura dopo le ore 22.00 (salvo deroghe in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio), e divieto di superare il numero delle 13 ore di apertura giornaliera;
- divieto di apertura domenicale e festiva (salvo la possibilità per il Comune di individuare i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva), e divieto di apertura durante la mezza giornata di chiusura infrasettimanale nel caso in cui ciò sia stabilito dal Comune. Il numero di otto domeniche o festività, oltre quelle del mese di dicembre, previsto in tal senso dal decreto n. 114, non è riducibile o ampliabile con provvedimenti comunali o regionali.

Al divieto di apertura degli esercizi commerciali dopo le ore 22.00 si può derogare qualora il Comune autorizzi, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.
Norme transitorie
Per la presentazione delle richieste di nuove aperture relative a medie e grandi strutture di vendita occorre l'approvazione, da parte del Comune, dello strumento di programmazione previsto dal D.Lgs. n. 114/98.
Tutte le richieste di nuove aperture per grandi strutture di vendita, giacenti in Regione alla data di approvazione della L.R. n. 1/2000, sono da considerarsi decadute e quindi gli interessati possono ripresentarle ex novo presso il Comune con le modalità stabilite dalla stessa legge.
Tutte le richieste di ampliamento giacenti in Regione, pervenute dalla data di approvazione del D.Lgs. n. 114/98 alla data di approvazione della L.R. n. 1/2000, in corso di istruttoria, sono inviate ai comuni sedi del relativo insediamento affinché siano completate e decise nell'ambito di quanto stabilito dalla medesima legge regionale.

Documentazione da presentare

- *nuova apertura*

Domanda di autorizzazione al Comune, in bollo, su modello COM2, predisposto dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, con allegata la seguente documentazione minima:
A) relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
B) relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;
C) studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;
D) studio sull'impatto della struttura sull'ambiente e sul territorio, con particolare riferimento a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
E) studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale;
F) progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;
G) piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazioni nonché gestione (tre anni);
H) impegno a non cedere quote societarie per almeno 5 anni dall'attivazione dell'iniziativa;
I) piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazioni di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi;
J) relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e

delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali.

- *subingresso, variazione, cessazione*
Comunicazione al Comune, su modello COM3, predisposto dalla Conferenza unificata Stato-Regioni.

ONERI

Marca da bollo di euro 10,33 sul modello COM2.

Oneri relativi alla concessione edilizia, se necessaria.

Oneri relativi alla prevenzione incendi.

SCADENZE/RINNOVI

L'autorizzazione ha validità a tempo indeterminato, fino ad eventuale revoca (vedi sotto).

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 11, 14, 15 e 26, comma 5, del medesimo decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

a) non inizia l'attività di una grande struttura di vendita entro due anni dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;

c) non risulta più provvisto dei requisiti morali;

d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi della lettera b).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale
D.M. 16 febbraio 1982
Decreto legislativo n. 114/98
Circolare ministeriale n. 3459/C del 1999
Circolare ministeriale n. 3463/C del 25/3/1999
Nota ministeriale n. 504891 del 26/5/2000
Circolare ministeriale n. 3467/C del 28/05/1999
Circolare ministeriale n. 23048 del 13/10/1999
Circolare ministeriale n. 530923 del 4/11/1999
Circolare ministeriale n. 531235 del 30/12/1999
Circolare ministeriale n. 3487/C dell'1/6/2000
Nota ministeriale n. 505696 del 9/6/2000
Nota ministeriale n. 507699 del 4/8/2000

Circolare ministeriale n. 3526/C del 10/10/2001
Nota ministeriale n. 509809 del 16/10/2000
Circolare ministeriale n. 3528/C del 24/10/2001
Circolare ministeriale n. 512174 del 4/10/2002
Circolare ministeriale n. 3543/C dell'1/3/2002
Circolare ministeriale n. 3545/C del 10/5/2002
Circolare ministeriale n. 3547/C del 17/6/2002
Nota ministeriale n. 507940 dell'1/7/2002
Nota ministeriale n. 509512 del 25/7/2002
Circolare ministeriale n. 3550/C del 31/7/2002
Nota ministeriale n. 511206 del 12/9/2002

Normativa regionale
Legge regionale n. 1/2000
Delibera di Giunta Regionale n. 4474 dell'11/10/2002
Nota assessorile n. 713/SP del 12/10/2000
Delibera di Giunta Regionale n. 7152 del 27/12/2001
Nota assessorile n. 1312/SP del 13/05/2002
Delib. G.R. n. 2072 del 30/6/2003.

ENTI TITOLARI

Regione Campania.

Provincia.

Comune.

A.S.L.

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Modulistica:

Mod. COM 2 e COM 3

Scheda n. 3.7
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – BENZINA, GASOLIO, METANO E G.P.L.

SOGGETTI RICHIEDENTI

Per l'esercizio dell'attività in questione occorre il possesso dei requisiti soggettivi morali previsti dalla normativa nazionale sul commercio.

ADEMPIMENTI

Impianti stradali

L'installazione e l'esercizio di impianti su strada di distribuzione dei carburanti sono attività soggette all'autorizzazione del comune in cui essa è esercitata.

Gli impianti di distribuzione si distinguono, secondo una classificazione già prevista dalla L.R. n. 27/94, ripresa poi dalla Delib. G.R. Campania n. 8835 del 30/12/99, in tre categorie:

- chiosco;
- stazione di rifornimento;
- stazione di servizio.

Poiché, alla data del 30 dicembre 1999, pochissimi comuni della Campania avevano fissato, così come era loro richiesto dalla legge, criteri, requisiti e caratteristiche delle aree dove poter installare i nuovi impianti stradali di carburanti, con la medesima delibera la Giunta Regionale ha approvato i criteri e i requisiti di cui sopra, validi e vincolanti per tutti i comuni della regione fino all'adozione dei piani comunali.

Tali criteri ripartiscono il territorio comunale in zone, prevedendo all'interno di ciascuna zona il tipo di impianto da installare, la superficie edificabile e le attività accessorie esercitabili all'interno dei distributori stradali di carburante siti lungo le fasce di rispetto stradale.

Sono previste, inoltre, norme sulla superficie minima, distanza minima, nonché specifiche norme tecniche riguardanti la costruzione dell'impianto quali la disciplina degli accessi, delle distanze interne, delle insegne e della segnaletica; sono state, infine, individuate le zone in cui non è possibile installare i nuovi impianti.

Impianti ad uso privato

Per autorizzare l'installazione di un impianto interno ad uso privato deve essere inoltrata domanda corredata dalla medesima documentazione prevista per gli impianti su strada, ed a lavori ultimati l'impianto deve essere collaudato dall'apposita Commissione di collaudo di cui all'art. 75 della citata L.R..

L'autorizzazione deve essere rilasciata solamente a società, imprese e ditte, e l'utilizzo dell'impianto per il rifornimento è riservato soltanto agli automezzi intestati al titolare dell'autorizzazione.

Procedimento – Impianti stradali

Il richiedente trasmette al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata dalla documentazione prescritta dalla legge (vedi avanti), ivi compresa la richiesta ai Vigili del Fuoco volta ad ottenere il parere di conformità alla normativa antincendio, e da una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti la conformità alle disposizioni del regolamento edilizio, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni.

L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del regolamento edilizio, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie.

L'autorizzazione è inoltre subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.
Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il Sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso.
Dopo la ricezione delle domande, il Comune competente chiede un parere riguardo a ciascuna domanda al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, in merito alla sicurezza dell' impianto ed un parere all'Ufficio Tecnico di Finanza (U.T.F.) competente per territorio, quanto alle situazioni tecnico-fiscali, relative alla persona dell' aspirante.
Sono chiesti inoltre dal Comune un parere al Compartimento della Campania dell'Ente Nazionale per le Strade, qualora l' impianto sia da collocare su strada statale, ed alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici nei casi previsti dalla legge.
E' chiesto poi, sempre dal Comune, un parere all'Amministrazione Provinciale competente, qualora l' impianto sia da collocare su strada provinciale.
Nel caso della necessità del controllo delle distanze da altro impianto similare, il Comune deve trasmettere, per conoscenza, copia della domanda ai comuni confinanti al fine di verificare l'esistenza di analoghe iniziative prima del rilascio dell'autorizzazione.
Il Comune deve verificare (anche attraverso i pareri richiesti e/o la conferenza di servizi), sulla base dei contenuti della documentazione pervenuta, e se insufficiente deve farla integrare, se la richiesta è conforme alle normative urbanistiche, fiscali (D.Lgs. n. 504/95), sicurezza antincendio (D.P.R. n. 37/98), sanitarie (sicurezza dell'ambiente di lavoro: D.Lgs. n.. 626/94 e L. n. 413/97), ambientali (inquinamento: D.Lgs. n. 95/92, L. n. 392/97, D.Lgs. n. 152/99), stradali (nuovo codice della strada), beni paesaggistici, storici ed artistici (D.Lgs. n. 490/99) nonché alla L.R. n. 27/94 (programmazione regionale).
Collaudo
Il collaudo, inerente l'idoneità tecnica del nuovo impianto o del potenziamento o delle modifiche effettuate su impianti di carburanti, ai fini amministrativi, di sicurezza antincendio e fiscali, è effettuato dalla Commissione di collaudo di cui all'art. 75 della L.R. n. 27/94.
L'interessato comunica l'avvenuta conclusione dei lavori al Comune ed alla Regione Campania – Settore Commercio, Servizio Carburanti - chiedendo contestualmente il collaudo delle opere realizzate da effettuarsi nei trenta giorni successivi alla ricezione di tale richiesta.
Il nuovo impianto, così come quello potenziato o modificato, dopo il prescritto collaudo, deve essere posto in esercizio entro sei mesi dalla data del collaudo, salvo documentati casi di forza maggiore.
Pervenuti i pareri di cui sopra, viene nominata la Commissione di collaudo, presieduta da un funzionario nominato dall'Assessore al Commercio della Regione, e composta da un rappresentante ciascuno del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, del Comune competente e dell'U.T.F. Vi è poi un segretario, anch'egli nominato dall'Assessore al Commercio della Regione.
Del sopralluogo viene redatto un verbale a cura del segretario, che lo invia al Comune competente.
N.B. Il verbale di sopralluogo può contenere prescrizioni, imposte dalla Commissione al richiedente. In tal caso, se le modifiche richieste sono sostanziali, la Commissione effettua un nuovo sopralluogo.
Sulla base di tale verbale il Comune rilascia il provvedimento autorizzatorio.
Va sottolineato che il Comune, contemporaneamente all'autorizzazione petrolifera, deve rilasciare anche la concessione edilizia, ove necessaria.
In caso di compresenza di domande fra di loro incompatibili, anche in Comuni diversi, si applicano i criteri di priorità cronologica.
Impianti di distribuzione di gas naturale (metano)
L'autorizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di gas naturale è rilasciata dal Comune nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico della Regione (L.R. n. 27/94), purché siano previamente verificati i requisiti di sicurezza sanitaria ed ambientale.

Il nuovo iter amministrativo, a seguito della Delib. G.R. n. 4677 del 23/7/1999, non prevede più l'acquisizione, da parte dei Comuni, del parere della Commissione Consultiva Regionale per i carburanti, prima del rilascio delle autorizzazioni comunali conseguenti.
Da ciò deriva che il contingentamento delle suddette autorizzazioni, precedentemente regolamentate dalla Tab. "C" (Metano) allegata alla L.R. n. 27/94, è superato.
Le distanze minime da considerare tra impianti di metano sono quelle riportate all'art. 22, commi 9-10-11-13, della citata legge regionale, facendo riferimento al percorso stradale minimo tra due impianti omogenei lungo la stessa direttrice di marcia.
La domanda, da inoltrare al Comune, deve essere corredata dalla medesima documentazione prevista per gli impianti di carburanti liquidi.
Al termine dei lavori l'impianto deve essere collaudato dalla Commissione di cui all'art. 75 della L.R. n. 27/94.

Impianti di distribuzione di gas petrolio liquefatto (G.P.L.)

L'autorizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di g.p.l. è rilasciata dal Comune nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico della Regione (L.R. n. 27/94), purché siano previamente verificati i requisiti di sicurezza sanitaria ed ambientale.
L'autorizzazione, inoltre, sia per i nuovi impianti che per potenziare quelli esistenti con il G.P.L., viene rilasciata dopo che il Comune ha espletato un duplice adempimento:

- acquisizione del parere vincolante della Giunta Regionale mediante l'esplicita dichiarazione di rispetto del limite del rapporto massimo del 5% riferito agli impianti di carburanti esistenti sul territorio regionale, in conformità al D.P.C.M. 11/9/89;
- verifica di talune condizioni essenziali, di cui all'art. 33 della L.R. n. 27/94: distanze in linea retta e lungo la direttrice di marcia, numero di abitanti del Comune etc.

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 32/98 e confermato dal D.Lgs. n. 346/99, al fine di proseguire nella razionalizzazione della rete carburanti campana iniziata con l'attuazione della L.R. n. 27/94, gli impianti di G.P.L. già potenziati o in corso di potenziamento con il prodotto super senza piombo, non possono essere ulteriormente potenziati con altro prodotto se non nel rispetto del numero degli impianti riportati nella tabella "B" della legge regionale.

Potenziamenti

Le richieste per i potenziamenti per l'installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento vengono sempre assentite.
Per potenziare gli impianti esistenti con l'aggiunta di un nuovo prodotto , con l'esclusione del G.P.L., e/o di installazione di un dispositivo accettatore a moneta e/o a lettura ottica, vengono assentite senza limiti di contingentamento e senza rinunce, sempre che gli impianti siano stati sottoposti, da parte del Comune competente, alla verifica di conformità tra impianto e territorio (ai sensi dell'art. 19 della L.R.), e che rispettino la normativa vigente e la sicurezza stradale.
Per quanto riguarda il G.P.L., i pareri vincolanti da parte della Giunta Regionale non possono essere rilasciati, in quanto il limite del 5% è già stato raggiunto.
Nell'autorizzare il potenziamento di un impianto con l'aggiunta del prodotto gasolio, il Comune deve dare corso esclusivamente alle istanze riguardanti tipologie d'impianto che consentano la commercializzazione di tale prodotto senza incorrere in nessuna delle vecchie e nuove fattispecie di incompatibilità, avendone le dimensioni e le caratteristiche in termini di superficie e di requisiti.
A tal proposito, la tipologia di impianto "chiosco" deve essere necessariamente esclusa dalle ipotesi di aggiunta del gasolio, a meno che, solo per consentire un efficiente servizio di rifornimento, e laddove le caratteristiche dell'impianto e della strada lo consentano, il Comune non decida di autorizzare il potenziamento.

Casi particolari

- La modifica di un impianto di distribuzione carburanti per auto o per natanti, secondo la definizione di cui all' art. 15 della L.R. n. 27/94, non è soggetta ad autorizzazione, ma va previamente comunicata al Comune, nonché all' U.T.F. ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, competenti per territorio e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali.

- Il trasferimento della titolarità delle autorizzazioni va comunicato dalle parti (comunicazione fatta dal cedente e sottoscritta dal cessionario) al Comune, alla Regione Campania ed all'Ufficio Tecnico di Finanza entro 15 giorni dall'avvenuto trasferimento della proprietà o disponibilità, con allegati l'atto di trasferimento redatto nelle forme di legge nonché i documenti attestanti il possesso dei requisiti soggettivi morali del nuovo intestatario.

Documentazione da presentare
L'interessato presenta al Comune la domanda, in carta legale, di autorizzazione all'installazione di nuovo impianto o potenziamento di impianti esistenti, con allegata un'analitica autocertificazione corredata della documentazione di cui avanti, ivi compresa la richiesta ai Vigili del Fuoco, volta ad ottenere il parere di conformità alla normativa antincendio, ai sensi del citato D.P.R. n. 37/98, e di una perizia giurata redatta e sottoscritta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato ed iscritto all'albo professionale, che certifichi la conformità del progetto alle prescrizioni di legge ed in particolare alle norme urbanistiche, fiscali, di sicurezza ambientali, sanitarie e stradali, di tutela dei beni storici ed artistici, ivi compresa la prevenzione degli incendi ai sensi del D.P.R. n. 37/98 e del D.M. 4/5/98 nonché delle norme di indirizzo programmatico previste dalla L.R. n. 27/94.

Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione:
- certificazione comprovante la titolarità dell'impianto, o atto di assenso del proprietario;
- planimetrie dell'impianto;
- relazione tecnica illustrativa;
- autocertificazione antimafia;
- atto costitutivo (in caso di società).

ONERI

Marca da bollo di € 10,33 sulla domanda di autorizzazione.

Al Presidente, ai Componenti ed al Segretario della Commissione di collaudo è corrisposto, a cura e spese del richiedente, un compenso di € 51,65 ciascuno, nonché l' eventuale rimborso delle spese di viaggio e della indennità di missione.

SCADENZE/RINNOVI

L'autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato.

SANZIONI

I controlli per l' osservanza dell' apertura e chiusura degli impianti di distribuzione sono effettuati dagli agenti di polizia, addetti alla vigilanza sul traffico.

Sanzioni possono essere irrogate a seguito della violazione delle disposizioni sugli orari e i turni previste dal regolamento comunale, e delle norme di sicurezza antincendio previste dalla normativa nazionale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

Decreto legislativo n. 32/98.
Decreto legislativo n. 346/99.
Decreto legislativo n. 496/99.

Normativa regionale

Legge regionale della Campania n. 27/94.
Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 952 del 26 marzo 1999.
Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1762 del 21 aprile 1999.

Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 3813 del 9 luglio 1999.
Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 4677del 23 luglio 1999.
Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8835 del 30 dicembre 1999.
Chiarimenti sul D.Lgs. n. 383 del 29/10/1999.
Circolare della Regione Campania – prot. n. 177/SP del 9 febbraio 2001.
Circolare della Regione Campania – prot. n. 287/SP del 5 febbraio 2002.

ENTI TITOLARI

Regione Campania.

Comune.

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

U.T.F.

Ente Nazionale per le Strade (o altro Ente proprietario della strada).

A.S.L.

Scheda n. 3.8
MEDIA DISTRIBUZIONE – SETTORE ALIMENTARE

SOGGETTI RICHIEDENTI

7. *Possesso dei requisiti soggettivi morali* previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98 .

In mancanza di tali requisiti, il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/98, e cioè:

a) per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, di consorzi cooperativi e per i consorzi, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
b) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
e) per le società di cui all'art. 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

8. *Possesso di uno dei seguenti requisiti professionali*:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al R.E.C. - registro esercenti il commercio, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375. Una circolare ministeriale, peraltro, ha chiarito che non occorre essere stati iscritti al R.E.C. per tutto il quinquennio antecedente alla comunicazione al Comune. Inoltre, è ritenuto valida anche l'iscrizione al R.E.C. per l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari.

In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui sopra è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

ADEMPIMENTI

Nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti sono medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita tra 150 e 1.500 mq.

Nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti sono medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita tra 250 e 2.500 mq.

Per "superficie di vendita" di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Classificazione delle medie strutture di vendita e dei centri commerciali

Le strutture commerciali di media dimensione sono classificate come segue:

- M1 A/M - Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5, e tra 250 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;
- M1 E - Medie strutture inferiori, per prodotti extra-alimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5, e tra 250 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;
- M2 A/M — Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1500 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5, e superficie compresa tra 1.500 e 2.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;
- M2 E — Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti extra-alimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5, e superficie compresa tra 1.500 e 2500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3.

Vendite straordinarie

Le vendite straordinarie si dividono in 3 categorie: vendite di liquidazione, vendite di fine stagione e vendite promozionali.

7. *Vendite di liquidazione*: sono quelle effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti. L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno 15 giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e, se si tratta di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.

8. *Vendite di fine stagione*: riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno: dal 20 gennaio al 13 marzo e dal 20 luglio al 10 settembre.
   Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indichino la esatta dicitura.

9. *Vendite promozionali*: sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.

Le merci in vendita devono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale. Durante il periodo delle vendite sopra indicate è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita. È fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito.

Forme speciali di vendita

Spacci interni - la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di apertura dell'attività. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti morali della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

Apparecchi automatici - la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente. L'attività può essere iniziata

decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle stesse disposizioni riguardanti l'apertura di un esercizio di vendita.

Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione - la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Nella comunicazione al Comune deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali e il settore merceologico.
Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/31.

Commercio elettronico - oltre a quanto osservato sopra, va osservato che, in caso di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio per via elettronica, è possibile utilizzare un solo sito, ma si è tenuti a destinare aree del sito distinte per l'attività all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.
Il richiedente, inoltre, deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali indicati. Il possesso del requisito professionale prescritto è necessario anche qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo dove è in uso il mezzo elettronico.

Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori - la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Comune.
Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti morali e il settore merceologico. Se si intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, occorre comunicare l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Anche gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti morali.
Il titolare rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti morali.
Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

Procedimento

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita, per il settore merceologico alimentare, fino al limite di 1.500 o 2.500 mq (a seconda che la popolazione del

Comune sia inferiore o superiore a 10.000 abitanti) sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
Propedeutico al rilascio dell'autorizzazione commerciale è l'ottenimento, da parte dello stesso Comune competente, del nulla osta igienico-sanitario da parte dell'ASL competente per territorio.
L'autorizzazione comunale costituisce atto contestuale al rilascio delle concessioni edilizie relative agli insediamenti commerciali oggetto dell'autorizzazione. Pertanto, l'autorizzazione e la concessione edilizia vengono rilasciate in atto unico.
Il rilascio di una concessione edilizia, anche in sanatoria, è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale.
Tutti gli esercizi commerciali devono essere attivati in locali aventi conforme destinazione d'uso e destinazione urbanistica, fatti salvi gli esercizi commerciali ubicati o da ubicare in immobili per i quali sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria ai sensi delle leggi n. 47/85 o n. 724/94.
Nella domanda di autorizzazione il soggetto interessato dichiara:

g) di essere in possesso dei requisiti morali;
h) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
i) le eventuali comunicazioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 114/98.

Il Comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'art. 6 del D.Lgs. n. 114/98, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio dell'autorizzazione.
Il Comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita, e stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.
Le richieste per l'apertura di medie strutture di vendita M1, per il trasferimento di sede e per l'ampliamento della superficie sono autorizzate solo se l'esercizio in questione rispetti i seguenti requisiti:

1. sia realizzato in aree ricadenti in zone urbanistiche compatibili con la funzione commerciale (vedi tabella 2);
2. sia attivato in locali con conforme destinazione d'uso;
3. disponga di spazi destinati a parcheggio per la clientela a uso pubblico e movimentazione merci, realizzati nella misura e secondo le prescrizioni dello strumento d'intervento comunale.

Particolari prescrizioni
Nei centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita.
Le strutture commerciali di media e grande dimensione, con superficie maggiore di 1.500 mq., devono assicurare almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1000 mq. di superficie di vendita, o frazione di essi superiore a 500 mq.
La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, come auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiali per l'edilizia, è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva.
Il Comune rilascia, per queste tipologie di esercizi, apposita autorizzazione nella quale è specificata la limitazione alla vendita dei prodotti indicati e può, inoltre, stabilire contenuti limiti di superficie dei magazzini, depositi o superficie espositiva connessa, anche in maniera differenziata per le diverse zone di intervento comunale.
Richieste di ampliamento merceologico o di superficie, oltre i limiti stabiliti dal Comune, vanno considerate come nuove aperture e trattate secondo le modalità connesse all'apertura di medie e grandi strutture di vendita.
Criteri di priorità

Tra più domande concorrenti, ossia pervenute in Comune e regolarmente documentate entro 30 giorni dalla presentazione della prima di esse, riguardo al rilascio dell'autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 114/98, è data priorità di valutazione alle domande accompagnate da richiesta di concentrazione e contestuale rinuncia, condizionata dall'accoglimento della nuova richiesta, ad una o più medie o grandi strutture di vendita, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- tra le strutture di vendita a cui si rinuncia, almeno una deve risultare appartenente alla categoria dimensionale immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede la nuova autorizzazione;
- la somma delle superfici di vendita delle strutture a cui si rinuncia deve essere almeno pari alla superficie richiesta per la nuova struttura, distintamente per i due settori, alimentare ed extra-alimentare.

Queste priorità possono essere fatte valere esclusivamente se:

1. la richiesta sia accompagnata da specifico impegno di reimpiego del personale;
2. trattandosi di struttura extra-alimentare, la richiesta sia inoltrata da chi abbia partecipato a corsi di formazione, riconosciuti dalla Regione, o dimostri il possesso del requisito di adeguata qualificazione, ossia il possesso del diploma di laurea in economia e commercio o equipollente o del diploma di scuola media superiore conseguito presso un istituto tecnico commerciale o istituto di ragioneria o, infine, da chi abbia conseguito una adeguata pratica commerciale per almeno due anni presso un esercizi commerciale al dettaglio o all'ingrosso in qualità di titolare, coadiutore o dipendente qualificato di livello non inferiore al III del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con mansioni attinenti alla vendita o all'amministrazione.

Tra più domande concorrenti e vantanti titoli di priorità, così come tra le altre domande prive di detto titolo, è data priorità, nell'ordine, in funzione dei seguenti criteri:

1. rilocalizzazione nella medesima Area sovracomunale omogenea, e, tra più domande, a quella che prevede una maggiore superficie da rilocalizzare;
2. inserimento nella struttura di altri operatori al dettaglio locali che trasferiscano la propria attività;
3. maggiore quantità di manodopera assorbita, con priorità di quella già precedentemente impiegata nel commercio;
4. titolarità di altre medie o grandi strutture di vendita nella regione Campania;
5. impegno formalmente assunto all'adozione di un CCNL;
6. vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria manifatturiera, prodotti agro-alimentari.

Tra più domande concorrenti per l'apertura di una media struttura di vendita hanno priorità, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 114/98, quelle che prevedono la concentrazione di almeno due preesistenti medie strutture di vendita che rispettino le seguenti condizioni:

a) la richiesta sia accompagnata da specifico impegno di reimpiego del personale;
b) se trattasi di struttura non alimentare, la richiesta sia inoltrata da chi abbia partecipato a corsi di formazione o comunque dimostri il possesso del requisito di adeguata qualificazione.

Ampliamenti

L'ampliamento di una media struttura di vendita, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 114/98, è concesso qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:

- l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali, di generi di largo e generale consumo, già autorizzati ai sensi dell'art. 24 della L. n. 426/71;
- l'ampliamento non superi i limiti dimensionali massimi previsti per il tipo di media struttura M1 o M2;
- la domanda sia accompagnata da impegno di reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da concentrare o accorpare.

Aggiunta di settore merceologico

L'aggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dalla normativa (alimentare e non alimentare), in una media o grande struttura di vendita esistente, è atto dovuto a condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva.

Autorizzazione sanitaria e protocollo H.A.C.C.P.

Ai sensi della normativa vigente in materia igienico-sanitaria, in caso di commercializzazione di sostanze alimentari è richiesta l'autorizzazione sanitaria.

Importante è inoltre il rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. n. 155/97, concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

Il responsabile della gestione, in particolare, avvalendosi anche di laboratori autorizzati, deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti, e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi di vari principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Deve, inoltre, tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo (A.S.L.) un documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui sopra, e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati.

Prevenzione incendi

Ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, i locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso e al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi e depositi, sono soggetti alla procedura di prevenzione incendi.

Compatibilità territoriali e parametri di parcheggio

L'adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di ampliamento della superficie di vendita.

Tale adeguamento non è previsto per il trasferimento, per nuove aperture o per ampliamenti a seguito di concentrazioni o accorpamenti che non superino il limite di soglia delle strutture di tipologia M1, fatta salva diversa specifica indicazione comunale.

Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali.

La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione.

Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.

Per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita devono essere verificate le compatibilità territoriali di cui alla tabella D allegata alla L.R. n. 1/2000, con riferimento alla classe di ciascun comune.

Tabella 1 - compatibilità territoriale

TIPO	MQ	CLASSE DEI COMUNI				
		1	2	3	4	5
M1 A/M	250-1500	si	si	si	-	-
	150-900	-	-	-	si	si
M1 E	250-1500	si	si	si	-	-
	150-900	-	-	-	si	si
M2 A/M	1500-2500	si	si	si	-	-
	900-1500	-	-	-	si	no
M2 E	1500-2500	si	si	si	-	-
	900-1500	-	-	-	si	no

Le strutture di media e grande distribuzione devono rispettare i parametri di parcheggio in rapporto alla classe demografica del comune, fissati dalla tabella di cui all'allegato E della L.R. n. 1/2000:

Tabella 2 - Minima disponibilità di parcheggi (mq di superficie per mq di vendita)

TIPO	CLASSE DEI COMUNI				
	1	2	3	4	5
M1 A/M	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
M1 E	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
M2 A/M	1,5	1,5	1,5	1,5	-
M2/E	1	1	1	-	-

Orari di apertura e di chiusura

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11 del D.Lgs. n. 114/98 e dei criteri emanati dal Comune.

Il limite del rispetto delle disposizioni dell'art. 11 si traduce nei seguenti obblighi:

- divieto di apertura prima delle ore 7.00 e di chiusura dopo le ore 22.00 (salvo deroghe in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio), e divieto di superare il numero delle 13 ore di apertura giornaliera;
- divieto di apertura domenicale e festiva (salvo la possibilità per il Comune di individuare i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva), e divieto di apertura durante la mezza giornata di chiusura infrasettimanale nel caso in cui ciò sia stabilito dal Comune. Il numero di otto domeniche o festività, oltre quelle del mese di dicembre, previsto in tal senso dal decreto n. 114, non è riducibile o ampliabile con provvedimenti comunali o regionali.

Al divieto di apertura degli esercizi commerciali dopo le ore 22.00 si può derogare qualora il Comune autorizzi, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

Subingressi

È soggetto alla sola comunicazione al Comune competente il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di media distribuzione.

In questo caso si applicano le norme disposte per l'apertura di esercizi di vicinato.

Norme transitorie
È sospesa la presentazione delle richieste di nuove aperture relative a medie e grandi strutture di vendita fino all'approvazione, da parte del Comune, dello strumento di programmazione previsto dal decreto legislativo n. 114/98.
È comunque consentito il trasferimento, nonché l'ampliamento e l'apertura a seguito di accorpamento o concentrazione, delle strutture di vendita di tipo M1, in tutto il territorio comunale, fatta salva la compatibilità alle specifiche norme urbanistiche vigenti.
Il rilascio di autorizzazioni all'apertura, trasferimento, ampliamento merceologico o di superficie, accorpamento di strutture di vendita di tipo M2 è sospeso fino all'approvazione sia dello specifico strumento comunale di intervento per le medie strutture di vendita, sia degli interventi di valorizzazione del centro storico.
Il rilascio di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita di tipo M1 non può essere negato, nel rispetto delle norme urbanistiche, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 114/98, qualora la stessa sia frutto di accorpamenti o concentrazioni di più esercizi autorizzati ai sensi della L. n. 426/71, per generi di largo e generale consumo, esistenti da almeno un triennio e che la somma delle superfici cessate sia pari ad almeno il 70 per cento della superficie di vendita della nuova struttura, conteggiate per i rispettivi valori di 150 mq. o 250 mq. ciascuno entro i limiti demografici stabiliti dal D.Lgs. n. 114/98 e che sia garantita l'assunzione di nuovo personale.

Tutte le richieste di nuove aperture per grandi strutture di vendita, giacenti in Regione alla data di approvazione della L.R. n. 1/2000, sono da considerarsi decadute, e quindi gli interessati possono ripresentarle ex novo presso il Comune con le modalità stabilite dalla stessa legge.
Tutte le richieste di ampliamento giacenti in regione, pervenute dalla data di approvazione del D.Lgs. n. 114/98 alla data di approvazione della L.R. n. 1/2000, in corso di istruttoria, sono inviate ai comuni sedi del relativo insediamento affinché siano completate e decise nell'ambito di quanto stabilito dalla medesima legge regionale.

Documentazione da presentare

- *nuova apertura*

Domanda di autorizzazione al Comune, in bollo, su modello COM2, predisposto dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, con allegata la seguente documentazione minima:

A) relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
B) relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;
C) studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;
D) studio sull'impatto della struttura sull'ambiente e sul territorio, con particolare riferimento a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
E) studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale;
F) progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;
G) piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazioni nonché gestione (tre anni);
H) impegno a non cedere quote societarie per almeno 5 anni dall'attivazione dell'iniziativa;
I) piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazioni di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi;
J) relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali.

- *subingresso, variazione, cessazione*

Comunicazione al Comune, su modello COM3, predisposto dalla Conferenza unificata Stato-Regioni.

ONERI

Marca da bollo di euro 10,33 sul modello COM2.

Oneri relativi alla concessione edilizia, se necessaria.

Oneri relativi all'autorizzazione igienico-sanitaria.

Oneri relativi alla prevenzione incendi.

SCADENZE/RINNOVI

L'autorizzazione ha validità a tempo indeterminato, fino ad eventuale revoca (vedi sotto).

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00.

In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 11, 14, 15 e 26, comma 5, del medesimo decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
c) non risulta più provvisto dei requisiti morali;
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi della lettera b).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

Legge n. 283/62 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande)
D.P.R. n. 327/80 (regolamento di esecuzione della legge n. 283/62)
D.M. 16 febbraio 1982
Decreto legislativo n. 114/98
Circolare ministeriale n. 3459/C del 1999
Circolare ministeriale n. 3463/C del 25/3/1999
Circolare ministeriale n. 3467/C del 28/05/1999
Circolare ministeriale n. 23048 del 13/10/1999
Circolare ministeriale n. 530923 del 4/11/1999
Circolare ministeriale n. 531235 del 30/12/1999
Nota ministeriale n. 504891 del 26/5/2000
Circolare ministeriale n. 3487/C dell'1/6/2000

Nota ministeriale n. 505696 del 9/6/2000
Nota ministeriale n. 507699 del 4/8/2000
Circolare ministeriale n. 3526/C del 10/10/2001
Nota ministeriale n. 509809 del 16/10/2000
Nota ministeriale del 16/10/2000
Circolare ministeriale n. 3528/C del 24/10/2001
Circolare ministeriale n. 501751 dell'8/2/2002
Circolare ministeriale n. 3543/C dell'1/3/2002
Circolare ministeriale n. 3545/C del 10/5/2002
Circolare ministeriale n. 3547/C del 17/6/2002
Nota ministeriale n. 507940 dell'1/7/2002
Nota ministeriale n. 509512 del 25/7/2002
Circolare ministeriale n. 3550/C del 31/7/2002
Nota ministeriale n. 511206 del 12/9/2002
Circolare ministeriale n. 511902 del 30/09/2002
Circolare ministeriale n. 512174 del 4/10/2002

Normativa regionale

Legge regionale n. 1/2000.

ENTI TITOLARI

Comune

A.S.L.

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco

Scheda n. 3.9
Media distribuzione – settore non alimentare

SOGGETTI RICHIEDENTI

9. *Possesso dei requisiti soggettivi morali* previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98 .

In mancanza di tali requisiti, il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/98, e cioè:

a) per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, di consorzi cooperativi e per i consorzi, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

b) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

e) per le società di cui all'art. 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

ADEMPIMENTI

Nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti sono medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita tra 150 e 1.500 mq.
Nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti sono medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita tra 250 e 2.500 mq.
Per "superficie di vendita" di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Classificazione delle medie strutture di vendita e dei centri commerciali

Le strutture commerciali di media dimensione sono classificate come segue:

a. M1 A/M - Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e tra 250 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;
b. M1 E - Medie strutture inferiori, per prodotti extra-alimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e tra 250 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;
c. M2 A/M — Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1500 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e superficie compresa tra 1.500 e 2.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;
d. M2 E — Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti extra-alimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e superficie compresa tra 1.500 e 2500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3.

Vendite straordinarie

Le vendite straordinarie si dividono in 3 categorie: vendite di liquidazione, vendite di fine stagione e vendite promozionali.

10. *Vendite di liquidazione*: sono quelle effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti. L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno 15 giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e, se si tratta di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.

11. *Vendite di fine stagione*: riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno: dal 20 gennaio al 13 marzo e dal 20 luglio al 10 settembre.
    Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indichino la esatta dicitura.

12. *Vendite promozionali*: sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
    Le merci in vendita devono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale. Durante il periodo delle vendite sopra indicate è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita. È fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito.

Forme speciali di vendita

Spacci interni - la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di apertura dell'attività. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti morali della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

Apparecchi automatici - la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle stesse disposizioni riguardanti l'apertura di un esercizio di vendita.

Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione - la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Nella

comunicazione al Comune deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali e il settore merceologico.
Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/31.

Commercio elettronico - oltre a quanto osservato sopra, va osservato che, in caso di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio per via elettronica, è possibile utilizzare un solo sito, ma si è tenuti a destinare aree del sito distinte per l'attività all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.
Il richiedente, inoltre, deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali indicati. Il possesso del requisito professionale prescritto è necessario anche qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo dove è in uso il mezzo elettronico.

Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori - la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Comune.
Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti morali e il settore merceologico. Se si intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, occorre comunicare l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Anche gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti morali.
Il titolare rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti morali.
Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

Procedimento

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita, per il settore merceologico alimentare, fino al limite di 1.500 o 2.500 mq (a seconda che la popolazione del Comune sia inferiore o superiore a 10.000 abitanti) sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
L'autorizzazione comunale costituisce atto contestuale al rilascio delle concessioni edilizie relative agli insediamenti commerciali oggetto dell'autorizzazione. Pertanto, l'autorizzazione e la concessione edilizia vengono rilasciate in atto unico.
Il rilascio di una concessione edilizia, anche in sanatoria, è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale.
Tutti gli esercizi commerciali devono essere attivati in locali aventi conforme destinazione d'uso e destinazione urbanistica, fatti salvi gli esercizi commerciali ubicati o da ubicare in immobili per i quali sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria ai sensi delle leggi n. 47/85 o n. 724/94.
Nella domanda di autorizzazione il soggetto interessato dichiara:

j) di essere in possesso dei requisiti morali;
k) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
l) le eventuali comunicazioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. 114/98.

Il Comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'art. 6 del D.Lgs. n. 114/98, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio dell'autorizzazione.
Il Comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita, e stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.
Le richieste per l'apertura di medie strutture di vendita M1, per il trasferimento di sede e per l'ampliamento della superficie sono autorizzate solo se l'esercizio in questione rispetti i seguenti requisiti:

4. sia realizzato in aree ricadenti in zone urbanistiche compatibili con la funzione commerciale (vedi tabella 2);
5. sia attivato in locali con conforme destinazione d'uso;
6. disponga di spazi destinati a parcheggio per la clientela a uso pubblico e movimentazione merci, realizzati nella misura e secondo le prescrizioni dello strumento d'intervento comunale.

Particolari prescrizioni
Nei centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita.
Le strutture commerciali di media e grande dimensione, con superficie maggiore di 1.500 mq., devono assicurare almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1000 mq. di superficie di vendita, o frazione di essi superiore a 500 mq.
La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, come auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiali per l'edilizia, è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva.
Il Comune rilascia, per queste tipologie di esercizi, apposita autorizzazione nella quale è specificata la limitazione alla vendita dei prodotti indicati e può, inoltre, stabilire contenuti limiti di superficie dei magazzini, depositi o superficie espositiva connessa, anche in maniera differenziata per le diverse zone di intervento comunale.
Richieste di ampliamento merceologico o di superficie, oltre i limiti stabiliti dal Comune, vanno considerate come nuove aperture e trattate secondo le modalità connesse all'apertura di medie e grandi strutture di vendita.
Criteri di priorità
Tra più domande concorrenti, ossia pervenute in Comune e regolarmente documentate entro 30 giorni dalla presentazione della prima di esse, riguardo al rilascio dell'autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 114/98, è data priorità di valutazione alle domande accompagnate da richiesta di concentrazione e contestuale rinuncia, condizionata dall'accoglimento della nuova richiesta, ad una o più medie o grandi strutture di vendita, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. tra le strutture di vendita a cui si rinuncia, almeno una deve risultare appartenente alla categoria dimensionale immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede la nuova autorizzazione;
2. la somma delle superfici di vendita delle strutture a cui si rinuncia deve essere almeno pari alla superficie richiesta per la nuova struttura, distintamente per i due settori, alimentare ed extra-alimentare.

Queste priorità possono essere fatte valere esclusivamente se:

a) la richiesta sia accompagnata da specifico impegno di reimpiego del personale;
b) trattandosi di struttura extra-alimentare, la richiesta sia inoltrata da chi abbia partecipato a corsi di formazione, riconosciuti dalla Regione, o dimostri il possesso del requisito di adeguata qualificazione, ossia il possesso del diploma di laurea in economia e commercio o equipollente o del diploma di scuola media superiore conseguito presso un istituto tecnico commerciale o istituto di ragioneria o, infine, da chi abbia conseguito una adeguata pratica commerciale per almeno due anni presso un esercizi commerciale al dettaglio o all'ingrosso in qualità di titolare, coadiutore o dipendente qualificato di livello non inferiore al III del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con mansioni attinenti alla vendita o all'amministrazione.

Tra più domande concorrenti e vantanti titoli di priorità, così come tra le altre domande prive di detto titolo, è data priorità, nell'ordine, in funzione dei seguenti criteri:
- rilocalizzazione nella medesima Area sovracomunale omogenea, e, tra più domande, a quella che prevede una maggiore superficie da rilocalizzare;
- inserimento nella struttura di altri operatori al dettaglio locali che trasferiscano la propria attività;
- maggiore quantità di manodopera assorbita, con priorità di quella già precedentemente impiegata nel commercio;
- titolarità di altre medie o grandi strutture di vendita nella regione Campania;
- impegno formalmente assunto all'adozione di un CCNL;
- vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria manifatturiera, prodotti agro-alimentari.

Tra più domande concorrenti per l'apertura di una media struttura di vendita hanno priorità, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 114/98, quelle che prevedono la concentrazione di almeno due preesistenti medie strutture di vendita che rispettino le seguenti condizioni:
a) la richiesta sia accompagnata da specifico impegno di reimpiego del personale;
b) se trattasi di struttura non alimentare, la richiesta sia inoltrata da chi abbia partecipato a corsi di formazione o comunque dimostri il possesso del requisito di adeguata qualificazione.

Prevenzione incendi

Ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, i locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso e al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi e depositi, sono soggetti alla procedura di prevenzione incendi.

Ampliamenti

L'ampliamento di una media struttura di vendita, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 114/98, è concesso qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:
a) l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali, di generi di largo e generale consumo, già autorizzati ai sensi dell'art. 24 della L. n. 426/71;
b) l'ampliamento non superi i limiti dimensionali massimi previsti per il tipo di media struttura M1 o M2;
c) la domanda sia accompagnata da impegno di reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da concentrare o accorpare.

Aggiunta di settore merceologico

L'aggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dalla normativa (alimentare e non alimentare), in una media o grande struttura di vendita esistente, è atto dovuto a condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva.

Compatibilità territoriali e parametri di parcheggio

L'adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di ampliamento della superficie di vendita.

Tale adeguamento non è previsto per il trasferimento, per nuove aperture o per ampliamenti a seguito di concentrazioni o accorpamenti che non superino il limite di soglia delle strutture di tipologia M1, fatta salva diversa specifica indicazione comunale.

Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali.
La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione.
Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.
Per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita devono essere verificate le compatibilità territoriali di cui alla tabella D allegata alla L.R. n. 1/2000, con riferimento alla classe di ciascun comune.

Tabella 1 - compatibilità territoriale

TIPO	MQ	CLASSE DEI COMUNI				
		1	2	3	4	5
M1 A/M	250-1500	si	si	si	-	-
	150-900	-	-	-	si	si
M1 E	250-1500	si	si	si	-	-
	150-900	-	-	-	si	si
M2 A/M	1500-2500	si	si	si	-	-
	900-1500	-	-	-	si	no
M2 E	1500-2500	si	si	si	-	-
	900-1500	-	-	-	si	no

Le strutture di media e grande distribuzione devono rispettare i parametri di parcheggio in rapporto alla classe demografica del comune, fissati dalla tabella di cui all'allegato E della L.R. 1/2000:

Tabella 2 - Minima disponibilità di parcheggi (mq di superficie per mq di vendita)

TIPO	CLASSE DEI COMUNI				
	1	2	3	4	5
M1 A/M	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
M1 E	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
M2 A/M	1,5	1,5	1,5	1,5	-
M2/E	1	1	1	-	-

Orari di apertura e di chiusura
Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11 del D.Lgs. n. 114/98 e dei criteri emanati dal Comune.
Il limite del rispetto delle disposizioni dell'art. 11 si traduce nei seguenti obblighi:
- divieto di apertura prima delle ore 7.00 e di chiusura dopo le ore 22.00 (salvo deroghe in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio), e divieto di superare il numero delle 13 ore di apertura giornaliera;
- divieto di apertura domenicale e festiva (salvo la possibilità per il Comune di individuare i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva), e divieto di apertura durante la mezza giornata di chiusura infrasettimanale nel caso in cui ciò sia stabilito dal Comune. Il numero di otto domeniche o festività, oltre quelle del mese di dicembre, previsto in tal senso dal decreto n. 114, non è riducibile o ampliabile con provvedimenti comunali o regionali.

Al divieto di apertura degli esercizi commerciali dopo le ore 22.00 si può derogare qualora il Comune autorizzi, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

Subingressi

È soggetto alla sola comunicazione al Comune competente il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di media distribuzione.

In questo caso si applicano le norme disposte per l'apertura di esercizi di vicinato.

Norme transitorie

È sospesa la presentazione delle richieste di nuove aperture relative a medie e grandi strutture di vendita fino all'approvazione, da parte del Comune, dello strumento di programmazione previsto dal D.Lgs. n. 114/98.

È comunque consentito il trasferimento, nonché l'ampliamento e l'apertura a seguito di accorpamento o concentrazione, delle strutture di vendita di tipo M1, in tutto il territorio comunale, fatta salva la compatibilità alle specifiche norme urbanistiche vigenti.

Il rilascio di autorizzazioni all'apertura, trasferimento, ampliamento merceologico o di superficie, accorpamento di strutture di vendita di tipo M2 è sospeso fino all'approvazione sia dello specifico strumento comunale di intervento per le medie strutture di vendita, sia degli interventi di valorizzazione del centro storico.

Il rilascio di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita di tipo M1 non può essere negato, nel rispetto delle norme urbanistiche, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 114/98, qualora la stessa sia frutto di accorpamenti o concentrazioni di più esercizi autorizzati ai sensi della L. n. 426/71, per generi di largo e generale consumo, esistenti da almeno un triennio e che la somma delle superfici cessate sia pari ad almeno il 70 per cento della superficie di vendita della nuova struttura, conteggiate per i rispettivi valori di 150 mq. o 250 mq. ciascuno entro i limiti demografici stabiliti dal D.Lgs. n. 114/98 e che sia garantita l'assunzione di nuovo personale.

Tutte le richieste di nuove aperture per grandi strutture di vendita, giacenti in Regione alla data di approvazione della L.R. n. 1/2000, sono da considerarsi decadute e quindi gli interessati possono ripresentarle ex novo presso il Comune con le modalità stabilite dalla stessa legge.

Tutte le richieste di ampliamento giacenti in regione, pervenute dalla data di approvazione del D.Lgs. n. 114/98 alla data di approvazione della L.R. n. 1/2000, in corso di istruttoria, sono inviate ai comuni sedi del relativo insediamento affinché siano completate e decise nell'ambito di quanto stabilito dalla medesima L.R..

Documentazione da presentare

- *nuova apertura*

Domanda di autorizzazione, in bollo, su modello COM2, predisposto dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, con allegata la seguente documentazione minima:

A) relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
B) relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;
C) studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;
D) studio sull'impatto della struttura sull'ambiente e sul territorio, con particolare riferimento a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
E) studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale;
F) progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;

G) piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazioni nonché gestione (tre anni);
H) impegno a non cedere quote societarie per almeno 5 anni dall'attivazione dell'iniziativa;
I) piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazioni di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi;
J) relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali.

- *subingresso, variazione, cessazione*

Comunicazione al Comune, su modello COM3, predisposto dalla Conferenza unificata Stato-Regioni.

ONERI

Marca da bollo di euro 10,33 sul modello COM2.

Oneri relativi alla concessione edilizia, se necessaria.

Oneri relativi alla prevenzione incendi.

SCADENZE/RINNOVI

L'autorizzazione ha validità a tempo indeterminato, fino ad eventuale revoca (vedi sotto).

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00.

In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 11, 14, 15 e 26, comma 5, del medesimo decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;

c) non risulta più provvisto dei requisiti morali;

d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi della lettera b).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

D.M. 16 febbraio 1982.
Decreto legislativo n. 114/98.

Circolare ministeriale n. 3459/C del 1999
Circolare ministeriale n. 3463/C del 25/3/1999
Nota ministeriale n. 504891 del 26/5/2000
Circolare ministeriale n. 3467/C del 28/05/1999
Circolare ministeriale n. 23048 del 13/10/1999
Circolare ministeriale n. 530923 del 4/11/1999
Circolare ministeriale n. 531235 del 30/12/1999
Circolare ministeriale n. 3487/C dell'1/6/2000.
Nota ministeriale n. 505696 del 9/6/2000
Nota ministeriale n. 507699 del 4/8/2000
Circolare ministeriale n. 3526/C del 10/10/2001
Nota ministeriale n. 509809 del 16/10/2000
Circolare ministeriale n. 3528/C del 24/10/2001
Circolare ministeriale n. 512174 del 4/10/2002
Circolare ministeriale n. 3543/C dell'1/3/2002
Circolare ministeriale n. 3545/C del 10/5/2002
Circolare ministeriale n. 3547/C del 17/6/2002
Nota ministeriale n. 507940 dell'1/7/2002
Nota ministeriale n. 509512 del 25/7/2002
Circolare ministeriale n. 3550/C del 31/7/2002
Nota ministeriale n. 511206 del 12/9/2002

Normativa regionale

Legge regionale n. 1/2000.

ENTI TITOLARI

Comune

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco

Scheda n. 3.10
OLI MINERALI

SOGGETTI RICHIEDENTI

Titolari delle seguenti attività:

- installazione e l'esercizio di impianti e depositi di oli minerali e relativi oleodotti;
- installazione e gestione di depositi e impianti di riempimento e travaso o depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL);
- distribuzione e vendita di GPL in bombole ed attività di controllo connesse.

ADEMPIMENTI

Con il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 lo Stato ha decentrato alle Regioni le funzioni amministrative concernenti gli oli minerali.
Successivamente la sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 2001, n. 206, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 443/99, che recava disposizioni integrative e correttive del
Pertanto, ad oggi, allo Stato sono attribuite le funzioni amministrative in materia di:

- concessioni ed autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti e depositi che riguardano lo stoccaggio di oli minerali ed i relativi oleodotti;
- concessioni ed autorizzazioni per l'istallazione e la gestione di depositi e impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatto (GPL).

Alle Regioni restano invece attribuite le competenze amministrative concernenti:

- concessioni ed autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di lavorazione di prodotti petroliferi e loro derivati;
- concessioni ed autorizzazioni per l'attività di distribuzione e vendita di gas di petrolio liquefatto (GPL) in bombole e piccoli serbatoi, senza deposito.

Installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L. 9 gennaio 1991, n. 9, sono soggette a *concessione* la costruzione e la gestione di:
a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto;
b) nuovi impianti che amplino la capacità di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) già esistenti;
c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacità superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a);
d) nuove opere che incrementino la capacità di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) già esistenti, in misura superiore al 30% della capacità autorizzata anche se l'ampliamento è realizzato per fasi. Sono comunque soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti. Il biodiesel è assimilabile agli oli minerali.

Entro 30 gg. dal ricevimento della domanda di concessione, il Ministero delle Attività Produttive ovvero la Regione Campania - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, ciascuno per le attività amministrative di rispettiva competenza, dopo un esame preliminare, invia una copia, per i pareri di competenza, a:
a) Ministero dell'Economia e delle Finanze;
b) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
c) Ministero della Salute;
d) Ministero dell'Interno;
e) Ministero della Difesa;
f) Ministero dell'Ambiente;
g) Comuni.

Dell'avvio del procedimento viene data notizia all'interessato. In caso di domanda incompleta o irregolare, il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
Le amministrazioni e gli enti interessati devono perfezionare gli atti di propria competenza entro 120 gg. dal ricevimento della richiesta di concessione, eventualmente prorogabili di ulteriori 60 gg.. Decorsi inutilmente i termini suindicati, i pareri si intendono acquisiti in maniera favorevole.
In caso di pareri discordanti l'Ente concedente può indire una conferenza di servizi.
L'eventuale temporanea indisponibilità del suolo non costituisce pregiudizio nel proseguimento dell'iter istruttorio. La concessione verrà tuttavia rilasciata solo quando sia comprovata la disponibilità del suolo stesso. Il parere del comune costituisce valutazione preliminare ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 216 del R.D. n. 1265/34 (testo unico delle leggi sanitarie).
L'Ente concedente emana il decreto di concessione, salvo il caso di indisponibilità del suolo, entro nove mesi dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa eventualmente richiesta.

Sono soggette ad *autorizzazione* la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione di oli minerali stabilita dal decreto regionale di concessione.
La Regione esamina la domanda, richiede entro 30 giorni il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, qualora sia necessario, quello di altre amministrazioni o enti tra quelli di cui sopra. Dell'avvio del procedimento viene data notizia all'interessato. In caso di domanda incompleta o irregolare, il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
Ai fini dell'acquisizione dei pareri richiesti si applica la procedura concessoria descritta sopra, con i termini ridotti di un terzo.
L'Ente emana il decreto di autorizzazione, salvo il caso di indisponibilità del suolo, entro sette mesi dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa eventualmente richiesta.
In attesa del perfezionamento del provvedimento di concessione o del provvedimento di autorizzazione, completata la fase istruttoria, l'Ente competente, su richiesta dell'interessato, può autorizzare l'inizio dei lavori di costruzione o di modifica dell'impianto di lavorazione o di deposito di oli minerali e gas di petrolio liquefatti (G.P.L.), nonché delle installazioni di gas naturali liquefatti (G.N.L.).
Ultimati i lavori di costruzione, l'Ente competente può autorizzare un periodo di prova semestrale, eventualmente rinnovabile, finalizzato alla messa a punto degli impianti ed all'espletamento delle verifiche previste dagli altri organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali.
L'Ente competente, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali, può autorizzare l'esercizio provvisorio degli impianti o delle modifiche realizzate. I prodotti ottenuti in fase di prova o di esercizio provvisorio possono essere immessi in consumo, ove corrispondano alle caratteristiche merceologiche previste dalla normativa vigente o fissate da commissioni tecniche nazionali e recepite con decreto del Ministero delle Attività Produttive.
Nei casi di rinnovo della concessione o autorizzazione e nei casi di voltura, l'Ente preposto al rilascio del titolo abilitativo, su istanza dell'interessato, contestualmente all'avvio dell'istruttoria, e in attesa del relativo provvedimento, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio degli impianti di lavorazione o di deposito degli oli minerali e di gas di petrolio liquefatti, ovvero delle installazioni di gas naturale liquefatto.
I titolari di concessione o autorizzazione non possono condurre in via definitiva la gestione dei propri impianti o delle modifiche degli stessi prima che questi siano stati collaudati o verificati dagli organi designati nell'atto di concessione o autorizzazione.
Ai collaudi ed alle verifiche provvede l'Ente concedente. Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima approvato. Restano fermi i controlli ed i collaudi delle altre autorità competenti in base alle singole specifiche discipline.

Installazione e gestione di depositi e impianti di riempimento e travaso o depositi di gas di petrolio liquefatto

Chiunque intende installare o gestire impianti di riempimento e di travaso o depositi di gas di petrolio liquefatti deve richiedere la concessione alla Prefettura competente per territorio per serbatoi fino a 50 mc, ovvero al Ministero delle Attività Produttive per stoccaggi superiori.

Il decreto di concessione dovrà particolarmente indicare:

- l'oggetto principale dell'azienda;
- la natura dei gas da immettere nei depositi o destinati al riempimento;
- la quantità massima autorizzata;
- l'obbligo del titolare a mantenere costantemente in efficienza il deposito, a non portare modifiche sostanziali agli impianti, né a dare a questi altra destinazione, salvo autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

I titolari delle concessioni previste dall'art. 1 della L. 21 marzo 1958, n. 327, per l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti, debbono avere la disponibilità di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 20% della capacità volumetrica complessiva di tutti i recipienti di proprietà (bombole) risultanti dalle denunce periodiche presentate ai sensi della normativa vigente, nonché di quelli per i quali siano stati stipulati contratti di riempimento con terzi.

Distribuzione e vendita di G.P.L. in bombole

Chiunque, senza disporre di un proprio impianto di riempimento e di travaso, intenda esercitare con recipienti propri la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti, deve chiedere la concessione alla Regione Campania - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali. I titolari delle concessioni di cui sopra decadono dalla concessione qualora entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione non dimostrino all'autorità concedente di:

a) essere proprietari di un parco bombole rispondente ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 4 della L. n. 327/58;

b) avere stipulato con il titolare di una concessione di un impianto di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti un contratto, della durata di almeno un anno, per il riempimento e la manutenzione delle proprie bombole;

c) aver adempiuto gli obblighi previsti nell'art. 5 della L. n. 7/73.

I recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, di capacità non inferiore ai 16 litri, destinati ad uso domestico od industriale, non possono essere detenuti in deposito, messi in distribuzione o installati se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:

a) della responsabilità civile cui è tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi, compresi gli strumenti di connessione all'impianto di utilizzazione causati a persone, cose ed animali;

b) della responsabilità civile dell'utente o delle persone con esso conviventi conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi.

Ogni impresa distributrice di gas di petrolio liquefatti deve provvedere, sotto la propria responsabilità e secondo le modalità da stabilire nel regolamento di esecuzione della presente legge, a istruire i propri distributori e addetti nell'uso dei recipienti e dei loro annessi. L'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) rilascerà agli addetti alla distribuzione una attestazione dalla quale risulti la conseguita idoneità al compimento delle operazioni connesse all'attività di distribuzione dei recipienti dell'impresa che ha provveduto all'istruzione.

L'ANCC deve dare immediatamente comunicazione al sindaco del comune in cui il distributore svolge la propria attività dell'avvenuto rilascio dell'attestazione.

ONERI

- Marca da bollo da euro 10,33.

- I titolari delle concessioni per la installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti sono tenuti al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 89 bis della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
- Costi della polizza di assicurazione intestata alla società richiedente.

SCADENZE/RINNOVI

Il decreto di concessione o di autorizzazione ha durata quinquennale.

SANZIONI

Chiunque esegue le operazioni di riempimento fuori degli impianti adibiti a tale scopo, o riempie recipienti senza l'osservanza delle modalità prescritte all'art. 3 della L. n. 327/58, ovvero, trascorso il termine massimo di sei mesi previsto dall'art. 6, continua a gestire gli impianti di gas di petrolio liquefatti senza aver richiesto la concessione, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 258,00 a euro 2582,00.

Alla stessa pena soggiace chiunque riempia o faccia riempire recipienti con gas di petrolio liquefatti aventi tensione di vapore superiore a quello del gas indicato dalla punzonatura apposta sui recipienti medesimi dal collaudatore.

Chiunque detiene a scopo di commercio o mette comunque in circolazione recipienti aventi marchi indicazioni di ditte o di gas, diversi da quelli prescritti dall'art. 4 della L. n. 327/58, è punito con l'ammenda da euro 51,00 a euro 258,00 per ogni recipiente risultato irregolare.

Qualora i recipienti risultati irregolari siano dieci o più, alla pena dell'ammenda può essere sostituita quella dell'arresto, da un mese ad un anno.

Chiunque non provvede alle denunce disposte dall'ultimo comma dell'art. 4 è punito con la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00.

Chiunque, diffidato dall'azienda fornitrice, con cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, omette di restituire all'azienda stessa, entro due mesi dalla diffida, un recipiente che deve essere sottoposto alle prove e verifiche periodiche ai sensi dell'art. 44 del R.D.L. 12 maggio 1927, n. 824, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 77,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della L. n. 7/73 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria euro 413,00 a euro 2478,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. 5, primo e secondo comma, n. 7 e 9 della legge n. 7/73 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 206,00 a euro 1239,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 5, quarto comma della L. n. 7/73, è punito con sanzione amministrativa fino a euro 516,00.

Nei casi previsti dalla medesima L. n. 7/73, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della concessione o dell'autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. 4 e 6 della L. n. 539/85, ad esclusione dell'utente finale, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 5164,00.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale
R.D. n. 1303/34.
Legge n. 327/58.
Legge n. 460/65.
Legge n. 7/73.
Legge n. 539/85.

Legge n. 9/91.
D.P.R. n. 420/94.
DD. MM. 11/01/95 e 26/07/96 allegato A.
D.Lgs. n. 112/98.

Normativa regionale
Delib. G.R. n. 1540/01.

ENTI TITOLARI

Regione Campania - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.

Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ministero dei Trasporti.

Ministero della Salute.

Ministero dell'Interno.

Ministero della Difesa.

Ministero dell'Ambiente.

Comune competente per territorio.

Scheda n. 3.11
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

SOGGETTI RICHIEDENTI

L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, oppure di un suo delegato, nel Registro degli esercenti il commercio (R.E.C.), e al rilascio di un'autorizzazione da parte del Comune.

L'iscrizione nel R.E.C. è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, oppure aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande.

Sono ammessi all'esame di idoneità coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore, nonché coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se si tratta di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, non possono essere iscritti nel R.E.C. e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:

a) che sono stati dichiarati falliti;

b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla L. 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia), e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Nelle ipotesi previste dalle lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel R.E.C. ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro

modo estinta oppure, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

ADEMPIMENTI

I pubblici esercizi di somministrazione sono distinti in:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.
Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21% del volume. I Comuni con popolazione superiore a 10000 abitanti, peraltro, hanno la facoltà di svincolarsi dal parere della commissione, dichiarandone lo scioglimento in attuazione dell'art. 41 comma 1 della L. n. 449/97, successivamente recepito nell'art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).
I pubblici esercizi hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di ristorazione, i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.
Nei pubblici esercizi il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla L. 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima legge.
E' consentito il rilascio, per uno stesso locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai vari tipi di pubblici esercizi, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione comunale.

Procedimento

Il subingresso, l'ampliamento tipologico (possibilità di concedere, per un medesimo locale, autorizzazioni dei tipi A, B, C e D, con facoltà di cedere ad altri, all'occorrenza, le singole attività, separatamente in altri locali), e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal Comune competente, sentito il parere della apposita commissione, con l'osservanza dei criteri e parametri stabiliti dal Comune stesso, e a condizione che il richiedente sia iscritto nel R.E.C..
Con riguardo al trasferimento di sede, ai sensi della L. n. 25/96 il Comune rilascia l'autorizzazione sulla base esclusivamente dei parametri numerici (vedi avanti), senza dover acquisire il parere della Commissione competente.
Secondo una direttiva ministeriale, infatti, il suddetto parere è richiesto unicamente per la fissazione dei parametri numerici.

Distanze
Con deliberazione comunale possono essere stabiliti i criteri per l'osservanza delle distanze minime tra pubblici esercizi appartenenti alle varie tipologie. La L. n. 287/91, infatti, non prevede più che i Comuni abbiano l'obbligo di stabilire le distanze tra un esercizio e l'altro della stessa specie. Ciò nonostante, nell'ambito della sua potestà regolamentare, il singolo Comune può ugualmente dettare i criteri per le distanze, in base a necessità locali.

Sorvegliabilità dei locali
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Comune competente accerta, tramite un sopralluogo della Polizia Municipale, la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno n. 564/92 (requisiti di sorvegliabilità), oppure si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.

Idoneità igienico-sanitaria
Occorre richiedere all'A.S.L. competente per territorio l'autorizzazione sanitaria.
A tal fine, vengono accertati i requisiti relativi ai locali e alle persone preposte alla manipolazione e vendita dei cibi (libretto sanitario).

H.A.C.C.P.
Importante è poi il rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. n. 155/97, concernente l'igiene dei prodotti alimentari.
Il responsabile della gestione, in particolare, avvalendosi anche di laboratori autorizzati, deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti, e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi di vari principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points).
Deve, inoltre, tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo (A.S.L.) un documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui sopra, e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati.
La Giunta Regionale della Campania, con le delibere n. 4412 del 18/8/2000 e n. 4409 del 26/9/2001 ha semplificato le procedure del sistema H.A.C.C.P. per talune industrie alimentari che svolgono attività che presentano scarsi rischi sanitari, o che svolgono la loro attività nella fase terminale delle filiere produttive.
Appartengono a queste categorie di industrie, tra gli altri, i bar che non effettuano la rigenerazione di prodotti, i pubs che preparano toast, panini e similari, pizzerie, ristoranti.
Fermo restando che anche le industrie di cui sopra devono predisporre un piano di autocontrollo aziendale che contenga almeno gli elementi minimi elencati nella Delib. G.R. Campania n. 4409, la semplificazione consiste, prevalentemente, nella riduzione dell'onere delle registrazioni scritte.
Il monitoraggio, cioè, deve essere continuo al fine di consentire il controllo costante, mentre le registrazioni scritte possono essere differite: se dal monitoraggio deriva la constatazione delle conformità, la loro registrazione può essere differita, con una periodicità riportata nella tabella allegata alla delibera n. 4409.
Se invece dal monitoraggio derivi una non conformità, essa va immediatamente registrata per iscritto, contestualmente all'azione correttiva adottata per il ripristino della normalità.

Emissioni in atmosfera
Le attività di friggitoria e rosticceria, nonché di cucine, ristorazione collettiva e mense, rientrano tra quelle "ad inquinamento atmosferico poco significativo", ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 25/7/91. Per poter esercitare una di queste attività, pertanto, è sufficiente presentare, da parte del titolare, una comunicazione di sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto dalle medesime attività, redatta secondo lo schema Modello IAPS, da indirizzarsi alla *Giunta Regionale della Campania – Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile*.
Tale comunicazione deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta. La firma deve essere autenticata nelle forme di legge, oppure

apposta innanzi al funzionario regionale responsabile del procedimento, individuato dal Dirigente del Settore Provinciale competente, o ancora allegando alle medesime comunicazioni la fotocopia di valido documento di identificazione.
Alla comunicazione dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento dell'importo di euro 15,50 che la ditta richiedente è tenuta a versare sul conto corrente postale n. 17874827, intestato a "Giunta Regionale della Campania - Servizio Tesoreria – Autorizzazioni ex D.P.R. 203/88 e 25/7/91 e seguenti. – Capitolo 70", utilizzando bollettini di versamento a doppia ricevuta, recanti la seguente causale del versamento: "*Comunicazione/richiesta di autorizzazione DD.PP.RR. 203/88 e 25/7/91 e segg. – Richiesta alla Regione Campania - Settore Provinciale di …….* ".
Il Settore Provinciale, acquisita la comunicazione in argomento, trasmette apposito avviso di ricevimento:
- alla ditta interessata;
- all'ARPAC, per l'esercizio delle competenze di vigilanza e controllo di cui all'art. 5 della L.R. n. 10/98;
- all'Amministrazione Provinciale per gli ulteriori compiti di vigilanza e controllo previsti dalla L. 61/94;
- al Comune ove sarà svolta l'attività per ogni altra iniziativa o necessità di verifica derivante dai regolamenti locali in materia urbanistica, igienico-sanitaria e ambientale.

Prevenzione incendi
L'attività di somministrazione, nel caso in cui sia effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, con capienza superiore a 100 posti, è sottoposta alla procedura di prevenzione incendi.

Contingentamento delle autorizzazioni
L'autorizzazione non spetta automaticamente a tutti coloro che possiedono i requisiti soggettivi previsti dalle legge, ma viene rilasciata previa fissazione da parte del Comune, su conforme parere della commissione prevista dall'art. 6 della L. n. 287/91, di un parametro numerico (c.d. "contingentamento delle autorizzazioni") che assicuri, in relazione alle quattro tipologie dei pubblici esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra i pubblici esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito della popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

Deroga al contingentamento – denuncia di inizio attività
I parametri numerici non si applicano, e l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio attività di cui alla L. n. 241/90, per la somministrazione di alimenti e di bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui alla lettera c) dell'art. 5 L. n. 287/91, nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno;
f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico.

Somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati
Il D.P.R. n. 235/01 disciplina la somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati, distinguendo, al riguardo, tra Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali ed Associazioni e circoli non aderenti.

1. Nel primo caso, tali Associazioni, aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, una denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90. Il comune trasmette la denuncia per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione sanitaria,.
   Alla denuncia, contenente le indicazioni richieste dall'art. 2 comma 2 del D.P.R. 235/01, è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.
   Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, quest'ultimo deve essere iscritto al Registro degli esercenti il commercio (R.E.C.).
   Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'art. 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, sono necessari l'iscrizione nel R.E.C. del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato, ed il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 della L. n. 287/91.
2. Le Associazioni e i circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali, che intendano svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 287/91.
   Alla domanda, contenente le indicazioni di cui al comma 2 dell'art 3, è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.
   Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al Registro degli esercenti il commercio.

Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale. Il Comune, nel provvedere al rilascio delle autorizzazioni, e comunque in tutti i casi che non rientrano nella deroga di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della L. n. 287/91 ("spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno"), si attiene alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 4 e 5 della stessa L. n. 287 (contingentamento e criteri per il rilascio delle autorizzazioni).
La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda (silenzio-assenso).

Casi di somministrazione senza l'obbligo di autorizzazione e di iscrizione al R.E.C.
La L. n. 448/2001 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, non occorre per chi somministra alimenti e bevande né l'iscrizione nel R.E.C. né l'obbligo di ottenere l'autorizzazione, essendo sufficiente una denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90.

Subingresso
Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione per la somministrazione, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia regolarmente iscritto nel R.E.C..

Orario di attività
Il Sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell'ambito dello stesso Comune in base alle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.

E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.
Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.
Queste disposizioni non si applicano agli esercizi per i quali non sussiste l'obbligo del contingentamento.
Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.

Dopo il rilascio dell'autorizzazione
Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Comune comunica alla Prefettura, entro 20 giorni dal rilascio, ed alla Regione Campania – Ufficio Tributi - gli estremi delle autorizzazioni rilasciate.

ONERI

- Marca da bollo da euro 10,33 sulla domanda di autorizzazione al Comune;
- Versamento dell'importo di euro 15,50 per la comunicazione di emissione in atmosfera.
- Oneri relativi alla prevenzione incendi.
- Oneri relativi all'autorizzazione sanitaria.
- Ai sensi della L.R. n. 10/01, non sono più applicate le tasse di concessione annuale di cui alla L.R. 19 gennaio 1984, n. 3, elencate nella tariffa allegata alla L.R. 7 dicembre 1993, n. 44, ad esclusione di quelle relative al primo rilascio.

SCADENZE/RINNOVI

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali indicati in essa.

SANZIONI

La Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 77/01, ha confermato l'attribuzione ai Comuni della potestà ad irrogare le sanzioni amministrative ai pubblici esercizi, di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 10 della L. n. 287/91, nonché ad incamerare i proventi derivanti dalle suddette sanzioni.

A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione, oppure quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00.

Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle altre disposizioni della L. n. 287/91, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni relative agli orari di apertura e chiusura, per le quali si applica la sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 1.032,00.

Quando è accertata una violazione prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il pubblico ufficiale procedente ne riferisce per iscritto, senza ritardo, al Comune.

Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità comunale ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta senza autorizzazione oppure, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate, e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

Salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione.

Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni oppure di aver avviato le relative procedure amministrative.

Per le violazioni di cui sopra l'autorità amministrativa, con l'ordinanza-ingiunzione, può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

Per il mancato rispetto dei turni stabiliti dall'art. 8 comma 5 della L. n. 287/91, l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.

Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata:

a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio, oppure ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto nel R.E.C.;

c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno con D.M. n. 564/92.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale
R.D. n. 773/31 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
R.D. 635/40 (regolamento di esecuzione del testo unico)
D.P.R. n. 203/88 (emissioni in atmosfera)
Legge n. 283/62 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande)
D.P.R. n. 327/80 (regolamento di esecuzione della legge n. 283/62)
Legge n. 287/91 (disciplina della somministrazione di alimenti e bevande)
D.P.R. 25/7/91 – Allegato I (elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo)
D.M. n. 564/92 (requisiti di sorvegliabilità dei locali)
D.P.R. 13/12/1995 (indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)
Legge n. 25/96 (autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)
Nota ministeriale n. 530260del 25 febbraio 1999
Nota ministeriale n. 530368 del 13 maggio 1999
Nota ministeriale n. 530937 del 18 ottobre 1999
Nota ministeriale n. 505311 del 5 giugno 2000
Nota ministeriale n. 510948 del 22 novembre 2000
Circolare ministeriale n. 3507/C del 22 gennaio 2001
Nota ministeriale n. 503056 del 1 marzo 2001
Nota ministeriale n. 503228 del 5 marzo 2001
D.P.R. n. 235/01 (rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati)
D.P.R. n. 311/01 (semplificazione amministrativa)
Legge n. 448/01 (somministrazione in occasione di sagre, fiere etc.)
Risposta ministeriale al Foglio n. 3148 dell'1/3/2002
Nota ministeriale n. 504334 del 17 aprile 2002
Nota ministeriale n. 506445 del 3 maggio 2002
Nota ministeriale n. 506542 del 6 maggio 2002
Nota ministeriale n. 506658 del 7 giugno 2002
Nota ministeriale n. 507331 del 20 giugno 2002

Nota ministeriale n. 507932 del 1 luglio 2002
Nota ministeriale n. 507968 del 1 luglio 2002
Nota ministeriale n. 509311 del 18 luglio 2002
Nota ministeriale n. 512040 del 2 ottobre 2002

Normativa regionale
Delib. G.R. n. 4412 del 18/8/2000 e n. 4409 del 26/9/2001 (semplificazione delle procedure del sistema H.A.C.C.P.)
Delib. G.R. n. 286 del 19/01/2001 (emissioni in atmosfera)
Delib. G.R. n. 77 del 18/1/2002 (competenze sull'irrogazione delle sanzioni)

ENTI TITOLARI

Regione Campania.
Comune.
A.S.L.
ARPAC e Amministrazione Provinciale (immissioni in atmosfera).
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (prevenzione incendi).

Scheda n. 3.12
RIVENDITE GIORNALI E PERIODICI

SOGGETTI RICHIEDENTI

Occorre il possesso dei requisiti soggettivi morali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98 .

In caso contrario, il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

ADEMPIMENTI

Secondo l'attuale normativa, i punti di vendita della stampa quotidiana e periodica sono divisi in "*esclusivi*" e "*non esclusivi*".

Punti di vendita esclusivi
Sono i punti vendita, previsti nell'apposito piano comunale, nei quali si vendono obbligatoriamente sia i quotidiani che i periodici.
Secondo una circolare a firma del Ministro per le Attività Produttive, esclusivi vanno considerati anche quei punti vendita, diversi da quelli attualmente ricompresi esplicitamente tra quelli non esclusivi, che la precedente disciplina definiva "promiscui".
L'esclusività non comporta che, all'interno di tali esercizi, non si possano vendere altri prodotti, appartenenti al settore merceologico non alimentare, purché nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

Punti di vendita non esclusivi
Sono gli esercizi di vendita, individuati espressamente dal D.Lgs. n. 170/2001, nei quali, in aggiunta ad altre merci, si vendono con carattere non prevalente quotidiani e/o periodici.
Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a 1.500 metri quadrati;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita, con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 metri quadrati (media e grande distribuzione);
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 metri quadrati;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Tali punti di vendita hanno la facoltà di vendere solo quotidiani, oppure solo periodici, oppure quotidiani e periodici.

Procedimento
L'attività, anche se stagionale, da esercitarsi sia in un punto esclusivo di vendita che in un punto non esclusivo, è soggetta al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune sede dell'attività.
Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.

1. *Punti di vendita esclusivi*

Per i punti di vendita esclusivi l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto del piano comunale di localizzazione.

Se il Comune non dispone ancora di tale piano, le domande di autorizzazione per punti esclusivi di vendita non possono essere prese in considerazione.

2. *Punti di vendita non esclusivi*

Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della L. 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione è rilasciata di diritto.

Per i punti vendita che non hanno effettuato la sperimentazione prevista dalla L. n. 108/99, invece, occorre che il Comune emani un regolamento che, in base ai parametri stabiliti dall'art. 2 comma 6 del D.Lgs. n. 170/01, individui le sedi e i luoghi dove poter attivare un nuovo punto di vendita non esclusivo. Una volta approvato il regolamento, i titolari di tali esercizi saranno autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al Comune competente di una dichiarazione di ottemperanza alle seguenti disposizioni, previste dalla L. n. 108:

- la vendita dei prodotti editoriali può anche essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici; nell'ambito della tipologia prescelta deve essere assicurata parità di trattamento alle testate; l'obbligo della parità di trattamento non si applica alle pubblicazioni pornografiche che sono comunque escluse dalla sperimentazione;
- il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non può subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;
- le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le testate poste in vendita a titolo di sperimentazione non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;
- gli esercizi che partecipano alla sperimentazione devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio.

Dopo il rilascio dell'autorizzazione, il richiedente stipula il contratto di fornitura con la F.I.E.G. per dare inizio all'attività.

Distanze

Con il D.Lgs. n. 170/00, i Comuni hanno la facoltà, e non più l'obbligo, di prevedere con propria deliberazione le distanze minime tra le varie rivendite.

Esenzioni

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Orari

Il D.Lgs. n. 114/98 (riforma della disciplina del commercio) esclude dall'applicazione delle disposizioni in materia di orari, previste dal medesimo decreto, le rivendite di giornali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di libri.

Di conseguenza, ai punti di vendita esclusivi che si limitino alla vendita dei quotidiani e dei periodici, nonché ai punti di vendita non esclusivi, non sono applicabili le disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura di cui al citato decreto n. 114.
Ai punti di vendita esclusivi che vendano altri prodotti oltre quelli editoriali, nonché ai punti di vendita non esclusivi, va applicata la disciplina degli orari prevista per l'attività prevalente.

Cessazione o trasferimento dell'attività
E' soggetto alla sola comunicazione al Comune il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi (di vendita o di donazione) o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività.
Tanto la cessione in proprietà quanto la gestione pro tempore (gestione in affitto) di una rivendita di giornali e riviste, così come previsto per gli esercizi commerciali, deve avvenire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio.
In caso di trasferimento di sede dell'esercizio occorre rispettare le modalità previste dal Piano comunale.

Adempimenti e documentazione da presentare
L'interessato presenta al Comune competente la domanda, in carta legale, di autorizzazione all'apertura di un punto vendita, con allegata, per la sola categoria di punto vendita esclusivo, una planimetria della zona interessata.

ONERI

- marca da bollo di € 10,33 sulla domanda di autorizzazione;
- spese derivanti dal contratto di fornitura con la F.I.E.G..

SCADENZE/RINNOVI

Sono soggette ad eventuali rinnovi esclusivamente le autorizzazioni rilasciate a carattere stagionale, la cui ampiezza o durata deve essere stabilita dal Comune e figurare nell'autorizzazione di esercizio. Nel regolamento di polizia urbana può essere previsto che la ripresa dell'attività stagionale sia subordinata ad una comunicazione di riapertura dell'esercizio, contenente l'autocertificazione che nulla è variato rispetto alla stagione precedente.

SANZIONI

Tra le sanzioni più importanti:

- ***Vendita di giornali in assenza dei requisiti morali**:* sanzione pecuniaria da euro 2582,00 a euro 15.493,00 con pagamento in misura minore di euro 5164,00. Sanzione accessoria: chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
- ***Vendita di giornali senza autorizzazione**:* sanzione pecuniaria da euro 2582,00 a euro 15.493,00 con pagamento in misura minore di euro 5164,00. Sanzione accessoria: chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale
Legge n. 416/81.
Decreto legislativo n. 114/98.
Legge n. 108/99.
Circolare ministeriale n. 3482/C del 21 marzo 2000.
Circolare ministeriale n. 3486/C dell'8 maggio 2000.
Legge n. 62/01.
Decreto legislativo n. 170/2001.
Circolare Ministero Attività Produttive n. 3538/C del 28 dicembre 2001.

Normativa regionale
Direttiva della Regione Campania n. 460/SP del 21 febbraio 2002.

ENTI TITOLARI

Regione Campania

Comune

A.S.L.

SCHEDA 4.1
PERMESSO DI COSTRUIRE

SOGGETTI RICHIEDENTI/AMBITO DI APPLICAZIONE

I soggetti legittimati alla richiesta del Permesso di costruire sono, oltre al proprietario dell'immobile, quanti vantino su di esso un diritto reale, nonché i titolari di rapporti obbligatori, come il conduttore, o chiunque disponga del bene. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa.

L'art. 10 del D.P.R. 380/01 e s.m.i (TUE) individua, con tre diverse classificazioni, le tipologie di intervento per le quali è richiesto il permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso".

Si tratta, dunque, di interventi che sono destinati a incidere sul tessuto urbanistico ed edilizio preesistente, implicando la creazione di nuove volumetrie o la trasformazione di quelle esistenti.

Inoltre, il comma 2, dello stesso articolo 10, attribuisce alle Regioni la possibilità di stabilire direttamente quali mutamenti edilizi dovranno essere subordinati al permesso di costruire o a denuncia di inizio attività. Tuttavia, considerato che la realizzazione di un intervento edilizio senza il necessario permesso di costruire costituisce illecito penale, il legislatore ha espressamente previsto che l'inosservanza delle nuove fattispecie sottoposte dalle Regioni al permesso di costruire non comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 22 c. 7 del D.P.R. 380/01, modificato dal D.Lgs. 301/02, è inoltre possibile per l'interessato chiedere il rilascio del permesso di costruire anche per la realizzazione degli interventi edilizi "minori", di cui ai cc.1 e 2 del medesimo art. 22 (*Interventi subordinati a denuncia di inizio attività)*, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione, a meno che la Regione non individui con propria legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al c.3 dello stesso articolo, da assoggettare al contributo di costruzione, definendone criteri e parametri per la relativa determinazione.

Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, ed è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime opere contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

ADEMPIMENTI

Al momento della presentazione della domanda unica per il rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune competente comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. Va precisato infatti che, sebbene sia stato introdotto lo sportello unico per l'edilizia (SUE) dal Testo Unico, quest'ultimo all'art. 1 c. 3, fa salve le disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 112/98 e alle relative norme di attuazione sullo sportello unico per le attività produttive(D.P.R. 447/98 e s.m.i.).

La domanda unica per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati, va presentata allo SUAP corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II del TUE, nonché da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-

sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

Ai sensi dell'art. 1 c. 2 della L.R. 19/01, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali, decorrendo nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. I suddetti termini possono raddoppiare, ai sensi dell'art. 20 c. 8 del D.P.R. 380/01, per i Comuni con più di 100.000 abitanti e per i progetti particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla scadenza del termine, il responsabile del procedimento formula una motivata proposta al dirigente dell'ufficio tecnico comunale, competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.

Secondo quanto previsto dal c. 10-*bis* dell'art. 20 del TUE, come modificato dal D.Lgs. 301/02, il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'art. 22, c.7 del D.P.R. 380/01 (*permesso di costruire richiesto per gli interventi edilizi minori*) è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui la commissione non si esprima entro il termine predetto, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta suddetta e a redigere una relazione scritta al dirigente dell'U.T.C., indicando le risultanze dell'istruttoria e le proprie valutazioni circa la conformità del progetto alle previsioni degli strumenti urbanistici e alle norme che regolano lo svolgimento delle attività edilizie, nonché i motivi per i quali il termine previsto dalla legge non è stato rispettato.

Nei Comuni che non abbiano incluso la commissione edilizia tra gli organi ritenuti indispensabili ai sensi della L. 449/97, le funzioni della commissione sono attribuite al responsabile dell'ufficio che riveste preminente competenza in materia.

Il responsabile del procedimento richiede altresì il parere della commissione edilizia integrata, ove sia prescritto il rilascio di parere ambientale.

Per i beni sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 490/99, il permesso di costruire è accompagnato dal rilascio delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi, se prescritte. L'acquisizione di tali autorizzazioni spetta allo SUAP, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 112/98 e dal D.P.R. 447/98.

Il permesso di costruire è rilasciato dal SUE allo SUAP entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra (60 + 10 giorni), qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

Interventi sostitutivi

Ai sensi dell'art. 4, L.R. 19/01, decorso inutilmente il termine per il rilascio del titolo autorizzativo edilizio, l'interessato può richiedere al dirigente dell'UTC, con atto notificato o trasmesso attraverso plico raccomandato con avviso di ricevimento, di adempiere entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'interessato può inoltrare istanza al Presidente dell'amministrazione provinciale competente, il quale, sostituendosi all'amministrazione inadempiente, nomina, con proprio decreto, entro i 15 giorni successivi, un Commissario *ad acta*. Quest'ultimo, nel termine di 30 giorni dalla nomina, adotta il provvedimento conclusivo del procedimento relativo alla richiesta del titolo edilizio e, nel termine di 5

giorni dalla sua nomina, richiede la relazione dell'ufficio tecnico comunale, che trasmette gli atti di propria competenza entro 10 giorni dalla richiesta.

Nel caso di inutile decorso del termine, il Commissario *ad acta* può acquisire parere, anche rivolgendosi a professionisti esterni all'amministrazione comunale e richiedere, entro lo stesso termine, il parere della commissione edilizia integrata, ove sia prescritto il rilascio di parere ambientale. In tal caso, la stessa provvede nel termine di 10 giorni.
Gli oneri finanziari relativi all'attività del Commissario cadono direttamente a carico del Comune.

ONERI

Tra gli oneri rientra il pagamento del diritto comunale di segreteria, laddove previsto.

Ai sensi dell'art. 19 del TUE, il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi, comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. L'incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale in base a parametri che la Regione definisce con i criteri di cui al c.4, ll. a) e b) dell'art. 16 del D.P.R. 380/01 (*ampiezza, andamento demografico e caratteristiche geografiche dei Comuni*), nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

Il permesso di costruire, relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi, comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'art. 16 del TUE, nonché una quota non superiore al 10% del costo documentato di costruzione, da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio comunale. Qualora la destinazione d'uso di queste opere, nonché di quelle nelle zone agricole, previste dall'art. 17 del TUE, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

SCADENZE/RINNOVI

Il termine per l'inizio dei lavori, da parte del richiedente, non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo. Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga da accordare, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività. Si procede così, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

SANZIONI

Ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.:
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a 20658,00 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10.328,00 a 103.290,00 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30.986,00 a 103.290,00 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 30 del T.U.E.. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.301, Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.
L. 1 agosto 2002, n. 166, Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.
L. 21 dicembre 2001, n.443, Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).
L. 23 dicembre 1994, n.724, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
L. 28 febbraio 1985, n.47, Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.
L. 5 agosto 1978, n. 457, Norme per l'edilizia residenziale.
L. 17 agosto 1942, n. 1150, Legge urbanistica.

Normativa regionale

L.R. 28 novembre 2001, n. 19, Procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie e per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla L.R. del 28 novembre 2000, n. 15 e L.R. del 24 marzo 1995, n. 8.
L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.
L.R. 20 marzo 1982, n. 14, Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 1 settembre 1981, n. 65.

Normativa comunale

Piano Regolatore Generale o Programma di Fabbricazione.
Regolamento Edilizio.

ENTI TITOLARI

Comune

Provincia

Ufficio del Genio Civile

ASL

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

SCHEDA 4.2
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA)

SOGGETTI RICHIEDENTI/AMBITO DI APPLICAZIONE

I soggetti legittimati alla richiesta della denuncia di inizio attività sono, oltre al proprietario dell'immobile, quanti vantano su di esso un diritto reale, nonché i titolari di rapporti obbligatori, come il conduttore, o chiunque disponga del bene.

Ai sensi dell'art.22, D.P.R. 380/01 e s.m.i., "*sono soggetti a denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli artt. 6 e 10 del D.P.R. 380/01 (TUE), che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente",*

vale a dire:

a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) interventi di nuova costruzione;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica;
f) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

Gli interventi edilizi di cui alle ll. a), b) e c), possono essere eseguiti senza titolo abilitativo (art.6, D.P.R. 380/01 e s.m.i.). Lo stesso regime vale per il mutamento di destinazione d'uso senza opere, nell'ambito di categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee (art. 2 c.5 L.R. 19/01).

Gli interventi edilizi di cui alle lettere d), e) e f) sono invece subordinati a permesso di costruire.

Sono inoltre realizzabili mediante DIA le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività, costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale, e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante DIA:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso;
- gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della L. 443/01, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

- gli interventi di nuova costruzione, qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Ai sensi degli artt. 2 e 6 della L.R. 19/01, possono inoltre essere realizzati in base a semplice DIA:

- le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e della ricostruzione con lo stesso ingombro volumetrico. Ai fini del calcolo dell'ingombro volumetrico non si tiene conto delle innovazione necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Ai sensi dell'art.5 del D.P.G.R. 381/03, le ristrutturazioni edilizie di cui al presente punto possono essere realizzate a mezzo di DIA esclusivamente qualora venga assicurata la piena conformità di volume tra il vecchio e il nuovo manufatto, fatte sempre salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. L'altezza del nuovo manufatto non può, in ogni caso, superare l'altezza media dell'intorno urbano costituito dagli edifici immediatamente adiacenti e da quelli prospicienti per il tratto di facciata di riferimento. L'art.7 del regolamento per l'attuazione della L.R. 19/01 prevede che la demolizione di costruzioni esistenti o di loro parti, comporti obbligatoriamente la rimozione e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, e la risistemazione del terreno di sedime;
- i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla l.c) dell'art.22, c.1 della L.R.19/01, ma recanti analoghe previsioni di dettaglio;
- i mutamenti di destinazione d'uso di immobili o loro parti, che non comportino interventi di trasformazione dell'aspetto esteriore, e di volumi e di superfici; la nuova destinazione d'uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee;
- la realizzazione di impianti terricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, di cui alla L.R. 8/95;
- la realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenze di unità immobiliare e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti. Secondo quanto prevede l'art. 6 del D.P.G.R. 381/03, la realizzazione di tali parcheggi sotterranei è subordinata al deposito presso il Comune, oltre che della documentazione relativa alla denuncia di inizio attività o all'autorizzazione, di una relazione geologica e di un progetto per la sistemazione della superficie dell'area interessata dall'intervento. Per gli interventi da eseguirsi al di sotto di superfici non impermeabilizzate il progetto di sistemazione, predisposto da un dottore agronomo, deve prevedere una copertura dì almeno un metro di spessore medio ed idonee piantumazioni, simili per specie e quantità a quelle preesistenti. I Comuni possono introdurre modalità di realizzazione dei parcheggi necessarie ad agevolare il regolare flusso del traffico veicolare;
- la realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Nelle zone sottoposte a vincoli dal D.Lgs. 490/99, l'inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi. Dell'inizio dei lavori concernenti la costruzione di parcheggi interrati deve, in ogni caso, essere informata, a cura del committente o del Direttore dei lavori, la Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio. I parcheggi realizzati ai sensi del presente punto non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincoli pertinenziali. I relativi atti di cessione sono nulli. Possono avanzare richiesta di autorizzazione alla realizzazione di parcheggi anche imprese e cooperative di produzione e lavoro che, a mezzo di atto d'obbligo registrato, si impegnino a vendere successivamente in regime di pertinenzialità i posti auto realizzati ai proprietari di esistenti unità immobiliare. La DIA di cui al presente punto scade decorsi trentasei mesi dal suo rilascio. La mancata vendita in regime di pertinenzialità dei posti auto di cui al presente punto nel termine di trentasei mesi dalla data di scadenza del procedimento autorizzatorio, costituirà, per la relativa parte dell'opera, difformità totale dal titolo

autorizzatorio. In tale ipotesi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 della L. 47/85.

La realizzazione degli interventi di cui sopra, che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al D.Lgs. 490/99. In particolare, ai sensi dell'art. 1 c. 2 del regolamento per l'attuazione della L.R. 19/01, emanato con D.P.G.R. 381/03, per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al medesimo D.Lgs. 490/99, la presentazione della denuncia di inizio attività è subordinata al decorso del termine di cui all'art. 151 c. 4. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai cc.1 e 2 dell'art. 22 del D.P.R. 380/01, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16.

ADEMPIMENTI

Il proprietario dell'immobile, o chi abbia titolo per presentare la DIA, almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Comune competente la denuncia. Alla denuncia vanno allegati, a pena di improcedibilità, i seguenti atti ed elaborati:

a) dichiarazione comprovante la disponibilità dell'immobile ai fini della realizzazione degli interventi indicati nella denuncia;

b) atto di nomina del progettista, del Direttore dei lavori e dell'impresa incaricata della loro esecuzione;

c) dettagliata relazione, a firma del progettista incaricato, recante l'indicazione delle opere da realizzare, delle principali soluzioni tecniche adottate e della conformità degli interventi da eseguire rispetto alla normativa edilizia e urbanistica, nonché alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie;

d) progetto delle opere da realizzare, asseverato da un tecnico abilitato, composto da:

- relazione ed elaborati grafici di rilievo, comprensivi di documentazione fotografica a colori dell'area di pertinenza degli interventi;
- relazione ed elaborati grafici di progetto;

e) relazione geologica sulla fattibilità delle opere da realizzare. Tale relazione è prevista per gli interventi di cui all'art. 2, c.1, l. a) della L.R. 19/01, con esclusivo riferimento all'esecuzione di opere in aree da destinare ad attività sportive senza creazione di volumetria, ovvero nei parcheggi pertinenziali di unità immobiliari situati nel sottosuolo del lotto su cui insistono i relativi edifici, nonché per gli interventi di cui alle ll. b), c) e d) dell'art. 2, c. 1, della medesima legge;

f) atto d'obbligo, ove richiesto;

g) per i beni sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 490/99, l'autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi;

h) ricevuta attestante il pagamento delle spese di istruttoria;

i) ricevuta attestante il pagamento del contributo di costruzione, ove dovuto.

L'interessato è tenuto a comunicare allo SUAP la data di ultimazione dei lavori. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di 30 giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il Comune convoca una Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, della L. 241/90. Il suddetto termine di 30 giorni decorre dall'esito della Conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

Il responsabile del competente ufficio comunale ha 30 giorni di tempo per verificare la denuncia. In caso di esito negativo dell'istruttoria, deve provvedere, sempre entro quel termine,

a notificare all'interessato l'ordine motivato di non eseguire l'intervento. L'interessato ha, comunque, la facoltà di ripresentare la denuncia con le modifiche o le integrazioni necessarie a renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Il responsabile del procedimento, se verifica che l'attestazione del progettista è falsa, ne informa l'autorità giudiziaria e il Consiglio dell'ordine.

Ultimato l'intervento, il progettista, o un tecnico abilitato, rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

ONERI

Se previsto, occorre il pagamento del diritto comunale di segreteria.

Le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, non comportano il pagamento del contributo di costruzione.

Per gli interventi edilizi che possono essere realizzati alternativamente, mediante DIA o permesso di costruire, l'interessato, anche se ha optato per la DIA, deve comunque corrispondere il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del TUE.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 381/03, il contributo previsto dal c. 4 dell'art. 2 della L. 19/01, relativo alle opere la cui realizzazione è subordinata a DIA, è dovuto per gli interventi edilizi previsti dal c.1, ll. b), c) e d) dell'art. 2 della medesima legge regionale. L'importo del contributo è determinato dall'interessato che, all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, deve depositare la ricevuta dell'avvenuto pagamento. Il Comune verifica l'esattezza del computo del contributo e comunica all'interessato l'importo dell'eventuale conguaglio, che dovrà essere versato entro 30 giorni dalla comunicazione. Scaduto infruttuosamente tale termine, la somma dovuta, a titolo di conguaglio, sarà maggiorata di interessi e sanzioni conseguenti al ritardato pagamento.

A seguito delle modifiche all'art. 16 del TUE, introdotte dal D.Lgs. 301/02, il titolare del permesso di costruire, o chi presenta la DIA, può realizzare direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo della relativa quota di contributo di costruzione riferito agli oneri di urbanizzazione senza dover rispettare le disposizioni della L.109/94 (legge "Merloni"), ma ha l'obbligo, se le singole opere sono d'importo superiore alla soglia comunitaria, di affidarle nel rispetto delle procedure di gara previste dalla normativa comunitaria.

SCADENZE/RINNOVI

La DIA consente la realizzazione dei relativi interventi edilizi entro il termine massimo di tre anni dalla sua presentazione. I lavori non ultimati entro tale termine possono essere realizzati solo previa presentazione di una nuova DIA, avente come oggetto le opere non ancora eseguite, qualora tali opere siano ancora compatibili con la normativa urbanistica, e sempre che quest'ultima ne consenta la realizzazione in base a denuncia di inizio attività. Alla nuova denuncia si applica la medesima disciplina della denuncia precedente.

Nell'ipotesi di cui sopra, alla nuova denuncia va allegata la stessa documentazione prevista per la richiesta già presentata, opportunamente adeguata con riferimento alle opere da eseguire. In caso di varianti in corso d'opera, la DIA va integrata con la descrizione delle variazioni apportate al progetto originario, con una relazione a firma del progettista incaricato che attesti la conformità di tali variazioni rispetto alla normativa urbanistica ed edilizia. Qualora gli interventi edilizi in via di esecuzione interessino beni sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 490/94, la DIA va integrata con una specifica autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi e avente come oggetto le opere non previste dalla precedente denuncia di inizio attività.

SANZIONI

Per le opere realizzate dietro presentazione di DIA, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'art. 23, c.1 del TUE, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente Ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Con le correzioni introdotte agli artt. da 31 a 48 del TUE dal D.Lgs. 301/02, la scelta della DIA per gli "interventi maggiori" comporta, in caso di abuso, l'applicazione dello stesso regime sanzionatorio, penale, amministrativo, civile e fiscale previsto per gli interventi assoggettati al permesso di costruire.

Per quanto concerne specificamente gli interventi edilizi "minori", di cui all'art. 22 cc. 1 e 2 del TUE, l'art. 37 del medesimo decreto prevede:

1. La realizzazione dei suddetti interventi edilizi, in assenza della denuncia di inizio attività o in difformità da essa, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, e comunque in misura non inferiore a 516,00 euro.
2. Quando le opere realizzate in assenza di DIA consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla l.c) dell'art. 3 del TUE, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile e irroga una sanzione pecuniaria da 516,00 a 10329,00 euro.
3. Quando gli interventi di cui al punto 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella l. a) dell'art. 2 del D.M. 2/04/68, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i Beni e le Attività culturali un apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al punto 1. Se il parere non viene reso entro 60 giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516,00 a 10329,00 euro di cui al punto 2.
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164,00 euro e non inferiore a 516,00 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 c.6 del TUE, la DIA spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516,00 euro.
6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 44 del TUE. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'art. 36 del TUE (vedi scheda "permesso di costruire").

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, Modifiche e integrazioni al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.
L. 21 dicembre 2001, n. 443, Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).
L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Normativa regionale
D.P.G.R. del 11 giugno 2003, n. 381, Regolamento per l'attuazione della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19.
L.R. 28 novembre 2001, n. 19, Procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie e per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e legge regionale 24 marzo 1995, n. 8.

ENTI TITOLARI

Comune.

SCHEDA 4.3
AGIBILITÀ

SOGGETTI RICHIEDENTI/AMBITO DI APPLICAZIONE

Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

Il certificato viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui sopra.

Con riferimento agli interventi di cui alle ll. a), b) e c), il soggetto titolare del permesso di costruire o che ha presentato la DIA, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. Alla domanda deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'art. 6 del R.D. 652/39, e s.m.i..

ADEMPIMENTI

Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire o che ha presentato la DIA, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a presentare allo SUAP la domanda di rilascio del certificato di agibilità.

Ai sensi dell'art. 1 c. 3 del D.P.R. 380/01, infatti, sono fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 112/98 e relative norme di attuazione in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi (D.P.R. 447/98 e D.P.R. 440/00). L'art. 9 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., disciplinante la procedura di collaudo degli impianti produttivi, prevede un ruolo di coordinamento da parte dello SUAP anche in questa fase del procedimento, oltre che nella precedente fase del rilascio dell'autorizzazione unica. Sarà quindi cura dello SUAP coinvolgere i vari uffici pubblici competenti in questa fase, compreso l'ufficio tecnico comunale per quanto riguarda il rilascio del certificato di agibilità, inviando a quest'ultimo ufficio il modello predisposto dal Comune per la domanda di agibilità, completo in tutte le sue parti, allegando a questo la documentazione richiesta dall'art. 25 del TUE, e in particolare:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che l'ufficio tecnico provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;

c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti a uso civile alle prescrizioni di cui agli artt. 113 e 127 del TUE, nonché all'art. 1 della L. 10/91, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, o ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli artt. 111 e 126 del TUE;

d) certificato di collaudo statico, vistato dal Genio Civile o munito del timbro di ricevuta del Comune, per le opere in cemento armato, cemento armato precompresso e a struttura metallica di cui alla L. 1086/71;

e) dichiarazione del Direttore dei lavori o di un tecnico abilitato, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che certifichi la conformità delle opere alle disposizioni in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, secondo quanto previsto dalla L. 13/89 e dall'art. 24 c. 4 della L. 104/92.

L'ufficio tecnico comunica allo SUAP, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90.

Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

a) certificato di collaudo statico di cui all'art. 67, del D.P.R.380/01 e s.m.i.;

b) certificato del competente ufficio tecnico della Regione, di cui all'art. 62, del D.P.R.380/01 e s.m.i attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;

c) la documentazione indicata al c.1 dell'art. 25 del TUE;

d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 77, nonché all'art. 82 del TUE;

Trascorso inutilmente il suddetto termine di 30 giorni, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'ASL.

Il termine di può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine previsto ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Dichiarazione di inagibilità

Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 del R.D. 1265/34.

ONERI

Non sono previsti.

SCADENZE/RINNOVI

Il certificato di agibilità non è soggetto a termini di scadenza.

SANZIONI

La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77,00 a 464,00 euro.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).

L. 5 novembre 1971, n. 1086, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

ENTI TITOLARI

Comune

SCHEDA 4.4
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

SOGGETTI RICHIEDENTI

L'art. 5 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione individua come soggetti interessati a presentare domanda di concessione marittima chiunque intenda occupare per un qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, oppure apportare qualsiasi innovazione sullo stesso demanio, o limitarne gli usi cui lo stesso è naturalmente destinato.

La Giunta Regionale, con Delib.G.R. 3744/00, ha preso atto del riassetto delle competenze e attribuzioni di funzioni riconoscendo che incombe ai Comuni la gestione e il rilascio di concessioni su aree del demanio marittimo, territorialmente competenti, con esclusione per quelle di interesse nazionale e comprese nel D.P.C.M. 21/12/95. E' di competenza del Presidente dell'Autorità Portuale firmare gli atti di concessione demaniale e le autorizzazioni allo svolgimento di operazioni portuali, ovvero altre attività in ambito portuale. Inoltre, il Presidente provvede a firmare le licenze demaniali e le concessioni di cui all'art. 6, della L. 84/94.

Per il territorio della Regione Campania sono state istituite le Autorità portuali nei porti di Napoli e Salerno.

L'attribuzione di competenze ai Comuni in materia di gestione delle aree demaniali marittime deve ritenersi esclusa, oltre che nelle aree ricomprese nel D.P.C.M. 21/12/95:

1. nelle aree comprese nella circoscrizione territoriale delle Autorità Portuali di cui alla L. 84/94, per espressa previsione dell'art. 105, c.1,del D.Lgs. 112/98. Tali competenze, infatti, sono riservate, ai sensi dell'art. 8, c.3, lett. h), della L. 84/94, al Presidente della autorità portuale;
2. nell'ambito delle procedure per il condono edilizio, laddove la "condonabilità" delle opere eseguite da terzi su aree del demanio marittimo, in assenza di un titolo che abilita al godimento del suolo, presuppone un atto di "disponibilità dell'ente proprietario" a concedere onerosamente l'area su cui é stato realizzato l'immobile abusivo e quelle pertinenziali, per un massimo di tre volte di quella fisicamente occupata;
3. nell'ambito delle procedure per il rilascio di concessioni per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto e di ogni altra struttura portuale di rilevanza economica regionale o interregionale;
4. nei porti di rilevanza economica regionale e interregionale, stante i compiti di programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione propri della Regione.

ADEMPIMENTI

Procedimento

Il rilascio della concessione demaniale marittima si articola sostanzialmente in quattro fasi che vanno dalla presentazione della domanda all'ufficio competente, all'attività preliminare di ricognizione e di verifica della sussistenza degli elementi necessari per considerare la richiesta, e quindi l'istruttoria vera e propria. Completata l'istruttoria, si rilascia il titolo concessorio, in caso di esito positivo, ovvero si emana il provvedimento di diniego, in caso di esito negativo del procedimento.

Il soggetto interessato presenta la domanda al Comune competente che verifica l'ammissibilità della stessa. Al termine della fase di accertamento preliminare il responsabile del procedimento si esprime circa le condizioni di accoglimento o di rigetto della richiesta di concessione; nel caso di accoglimento della richiesta si passa alla fase successiva dell'istruttoria, invece nell'ipotesi in cui non emergano dall'accertamento preliminare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di concessione, il responsabile del procedimento comunicherà all'interessato, con atto motivato, l'esito negativo e il rigetto dell'istanza in questione. Superate con esito positivo la fase degli accertamenti preliminari si apre la cosiddetta fase

istruttoria, la quale è finalizzata ad acquisire tutti gli elementi di valutazione in merito alle opportunità del rilascio del titolo concessorio. Gli artt. 12, 13 e 14 regolamento del Codice della navigazione marittima indicano i pareri da richiedere agli enti interessati. Questi sono:

1. autorizzazione dell'Agenzia delle dogane, competente come istituto di sorveglianza;
2. parere richiesto all'Ufficio del Genio Civile OO.MM. territorialmente competente, il quale deve contenere un giudizio tecnico in merito all'opportunità del rilascio della concessione;
3. parere della Capitaneria di porto;
4. eventuali altri pareri nel caso speciali condizioni lo richiedano.

I pareri obbligatori devono essere rilasciati entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. La L. 241/90, al fine di snellire e accelerare l'*iter* del procedimento amministrativo, ha previsto che il soggetto titolato a emanare l'atto finale di concessione, attraverso l'indizione della Conferenza di Servizi, possa riunire contemporaneamente i soggetti competenti a rilasciare i pareri richiesti, acquisendoli dunque in un'unica soluzione attraverso la redazione di apposito verbale.

La fase istruttoria si può concludere con esito favorevole o sfavorevole per il richiedente la concessione. In caso di esito favorevole dell'istruttoria il responsabile del procedimento adotterà il provvedimento relativo ossia l'atto di concessione (art. 19 reg. Cod. Nav. Mar.). In caso di esito negativo, l'organo competente al rilascio del titolo concessorio comunica con provvedimento motivato il diniego della concessione. Avverso tale provvedimento sono esperibili un ricorso gerarchico dinanzi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento), ovvero un ricorso amministrativo dinanzi al TAR territorialmente competente (entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento).

In esecuzione della indicazione della Giunta Regionale contenuta nella D.G.R. 10240/97, per il rilascio delle concessioni demaniali verrà utilizzato quale schema di disciplinare di concessione il modello 77, già in uso presso la Capitaneria di Porto, sostituendovi le intestazioni e i riferimenti dello Stato con quelli del Comune opportunamente integrato nel rispetto delle diverse competenze. Per una maggiore semplificazione, nella Delib.G.R. 1971/01 viene allegato un modello standard.

Termini di conclusione del procedimento

Ai sensi della L. 241/90, i termini procedurali per l'evasione delle istanze di concessione demaniale sono quelli fissati nel D.M. Trasporti e Navigazione 765/94 e cioè:

- per il rilascio di concessione di beni demaniali marittimi di durata superiore al quadriennio, che importino impianti di difficile rimozione, secondo l'art. 36 c.1 del Cod. Nav. il termine è di 300 giorni;
- per il rilascio di concessione di beni demaniali marittimi di durata non superiore a quattro anni che non importino impianti di difficile rimozione secondo l'art. 36 del Cod. Nav. il termine è di 200 giorni.

Documentazione richiesta

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nello spirito di semplificazione, trasparenza e rapidità dell'azione della Pubblica Amministrazione ha introdotto dei modelli standardizzati di domanda, con i quali l'utente fornisce in un unico momento tutte le informazioni occorrenti all'amministrazione per l'avvio dell'*iter* procedurale teso al rilascio della concessione richiesta.

Il modello di domanda D1 è utilizzato per la proposizione di domande di concessione aventi come oggetto l'occupazione e l'uso di beni demaniali e di zone di mare territoriale.

Il modello di domanda D2 deve essere utilizzato unicamente nel caso in cui si intenda rinnovare una concessione in relazione alla quale non sono state apportate variazioni di alcun tipo rispetto alla domanda originaria per la quale sia stato presentato il modello D1. Nel caso in cui per la originaria concessione non siano stati presentati i dati con le modalità stabilite dall'amministrazione, anche in caso di rinnovo il richiedente deve presentare il modello D1.

I modelli sono disponibili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La domanda, secondo gli artt. 5 e 6 del reg. Cod. Nav deve essere corredata da:

1. una relazione tecnico-descrittiva inerente le opere che si intendono realizzare;

2. un progetto dettagliato con l'individuazione dell'area oggetto della richiesta, dove devono essere evidenziate le eventuali opere da realizzare;
3. in caso di richiesta di concessione che comporti la realizzazione di opere di difficile rimozione, un computo metrico estimativo e descrittivo delle opere, atto a qualificarne gli importi.

Relazioni tecniche ed elaborati grafici dovranno essere firmati da un professionista abilitato.
Nella documentazione amministrativa che correda e supporta la domanda di concessione rientrano l'atto costitutivo e lo statuto, quando il soggetto richiedente è una persona giuridica, il certificato (o l'autocertificazione) relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, oppure un eventuale *curriculum* da cui risulti se il richiedente è già in possesso di esperienze specifiche attinenti all'oggetto della concessione, ogni ulteriore documento che consenta all'amministrazione di valutare la capacità professionale e patrimoniale del richiedente.

Registro delle concessioni

Le amministrazioni comunali istituiscono un apposito registro di protocollo per la iscrizione cronologica delle istanze di concessione di aree demaniali.
Un separato registro occorre per le concessioni rilasciate, in cui saranno evidenziati gli importi dei canoni erariali imposti e versati, e la data della scadenze delle rispettive concessioni.

L'ufficio di ragioneria registrerà l'importo dei canoni demaniali imposti, ripartito con cadenza annuale, e annoterà i versamenti eseguiti.
Con cadenza annuale sarà inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Regione dettagliata relazione in ordine alle pratiche evase e ai canoni imposti, al fine di consentire l'adozione dei decreti per l'attribuzione di beni e risorse corrispondenti a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del trasferimento.

ONERI

Sono previste a carico del richiedente, spese istruttorie a norma del regolamento del Codice della Navigazione, e canoni annui a norma del D.M. del Demanio 342/98.
Nel caso di concessioni rilasciate dal Comune, per la quantificazione dei canoni demaniali da versare all'Erario, l'ufficio di ragioneria, ovvero l'ufficio comunale competente, secondo le ripartizioni interne di ogni singolo ente e a cui incombe il relativo onere di determinazione, procederà a quantificare gli importi in armonia ed attuazione dei canoni dovuti per l'utilizzo esclusivo delle aree demaniali.

SCADENZE/RINNOVI

Ai sensi dell' art. 1 c.2 del D.L. 400/93, le concessioni hanno una durata di sei anni, alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente a ogni scadenza, fatto salvo il c. 2 dell'art. 42 del Codice della Navigazione.
Il rinnovo è automatico di sei anni in sei anni, ma bisogna presentare domanda di rinnovo della concessione (Modello D2). Il procedimento è lo stesso di quello della concessione senza bisogno di richiedere le autorizzazioni e i pareri obbligatori per quest'ultimo.

In base alla Delib.G.R. 1971/01, la concessione dei beni demaniali marittimi per l'esercizio delle seguenti attività ha durata di sei anni:

a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture a uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione

indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività.

Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni così come successivamente a ogni scadenza fatta salva la possibilità di revoca e/o decadenza da inserire quale clausola espressa nel titolo concessorio.

A ogni scadenza si procederà comunque all'aggiornamento del canone e al conguaglio eventualmente dovuto. Resta salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 42 del Codice della Navigazione così come ogni altra previsione nello stesso contenuta.

SANZIONI

Revoca della Concessione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

Codice della Navigazione.
Regolamento del codice della navigazione marittima.

D.M. Trasporti e Navigazione del 18 aprile 2003 n. 124, Regolamento recante integrazione al D.M. 30 marzo 1994, n. 765 del Ministro dei trasporti e della navigazione, concernente il regolamento di attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96, Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.
D.P.C.M. 21 dicembre 1995, Schema generale di riferimento per la predisposizione delle care dei servizi pubblici del settore previdenziale ed assistenziale.
D.M. Trasporti e Navigazione del 30 marzo 1994, n. 765, Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione.
D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.
L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Normativa regionale

Delib.G.R. 6122 del 13 dicembre 2002, Modifica dell'art. 26 comma 1 del "Regolamento per la programmazione, realizzazione e gestione delle strutture alla nautica da diporto in Campania".
Delib.G.R. 1971 del 11 maggio 2001, Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui al decreto legislativo n. 112/1998 e D.Lgs. n. 96/1999. Con allegato.
Delib.G.R. 3744 del 14 luglio 2000, Attuazione D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime.

ENTI TITOLARI

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in genere per concessioni che durano oltre 15 anni.
Autorità Portuali nei porti.

Comune territorialmente competente, quando non sia titolare né il Ministero né l'Autorità Portuale.
Agenzia del Demanio.
Capitaneria di porto.

SCHEDA 4.5
ASSEGNAZIONE SUOLO PER LE AREE A SVILUPPO INDUSTRIALE (ASI)

SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere l'assegnazione di suolo, per realizzare l'intervento in un'area rientrante nel piano ASI, i titolari di attività industriali, con iscrizione alla CCIAA per società di fatto, ditte individuali, S.n.c. e S.a.s., con atto costitutivo e relativo statuto per le S.p.A. e le S.r.l.

ADEMPIMENTI

Procedimento

L'assegnazione del suolo viene effettuata all'imprenditore entro 30 giorni dalla presa di possesso del suolo da parte dell'ASI successivamente all'esproprio del terreno.

Entro tre mesi dalla data della ricezione della comunicazione di assegnazione del suolo si provvede alla stipula di apposita convenzione tra l'ASI e l'imprenditore avente come oggetto la compravendita del suolo.

Documentazione richiesta

L'avente titolo deve presentare domanda allegando ad essa i seguenti documenti:

- progetto di massima redatto secondo le norme di attuazione del piano regolatore dell'ASI;
- relazione tecnico-economica sul procedimento tecnologico di lavorazione. Nella relazione sono descritti i vari reparti e indicati i prodotti e le materie prime da utilizzare specificando i mercati di approvvigionamento; sono inoltre indicati i mezzi finanziari necessari per la costruzione e l'esercizio dell'opificio;
- copia dell'atto costitutivo con relativo statuto per le S.p.A. e le S.r.l., certificato di iscrizione alla CCIAA per le società di fatto, ditte individuali, S.n.c. e S.a.s.;
- certificato di iscrizione alla CCIAA con annotazione antimafia;
- copia dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi;
- situazioni patrimoniali relativi ai due ultimi esercizi;
- situazioni patrimoniali dei soci in caso di società di nuova costituzione.

ONERI

Ciascun consorzio ASI può determinare le modalità di pagamento delle spese di istruttoria, e di quelle relative all'assegnazione dell'area.

SCADENZE/RINNOVI

Ad avvenuta assegnazione del suolo, il richiedente deve avviare le opere strutturali necessarie all'attività, entro due anni, e mettere la suddetta attività a regime, entro i quattro anni successivi, per complessivi sei anni, scaduti i quali scatta una sanzione pecuniaria.

SANZIONI

Decorso inutilmente il termine di tre mesi senza che sia intervenuta la stipula della convenzione di compravendita delle aree, la delibera di assegnazione si intende automaticamente revocata e la richiesta archiviata. In questo caso la somma versata a titolo di deposito cauzionale sarà incamerato a titolo di definitiva penale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

L. 5 ottobre 1991, n. 317, Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382.

Normativa regionale

L.R. 13 agosto 1998, n. 16, Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

ENTI TITOLARI

A.S.I. - Ufficio tecnico comunale.

SCHEDA 4.6
AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONI RELATIVE ALLE SEDI STRADALI E PERTINENZE. ATTRAVERSAMENTO E USO DELLA SEDE STRADALE

SOGGETTI RICHIEDENTI

Tra i soggetti obbligati rientra, chiunque, persona fisica o giuridica, intenda eseguire attraversamenti o uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti e opere. Pertanto i soggetti sono coloro che intendono occupare, in maniera permanente o temporanea, spazi o aree pubbliche per effettuarvi le attività sopra specificate. Le opere devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada (art. 25 Codice stradale).

ADEMPIMENTI

Procedimento

La domanda relativa alla richiesta di autorizzazione e concessione deve essere presentata all'ufficio competente dell'ente preposto, corredata della documentazione necessaria. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla sua presentazione. Decorsi inutilmente i termini, senza pronuncia espressa, l'istanza si intende rigettata.

Documentazione richiesta

Il richiedente deve presentare all'ufficio preposto, apposita richiesta in carta legale nella quale va indicato:

- nome, cognome, luogo, data di nascita, residenza, attività esercitata, codice fiscale (se persona fisica);
- ragione sociale, forma societaria, sede, P. IVA, attività esercitata, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale del legale rappresentante della società;
- durata dell'occupazione e uso al quale l'occupazione è destinata;
- impianti, e qualsiasi altro manufatto, che si intendono installare sull'area richiesta.

Alla richiesta devono essere allegati:

- pianta in scala 1:2000, estratta da quella dello strumento urbanistico o dagli atti catastali, delimitando l'area per la quale è richiesta la concessione e indicato in scala le esatte dimensioni della stessa e la sua incidenza sulla superficie dei marciapiedi, della banchina e della sede stradale;
- 1 copia degli elaborati grafici della pianta e dei prospetti con le relative misure dei manufatti da istallare sull'area richiesta;
- autocertificazione del possesso dei requisiti morali e finanziari necessari per la concessione del suolo quali assenza di cause di interdizione o inabilitazione legale a trattare con la Pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da precedenti concessioni con la stessa per insolvenza o per gravi inadempienze comportamentali;
- eventuale nulla osta del competente ufficio statale o regionale per l'occupazione che comportano l'installazione di strutture in zone soggette a vincoli paesaggistici o monumentali.

Autorizzazioni speciali

L'autorizzazione per l'impianto, su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte destinate a servizio pubblico, oppure per il solo attraversamento di strade e loro pertinenze, con uno qualsiasi degli impianti suddetti, è

concessa, in caso di assoluta necessità, e laddove non siano possibili altre soluzioni tecniche, secondo quanto prescrive il decreto del Ministro delle Infrastrutture, sentiti il Ministro dei Trasporti e l'ente proprietario della strada. Se si tratta di strade militari l'autorizzazione è concessa di concerto con il Ministero della Difesa.

ONERI

Gli oneri cui è sottoposto il richiedente variano a seconda di quanto è stabilito dall'ente proprietario della strada nel proprio regolamento, seguendo le linee e i principi generali stabiliti dalla normativa vigente in materia. L'art. 27, c.7 del Codice stradale, stabilisce che la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro Pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni (vincoli e limitazioni) che derivano alla strada o autostrada e, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione ed al vantaggio che l'utente ne ricava.

Con il regolamento sono stabilite le tariffe degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecnico- amministrative e gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari nelle relative convenzioni.

Inoltre l'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori può chiedere un deposito cauzionale.

SCADENZE/RINNOVI

L'atto di concessione indica il termine di durata della concessione in relazione al tipo di attività che deve essere realizzata, il termine in ogni caso deve tenere conto del tempo necessario per l'ultimazione dei lavori. Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può essere superiore a ventinove anni. L'autorità competente può revocare o modificare in qualsiasi momento il provvedimento autorizzatorio per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

SANZIONI

Chiunque intraprenda lavori, effettui occupazioni o esegua depositi interessanti strade o autostrade e relative pertinenze, per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare a ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti incaricati della vigilanza.

Per la mancata presentazione del titolo autorizzatorio il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 60,00 a 242,00 euro.

In ogni caso le attività svolte in assenza di apposita concessione o di non pubblicità sul luogo dei lavori comportano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del Codice della Strada. In caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria, a carico dell'autore della violazione, dell'obbligo del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del sopraccitato Codice della Strada.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

L. 1 agosto 2003, n. 214, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada.
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ***Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.***

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ***Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio***

D.P.R. 16 settembre 1996, n. 559, ***Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, relativo all'istituzione del registro delle imprese.***

D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147, ***Regolamento recante modificazioni ed integrazioni agli articoli 26 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).***

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ***Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.***

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ***Nuovo codice della strada.***

D.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917, ***Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi . (Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).***

L. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale.

Normativa di attuazione locale

Regolamentazione di ciascun ente competente.

ENTI TITOLARI

Le concessioni relative alla sede stradale e sue pertinenze sono di competenza dell'ente proprietario della strada; per le strade in concessione si osservano le relative convenzioni (art. 26, e. 2 Codice della strada).

Quota parte della rete stradale di proprietà dell'ANAS è stata attribuita alla Regione che, a sua volta, ha affidato la gestione delle stesse a ciascuna Provincia territorialmente competente.

Per i tratti delle strade statali, regionali e provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (art. 26, e. 3 Codice della strada), il rilascio di autorizzazioni e di concessioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario.

Scheda 5.1
Iscrizione al Registro provinciale delle imprese esercenti attività di recupero dei rifiuti non pericolosi

SOGGETTI RICHIEDENTI

Le imprese che intendono avviare l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 22/97 e del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, devono essere iscritte nel Registro provinciale delle imprese esercenti attività di recupero dei rifiuti non pericolosi.

ADEMPIMENTI

Ai fini dell'iscrizione nel Registro le imprese dovranno inviare la comunicazione di inizio attività presso l'Ufficio Ecologia della Provincia territorialmente competente. Tale comunicazione deve essere effettuata 90 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa. La procedura è la medesima sia per l'imprenditore che vuole intraprendere l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuata nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (auto smaltimento), sia per chi vuole svolgere semplicemente operazioni di recupero dei rifiuti.

La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività ed entro il termine di 90 giorni verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

La comunicazione sostituisce l'autorizzazione preventiva richiesta ai sensi dell'art. 15, lett. a) del D.P.R. 203/88 per la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti o per il trasferimento in altra località.

La comunicazione di inizio attività deve essere in bollo (10,33 euro) e deve contenere, in allegato, una scheda informativa, nonché la seguente documentazione che varia in funzione dei codici di attività individuati dall'All. C del D.Lgs. 22/97 (Allegato 1).

Documentazione richiesta

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A1 (Per i codici da R2 a R9 e da R11 a R13) e A3 (Per il codice di attività R1):

- nulla osta del Comune in ordine all'ubicazione dello stabilimento, con riferimento all'attività di recupero svolta (o certificato di destinazione urbanistica, se lo stabilimento è ubicato in zona industriale, con relativa licenza o concessione edilizia);
- parere igienico sanitario dell'ASL competente per territorio, relativo alla igienicità e salubrità dei locali e delle aree scoperte;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue (meteoriche, nere e del processo produttivo), ove ne ricorra l'obbligo, ai sensi del D.Lgs. 152/99;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ove ne ricorra l'obbligo, ai sensi del D.P.R. 203/88 e D.P.R. 25/07/91;
- relazione fonometrica, ai sensi del D.P.C.M. del 1 marzo 1991, L. 447/95 e D.M. Ambiente del 16 marzo 1998;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, in ordine ai requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA (non necessario in caso di ditta individuale);
- Marca da bollo da 10,33 euro per il provvedimento di iscrizione.

A2 (Per il codice di attività R10):

- autorizzazione comunale al recupero ambientale, previa approvazione del relativo progetto;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue (meteoriche, nere e del processo produttivo), ove ne ricorra l'obbligo, ai sensi del D.Lgs.152/99;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ove ne ricorra l'obbligo, ai sensi del D.P.R. 203/88 e D.P.R. del 25 luglio 1991;
- relazione fonometrica, ai sensi del D.P.C.M. del 1 marzo 1991, L. 447/95 e D.M. Ambiente del 16 marzo 1998;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, in ordine ai requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- certificato di iscrizione al Registro delle Imprese c/o la CCIAA (non necessario in caso di ditta individuale);
- marca da bollo da 10,33 euro per il provvedimento di iscrizione.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA
B1 (Per i codici da R2 a R9 e da R11 a R13):
- relazione, a firma di un tecnico abilitato, contenente i seguenti dati:
  - dichiarazione di conformità alle norme tecniche di cui al D.M.Ambiente del 5 febbraio 1998;
  - descrizione dello stabilimento;
  - dichiarazione attestante il rispetto delle aree di salvaguardia di cui all'art. 21 del D.Lgs.152/99;
  - dichiarazione attestante che le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto - rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 3, del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998;
- indicazione delle tipologie di rifiuti recuperate, con codici CER, con riferimento all'All.1, Sub.1 del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998:
  - specificare, per ciascuna tipologia, provenienza, attività di recupero, caratteristiche delle materie e/o prodotti ottenuti, come individuate dall'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M.Ambiente del 5 febbraio 1998;
  - per le tipologie per le quali si effettua solo la messa in riserva, ove prevista tra le attività di recupero consentite, indicare l'attività successiva, invece delle caratteristiche delle materie e/o prodotti ottenuti;
  - quantità annua di rifiuti avviata al recupero, per singola tipologia, espressa tonn.(ove non indicate nella comunicazione di inizio attività);
  - quantità annua di rifiuti massima impiegabile, per singola tipologia, espressa in tonn.;
  - descrizione delle modalità di messa in riserva dei rifiuti, se prevista tra le attività di recupero richieste, con riferimento agli artt. 6 e 7 del D.M.Ambiente del 5 febbraio 1998;
  - descrizione del ciclo di lavorazione dei rifiuti, per singola tipologia;
- descrizione dei sistemi di smaltimento delle acque reflue meteoriche, nere e del processo produttivo;
- descrizione dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, eventualmente impiegati per attuare le prescrizioni ed assicurare il rispetto dei limiti di cui all'All.1, Sub.2 del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998 (ove le attività di recupero eseguite si debbano svolgere con l'ausilio di processi termici compresi nell'elenco di cui al punto 2 del citato All.1, Sub. 2).

Allegati alla relazione:
- analisi chimico-fisiche dei rifiuti, per singola tipologia, con giudizio finale attestante la conformità o meno alle caratteristiche dei rifiuti indicate nell'All.1, Sub. 1 del D.M.Ambiente del 5 febbraio 1998;
- test di cessione sui rifiuti, per singola tipologia (ove previsto per le attività di recupero eseguite), secondo il metodo di cui all'All.3 del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998;
- test di cessione sulle materie e/o prodotti ottenuti, per singola tipologia (ove previsto per le attività di recupero eseguite), secondo il metodo di cui all'All. 3 del D.M.Ambiente del 5 febbraio 1998;
- analisi emissioni in atmosfera, riferite ai valori limite ed alle prescrizioni di cui all'All.1 Sub.2 del D.M. ambiente del 5 febbraio 1998 (ove le attività di recupero eseguite si debbano svolgere con l'ausilio di processi termici compresi nell'elenco di cui al punto 2 del citato All.1, Sub.2);

- planimetria descrittiva dello stabilimento con legenda e con le seguenti indicazioni:
  - aree destinate alla messa in riserva, se prevista tra le attività di recupero richieste, per singola tipologia;
  - linee di percorso delle acque reflue meteoriche, nere e del processo produttivo (ove presenti).

B2 (Per il codice di attività R10):

- relazione, a firma di un tecnico abilitato, contenente i seguenti dati:
  - dichiarazione di conformità alle norme tecniche di cui al D.M.Ambiente del 5 febbraio 1998;
  - descrizione dell'area interessata e, se presenti, dello stabilimento e delle aree scoperte;
  - dichiarazione attestante il rispetto delle aree di salvaguardia di cui al D.P.R. 236/88 e all'art. 21 del D.Lgs. 152/99;
  - dichiarazione attestante la compatibilità dell'intervento ambientale con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare, ai sensi dell'art. 5 del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998;
  - dichiarazione attestante che le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonchè di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 3, del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998;
  -indicazione delle tipologie di rifiuti recuperati, con codici CER. Specificare, per ciascuna di esse provenienza ed attività di recupero, con riferimento all'All.1, Sub.1 del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998;
  - descrizione delle modalità di messa in riserva dei rifiuti, se prevista tra le attività di recupero richieste, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.M. del 5 febbraio 1998 (rappresentare inoltre le aree dedicate in planimetria);
  - Quantità annua di rifiuti avviata al recupero, per singola tipologia, espressa in tonnellate;
  - descrizione del ciclo di lavorazione dei rifiuti, per singola tipologia;
  - descrizione dell'intervento di sistemazione finale;
  - descrizione dei sistemi di regimentazione e di smaltimento delle acque meteoriche e di ruscellamento (in presenza di impianti, anche delle acque nere e del processo produttivo);
  - definizione delle ipotesi di riutilizzo dell'area recuperata.

Allegati alla relazione:

- test di cessione sui rifiuti, per singola tipologia, secondo il metodo di cui all'All.3 del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998;
- relazione geologica ed idrogeologica;
- stato di fatto:
  - stralcio catastale e del PRG (Aerofotogrammetria);
  - corografia;
  - planimetria generale con piano quotato;
  - pianta e sezioni;
  - verifica di stabilità dei pendii;
- Progetto:
  - pianta e sezioni della sistemazione finale;
  - particolari costruttivi (canali, regimentazione idrica superficiale, viabilità, recinzioni, ecc.);
  - titolo di proprietà;
  - fotografie in originale dell'area interessata;

Nel caso in cui si tratti di area di cava ed esista già un progetto per il recupero del fronte di cava, approvato o in corso di approvazione da parte del competente ufficio regionale (L.R. 54/85 e s.m.i.), questo va modificato con l'introduzione della previsione di recupero dei rifiuti (art. 5 D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998). Il progetto così modificato andrà inviato all'Ufficio Cave per l'approvazione della variante ed all'Ufficio Ecologia della Provincia per la parte di competenza.

L'iscrizione al Registro provinciale è subordinata all'approvazione preventiva da parte dell'ufficio regionale del progetto di recupero ambientale, con l'introduzione dell'attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi.

B3 (Per il codice di attività R1)

- relazione, a firma di un tecnico abilitato, contenente i seguenti dati:
  - dichiarazione di conformità alle norme tecniche di cui al D.M.Ambiente del 5 febbraio 1998;
  - descrizione dello stabilimento;
  - dichiarazione attestante il rispetto delle aree di salvaguardia di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/99;
  - dichiarazione attestante il rispetto delle quote minime di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia di cui all'art. 4 del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998;
  - dichiarazione attestante che le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonchè di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 3, del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998;
  - indicazione delle tipologie dei rifiuti recuperati, con codici CER. Specificare, per ciascuna, provenienza, attività e metodi di recupero, con riferimento all'All.2, Sub.1 del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998;
  - quantità annua di rifiuti avviata al recupero, e quantità massima impiegabile, per singola tipologia, espresse in tonnellate;
  - descrizione del ciclo di lavorazione dei rifiuti, per singola tipologia;
  - descrizione dei sistemi di smaltimento delle acque reflue meteoriche, nere e del processo produttivo;
  - descrizione dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, eventualmente impiegati per attuare le prescrizioni ed assicurare il rispetto dei limiti di cui all'All.2, Sub.1 e 2 del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998 (Sub. 3 se l'attività prevede la combustione mista di rifiuti e combustione tradizionale).

Allegati alla relazione:

- analisi chimico-fisiche dei rifiuti, per singola tipologia, con giudizio finale attestante la conformità o meno alle caratteristiche dei rifiuti indicate nell'All. 2, Sub. 1 del D.M.Ambiente del 5 febbraio 1998;
- analisi emissioni in atmosfera, riferite ai valori limite ed alle prescrizioni di cui all'All.2, Sub. 1 e 2 del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998 (Sub. 3 se l'attività prevede la combustione mista di rifiuti e combustione tradizionale);
- planimetria descrittiva dello stabilimento con legenda e con le seguenti indicazioni:
  - settore dell'impianto destinato al processo di combustione dei rifiuti;
  - linee di percorso delle acque reflue meteoriche, nere e del processo produttivo.

ONERI

Diritto di iscrizione annuale nel registro il cui importo su base annua è determinato con riferimento all'attività e alla qualità e quantità dei rifiuti trattati e deve essere corrisposto, a pena di sospensione, con le modalità ed i termini fissati dal D.M. Ambiente 350/98 (versamento su c/c postale intestato alla Amministrazione provinciale e con indicazione nella causale della denominazione della sede legale dell'insediamento, l'attività e la classe dei rifiuti trattati, la partita IVA e il codice fiscale). Per gli anni successivi al primo il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno.

SCADENZE/RINNOVI

Validità

5 anni.

Rinnovi
Le operazioni di rinnovo e adeguamento devono sottostare ai seguenti adempimenti (Art. 33, cc. 4 e 5, D.Lgs. 22/97):

- adeguamento alle prescrizioni dettate con provvedimento motivato dalla Provincia o ottemperanza al divieto di inizio dell'attività ovvero di prosecuzione della stessa Provincia;
- rinnovo della comunicazione di inizio attività ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

SANZIONI

Art. 51 D.Lgs. 22/97:

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 2.582,00 a euro 25.822,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.582,00 a euro 25.822,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui sopra si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i propri rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 14, cc.1 e 2, ovvero effettuano attività di gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 .

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.582,00 a euro 25.822,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.164,00 a euro 51.645,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del C. P. consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui sopra sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 9, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.582,00 a euro 25.822,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'art. 45, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.582,00 a euro 25.822,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 per i quantitativi non superiori a 200 litri.

6-*bis*. Chiunque viola gli obblighi di cui agli artt. 46, cc. 6-*bis*, 6-ter e 6-*quater*, e 47, c.12, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 1.549,00.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

D.M. Ambiente del 21 luglio 1998, n. 350, "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32, 33, D.Lgs. 22/97.
D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97.

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, (Decreto Ronchi) Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

ENTI TITOLARI

Provincia.

ALLEGATO 1

D.Lgs. 22/97 - Allegato C

Tipologia	Codici	Attività
Recupero di energia	R1	Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
Recupero di materia	R2	Rigenerazione/recupero di solventi.
	R3	Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solvente
	R4	Riciclo/recupero dei metalli o di composti metallici
	R5	Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
	R6	Rigenerazione degli acidi o delle basi.
	R7	Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti.
	R8	Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori.
	R9	Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli.
	R10	Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia.
	R11	Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni da R1 a R10.
Operazioni preliminari al recupero	R12	Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni da R1 a R11.
	R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni da R1 a R12.

Scheda 5.2
AUTORIZZAZIONE SANITARIA (SOSTANZE ALIMENTARI)

SOGGETTI OBBLIGATI

L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, di somministrazione e deposito all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.
Il rilascio dell' autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, impiantistici e funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

E'obbligatorio acquisire l'autorizzazione sanitaria per ogni stabilimento ove si produca, si prepari o si confezioni una sostanza alimentare, nonché per i depositi all'ingrosso delle sostanze alimentari stesse, quali: i magazzini di produzione, compresi i laboratori artigiani (pasticcerie, rosticcerie, ecc.), gli esercizi di ristorazione anche con consumo al banco (bar, soggetti abilitati a consentire il consumo nei propri locali senza supporto logistico), i magazzini ove ha luogo un deposito per il successivo smercio ai dettaglianti.

La giurisprudenza penale ha finito con l'allargare il concetto di deposito all'ingrosso, facendovi rientrare anche i depositi che, normalmente, non rientrerebbero nella locuzione "all'ingrosso". In altre parole, la Corte di Cassazione Penale, ha interpretato le norme nel senso che, poiché esse predispongono una garanzia per la salute e l'igiene pubblica, chiunque, in qualsiasi modo operi con le sostanze alimentari, dovrà essere munito di autorizzazione sanitaria.

Ciò determina la necessità dell'ottenimento dell'autorizzazione per qualsiasi soggetto che operi in attività commerciale con sostanze alimentari, sia che le prepari, semplicemente manipolandole (salumiere), sia che le confezioni (droghiere), sia che si limiti a consegnare prodotti preconfezionati che abbia in deposito nei suoi locali.

ADEMPIMENTI

L'organo competente all'emanazione dell'autorizzazione sanitaria è il Comune, attraverso le AA.SS.LL.: il Comune, attraverso l'ufficio preposto, chiede alla competente ASL locale di effettuare l'istruttoria tecnica, sulla base della quale poi procederà o meno (a seconda del risultato della stessa istruttoria) alle ulteriori fasi del procedimento autorizzatorio.
Il parere della ASL è un parere tecnico di natura sanitaria, ed è sostanzialmente vincolante per il Comune, il quale non può metterlo in discussione se non in casi di illogicità manifesta.

Nulla osta sanitario sull'idoneità igienica dei locali

I negozi di generi alimentari e i supermercati dove non avviene nessuna operazione di preparazione e confezionamento devono acquisire il parere di idoneità igienico-sanitaria relativamente agli ambienti, agli arredi e alle attrezzature.
Il parere, rilasciato dall'ASL al Comune, fa parte integrante del provvedimento commerciale per l'esercizio dell'attività.

L'*iter* è il seguente:

1. *Presentazione della domanda* - Nell'ambito della richiesta di nulla osta per l'esercizio dell'attività commerciale, il titolare dell'esercizio di generi alimentari presenta al Comune apposita domanda di rilascio del parere d'idoneità igienico-sanitaria, con allegata la documentazione necessaria. Il Comune provvede all'inoltro della domanda all'ASL competente per la successiva verifica della attività.
2. *Istruttoria* - L'ASL verifica l'idoneità igienico-sanitaria dei locali e degli impianti, in relazione alla tipologia di alimenti messi in commercio.
3. *Rilascio del parere*- Il parere favorevole d'idoneità igienico-sanitaria è rilasciato al Sindaco dal competente Servizio di dipartimento di prevenzione dell'ASL e trasmesso al Comune.

Nel caso in cui si verifichi un cambio di ragione sociale, il parere deve essere nuovamente richiesto.

Autorizzazione sanitaria relativa alla produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e deposito di alimenti e bevande

Le suddette attività necessitano, ai sensi dell'art. 2 della L. 283/62, dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco direttamente al titolare dell'impresa: bar, ristoranti, pizzerie e mense, laboratori artigianali di produzioni alimentari, depositi all'ingrosso di generi alimentari nonché depositi di esercenti ambulanti; sono inoltre tenuti ad acquisire l'autorizzazione sanitaria coloro che vendono o somministrano alimenti su aree pubbliche ovvero all'interno di strutture ad altro finalizzate (centri sportivi, cinema, discoteche, ecc.).

E' inoltre necessaria, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 327/80, un'autorizzazione sanitaria anche per il trasporto di sostanze alimentari.

Le attività di produzione e/o vendita di prodotti alimentari a base di carne o pesce sono soggette all'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, previo parere del Servizio Veterinario dell'ASL.

Procedimento

Il dirigente dell'ufficio comunale preposto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'interessato di avvenuto approntamento dei locali e degli impianti destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di sostanze alimentari, rilascia l'autorizzazione sanitaria, previo accertamento da parte dell'ASL dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e leggi e regolamenti speciali.

L'autorizzazione sanitaria deve contenere:

a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;
b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o laboratorio di produzione, preparazione, confezionamento, o del deposito all'ingrosso delle sostanze alimentari;
c) l'indicazione delle sostanze alimentari di cui è autorizzata la produzione, preparazione, confezionamento e detenzione;
d) la dichiarazione di rispondenza dei locali e degli impianti ai requisiti igienico-sanitari prescritti;
e) l'indicazione degli eventuali marchi depositati e degli estremi relativi al deposito degli stessi;
f) le altre indicazioni e condizioni ritenute necessarie al fine di assicurare che le sostanze prodotte siano idonee, sotto il profilo igienico-sanitario.

L'impresa titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione all'ufficio preposto del Comune di eventuali variazioni degli elementi di cui alle lettere a) ed e).

Nel caso di variazione degli elementi di cui alla lettera e), l'impresa interessata dovrà darne comunicazione al Sindaco dopo l'avvenuta registrazione e prima del loro impiego. La variazione degli elementi di cui alle lettere a) ed e) comporta l'aggiornamento, dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.

Qualora l'impresa titolare dell'autorizzazione intenda variare taluno degli elementi di cui alle lettere b) e c), o apportare modifiche ai locali e impianti, di cui alla lettera d), deve darne preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'ufficio comunale preposto.

La variazione degli elementi, di cui alle lettere b) e c), comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.

Le modifiche ai locali e impianti, di cui alla lettera d), possono essere effettuate previo nulla osta dell'autorità sanitaria competente, da rilasciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'impresa interessata. Qualora, trascorso il suddetto termine, l'autorità sanitaria non si sia pronunciata, almeno in via interlocutoria, il nulla osta si intende concesso.

Requisiti minimi obbligatori per stabilimenti e laboratori

L'ASL deve accertare che gli stabilimenti e i laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, fatti salvi i requisiti specifici stabiliti da leggi o regolamenti speciali, siano provvisti di locali distinti e separati:

a) per il deposito delle materie prime;
b) per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze destinate all'alimentazione;
c) per il deposito dei prodotti finiti;

d) per la detenzione di sostanze non destinate all'alimentazione.

I locali devono essere in numero adeguato al potenziale produttivo e alle caratteristiche dello stabilimento e del prodotto o dei prodotti finiti, con separazioni ed attrezzature idonee a garantire l'igienicità di prodotti in lavorazione.
Tutti i locali ai quali si può accedere dall'interno dello stabilimento o del laboratorio, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione o uffici, sono soggetti ad accertamento dei requisiti igienico-sanitari.
Nel caso di imprese che effettuano anche la vendita al dettaglio per il consumo è obbligatorio che le lavorazioni avvengano in banchi diversi da quelli di vendita, con separazioni e attrezzature idonee a garantire l'igienicità dei prodotti.
L'ASL può consentire in particolari casi, anche in relazione alle esigenze tecnologiche del processo produttivo, che i locali di cui alle lettere a), b), c) e d) siano riuniti in un unico locale di adeguata ampiezza.
L'ASL deve inoltre accertare che i predetti locali siano:
1) costruiti in modo tale da garantire una facile e adeguata pulizia;
2) sufficientemente ampi, cioè tali da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento del personale;
3) rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo igienico-sanitario, con valori microclimatici atti ad assicurare condizioni di benessere ambientale anche in relazione alle peculiari esigenze di lavorazione; aerabili, naturalmente o artificialmente, sia per prevenire eventuali condensazioni di vapore, sia per evitare lo sviluppo di muffe; con sistema di illuminazione, naturale o artificiale, tale da prevenire, in ogni caso, la contaminazione delle sostanze alimentari;
4) con pareti e pavimenti le cui superfici siano in rapporto al tipo della lavorazione che viene effettuata, facilmente lavabili e disinfettabili;
5) muniti di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori ed altri animali o insetti;
6) adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati, secondo quanto indicato nella pianta planimetrica allegata alla domanda di autorizzazione.

Per particolari esigenze di taluni prodotti, quali i formaggi e i salumi, i vini, gli aceti, i liquori e le acquaviti, l'autorità sanitaria competente potrà prescrivere requisiti diversi da quelli di cui ai precedenti punti 3) e 4) limitatamente ai locali di conservazione, di stagionatura e di invecchiamento.
Per i depositi di cereali e di prodotti ortofrutticoli non trasformati potrà derogarsi a quanto previsto dal precedente n. 4).
Gli stabilimenti e i laboratori di produzione devono essere inoltre provvisti:
a) di impianti, attrezzature ed utensili riconosciuti idonei sotto profilo igienico-sanitario e costruiti in modo da consentire la facile, rapida e completa pulizia. Le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari nelle varie fasi della produzione, preparazione e confezionamento, debbono essere in materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della L. 283/62;
b) di depositi o magazzini dotati di attrezzature di refrigerazione idonee alla sosta delle materie prime o dei prodotti finiti, qualora la natura ed il tipo di lavorazione degli stessi lo renda necessario;
c) di acqua potabile in quantità sufficiente allo scopo. Ove ciò non sia possibile, si può ricorrere ad acqua con caratteristiche chimico-fisiche diverse, ma in ogni caso corrispondenti ai requisiti microbiologici e, relativamente alle tolleranze ammesse per le sostanze nocive, a quelli chimici prescritti per le acque potabili. È comunque vietata l'utilizzazione di tali acque non potabili nel ciclo di lavorazione delle sostanze alimentari e nella pulizia degli impianti, delle attrezzature e degli utensili destinati a venire a contatto con tali sostanze. L'autorità sanitaria accerterà che le reti di distribuzione interna delle acque potabili e non potabili siano nettamente separate, indipendenti e riconoscibili, in modo da evitare possibilità di miscelazione;
d) di servizi igienici rispondenti alle normali esigenze igienico-sanitarie non comunicanti direttamente con i locali adibiti a lavorazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari. I locali adibiti a servizi igienici ed il locale antistante dotato di porta a chiusura automatica,

devono avere pareti e pavimenti costruiti in materiale impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile. Ove i procedimenti di lavorazione lo richiedano, deve essere previsto un numero di lavabi, con comando non manuale dell'erogazione dell'acqua, facilmente raggiungibili dal luogo di lavorazione. I gabinetti devono essere in numero adeguato al personale addetto alla lavorazione: dotati di acqua corrente in quantità sufficiente e forniti di vaso a caduta di acqua, di lavabo con erogazione a comando non manuale (a pedale o con altri accorgimenti tecnici), con distributori di sapone liquido od in polvere e con asciugamani elettrici o con asciugamani non riutilizzabili da cestinare dopo l'uso. Gli spogliatoi devono essere forniti di armadietti individuali lavabili, disinfettabili e disinfestabili, a doppio scomparto per il deposito, rispettivamente, degli indumenti personali e di quelli usati per il lavoro. Le docce devono essere di numero adeguato a seconda del tipo di lavorazione ed al numero di persone addette alla lavorazione;

e) di dispositivi per lo smaltimento dei rifiuti, rispondenti alle esigenze dell'igiene sia per lo smaltimento delle acque di rifiuto industriale e delle acque luride, sia dei rifiuti solidi che devono essere rimossi al più presto dalle aree e dai locali di lavorazione e confezionamento;
f) di contenitori di rifiuti e immondizie, e ove necessario, di inceneritori od altri mezzi atti ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti stessi, posti a congrua distanza dai locali di lavorazione in aree opportunamente protette.

I laboratori di produzione, preparazione e confezionamento annessi agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate prevalentemente ad essere vendute nei predetti esercizi, ancorché muniti di attrezzature, impianti ed utensili in conformità alle prescrizioni contenute nei regolamenti locali d'igiene, devono adeguarsi alle suddette disposizioni, in relazione alle effettive esigenze igieniche dell'attività svolta accertate di volta in volta dall'autorità sanitaria competente.

Documentazione da presentare

Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 327/80*," Le domande per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie devono contenere:*

a) il nome e la ragione sociale e la sede dell'impresa;
b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento o del deposito all'ingrosso;
c) l'indicazione per generi merceologici delle sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare o tenere in deposito;
d) la descrizione e gli estremi di deposito degli eventuali marchi depositati che valgano ad identificare l'impresa;
e) l'eventuale carattere stagionale delle lavorazioni;
f) l'indicazione del presumibile termine di approntamento dello stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento o del deposito all'ingrosso.

Le domande debbono, inoltre, essere corredate:

- *dalla pianta planimetrica dei locali, in scala non superiore a 1:500. In casi particolari potranno essere richieste piante più dettagliate;*
- *dalla descrizione sommaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature;*
- *dall'indicazione relativa all'impianto di approvvigionamento idrico, alla idoneità della rete di distribuzione, nonché dalla documentazione sulla potabilità dell'acqua, qualora non si tratti di acquedotti pubblici;*
- *dall'indicazione relativa all'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, e, ove necessario, ai mezzi impiegati per la depurazione delle acque;*
- *dall'indicazione dei sistemi scelti per assicurare la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari, nonché dalla documentazione di tali sistemi, ove richiesta;*
- *da un esemplare degli eventuali marchi depositati.*

I titolari di depositi all'ingrosso sono esonerati dall'obbligo di produrre le dichiarazioni previste dalle lettere d) ed e) del primo capoverso e dai punti 3) e 6) del secondo capoverso.

I titolari degli stabilimenti o laboratori di produzione che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 48 del D.P.R. 3031956, concernente norme sull'igiene del lavoro, sono tenuti ad effettuare le notifiche prescritte dalla suddetta norma.

HACCP

Il responsabile della gestione, in particolare, avvalendosi anche di laboratori autorizzati, deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti, e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi di vari principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
E' importante il rispetto della normativa prevista dal D.Lgs.155/97, concernente l'igiene dei prodotti alimentari.
Il responsabile della gestione, deve mettere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo l'ASL, il documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui sopra, e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati.
La Giunta Regionale della Campania, con le Delib.G.R. 4431/00 e 4409/01 ha semplificato le procedure del sistema HACCP per talune industrie alimentari che svolgono attività che presentano scarsi rischi sanitari, o che svolgono la loro attività nella fase terminale delle filiere produttive.
Appartengono a queste categorie, tra gli altri, i bar che non effettuano la rigenerazione di prodotti, i pubs che preparano toast, panini e similari, pizzerie, ristoranti.
Fermo restando che anche le industrie di cui sopra devono predisporre un piano di autocontrollo aziendale che contenga almeno gli elementi minimi elencati nella Delib.G.R 4409/01, la semplificazione consiste, prevalentemente, nella riduzione dell'onere delle registrazioni scritte.
Il monitoraggio, deve essere continuo al fine di consentire il controllo costante, mentre le registrazioni scritte possono essere differite: se dal monitoraggio deriva la constatazione delle conformità, la loro registrazione può essere differita, con una periodicità riportata nella tabella allegata alla Delib.G.R. 4409/01.
Se invece dal monitoraggio derivi una non conformità, essa va immediatamente registrata per iscritto, contestualmente all'azione correttiva adottata per il ripristino della normalità.

Libretto di idoneità sanitaria

Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, compresi il conduttore dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell'esercizio stesso, destinato anche temporaneamente od occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario.

ONERI

Con Delib.G.R. 5506/02 si è provveduto ad adeguare e aggiornare il tariffario per le prestazioni in materia di sanità pubblica svolte dal Servizio Sanitario Regionale a richiesta e nell'interesse di enti e privati.
In particolare, il parere per il rilascio dell'autorizzazione alla apertura di esercizi di lavorazione, deposito e vendita di alimenti e bevande, ristoranti, bar, caffè, gelaterie, birrerie, è soggetto al pagamento della tariffa base di euro 42,00 per locali fino a 50 mq. e di euro 22,00 per ogni 50 mq o frazione eccedenti i primi 50mq.
Nulla osta, attestato, parere d'idoneità o autorizzazione per l'attività di lavorazione, deposito, vendita, somministrazione di alimenti durante l'effettuazione di sagre sono soggetti al pagamento della tariffa base di euro 30,00 per locali fino a 1.000 mq, e di euro 15,00 per ogni 500mq o frazione eccedenti i primi 1000mq.

Nulla osta, attestato, parere d'idoneità o autorizzazione per l'attività di lavorazione, deposito, vendita, somministrazione di alimenti durante l'effettuazione di esposizioni e/o pubbliche

manifestazioni sono soggetti al pagamento della tariffa base di euro 60,00 per locali fino a 1.000 mq, e di euro 30,00 per ogni 500mq o frazione eccedenti i primi 1000mq.
In generale, per le prestazioni richieste da privati o enti nel proprio interesse, per le quali è necessario il sopralluogo, la tariffa di base è incrementata di euro 50,00 per il primo sopralluogo e di euro 35,00 per ogni accesso successivo - al netto delle spese chilometriche, ove dovute.

SCADENZA/RINNOVI

Le autorizzazioni sono rilasciate a tempo indeterminato. Tuttavia, quando varia l'ubicazione dello stabilimento o del laboratorio o del deposito all'ingrosso delle sostanze alimentari, oppure quando muta la tipologia delle sostanze alimentari di cui è autorizzata la produzione, preparazione, confezionamento e detenzione, occorre chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione.

SANZIONI

L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, senza la prescritta autorizzazione sanitaria, è punito con l'ammenda da euro 154,00 a euro 774,00.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che svolgono attività di produzione, commercio e vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'art. 4 della L. 283/62 - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - contravvenendo a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della L. 283/62 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 309,00 a euro 30.987,00. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'art. 5 della citata legge, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da euro 2.582,00 a euro 46.481,00.
Coloro che violano le disposizioni di cui all'art. 8 della L. 283/62 (confezionamento di alimenti e bevande) sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 516,00.
Chi detiene sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi, è punito con l'ammenda da euro 154,00 a euro 7.746,00.

Chiunque produca, venda o comunque metta in commercio sostanze alimentari o carta o imballaggi destinati specificatamente a involgere le sostanze stesse, nonché oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati, è punito con l'ammenda da 309,00 a 7.746,00 euro.
Chiunque produca, detenga per il commercio, ponga in commercio od usi utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, in violazione di quanto previsto dall'art. 11 della L. 283/62, è punito con l'ammenda da euro 154,00 a euro 4.648,00.
Chi introduce nel territorio della Repubblica qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla L. 283/62 è punito con le pene previste dall'art. 6 della stessa se le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.098,00.
Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/62, il Giudice, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto è commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.
Le pene accessorie di cui sopra si applicano anche quando i fatti previsti dagli artt. 5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge.
Il personale addetto alla presentazione, produzione, manipolazione e vendite di sostanze alimentari privo dell'apposito libretto di idoneità sanitaria, o che non si sia sottoposto alle

periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30,00.
Chiunque assuma o mantenga in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 77,00.
I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione della L. 283/62 ed ai vari regolamenti speciali sono puniti con l'ammenda fino a euro 774,00.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

Ord. Min. Salute del 3 aprile 2002, in G.U. 17 maggio 2002 n. 114.
Circ. Min. Sanità del 7 agosto 1998, n. 11, Applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, riguardante l'igiene dei prodotti alimentari.

D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.
D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
L. 30 aprile 1962, n. 283, Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Normativa regionale

Delib.G.R. n. 5506 del 15 novembre 2002, Tariffario Regionale per le attività in materia di Sanità pubblica svolte dal SSR a richiesta e nell'interesse di enti o privati con allegato.
Delib.G.R. n. 4409 del 26 settembre 2001, Chiarimenti ed integrazioni alla Delib.G.R. 18 agosto 2000, n. 4412. Semplificazione delle procedure del sistema Haccp. Art. 10 legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Delib.G.R. n. 4431 del 18 agosto 2000, Modifiche e integrazione alla Delib.G.R. 7 marzo 1996, n. 1560: Disposizioni regionali per il riconoscimento della figura professionale di Tecnico competente in acustica ambientale.

ENTI TITOLARI

Comune.
ASL.

Scheda 5.3
ELETTRODOTTI, IMPIANTI RADIOELETTRICI, IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE, RADAR, STAZIONI RADIO-BASE E IMPIANTI DI TELE-RADIOCOMUNICAZIONI

AMBITO DI APPLICAZIONE

La L. 36/01[7] ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, essa si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

ADEMPIMENTI

Per quanto attiene i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, si applicano, in quanto compatibili con la legge quadro:

- le disposizioni del D.P.C.M. del 8 luglio 2003, (pubblicato nella G.U. 28 agosto 2003, n. 199) "*Fissazione dei limiti di posizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz";*
- le disposizioni del D.P.C.M. del 8 luglio 2003, (pubblicato nella G.U. 29 agosto 2003, n. 200), *"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".* In particolare all'art. 8 del decreto si stabilisce che "*dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, in quanto incompatibili, le disposizioni del D.P.C.M. 23 aprile 1992 e del D.P.C.M. 28 settembre 1995;*

Le Regioni definiscono le competenze che spettano alle Province e ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 249/97 (*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi*).
La Regione Campania nel novembre 2001 ha emanato due leggi che regolamentano rispettivamente gli impianti che generano basse e alte frequenze. Con la L.R. 13/01[8], la Campania detta norme per localizzazione degli elettrodotti al fine di tutelare la salute della popolazione e per salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

La suddetta legge disciplina gli impianti per la distribuzione dell'energia elettrica, stabilendo che i Comuni devono indicare nei propri strumenti urbanistici gli elettrodotti esistenti e specifici corridori aerei o interrati per la localizzazione delle linee elettriche con tensione uguale o superiore a 30.000 volt, anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.

Le imprese distributrici di energia elettrica con elettrodotti di tensione sino a 150 mila volt presentano alla Regione, entro sei mesi dalla data dell'individuazione da parte del Comune degli elettrodotti in esercizio oggetto di interventi prioritari di risanamento, un piano di risanamento con le modalità e i tempi degli interventi da realizzare. Tale piano è approvato dalla Regione acquisiti i pareri del Comune interessato, per la coerenza con le previsioni urbanistiche, e dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente per la Campania (ARPAC). Gli interventi contenuti nel Piano possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
La legge ha anche istituito presso la Regione il catasto degli elettrodotti; gestito e controllato dall'ARPAC.
I Comuni attraversati da elettrodotti possono chiedere, alle imprese erogatrici di energia, che quelli corrano in cavo sotterraneo nelle aree urbane.
Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici,

[7] L. 36/01, *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*
[8] L.R. 13/01, *Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti*

paesistici e ambientali, il parere favorevole della Regione è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali.

L'attività di vigilanza e controllo degli elettrodotti è esercitata dalla Regione avvalendosi dell'ARPAC, che è competente anche per l'irrogazione e l'introito delle sanzioni.

Con la L.R. 14/01**,** la Campania disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia.
La legge disciplina tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi con frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ e con potenze efficaci massime al connettore di antenna superiore a 7 watt.
I titolari o i legali rappresentanti degli impianti suddetti, entro 30 giorni dall'entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzante, devono comunicare le caratteristiche tecniche dell'apparato. La comunicazione, in carta semplice, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'apparato per telecomunicazioni e corredata della documentazione tecnica di cui all'Allegato1 (riportato alla fine della presente scheda), deve essere inviata contestualmente al Dipartimento provinciale dell'ARPAC competente per territorio, alla Provincia e al Comune. Anche in caso di modifica o trasferimento dell'impianto, va inviata l'analoga comunicazione sempre nel termine dei 30 giorni.

L'installazione o la modifica degli impianti per tele-radiocomunicazioni, con potenza efficace totale dell'antenna superiore a 100 watt, sono subordinate all'autorizzazione del Presidente della Provincia competente per territorio, che si pronuncia sulla domanda entro 60 giorni dalla presentazione della stessa ovvero, qualora ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro 30 giorni dalla presentazione di dette modifiche. L'istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere inviata, a cura del titolare o del legale rappresentante, contestualmente al Dipartimento provinciale dell'ARPAC competente per territorio, alla Provincia e al Comune.
La Giunta Regionale, con Delib.G.R. 3202/02, ha provveduto ad emanare le Linee Guida per l'applicazione della L.R. 14/01. Le stesse Linee Guida sono state modificate ed integrate con successiva Delib.G.R.2006/03. Nell'Allegato 1 di seguito riportato, viene stabilita la documentazione tecnica da allegare all'istanza di autorizzazione.
L'istruttoria tecnica è espletata dalla struttura dell'ARPAC competente per territorio, che espletata l'istruttoria
Fornisce il parere al Comune.
E' posto a carico del titolare di ciascun impianto l'obbligo di effettuare semestralmente autocertificazione rispetto alla concessione e all'inquinamento elettromagnetico, da inviare all' ARPAC.

La L.R. 14/01 istituisce il *Catasto Regionale delle fonti fisse di radiazione non ionizzanti*, nel quale sono censiti tutti gli impianti di telecomunicazioni presenti sul territorio regionale.
L'ARPAC è incaricata della tenuta e del relativo annuale aggiornamento da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

ONERI

Gli oneri derivanti dall'attività istruttoria prestata dalla competente struttura dell'ARPAC ai fini del rilascio del parere ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/01, sono a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante. Per l'individuazione delle tariffe si fa riferimento al Tariffario Unico dell'ARPAC.

SCADENZE/RINNOVI

Per gli impianti per tele radiocomunicazioni

Al fine di verificare il limite massimo di esposizione e per il rispetto delle condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione, la struttura dell'ARPAC, per conto della Provincia

competente e nell'ambito della programmazione fissata dalla Giunta Regionale, procede a periodici controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti.
Nel caso di superamento dei limiti prefissati, ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti il Presidente della Regione, per gli impianti esistenti, e il Presidente della Provincia per i nuovi impianti, assegnano al titolare o al legale rappresentante un termine di trenta giorni per la regolarizzazione dell'impianto. Scaduto il termine della diffida, e in presenza di un limite non consentito, entro 30 giorni dalla scadenza del detto termine le suddette autorità procedono alla revoca dell'autorizzazione e informano, per le iniziative di competenza, il Ministero delle Comunicazioni circa le modifiche imposte agli impianti per il ritorno di conformità.

SANZIONI

Per le tipologie di impianti disciplinate dalla L.R. 13/01.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici supera i limiti fissati dalla L.R. 13/01 è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 51.600,00. Detta sanzione non si applica a coloro che nei termini previsti dalla legge presentano alle competenti autorità i Piani di risanamento e/o delocalizzazione.
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede a presentare il Piano di risanamento e/o delocalizzazione è punito, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine assegnato dall'Autorità competente, con la sanzione amministrativa di cui sopra. In caso di inadempienza l'Autorità competente può sostituirsi, con lavori in danno, alla impresa erogatrice. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso Piani di risanamento e/o delocalizzazione, qualora non rispetti i tempi e i modi ivi previsti.

Per le tipologie di impianti disciplinate dalla L.R. 14/01

Oltre a quanto rappresentato nell'All. 2, di seguito riportato, va specificato che ai sensi dell'art.9 della L.R.14/01 è applicata una sanzione amministrativa da euro 5164,00 a euro 25820,00 a carico del titolare o rappresentante legale dell'impianto, nei seguenti casi:

a) mancanza della comunicazione prevista dagli artt. 2 e 4;
b) installazione dell'impianto senza l'autorizzazione di cui all'art.3, ovvero in difformità della stessa;
c) modifica dell'impianto, intesa come spostamento dello stesso in altro sito, senza l'autorizzazione di cui all'art.3;
d) modifiche dell'impianto che comportino il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, non consistenti nella sola riduzione di potenza, senza l'autorizzazione di cui all'art.3, ovvero in difformità della stessa.

All'art.9 della Delib.G.R. 2006/03 si stabilisce che le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative, sono delegate ai Comuni ove sono installati gli impianti.
Le spese per l'esercizio della delega sono stabilite, forfettariamente, in misura pari al 50% dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse da ciascun Comune. La restante quota del 50% viene versata al Bilancio regionale con periodicità trimestrale, precisamente al Servizio Tesoreria Regionale c/o Banco di Napoli sul c/c bancario n. 40/5, cod. ABI 1010, cod. CAB 3593, indicando la legge regionale di riferimento (L.R. 14/01).
Oltre alle sanzioni amministrative il Presidente della Giunta Regionale dispone, dopo la sospensione, nei casi previsti dalle lett.b), c) e d), con spesa a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, la demolizione dell'impianto installato (art.9 della L.R. 14/01).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

L. 20 marzo 2001, n. 66, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.

L. 22 febbraio 2001, n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Delib.C.M. del 31 luglio 2002,n. 249 Del.Aut.gar.com. 31-7-2002 n. 249/02/CONS
Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF DAB - T). (Delibera n. 249/02/CONS).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 2002, n. 187.

D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche.

D.P.C.M. del 8 luglio 2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 agosto 2003, n. 199.

D.P.C.M. del 8 luglio 2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 2003, n. 200.

Normativa regionale

Delib.G.R. del 30 maggio 2003, n. 2006, Linee guida per l'applicazione della L.R. n. 14 /01 - Modifiche ed integrazioni al documento approvato con deliberazione di G.R. n. 3202/02
L.R. 24 novembre 2001, n. 13, Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti;
L.R. 24 novembre 2001, n. 14, Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni;

ENTI TITOLARI

Regione Campania
Provincia competente per territorio
Comune
ARPAC
ASL
ISPESL

ALLEGATO 1

Documentazione da allegare alla comunicazione, all'istanza di autorizzazione all'installazione e modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni

Allegato 1 riportato nella Delib.G.R 2006/03

a) Piante, sezione e prospetti su supporto cartaceo e, possibilmente informatico (SW Autocad) del sito (1:2000), dell'edificio/infrastruttura (1:200) che contiene e/o sostiene la sorgente di radiazioni non ionizzanti, con indicato il posizionamento della sorgente (punto di fissaggio, altezza del centro elettrico e l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello trasmittente rispetto al nord);
b) Planimetria aggiornata, su supporto cartaceo e, possibilmente informatico (SW Autocad) in scala 1:2000, nella quale vengono riportati:
- la posizione e tutti i dati geometrici relativi alla sorgente (quote, angoli di orientamento, ecc..);
- la posizione e le quote, rispetto alla sorgente, di tutti gli edifici esistenti, in un raggio sufficientemente ampio e comunque ritenuto cautelativo ai fini delle verifiche dei livelli di campo elettrico e magnetico attesi;
- l'indicazione delle destinazioni d'uso degli edifici di cui sopra (uffici, abitazioni, scuole, ospedali, parchi gioco, ecc..);
- la posizione e le quote, rispetto alla sorgente, dei punti di misura e di calcolo di cui ai successivi punti c) e d), individuati dal richiedente come i più critici per il controllo del rispetto della normativa vigente, ed il numero dei punti sufficiente a dare una descrizione del campo generato dalla installazione proposta;
- posizione di eventuali impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione presenti nel raggio di 200 m dall'impianto.
c) Relazione tecnica, descrittiva dell'installazione, contenente:
- i risultati delle misurazioni dei valori massimi di campo elettrico e magnetico (onda piana) preesistenti all'installazione o modifica della sorgente, distinti per ciascuna frequenza, riferiti agli edifici esposti all'influenza del lobo di irradiazione principale del sistema trasmittente, individuati nella planimetria di cui alla lettera b);
- le valutazioni previsionali dei valori massimi di campo elettrico e magnetico (onda piana) prodotti dall'impianto in condizioni di massimo esercizio negli stessi punti in cui è stato misurato il fondo, individuati nella planimetria di cui alla lettera b);
- indicazione della strumentazione utilizzata e delle modalità di misura;
- indicazione delle metodologie di calcolo previsionale utilizzate;
- fotografie, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, a 360° sul piano orizzontale nel punto di installazione dell'impianto, con l'indicazione delle direzioni di puntamento dei settori per le SRB e delle direzioni N/S/E/O per gli impianti radiotelevisivi;
d) scheda 1;
e) scheda 2 ;
f) scheda 3.
g) scheda 4;
h) scheda 5;
i) elenco riepilogativo con l'indicazione di tutti gli impianti dello stesso titolare o legale rappresentante presenti nel territorio comunale.
Si precisa che, nel caso in cui il sistema di antenna emetta su più frequenze, le schede dovranno essere compilate distintamente per ogni frequenza di emissione.

Ad impianto funzionante, il titolare o il legale rappresentante trasmette al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC la relazione di collaudo dell'impianto contenente:
- le misurazioni di campo elettrico e magnetico (onda piana), misurati nei punti utilizzati per il calcolo di cui al precedente punto c);
- l'elenco della strumentazione utilizzata per le misure, la data di ultima calibrazione della strumentazione, nonché la data e le modalità di misura.

Il titolare deve trasmettere semestralmente all'ARPAC autocertificazione del rispetto delle condizioni che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione.

Scheda 1
DATI ANAGRAFICI IMPIANTO

TIPO[1]_____**SITO**[2]_____**CODICE SITO**_____

DENOMINAZIONE IMPIANTO[3] _____

TITOLARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE[4] _____

INDIRIZZO SEDE LEGALE

Via/piazza_____N° _____

C.A.P. _____ Città _____ Prov._____

Telefono/Telefax _____

UBICAZIONE DEL SITO

Via/piazza_____

N°_____

C.A.P._____ Città_____ Prov. _____

DATI GEOGRAFICI DEL SITO

Latitudine _____ Longitudine _____

PROPRIETÀ' STRUTTURA SUPPORTO[5]

_____

PROPRIETÀ' EDIFICIO O SUOLO[6]

_____

1 Indicare se si tratta di impianto radiotelevisivo (RTV), radioamatoriale o stazione radio base (SRB).
2 Indicare il nome del sito.
3 Indicare per le RTV il nome dell'emittente.
4 Cancellare la voce che non interessa.
5 Indicare il nominativo e il recapito del proprietario (persona fisica o società) del traliccio di supporto dell'impianto.
6 Indicare il nominativo, il recapito del proprietario (persona fisica o società) e i dati catastali dell'edificio o del suolo di installazione dell'impianto.

Scheda 2

DESCRIZIONE IMPIANTO RADIOTELEVISIVO[1]_____SITO_____

SCHEDA ANTENNA TRASMETTITORE (barrare la casella)

MODELLO E MARCA _____

DIMENSIONI _____

FREQUENZA (MHz) _____

TIPO DI MODULAZIONE_____

POTENZA MAX. IRRADIABILE (kW) _____

N° ELEMENTI: _____

POLARIZZAZIONE : orizzontale verticale (barrare la casella)

GUADAGNO MAX[2] _____

N° TOTALE ANTENNE UTILIZZATE_____

1 Indicare per le RTV il nome dell'emittente
2 Allegare la tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo rispettivamente sui piani orizzontale e verticale (schede 4 e 5)

Scheda 3
DESCRIZIONE TECNICA SRB

TIPO[1] _____ SITO[2]_____ CODICE _____

BANDA DI FREQUENZA RX _____ TX _____

N° TOTALE DI ANTENNE___ _____ _____

N° DI SETTORI_____ _____

MODELLO E MARCA _____

DIMENSIONI DEGLI ELEMENTI RADIANTI _____

INCLINAZIONE COMPLESSIVA ELETTRICA _____

INCLINAZIONE MECCANICA _____

N° MAX DI CANALI E/O PORTANTI ATTIVABILI _____

POTENZA AL CONNETTORE D'ANTENNA per singola portante _____

POTENZA MAX. IRRADIABILE (W) _____

GUADAGNO MAX[3] _____

DISTANZA della base antenna dall'ultimo piano di calpestio _____

ORIENTAMENTO rispetto al NORD _____

1 Indicare la tecnica : TACS, GSM 900, GSM 1800, DCS, UMTS.
2 Indicare il nome del sito.
3 Allegare la tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo (risoluzione di 3°) rispettivamente sui piani orizzontale e verticale (schede 4 e 5)

Scheda 4

DIAGRAMMA ORIZZONTALE

0° =	120° =	240° =
10° =	130° =	250° =
20° =	140° =	260° =
30° =	150° =	270° =
40° =	160° =	280° =
50° =	170° =	290° =
60° =	180° =	300° =
70° =	190° =	310° =
80° =	200° =	320° =
90° =	210° =	330° =
100° =	220° =	340° =
110° =	230° =	350° =
		360° =

0° indica la direzione del Nord geografico e gli angoli sono in senso orario rispetto al Nord.
I valori riportati sono espressi in[1]:

dB W/W_0 E/E_0

W è la potenza che occorrerebbe irradiare isotropamente per avere in tutte le direzioni la stessa densità di potenza che si ha nella direzione considerata, mentre W_0 è la potenza efficace nella direzione di massimo irraggiamento.

1 Barrare la casella corrispondente. Con dB= 10 log(W/W_0) = 20 log (E/E_0)

Scheda 5

DIAGRAMMA VERTICALE

0° =	30° =	60° =
3° =	33° =	63° =
6° =	36° =	66° =
9° =	39° =	69° =
12° =	42° =	72° =
15° =	45° =	75° =
18° =	48° =	81° =
21° =	51° =	84° =
24° =	54° =	87° =
27° =	57° =	90° =

0° indica la direzione del Nord geografico e gli angoli sono in senso orario rispetto al Nord.
I valori riportati sono espressi in[1]:

dB W/W_0 E/E_0

W è la potenza che occorrerebbe irradiare isotropamente per avere in tutte le direzioni la stessa densità di potenza che si ha nella direzione considerata, mentre W_0 è la potenza efficace nella direzione di massimo irraggiamento.

1 Barrare la casella corrispondente. Con dB= 10 log(W/W_0) = 20 log (E/E_0)

ALLEGATO 2

GRADUAZIONE DELLE SANZIONI (ART. 9 L.R. 14/01)

Omessa comunicazione ai sensi dell' art. 2, comma 1) e dell'art. 4, comma 3)	**€ 5000,00**
Omessa richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 8, comma 1	**€ 25000,00**
Installazione dell'impianto senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero in difformità della stessa	**€ 25000,00**
Spostamento dell'impianto in altro sito senza l'autorizzazione di cui all'art. 3	**€ 25000,00**
Modifiche dell'impianto che comportino il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero in difformità della stessa.	**€25000,00**

Scheda 5.4
Eliminazione e riutilizzo degli oli usati - impianti di produzione e smaltimento di rifiuti

SOGGETTI RICHIEDENTI

Chiunque intenda realizzare o modificare impianti per l'esercizio di attività di stoccaggio e trattamento di oli esausti.

ADEMPIMENTI

Procedimento

Il soggetto proponente dovrà inviare apposita istanza corredata dal progetto e relativa documentazione, in triplice copia, direttamente alla Regione Campania – Settore Centrale Tutela dell'Ambiente, Napoli. L'ufficio preposto di tale settore provvederà a trasferire le istanze pervenute, unitamente a due copie del progetto e documentazione relativa, al Settore provinciale competente per territorio che entro 30 giorni nomina il responsabile del procedimento e convoca apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi del c.2 dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97, previo parere rilasciato dalla Commissione Tecnico Istruttoria. La Conferenza di Servizi si conclude entro 90 giorni.
Le risultanze della Conferenza saranno inviate a cura dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali al Settore Centrale Tutela Ambiente della Regione unitamente alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta Regionale, per l'approvazione del progetto e la realizzazione dell'impianto.

La Giunta Regionale approva il progetto entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza. Nel provvedimento di approvazione del progetto sarà stabilito anche un congruo tempo entro cui dovranno essere completati i lavori di realizzazione nonché la durata dell'eventuale autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto.

L'amministrazione provinciale competente per territorio provvederà, decorso il termine fissato per la realizzazione dei lavori, alla verifica della corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato. Il verbale relativo al predetto controllo, sarà trasmesso tempestivamente dalla medesima amministrazione provinciale al Settore Centrale Tutela dell' Ambiente della Regione che provvederà all'emanazione del provvedimento di autorizzazione definitiva all'esercizio dell'attività con atto monocratico del Dirigente del Settore medesimo. Qualora le tipologie dei progetti siano ricomprese tra quelle riportate negli All. A e B di cui al D.P.R. del 12 aprile 1996 come modificato dal D.P.C.M. del 3 settembre 1999, si renderà necessario acquisire anche il giudizio di Compatibilità Ambientale. A tal fine sarà attivata a cura del proponente la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per cui l'istruttoria medesima sarà subordinata all'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale.
Nella documentazione da allegare alla domanda è prevista la garanzia finanziaria che sarà richiesta solo a seguito di parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi e prima dell'approvazione del progetto da parte della Giunta regionale.

Con l'Atto di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione delle opere, disposto con delibera di Giunta regionale, il soggetto realizza le opere previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente della data di inizio dei lavori.

Terminati i lavori l'interessato comunica al Settore Tutela Ambiente della Regione e alla Provincia l'ultimazione degli stessi e contestualmente richiede l'autorizzazione all'esercizio.
Il Settore Centrale Tutela Ambiente della regione rilascerà autorizzazione all'esercizio previa acquisizione del certificato di conformità della opere eseguite al progetto approvato, redatto dalla competente amministrazione provinciale.
Tutti i dati relativi agli impianti confluiranno in una Banca dati che sarà istituita presso il Settore Tutela dell'Ambiente, utilizzando, se del caso, il software predisposto dalla Struttura Commissariale.

Termini di conclusione del procedimento: 150 giorni.

Documentazione richiesta

La documentazione va presentata in triplice copia:

1. domanda in carta libera completa di tutte le indicazioni di rito;
2. copia del titolo di proprietà, ovvero contratto di fitto o di comodato d'uso debitamente registrato, dell'area dell'impianto;
3. certificato di iscrizione alla CCIAA aggiornato, comprensivo dei controlli antimafia;
4. piano per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/94;
5. dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Direttore Tecnico;
6. garanzie finanziarie debitamente autenticata;
7. quadro progettuale
   - 7.1 relazione tecnica contenente le seguenti indicazioni:
     - a) descrizione delle caratteristiche fisiche e tecniche delle opere principali e accessorie proposte, nonché delle tecnologie adottate;
     - b) descrizione delle principali caratteristiche di processo e di funzionamento e indicazioni delle risorse utilizzate comprese acqua ed energia, precisando il loro approvvigionamento;
     - c) indicazione sulla gestione operativa dell'impianto;
   - 7.2 corografia scala 1:25000 e planimetria 1:5000 con la localizzazione dell'area oggetto dell'intervento;
   - 7.3 planimetria dell'insediamento in scala 1:500 o 1:1000;
   - 7.4 planimetria in scala 1:100 o 1:200 dei corpi di fabbrica;
   - 7.5 sezioni e prospetti dei corpi di fabbrica in scala 1:100 o 1:200;
   - 7.6 planimetria in scala 1:500 con gli schemi delle reti impiantistiche con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque e del sistema antincendio;
   - 7.7 particolari costruttivi significativi dell'impianto;
8. inquadramento territoriale
   - 8.1 dati urbanistici e catastali:
     - a) estratto del vigente Piano Regolatore Generale e relative norme tecniche di attuazione;
     - b) estratto planimetria catastale;
     - c) certificato di destinazione urbanistica e specificazione degli eventuali vincoli insistenti sull'area ivi compresa l'appartenenza o meno alle aree a rischio idrogeologico perimetrate dalla competente Autorità di Bacino;
     - d) studio e scelta della viabilità di accesso;
   - 8.2 indagine idrogeologica mirata al tipo di intervento;
   - 8.3 informazioni relative alla classificazione del territorio per quanto concerne l'ammissibilità delle emissioni sonore di cui alla L. 477/95;
   - 8.4 informazioni relative alle emissioni in atmosfera;
   - 8.5 relazione descrittiva dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente ed eventuali misure compensative adottate.
9. impianti di recupero e/o riutilizzo
   - 9.1 Relazione tecnico-descrittiva contenente le seguenti indicazioni:
     - a) elenco delle tipologie di rifiuti da avviare a recupero individuati secondo codifica europea;
     - b) descrizione dettagliata del processo di recupero, ivi compreso le operazioni preliminari (cernita, selezione, ecc.);
     - c) modalità di stoccaggio;
     - d) quantità massima stoccabile per tipologia di rifiuto e movimentazione massima annua;
     - e) periodo massimo di stoccaggio per tipologia di rifiuto nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 22/97 e s.m.i.;
     - f) indicazione sulla collocazione finale del prodotto recuperato e/o da destinare al riutilizzo;

g) destinazione degli scarti;
h) indicazioni sulle modalità di recupero di energia.

Per i nuovi impianti e le modifiche sostanziali oltre alla documentazione di cui al precedente punto occorre produrre:

9.2. dichiarazione resa ai sensi della D.P.R. 445/00, corredata da idonea relazione tecnica giurata a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei requisiti di cui al regolamento approvato con D.M. Industria, Commercio e Artigianato 392/96.

Per i rinnovi delle autorizzazioni, nelle more dell'approvazione del progetto di adeguamento alle norme tecniche previste dal D. M. Industria, Commercio e Artigianato 392/96, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97, è necessario produrre la seguente documentazione:

- Domanda in carta libera;
- Garanzie finanziarie;
- Certificato di iscrizione alla CCIAA comprensivo dei controlli antimafia;
- Certificato di destinazione urbanistica con indicazione dell'eventuale appartenenza dell'area ove è ubicato l'impianto alle zone a rischio idrogeologico così come perimetrate dalla competente Autorità di Bacino;
- Perizia giurata di tecnico qualificato attestante la regolarità dei manufatti esistenti nell'impianto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti nella realtà di riferimento; ove fosse in itinere procedura di condono edilizio, occorre produrre attestazione dell'amministrazione comunale dalla quale si evinca che la pratica di condono edilizio non è stata esaminata.

L'Ufficio potrà comunque richiedere documentazione integrativa laddove si presentino casi particolari.

Variazione assetto societario

La presa d'atto relativa alla variazione dell'assetto societario avviene con Decreto Dirigenziale.
Il soggetto proponente è tenuto a presentare direttamente al Settore Centrale Tutela Ambiente della Regione Campania la seguente documentazione:

- Domanda in carta libera;
- Eventuale voltura della garanzia finanziaria;
- Atto notarile debitamente registrato;
- Certificato di iscrizione alla CCIAA comprensivo dei controlli antimafia;
- Certificato di destinazione urbanistica con indicazione dell'eventuale appartenenza dell'area ove è ubicato l'impianto alle zone a rischio idrogeologico così come perimetrate dalla competente Autorità di Bacino;
- Perizia giurata di tecnico qualificato attestante la regolarità dei manufatti esistenti nell'impianto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti nella realtà di riferimento; ove fosse in itinere procedura di condono edilizio, occorre produrre attestazione dell'amministrazione comunale dalla quale si evinca che la pratica di condono edilizio non è stata esaminata.

L'Ufficio potrà comunque richiedere documentazione integrativa laddove si presentino casi particolari.

Integrazione tipologie rifiuti

L'integrazione dell' autorizzazione avviene con emanazione del Decreto Dirigenziale.

Il soggetto proponente è tenuto a presentare direttamente al Settore Centrale Tutela Ambiente della Regione Campania la seguente documentazione:

- Domanda in carta libera;
- Certificato di iscrizione alla CCIAA aggiornato, comprensivo dei controlli antimafia;
- Perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la compatibilità dell'impianto di gestione dei rifiuti precisandone i quantitativi;
- Copia dei provvedimenti di autorizzazione alla gestione dei rifiuti.

ONERI

Per l'esame istruttorio delle istanze i richiedenti sono tenuti al pagamento delle somme di seguito indicate, quale contributo delle spese di istruttoria:

- Variazione assetto societario: 154,94 euro;
- Rinnovo e integrazione autorizzazione: 258,23 euro;
- Nuova autorizzazione: 516,46 euro.

Gli importi dovranno essere corrisposti mediante versamento su conto corrente bancario n. 40/5 acceso presso il Banco di Napoli intestato alla Regione Campania – Servizio Tesoreria – Enti Diversi – Via del Forno Vecchio Napoli. Cod. ABI 1010 – GAB 3593, con indicazione della seguente causale: " Spese amministrative per istruttoria di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97".

La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione o di rinnovo della stessa.

SCADENZE/RINNOVI

Il rinnovo delle autorizzazioni avviene con emanazione del Decreto Dirigenziale.
Il soggetto proponente è tenuto a presentare direttamente al Settore Centrale Tutela Ambiente della Regione Campania, la seguente documentazione:

- domanda in carta libera;
- garanzie finanziarie;
- certificato di iscrizione alla CCIAA comprensivo dei controlli antimafia;
- certificato di destinazione urbanistica con indicazione dell'eventuale appartenenza dell'area ove è ubicato l'impianto alle zone a rischio idrogeologico così come perimetrate dalla competente Autorità di Bacino;
- perizia giurata di tecnico qualificato attestante la regolarità dei manufatti esistenti nell'impianto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti nella realtà di riferimento; ove fosse in itinere procedura di condono edilizio, occorre produrre attestazione dell'Amministrazione Comunale dalla quale si evinca che la pratica di condono edilizio non è stata esaminata.
- dichiarazione asseverata di professionista abilitato concernente la conformità dell'impianto al progetto approvato;
- certificazione dell'amministrazione provinciale competente per territorio attestante la capacità residua dell'invaso, qualora trattasi di impianto di discarica.

L'Ufficio potrà comunque richiedere documentazione integrativa laddove si presentino casi particolari.

SANZIONI

L'art. 51 del decreto Ronchi sanziona l'*attività di gestione di rifiuti non autorizzata* stabilendo dal c.1 al c. 6 che:

1. chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti prodotti da terzi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito con:
   a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 2582,00 a euro 25820,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
   b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2582,00 a euro 25820,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui sopra si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 14, cc.1 e 2 del D.Lgs. 22/97.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2582,00 a euro 25820,00. Si applica la pena

dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5164,00 a euro 51640,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai punti 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 9, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti è punito con la pena di cui al punto 1, lett.b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'art. 45, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2582,00 a euro 25820,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2582,00 a euro 15493,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli artt. 46, cc. 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*, art.47, c.11 e 12, e art.48, c.9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 1549,00.
8. I soggetti di cui all'art. 48, c.2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:
   a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del c.2 dell'ar.48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25,00 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
   b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del c.2 dell'art.48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5,00 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
   c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del c.2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 0,05 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

D.M. Industria, Commercio e Artigianato del 16 maggio 1996, n. 392 Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.

D.P.R. 12 aprile 1996 , Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146 , concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.

D.M. del 5 febbraio 1998

Circ. del 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal D.M. 145/98 e dal D.M. 148/98

D.P.C.M. del 3 settembre 1999, *Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.*

D.M. del 12 giugno 2002, n. 161, *Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.*

Normativa regionale

Delib. G.R. del 26 dicembre 2002, n. 5880

ENTI TITOLARI

Regione – Settore Centrale Tutela dell'Ambiente

Scheda 5.5
EMISSIONI IN ATMOSFERA

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il D.P.R. 203/88, secondo quanto specificato ai punti 1), 2), 3), e 4) del D.P.C.M. del 21 luglio 1989, si applica all'attività di realizzazione di stabilimenti od altri impianti fissi adibiti ad usi industriali o di pubblica utilità che provocano inquinamento, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla L. 443/85.

Inoltre come riportato nel D.P.C.M. del 21 luglio 1989, sono esclusi dal campo di applicazione del D.P.R.203/88, i seguenti impianti:

- impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale;
- impianti termici inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamente al riscaldamento dei locali;
- impianti di climatizzazione;
- impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento dell'acqua per utenze civili, alla sterilizzazione e disinfezioni mediche, al lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione;
- impianti di distribuzione di carburante per autotrazione;
- impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari;
- impianti industriali destinati alla difesa nazionale.

Secondo il D.P.C.M. del 21 luglio 1989, non sono soggetti alle procedure autorizzatorie previste dal D.P.R.203/88 gli impianti di emergenza, di sicurezza e i laboratori di analisi e ricerca; inoltre sono esclusi gli "*impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi, a condizione che non siano presenti emissioni contenenti sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene o le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate*".

ADEMPIMENTI

a) Attività ad inquinamento poco significativo (I.A.P.S.)

Le attività ad inquinamento poco significativo sono indicate nell'All.1 al D.P.R. del 25 luglio 1991, riportato a fine scheda. Per poter esercitare una delle attività indicate nel suddetto allegato è sufficiente la presentazione, da parte dei titolari delle stesse, della semplice comunicazione di sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto dalle medesime attività, redatta secondo il modello da indirizzarsi alla Giunta regionale della Campania - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile di ……..[9]

Le comunicazioni devono essere redatte in carta semplice e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta. La firma deve essere autenticata nelle forme di legge, ovvero apposta innanzi al funzionario regionale responsabile del procedimento, individuato dal dirigente del settore provinciale competente, ovvero allegando alle medesime comunicazioni la fotocopia di un documento di identificazione.

Il settore provinciale, acquisita la comunicazione, trasmetterà apposito avviso di ricevimento:

- alla ditta interessata;
- all'ARPAC, per l'esercizio delle competenze di vigilanza e controllo di cui all'art. 5 della L.R. 10/98[10];
- alla Provincia territorialmente competente, per gli ulteriori compiti di vigilanza e controllo previsti dalla

[9] Secondo la specifica competenza territoriale: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.

[10] Ai sensi dell'art 5 del L.R. 10/98 l'ARPAC:

- Verifica ed esprime parere tecnico sulla documentazione allegata alle richieste di autorizzazione ai sensi delle vigenti leggi nel settore ambientale;
- Vigila ed effettua il controllo tecnico analitico sulle fonti di inquinamento delle acque, aria, suolo, e sottosuolo

L. 61/94;
- al Comune ove sarà svolta l'attività per ogni altra iniziativa o necessità di verifica previsti dai regolamenti locali in materia urbanistica, igienico - sanitaria e ambientale.

b) Attività a ridotto inquinamento atmosferico (RIA)

I - Nuovi impianti

Per poter essere autorizzati ad esercitare una nuova attività classificata a ridotto inquinamento atmosferico (vedi Allegato 2 riportato a fine scheda), la ditta interessata deve produrre apposita istanza redatta in carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante. La firma deve essere autenticata nelle forme di legge, ovvero apposta innanzi al funzionario regionale responsabile del procedimento, individuato dal dirigente del settore provinciale competente, ovvero corredando la domanda medesima di fotocopia di valido documento di identificazione.

Le domande predisposte secondo il "modello semplificato di domanda", dovranno essere indirizzate alla Giunta regionale della Campania - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile di …….. [11].

La domanda deve essere corredata da:
- mappa topografica in scala 1:2000, con l'indicazione del foglio e delle particelle;
- planimetria generale dell'impianto, in scala non superiore a 1:500, con l'indicazione dei punti di emissione;
- progetto redatto da professionista iscritto al competente Albo o Collegio, corredato di relazione tecnica contenente:
  - la tipologia dell'attività che dovrà essere esercitata;
  - la descrizione del ciclo produttivo;
  - l'elencazione delle materie prime utilizzate e/o la produzione giornaliera;
  - le caratteristiche degli impianti;
  - la valutazione sulla qualità e quantità delle emissioni;
  - quantità e qualità dell'eventuale combustibile usato.

Nel medesimo progetto il professionista deve concludere - sotto la propria responsabilità, sempre che ne esistano le condizioni - con una delle affermazioni a)[12] o b)[13] riportate in nota.

La ditta richiedente è obbligata a trasmettere copia della medesima domanda, corredata della relativa perizia, anche al Sindaco del Comune ove dovrà essere svolta l'attività, all'amministrazione provinciale di riferimento, all'ARPAC e all'ASL competente per territorio.

Il Comune, a seguito della richiesta del settore provinciale competente, è tenuto entro 45 giorni a comunicare ai sensi dell'art. 7, c.4, del D.P.R. 203/88 e della L. 127/97, il proprio parere. A tale riguardo, il Comune, qualora ne ravvisi la necessità, potrà interpellare l'ARPAC e/o l'ASL competente per territorio e inoltre provvederà ad inviare, per conoscenza, copia di tale parere alla ditta interessata, evidenziando l'eventuale esistenza di elementi ostativi.

Trascorsi inutilmente i 45 giorni, i settori provinciali competenti solleciteranno con raccomandata A/R il Comune interessato e, in caso di mancato riscontro, provvederanno entro l'ulteriore termine di 45 giorni, ad indire una apposita Conferenza di Servizi, con invito alla partecipazione rivolto al Sindaco del Comune ove dovrà essere svolta l'attività, nonché alla Provincia competente per territorio, al fine di esprimere il parere, favorevole o eventualmente ostativo, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione. Le risultanze della Conferenza dei Servizi

---

[11] Secondo la specifica competenza territoriale: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.

[12] a) nel caso che l'attività sia ricompresa tra quelle descritte nell'art. 4, c.1, del D.P.R. 25 luglio 1991:
"che l'attività dell'azienda è da classificarsi, ai sensi dell'art. 4, c.1, del D.P.R. 25 luglio 1991, come attività a ridotto inquinamento atmosferico, ove previsti, in quanto i flussi di massa degli inquinanti, calcolati a monte degli impianti di abbattimento finali, saranno inferiori a quelli indicati nel D.M. 12 luglio 1990, e che le emissioni in atmosfera rispetteranno, comunque, i valori limite fissati dalla Regione con Delib.G.R. 5 settembre 1992, n° 4102 e s.m.i. e, per quanto non contenuto in essa, dal medesimo D.M. 12 luglio 1990 e s.m.i.".

[13] b) nel caso che l'attività sia ricompresa tra quelle descritte nell'art. 4, c.2, del D.P.R. 25 luglio 1991:
"che l'attività dell'azienda è da classificarsi, ai sensi dell'art. 4, c. 2, del D.P.R. 25 luglio 1991, come attività a ridotto inquinamento atmosferico, in quanto, per i quantitativi di materie prime ed ausiliare utilizzate nel ciclo produttivo, è ascrivibile al punto "x" dell'Allegato 2 al D.P.R. 25 luglio 1991 (Allegato 2), e che le emissioni in atmosfera dell'azienda, calcolate per via deduttiva (*indicare il metodo utilizzato*), rispetteranno, comunque, i valori limite fissati dalla Regione con Delib.G.R. 5 settembre 1992, n° 4102 e s.m.i. e, per quanto non contenuto in essa, dal medesimo D.M. 12 luglio 1990".

verranno verbalizzate, a cura del settore provinciale convocante, in apposito registro. In caso di pareri ostativi, ovvero di pareri corredati di prescrizioni da adottarsi in sede di rilascio della prevista autorizzazione, il settore provinciale provvederà ad informare la ditta interessata.
La mancata partecipazione alla Conferenza, non impedirà l'espressione, in via sostitutiva, del parere ex art. 7 del D.P.R. 203/88, da parte della medesima Conferenza dei Servizi.
I settori provinciali, sulla base dell'esito favorevole dell'istruttoria formale delle singole richieste, nonché sulla scorta della documentazione presentata dalle ditte e del previsto parere comunale, predisporranno singoli Decreti dirigenziali per autorizzare:

- *in via provvisoria*, le ditte che avranno presentato domanda ai sensi dell'art. 4, c.1, del D.P.R. del 25 luglio 1991;
- *in via definitiva*, le ditte che avranno presentato domanda ai sensi dell'art. 4, c.2, del D.P.R. del 25 luglio 1991.

Per le attività autorizzate in via provvisoria, si provvederà al successivo rilascio dell'autorizzazione definitiva a seguito del positivo esito dei controlli prescritti dalla Regione ed effettuati dalle competenti strutture dell'ARPAC.
Il settore provinciale competente trasmetterà a mezzo raccomandata l'atto autorizzatorio alla ditta interessata e copia dello stesso:

- all'ARPAC, per l'esercizio delle competenze di vigilanza e controllo di cui all'art. 5 della L.R. 10/98;
- alla Provincia territorialmente competente, per gli ulteriori compiti di vigilanza e controllo previsti dalla
  L. 61/94;
- al Comune ove sarà svolta l'attività, per ogni altra iniziativa o necessità di verifica derivante dai regolamenti locali in materia urbanistica, igienico-sanitaria e ambientale.

Per le attività considerate a ridotto inquinamento atmosferico, sottoposte alle suddette procedure, non si ritiene necessario l'acquisizione di pareri da parte delle commissioni tecnico-consultive e/o dell'ARPAC; tuttavia, per casi particolari, il settore provinciale competente potrà, qualora ne dovesse ravvisare l'opportunità, acquisire i suddetti pareri.
In presenza di richieste carenti dei dati essenziali, nonché di documentazioni non contenenti tutte le informazioni necessarie, gli stessi settori provinciali provvederanno a richiedere alle ditte interessate i chiarimenti e/o integrazioni ritenuti necessari al completamento del procedimento istruttorio. In presenza di casi dubbi, ovvero quando la commissione tecnico-consultiva, interpellata dai settori provinciali competenti, ne dovesse ravvisare l'esigenza, si provvederà a richiedere il parere dell'ARPAC. Poiché in tali casi si interrompono gli *iter* procedimentali in corso, il medesimo settore provinciale dovrà inviare contestuale comunicazione al riguardo alle ditte richiedenti.
Nel caso di *modifiche sostanziali degli impianti già autorizzati*, che non dovessero comportare variazioni della qualità e/o quantità delle emissioni prodotte, ovvero nel caso di *trasferimento* degli stessi in altro sito, pur non pregiudicando l'appartenenza dell'attività medesima tra quelle previste dai cc.1 o 2 dell'art. 4 del D.P.R. del 25 luglio 1991, la ditta interessata è obbligata a ripresentare nuova richiesta di autorizzazione secondo le procedure suddette.

Qualora le modifiche di cui sopra dovessero comportare variazioni della qualità e/o quantità delle emissioni prodotte tali da non consentire più all'attività medesima di poter essere ancora classificata "a ridotto inquinamento atmosferico", secondo quanto previsto dai c.1 e 2 dell'art. 4 del D.P.R. del 25 luglio 1991, la ditta interessata è obbligata a ripresentare nuova richiesta di autorizzazione secondo le procedure riportate al successivo punto c), (Attività assoggettate alle procedure autorizzatorie integrali).

I bis - Impianti costruiti ed entrati in funzione in data successiva all'1 luglio 1988
Le ditte titolari di impianti costruiti dopo il 1° luglio 1988, ove non abbiano già provveduto, sono tenute a presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, redatta in carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa. La firma deve essere autenticata nelle forme di legge, ovvero apposta innanzi al funzionario regionale responsabile del procedimento, individuato dal dirigente del settore provinciale competente, ovvero

corredando la domanda medesima di fotocopia di documento di identificazione. Le domande, predisposte secondo il "modello semplificato di domanda" , dovranno essere indirizzate alla Giunta regionale della Campania - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile di .....[14]
La domanda deve essere corredata da:

- mappa topografica in scala 1:2000, con l'indicazione del foglio e delle particelle interessate;
- planimetria generale dell'impianto, in scala non superiore a 1:500, con l'indicazione dei punti di emissione;
- perizia tecnica redatta da professionista iscritto al competente Albo o Collegio, contenente:
  - la tipologia dell'attività esercitata;
  - la descrizione del ciclo produttivo;
  - l'elencazione delle materie prime utilizzate e/o la produzione giornaliera;
  - le caratteristiche degli impianti
  - la valutazione sulla qualità e quantità delle emissioni;
  - quantità e qualità dell'eventuale combustibile usato.

Nella perizia, il professionista deve concludere - sotto la propria responsabilità, sempre che ne esistano le condizioni - con una delle affermazioni a)[15] o b)[16], riportate in nota.
Sono confermate tutte le altre disposizioni contenute nel precedente paragrafo I.

II - Impianti esistenti
Poiché le domande di autorizzazione per la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti da impianti esistenti dovevano essere presentate entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 203/88, la definizione delle istanze presentate oltre tale termine, o che potranno essere presentate in futuro, dovrà avvenire sulla base delle disposizioni seguenti:
le istanze di autorizzazione dovranno essere redatte in carta legale e sottoscritte dal legale rappresentante della stessa. La firma deve essere autenticata nelle forme di legge, ovvero apposta innanzi al funzionario regionale responsabile del procedimento, individuato dal dirigente del settore provinciale competente, ovvero corredando la domanda di fotocopia del documento di identificazione. Le domande, predisposte secondo l'allegato "modello semplificato di domanda", dovranno essere indirizzate alla Giunta regionale della Campania - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile di .....[17]
Le istanze devono essere corredate dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta, con la quale si autocertifica che l'attività svolta rientra tra quelle classificate "a ridotto inquinamento atmosferico" e della documentazione descritta nel precedente punto I). In tal caso trattandosi di attività già esistenti, non è necessario l'acquisizione del parere da parte del Comune ove viene svolta l'attività.

c) - Attività assoggettate alle procedure autorizzatorie integrali.
I titolari delle attività che non rientrano nelle tipologie previste dal D.P.R. del 25 luglio 1991 (I.A.P.S. e R.I.A.), sono tenuti a richiedere l'autorizzazione ai sensi degli artt. 6, 12 o 15 del D.P.R. 203/88, sulla base delle procedure di seguito descritte.

I) Impianti esistenti (art. 12 del D.P.R. 203/88)

---

[14]Secondo la specifica competenza territoriale: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.
[15] a) nel caso che l'attività sia ricompresa tra quelle descritte nell'art. 4, c.1, del D.P.R. 25 luglio 1991:
"che l'attività dell'azienda è da classificarsi, ai sensi dell'art. 4, c.1, del D.P.R. 25 luglio 1991, come attività a ridotto inquinamento atmosferico, ove previsti, in quanto i flussi di massa degli inquinanti, calcolati a monte degli impianti di abbattimento finali, saranno inferiori a quelli indicati nel D.M. 12 luglio 1990, e che le emissioni in atmosfera rispetteranno, comunque, i valori limite fissati dalla Regione con Delib.G.R. 5 settembre 1992, n° 4102 e s.m.i. e, per quanto non contenuto in essa, dal medesimo D.M. 12 luglio 1990 e s.m.i."
[16] nel caso che l'attività sia ricompresa tra quelle descritte nell'art. 4, c.2, del D.P.R. 25 luglio 1991:
"che l'attività dell'azienda è da classificarsi, ai sensi dell'art. 4, c. 2, del D.P.R. 25 luglio 1991, come attività a ridotto inquinamento atmosferico, in quanto, per i quantitativi di materie prime ed ausiliare utilizzate nel ciclo produttivo, è ascrivibile al punto "x" dell'Allegato 2 al D.P.R. 25 luglio 1991 (Allegato 2), e che le emissioni in atmosfera dell'azienda, calcolate per via deduttiva (*indicare il metodo utilizzato*), rispetteranno, comunque, i valori limite fissati dalla Regione con Delib.G.R. 5 settembre 1992, n° 4102 e s.m.i. e, per quanto non contenuto in essa, dal medesimo D.M. 12 luglio 1990".
[17] Secondo la specifica competenza territoriale: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.

Poiché le domande di autorizzazione per la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti da impianti esistenti dovevano essere presentate entro il termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 203/88, ed essendo scaduti al 31/12/97 tutti i termini per l'adeguamento dei medesimi impianti ai limiti di legge, la definizione delle istanze presentate oltre tale termine, o che potranno essere presentate in futuro, dovrà avvenire sulla base delle disposizioni indicate nei successivi paragrafi I-A) e I-B).

I-A) - Definizione delle istanze già pervenute

Allo scopo di portare a compimento l'iter autorizzatorio, relativo alle istanze già pervenute, ma non ancora definite, i settori provinciali richiedono alle ditte interessate apposita "autocertificazione" resa dal legale rappresentante della ditta richiedente, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, nella quale si dichiara che le emissioni relative all'impianto oggetto della richiesta di autorizzazione rispettano i valori limite fissati dalla Regione con Delib.G.R. 4102/92 e s.m.i. e, per quanto non contenuto in essa, dal D.M. Ambiente 12 luglio 1990.

Tale "autocertificazione" dovrà essere corredata da perizia tecnica[18], redatta da un professionista iscritto al relativo Albo o Collegio, nella quale vengono indicati i flussi di massa delle emissioni prodotte, misurati a valle dei sistemi di abbattimento e le relative concentrazioni, riferiti ad ogni punto di emissione, nonché le tecniche di riduzione del l'inquinamento atmosferico adottate.

Acquisita tale autocertificazione corredata della relativa perizia, l'intera pratica sarà sottoposta all'esame della commissione tecnico-consultiva, che valuterà gli elementi contenuti in essa ed emetterà parere su:

- periodicità dei controlli da effettuarsi a cura delle competenti strutture tecniche dell'ARPAC;
- eventuali prescrizioni che, alla luce della migliore tecnologia e/o vetustà degli impianti, vengano ritenuti opportuni se non, addirittura, necessarie in sede autorizzativa.

Sulla base del parere espresso dalle commissioni tecnico-consultive i competenti settori provinciali attiveranno, alternativamente, uno dei seguenti procedimenti:

- predisposizione di apposito Decreto dirigenziale per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria;
- richiesta di integrazione documentale e/o di adeguamento tecnologico degli impianti, diretta alle ditte interessate, e successivo riesame della pratica da parte della medesima commissione;
- predisposizione di apposito Decreto dirigenziale per la formalizzazione del diniego dell'autorizzazione.

Poiché l'inoltro alle ditte interessate di eventuale richiesta di integrazione documentale e/o di adeguamento degli impianti interrompe l'*iter* procedimentale in corso, il settore provinciale, nel trasmettere le richieste, evidenzierà tale evenienza alle ditte interessate.

In presenza di impianti particolarmente complessi, comportanti grandi e diversificate emissioni, i settori provinciali competenti, direttamente o su richiesta delle commissioni tecniche provinciali, potranno richiedere il parere dell'ARPAC, che in tal caso varrà quale “parere tecnico” ai fini autorizzativi.

L'autorizzazione provvisoria avrà valore nei confronti delle ditte richiedenti sino alla data di emissione dell’autorizzazione definitiva, da rilasciarsi sulla base del positivo esito dei controlli prescritti dalla Regione ed effettuati dalle competenti strutture dell'ARPAC, così come stabilito nell’atto provvisorio.

I-B) - Definizione di nuove istanze relative ad impianti esistenti

Rimanendo valide le sanzioni previste dall’art. 25 del D.P.R. 203/88, i titolari di impianti esistenti che non abbiano ancora provveduto a richiedere a tutt'oggi, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88, l'autorizzazione per la continuazione delle emissioni in atmosfera, possono

[18] Le perizie e le relazioni tecniche saranno ritenute valide ai fini delle autorizzazioni regionali se redatte da professionisti in possesso di un titolo di studio tecnico - scientifico ed iscritti ai rispettivi Ordini o Collegi professionali, fermo restando che l'effettuazione - nei casi previsti - delle analisi chimiche dirette alla caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni, è di esclusiva competenza dei professionisti laureati in chimica e in chimica industriale ed iscritti all'Ordine dei Chimici.

inoltrare apposita domanda alla Giunta regionale della Campania - Settore Provinciale Ecologia Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile di .....[19]
Essa deva essere redatta su carta legale, con timbro e firma del titolare o legale rappresentante della ditta richiedente.
Le nuove richieste di autorizzazione, relative ad impianti esistenti, dovranno contenere chiaramente individuata la denominazione della ditta, la sua localizzazione operativa (Comune, strada, numero civico, ecc.), l'eventuale domiciliazione legale - se diversa da quella operativa - il nominativo del titolare o del rappresentante legale della stessa, l'individuazione di eventuali responsabili delle tecnologie e degli impianti. La domanda dovrà essere corredata da:

1) certificato d'iscrizione alla CCIAA;
2) perizia tecnica, redatta da un professionista iscritto al relativo Albo o Collegio, nella quale vengono dichiarati i flussi di massa delle emissioni prodotte, misurati a valle dei sistemi di abbattimento, ove previsti, o dei singoli punti di emissione, e le relative concentrazioni, riferiti ad ogni punto di emissione, che devono, in ogni caso, rispettare i valori limite fissati dalla Regione con Delib.G.R. 4102/92 e s.m.i. e, per quanto non contenuto in essa, dal D.M. Ambiente 12 luglio 1990;
3) relazione tecnica contenente:
   - il ciclo di lavorazione;
   - la descrizione degli impianti con evidenziazione (numerata) dei vari punti di emissione (schema a blocchi);
   - le tecniche adottate per il contenimento delle emissioni inquinanti;
4) mappa topografica dell'area ove dovrà essere realizzato l'impianto in scala 1:2000;
5) planimetria generale dello stabilimento e degli impianti in scala non superiore a 1:500, con evidenziazione e legenda dei vari punti di emissione.

Le domande di autorizzazione saranno sottoposte all'esame della commissione tecnico–consultiva, che valuterà gli elementi contenuti in essa ed emetterà adeguato parere su:

- periodicità dei controlli da effettuarsi a cura delle strutture tecniche dell'ARPAC;
- eventuali prescrizioni che, alla luce della migliore tecnologia e/o vetustà degli impianti, vengano ritenuti opportuni se non, addirittura, necessarie in sede autorizzativa.

Sulla base del parere espresso dalle commissioni tecniche i competenti Settori Provinciali attiveranno, alternativamente, uno dei seguenti procedimenti:

- predisposizione di apposito decreto dirigenziale per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria;
- richiesta di integrazione documentale e/o di adeguamento tecnologico degli impianti, diretta alle ditte interessate, e successivo riesame della pratica da parte della medesima commissione;
- predisposizione di apposito decreto dirigenziale per la formalizzazione del diniego dell'autorizzazione.

L'interruzione dell'*iter* procedimentale per una eventuale richiesta alle ditte di integrazione documentale e/o di adeguamento degli impianti dovrà essere comunicato alle stesse da parte del settore provinciale.

In presenza di impianti particolarmente complessi, comportanti grandi e diversificate emissioni, i settori provinciali competenti direttamente, o su richiesta delle commissioni tecniche provinciali potranno richiedere il parere dell'ARPAC che in tal caso varrà quale "parere tecnico" ai fini autorizzativi.
L'autorizzazione provvisoria avrà valore sino alla data di emissione di quella definitiva, da rilasciarsi sulla base del positivo esito dei controlli richiesti dalla Regione ed effettuati dalle competenti strutture dell'ARPAC, così come stabilito nell'atto provvisorio.

II) Nuovi impianti (art. 6 del D.P.R. 203/88)
Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, per la costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata apposita domanda di autorizzazione preventiva, corredata dal relativo progetto nel quale devono essere specificate tutte le informazioni di carattere tecnico di seguito indicate.

[19] Secondo la specifica competenza territoriale: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.

Copia della stessa domanda deve essere inviata al Ministero dell'Ambiente ed allegata alla richiesta di Permesso di costruire da inoltrarsi al Comune.

a) Le relative domande devono essere inoltrate, a cura dei richiedenti, alla Giunta regionale della Campania - Settore Provinciale Ecologia Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile di ...[20]. Esse devono essere redatte su carta legale, con timbro e firma del titolare o rappresentante legale della ditta richiedente. La firma dovrà essere autenticata secondo le modalità previste dalla legge in materia.
b) Le medesime richieste dovranno contenere chiaramente individuata la denominazione della ditta, la sua localizzazione operativa (Comune, strada, numero civico, ecc.), l'eventuale domiciliazione legale, se diversa da quella operativa, il nominativo del titolare o del rappresentante legale della stessa, l'individuazione di eventuali responsabili delle tecnologie e degli impianti. La domanda dovrà essere corredata da:
    - b.1) certificato d'iscrizione alla CCIAA.;
    - b.2) progetto dell'impianto, corredato di relazione tecnica redatta da professionista iscritto al relativo Albo o Collegio professionale contenente:
        - il ciclo di lavorazione;
        - la descrizione degli impianti con evidenziazione (numerata) dei vari punti di emissione (schema a blocchi);
        - le tecniche adottate per il contenimento e/o riduzione delle emissioni inquinanti;
        - l'indicazione delle quantità e qualità delle emissioni prodotte;
        - la data di messa a regime degli impianti;
    - b.3) mappa topografica dell'area ove dovrà essere costruito l'impianto in scala 1:2000;
    - b.4) planimetria generale dello stabilimento e degli impianti in scala non superiore a 1:500, con evidenziazione e legenda dei vari punti di emissione.

Il settore provinciale competente per territorio, alla ricezione della domanda, corredata della specifica documentazione, ovvero acquisita in sede istruttoria, inoltrerà al Comune interessato richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, c.2, del D.P.R. 203/88.
Il parere del Comune, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 7 c.2 del D.P.R. 203/88, dovrà essere obbligatoriamente acquisito, ricorrendo, in caso di mancato riscontro da parte del Comune, alle procedure di seguito descritte.
Trascorsi inutilmente i 45 giorni previsti dall' art. 7, c.4, del D.P.R. 203/88, i settori provinciali competenti solleciteranno con raccomandata A/R il Comune interessato e, in caso di mancato riscontro, provvederanno, entro l'ulteriore termine di 45 giorni, ad indire un'apposita Conferenza di Servizi, con invito alla partecipazione rivolto al Sindaco del Comune ove dovrà essere svolta l'attività, nonché alla Provincia competente per territorio, al fine della valutazione, e conseguente espressione del parere favorevole o eventualmente ostativo alla adozione dell'autorizzazione. Le risultanze della Conferenza dei Servizi verranno verbalizzate ed annotate, a cura del settore provinciale convocante, in apposito registro. In caso di pareri ostativi, ovvero di parere corredati di prescrizioni da adottarsi in sede di rilascio della prevista autorizzazione, il medesimo settore provinciale provvederà ad informare la ditta interessata.
La mancata presenza del Comune interessato alla riunione indetta per lo scopo e per le motivazioni di cui sopra, non impedirà l'espressione - in via sostitutiva - del parere ex art. 7 del D.P.R. 203/88 da parte della medesima Conferenza di Servizi.
Acquisito il parere del Comune come sopra, o nel corso della predetta Conferenza di Servizi, la pratica sarà sottoposta all'esame della commissione tecnico-consultiva che valuterà gli elementi contenuti in essa, ed emetterà adeguato parere su:

- periodicità dei controlli da effettuarsi a cura delle strutture tecniche dell'ARPAC;
- eventuali prescrizioni che, alla luce della migliore tecnologia, vengano ritenuti opportuni se non, addirittura, necessarie in sede autorizzativa.

Sulla base delle risultanze del parere tecnico espresso dalle commissioni tecniche, i settori provinciali attiveranno, alternativamente, uno dei seguenti procedimenti:

- predisposizione di apposito decreto dirigenziale per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria;

[20] Secondo la specifica competenza territoriale: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.

- richiesta di integrazione documentale e/o di adeguamento tecnologico degli impianti, diretta alle ditte interessate, e successivo riesame da parte della medesima commissione;
- predisposizione di apposito decreto dirigenziale per la formalizzazione di motivato provvedimento di diniego.

Poiché l'inoltro alle ditte interessate di eventuale richiesta di integrazione documentale e/o di adeguamento degli impianti interrompe l'iter procedimentale in corso, lo stesso settore provinciale, nel trasmettere le predette richieste, evidenzierà tale evenienza alle ditte interessate.
In presenza di impianti particolarmente complessi, comportanti grandi e diversificate emissioni, i settori provinciali competenti direttamente, o su richiesta delle commissioni tecniche provinciali, potranno richiedere il parere dell'ARPAC che in tal caso varrà quale "parere tecnico" ai fini autorizzativi.
L'autorizzazione provvisoria avrà valore nei confronti delle ditte richiedenti sino alla data di emissione di quella definitiva, da rilasciarsi sulla base del positivo esito dei controlli richiesti dalla Regione ed effettuati dalle competenti strutture dell'ARPAC, così come stabilito nell' atto provvisorio.

III) Modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti esistenti (art. 15 del D.P.R. 203/88).
Le modifiche sostanziali a carico di impianti esistenti che comportano variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, ovvero il trasferimento di un impianto in altra località, a norma dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, devono essere sottoposti ad autorizzazione preventiva secondo le procedure relative ai nuovi impianti.

d) - Pareri da esprimersi da parte delle Regioni, su richiesta del Ministero dell'Industria o del Ministero dell'Ambiente
Per le attività individuate dall'art. 17 del D.P.R. 203/88 (*centrali termoelettriche*) e dall'art. 1 del D.P.R. 53/98 (*impianti per la produzione di energia che utilizzano fonti convenzionali*), nonché dall'art. 4 del D.P.R. 420/94 (*raffinerie e depositi di oli minerali, ivi compresi i depositi di GPL*), le relative autorizzazioni e/o concessioni vengono rilasciate dal Ministero dell'Industria, previa acquisizione di parere da parte della Regione.
Al ricevimento, da parte del Ministero competente, di copia della richiesta inoltrata dalla ditta, corredata della relativa documentazione, i settori provinciali attiveranno le procedure di seguito descritte, considerando che per gli impianti che sono da sottoporre a VIA, le medesime procedure, anche se attivate, saranno completate solo dopo la pronuncia di compatibilità ambientale.

1. Nel caso di richieste di parere riguardanti impianti che rientrano tra quelli da sottoporre alla VIA regionale, i settori provinciali acquisito, nei casi previsti, il parere del Comune ove dovrà essere realizzato l'impianto, richiederanno all'ARPAC opportuna relazione da valere quale parere territoriale e ambientale. Il parere e la relazione consentiranno lo svolgimento della procedura di VIA che dovrà essere attivata dal soggetto proponente. Ad avvenuta espressione del predetto parere sarà predisposto apposito atto deliberativo che, dopo la sua approvazione da parte della Giunta regionale, sarà trasmesso al Ministero richiedente.
2. Nel caso di impianti che non devono essere sottoposti a procedure di VIA regionale, la pratica sarà esaminata dalla commissione tecnico-consultiva. In presenza di impianti di particolare complessità, i settori provinciali competenti, direttamente o su richiesta delle commissioni, potranno richiedere il parere territoriale e ambientale dell'ARPAC. Sulla base del parere rilasciato dalle commissioni o dall'ARPAC, lo stesso settore provinciale predisporrà apposito decreto dirigenziale da sottoporre alla firma del Coordinatore dell'area. Ad intervenuta esecutività, il decreto dirigenziale sarà trasmesso a cura del Settore Provinciale al Ministero.

Tale procedura semplifica modifica quanto precedentemente stabilito con la Delib.G.R. 4536/94 e Delib.G.R. 1832/97 che, di conseguenza, non sono più da ritenersi operative.

ONERI

Le richieste di autorizzazione sono sottoposte al versamento a favore della Giunta regionale degli importi di seguito specificati, per spese amministrative di istruttoria.

Gli importi da versare, diversificati a seconda della tipologia delle varie autorizzazioni, sono i seguenti:

1) euro 15,00 per le comunicazioni ex art. 2 del D.P.R. del 25 luglio 1991 (I.A.P.S.);
2) euro 77,00 per le richieste di autorizzazione ex - art. 4 del D.P.R. del 25 luglio 1991 (RIA.);
3) euro 154,00 per le richieste di autorizzazione ex - artt. 6, 12 e 15 del D.P.R. 203/88.

La corresponsione degli importi di cui sopra verrà effettuata mediante versamento in conto corrente postale n. 17874827, intestato a "Giunta regionale della Campania - Servizio Tesoreria - Autorizzazioni ex D.P.R.203/88 e D.P.R. del 25 luglio 1991 e seguenti, utilizzando bollettini di versamento a doppia ricevuta, recanti la seguente causale del versamento: "Comunicazione/richiesta di autorizzazione D.P.R. 203/88 e D.P.R. del 25 luglio 1991 e segg.
Gli importi di cui sopra non devono essere versati in caso di volture o modifiche riguardanti le titolarità delle attività autorizzate.
La ricevuta dovrà essere allegata, a cura del richiedente, alla domanda o alla comunicazione diretta al solo settore provinciale competente.
Per l'istruttoria del procedimento di riconferma delle autorizzazioni, le ditte non sono tenute al versamento dei diritti di cui sopra (vedi *I - Nuovi impianti*).

SCADENZE/RINNOVI

Le prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata possono essere modificate in seguito all'evoluzione dei sistemi tecnologici di contenimento delle emissioni inquinanti.
Le modifiche sostanziali a carico di impianti esistenti - che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti - ovvero il trasferimento di un impianto in altra località, devono essere sottoposti ad autorizzazione preventiva secondo le procedure relative ai nuovi impianti.
Le ditte interessate, ogni tre anni, devono confermare la sussistenza delle condizioni che determinarono il rilascio delle autorizzazioni. A tale riguardo, alla scadenza di ogni triennio, esse provvederanno a trasmettere ai settori provinciali competenti apposita dichiarazione attestante il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera. Tale dichiarazione, redatta in conformità all'allegato schema , deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta. La firma deve essere autenticata nelle forme di legge, ovvero apposta innanzi al funzionario regionale responsabile del procedimento, individuato dal dirigente del settore provinciale competente, ovvero corredando la domanda di fotocopia di un documento di identificazione.

SANZIONI

Art. 24 D.P.R. 203/88:

1. *Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto, è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da euro 258,00 a euro 1032,00.*
2. *Chi attiva l'esercizio di un nuovo impianto senza averne dato, nel termine prescritto, comunicazione preventiva alle autorità competenti è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a euro 1032,00.*
3. *Chi omette di comunicare alla Regione, nel termine con riferimento al periodo prescritto, i dati relativi alle emissioni, effettuate a partire dalla data di messa a regime degli impianti, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a euro 1032,00.*
4. *Chi, nell'esercizio di un nuovo impianto, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorità competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a euro 1032,00.*
5. *Alla pena prevista dal punto 4 soggiace chi nell'esercizio di un nuovo impianto non rispetta i valori limite di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale e regionale.*
6. *Nei casi previsti dai punti 4 e 5 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.*

Art. 25 D.P.R. 203/88:

1. *Chi, esercitando un impianto esistente, non presenta alle autorità competenti, ai sensi dell'art. 12, la domanda di autorizzazione nel termine prescritto, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da euro 258,00 a euro 1032,00.*
2. *Chi, nel caso previsto dal punto 1, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorità competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, ovvero non realizza il progetto di adeguamento delle emissioni nei tempi e nei modi indicati nella domanda di autorizzazione, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a euro 1032,00.*
3. *Alla pena prevista dal punto 2 soggiace chi nell'esercizio di un impianto esistente non rispetta i valori di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale.*
4. *Nei casi previsti dai punti 2 e 3 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.*
5. *È sottoposto alla pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da euro 258,00 a euro 1032,00 chi continua l'esercizio dell'impianto esistente con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto.*
6. *Chi esegue la modifica o il trasferimento dell'impianto senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 13 è punito, nel primo caso, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a euro 1032,00, e, nel secondo, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da euro 258,00 a euro 1032,00.*
7. *Chi contravviene all'obbligo previsto nel comma 5 dell'art. 13 è punito con la pena dell'arresto sino ad un anno o dell'ammenda sino a euro 1032,00.*

Art. 26 D.P.R. 203/88:

1. *I titolari degli impianti che non utilizzano i combustibili conformi alle prescrizioni adottate ai sensi dell'art. 16 sono puniti con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da euro 258,00 a euro 1032,00.*

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa Comunitaria

Dirett.CEE n. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria.

Normativa Nazionale

D.L. 29 agosto 2003, n. 239, Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

D.P.R 25 luglio 1991, Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989.

D.M. Ambiente del 12 luglio 1990, Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.

D.P.C.M. del 21 luglio 1989 , Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, numero 183.

Normativa Regionale

Delib.G.R. n. 286 del 19 gennaio 2001, Approvazione disciplinare tecnico – amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera e specifiche di dettaglio per la costituzione dell'archivio informatico.

Delib.G.R. n. 1317 del 3 marzo 2000, Procedure in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 e D.M. 25 luglio 1991 rideterminazione.

L.R. 29 luglio 1998, n. 10, Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania.

Delib.G.R. 663 del 3 febbraio 1993

Delib.G.R. 4102 del 5 agosto 1992, con la quale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 203/88 e secondo i criteri individuati dal Criac, vengono fissati i valori delle emissioni in atmosfera derivanti da impianti industriali, sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle "Linee Guida" fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione (D.M. Ambiente 12 luglio 1990);

Delib. G.R. n. 4021 del 2 agosto 1993 e Delib. G.R. n. 4534 del 29 giugno 1994 e Delib. G.R. n. 4537 del 29 giugno 1994 e Delib. G.R. n. 6898 del 7 novembre 1994 con le quali vengono disciplinate le procedure amministrative necessarie al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da effettuarsi a cura dei Settori TT.AA. Ecologia ed Ambiente dell'A.G.C. (05);

ENTI TITOLARI

Regione

Provincia

ASL

ARPAC

Allegato 1

Allegato 1 al D.P.R. 25 luglio 1991

ATTIVITÀ AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO

1 - Pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, pulitintolavanderie: per tali impianti la condizione necessaria per essere inclusi nel presente elenco è il ciclo chiuso.

2 - Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature.

3 - Rosticceria e friggitoria.

4 - Attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona.

5 - Laboratori odontotecnici.

6 - Laboratorio orafi senza fusione di metalli.

7 - Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.

8 - Officine meccaniche di riparazioni veicoli (carburatoristi, elettrauto e simili).

9 - Le seguenti lavorazioni tessili:

- preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali, artificiali e sintetiche con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
- nobilitazione di fibre, filati, tessuti di ogni tipo e natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura, finissaggio a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
    a) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno medesimo:
    b) le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione ma senza utilizzazione di acidi, alcali o altri prodotti organici ed inorganici volatili;
    c) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione in macchinari chiusi;
    d) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione vengano condotti a temperatura inferiore a 150° C e che nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti organici od inorganici volatili.

10 - Cucine, ristorazione collettiva e mense.

11 - Panetteria, pasticceria ed affini con non più di 300 kg di farina al giorno.

12 - Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.

13 - Serre.

14 - Stirerie.

15 - Laboratori fotografici.

16 - Autorimesse.

17 - Autolavaggi.

18 - Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti agli impianti di produzione industriale.

19 - Officine ed altri laboratori annessi a scuole.

20 - Eliografia.

21 - Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo. La potenza termica di ciascuna unità deve essere inferiore a 3 MW se funzionanti a metano o GPL, e 1 MW per il gasolio e a 0,3 MW se funzionanti ad olio combustibile, con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso,

22 - Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.

23 - Sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

24 - Impianti trattamento acque.

25 - Impianti termici connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi con una potenzialità termica minore di 5 MW se funzionanti a metano o GPL e 2,5 MW se funzionanti a gasolio, per meno di 2200 ore annue.

26 - Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o GPL, e potenza termica inferiore a 1 MW se alimentati a benzina o gasolio,

27 - Concerie e pelliccerie con impianti dotati di macchinari a ciclo chiuso.

28 - Seconde lavorazioni del vetro ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acciaiatura e satinatura.

29 - Produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda.

Allegato 2

Allegato 2 al D.P.R. 25 luglio 1991

ATTIVITÀ A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO

1 - Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 kg/giorno.

2 - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/giorno.

3 - Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg/giorno.

4 - Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg/giorno.

5 - Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg/g.

6 - Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2.000 kg/giorno.

7 - Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg/giorno.

8 - Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.

9 - Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1.500 kg/giorno.

10 - Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno.

11 - Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione non superiore a 500 kg/ora.

12 - Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 kg/giorno.

13 - Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.

14 - Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno.

15 - Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.

16 - Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti, per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/giorno.

17 - Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno.

18 - Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno.

19 - Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi, esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1.000 kg/giorno.

20 - Trasformazione e conservazione carne, esclusa la surgelazione, con produzione non superiore a 1.000 kg/giorno.

21 - Molitura cereali con produzione non superiore a 1.500 kg/giorno.

22 - Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini, esclusa surgelazione, con produzione non superiore a 1.000 kg/giorno.

23 - Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1.500 kg/giorno.

24 - Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe con produzione non superiore a 100 kg/giorno.

25 - Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1.000 kg/giorno.

26 - Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.

27 - Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici non superiore a 100 kg/giorno.

28 - Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 3.000 kg/giorno.

29 - Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 4.000 kg/giorno.

30 - Saldature di oggetti e superfici metalliche.

31 - Trasformazioni lattiero - casearie con produzione non superiore a 1.000 kg/giorno.

Scheda 5.6
Inquinamento acustico

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il procedimento si applica per tutte le attività che generano inquinamento acustico nell'ambiente esterno, e in particolare per gli impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive o ricreative o ospitanti attività commerciali polifunzionali. Sono considerate sorgenti di rumore gli impianti tecnici dei fabbricati in cui si svolgono attività di produzione, beni e servizi e le altre istallazioni unite agli immobili, il cui uso produca rumore. Inoltre sono considerate possibili fonti di rumore le infrastrutture in genere, le aree adibite a movimentazione merci, i parcheggi e i depositi di mezzi di trasporto, quando asserviti alle attività citate.
Se il progetto dell'insediamento di un'attività produttiva non prevede installazione di nuove sorgenti sonore né la modifica o spostamento di sorgenti esistenti, l'impianto non rientra nei casi disciplinati dall'art. 8 c. 4 della L. 447/95.
I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, ferme restando le prescrizioni di cui ai D.P.C.M. 337/88, e s.m.i., e D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

ADEMPIMENTI

Documentazione richiesta

Modello di domanda e documentazione da allegare

Le domande per il rilascio del permesso di costruire relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali in genere che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
La domanda deve essere redatta e sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale, iscritto all'Albo regionale e deve contenere la seguente documentazione:

- descrizione del *lay-out* produttivo e individuazione delle sorgenti di rumore;
- le condizioni al contorno dell'impianto o stabilimento ovvero gli ambienti abitativi (ricettori) e/o di spazi pubblici più esposti al rumore (tenendo conto della classificazione acustica, della distanza, dell'altezza delle sorgenti sonore, della propagazione del rumore, ecc.);
- la classificazione acustica del sito di insediamento secondo i criteri del piano di zonizzazione acustica comunale e delle aree circostanti;
- descrizione dei potenziali ricettori;
- descrizione del periodo diurno o notturno durante il quale il rumore si manifesta;
- i limiti assoluti di emissione ed i limiti differenziali di immissione (determinati dalla differenza tra il livello di rumore presente in un determinato luogo ed il livello di rumore misurato nello stesso luogo quando la sorgente è muta);
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto, e verifica del rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. del 14 novembre 1997;
- descrizione tecnica degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti stabiliti dalla normativa.

Le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico sono di competenza dell'ARPAC.

Procedimento

Ad eccezione delle attività temporanee, delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e degli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, che devono essere specificamente autorizzate, per tutte le altre attività non esiste uno specifico procedimento autorizzatorio per la tutela dell'inquinamento acustico.
Pertanto il procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'inquinamento acustico si inserisce nei procedimenti di:

- rilascio del permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, nonché a postazioni di servizi commerciali polifunzionali. Alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo va allegata la documentazione previsionale di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8 c. 4 della L. 447/95)
- rilascio di provvedimenti di abilitazione all'utilizzazione dei medesimi impianti ed infrastrutture;
- rilascio di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

La valutazione della documentazione e il rilascio della relativa autorizzazione o nullaosta è di competenza del Comune. Quest'ultimo, tuttavia, può avvalersi dell'ARPAC per lo svolgimento dell'istruttoria tecnica della documentazione di previsione di impatto acustico prodotta ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/98.

ONERI

Non sono previsti oneri a carico del richiedente.

SCADENZE/RINNOVI

Non sono previsti termini di scadenza dell'autorizzazione, salvo la variazione della situazione autorizzata e con essa l'insorgere di nuove fonti di rumore o il cambiamento dei valori di rumori consentiti.

SANZIONI

Il sistema sanzionatorio è contenuto nella legge quadro sull'inquinamento acustico (L.447/95) ed in particolare all'art. 10 che prevede una sanzione penale e altre violazioni di tipo amministrativo, punite con sanzioni pecuniarie.

Art. 10 L. 447/95
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del C.P. chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00 a euro 10329,00.

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione e di immissione di cui all'art. 2, c. 1, ll. e) e f), fissati in conformità al disposto dell'art. 3, c. 1, l.a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 5164,00.
La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della suddetta legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 10329,00.
Il 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui sopra è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'art. 2, c.1, ll. f) e h).

In deroga a quanto previsto sopra, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al c. 2 dell'art. 10, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'Ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5% dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'Ente Nazionale per le Strade la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5% dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'art. 3, c.1, l.i) della L. 447/95; il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'Ambiente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa comunitaria

Direttiva 02/49/CE del 25 giugno 2002,
Direttiva 02/30CE del 26 marzo 2002

Normativa nazionale

D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262, Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

D.M. Ambiente e Tutela del territorio del 23 novembre 2001, Modifiche dell'allegato 2 del D.M. 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

D.M. Trasporti e Navigazione del 31 maggio 2001, Recepimento della decisione 2000/63/CE della commissione del 18 gennaio 2000, che modifica la decisione 96/627/CE della commissione del 17 ottobre 1996, recante attuazione dell'art. 2 della direttiva 77/311/CEE del Consiglio, relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote.

D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304, Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447.

D.M. Ambiente del 29 novembre 2000, Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476, Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni.

D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 , in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

D.P.C.M. 18 settembre 1997, Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante.

D.P.C.M. 14 novembre 1997, Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

D.P.C.M. 5 dicembre 1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

L. 26 ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico.

D.P.C.M. 1 marzo 1991, Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Normativa regionale

L.R. 29 luglio 1998, n. 10, Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania.

Delib.G.R. del 7 marzo 1996, n. 1560, Regolamentazione della figura di tecnico competente: Attuazione dell'art. 2 commi 6) e 7) della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Delib.G.R. del 29 dicembre 1995, n. 8758 , Deliberazione n. 6131 del 20 ottobre 1995: Approvazione delle linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991. Chiarimenti alla C.C.A.R.C. (Con allegato).

Delib. G.R. del 20 ottobre 1995, n. 6131, Approvazione delle linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

L.R. 12 agosto 1988, n. 17, Disciplina delle competenze, della composizione e del funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Campania (C.R.I.A.C.) in attuazione dell'art. 101 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

ENTI TITOLARI

Comune
ARPAC

Scheda 5.7
PREVENZIONE INCENDI

AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono interessate tutte le attività riportate nell'All.al D.M. del 16 febbraio 1982[21], e s.m.i.. Le attività riportate negli All. A e B del D.P.R. 689/59[22], e non ricomprese tra quelle di cui al D.M. del 16 febbraio 1982, pur soggette ai controlli obbligatori da parte dei Comandi dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 2 della L. 966/65 e del D.P.R. 577/82, non rientrano nella disciplina procedurale del D.P.R. 37/98. Inoltre, la suddetta disciplina procedurale non si applica a quelle attività industriali, che, seppur comprese tra quelle di cui al D.M. del 16 febbraio 1982, ricadono nel settore delle attività a rischio di incidente rilevante soggette a notifica, mentre si applica invece alle attività industriali ricomprese tra quelle dell'All. al D.M. del 16 febbraio 1982 e soggette a dichiarazione (Circ. Min. Interno 9/98).

La normativa che disciplina i procedimenti per la prevenzione incendi e attribuiti alla competenza dei Comandi provinciali dei VV.F, è stata innovata dal D.P.R. 37/98 e dal D.M. del 4 maggio 1998 nel quale sono state puntualmente definite le modalità di presentazione delle domande. Secondo questa normativa, gli interessati sono tenuti a sottoporre al Comando provinciale dei VV.F i progetti di realizzazione o modifica di impianti o costruzioni; il Comando è tenuto a pronunciarsi sulla loro conformità alla normativa antincendio entro 45 giorni ovvero, in casi particolari, entro 90 giorni.

Completate le opere, occorre chiedere al Comando un sopralluogo, che deve svolgersi entro 90 giorni; questo termine è prorogabile per una sola volta (di 45 giorni) mediante motivata comunicazione all'interessato. Se l'esito del sopralluogo è positivo, il certificato di prevenzione incendi dovrà essere rilasciato entro i successivi 15 giorni.

In attesa del sopralluogo, all'interessato è concesso di autocertificare la conformità del progetto realizzato alle prescrizioni vigenti (parere di conformità) e di iniziare l'attività.

I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, devono essere annotati in un apposito registro.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga nuovamente l'interessato a richiedere l'esame dei progetti (parere di conformità) e a ripresentare la domanda di sopralluogo.

Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi, e le attività in essi svolte, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati possono presentare domanda motivata di deroga che il Comando, con proprio motivato parere, trasmetterà all'ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco. Quest'ultimo, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, è tenuto a pronunciarsi entro 60 giorni dalla ricezione.

Il D.M. del 10 marzo 1998, in attuazione dell'art. 13, c.1, del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., sostituendo la disciplina contenuta negli artt. 33,37 del D.P.R. 547/55, ha fissato i criteri generali di sicurezza antincendio e di gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

Questa normativa si applica, quindi, anche alle aziende non soggette al controllo di prevenzione incendi da parte dei VV.F. se vi sono datori di lavoro intesi ai sensi dell'art. 2, l.b) del D.Lgs. 626/94 e s.m.i..

ADEMPIMENTI

a) Acquisizione del parere di conformità

[21] L'All.1 è riportato alla fine della scheda.
[22] L'All. 2 è riportato alla fine della scheda.

L'imprenditore che intende realizzare un nuova attività (o modificarne una esistente) soggetta ai controlli da parte del Corpo Nazionale dei VV.F. ai sensi della L. 966/65, in quanto ricadente nell'elenco allegato al D.M. del 16 febbraio 1982, nonché nella tabelle A o B del D.P.R. 689/59 è tenuto a richiedere al Comando l'esame del progetto. Alla domanda deve essere allegata, oltre al versamento degli oneri, la documentazione richiesta dai VV.F. e necessaria al rilascio del parere di conformità.
In particolare:

- 2 copie della domanda di cui una in bollo;
- 2 copie della documentazione tecnico-progettuale che comprende:
  - scheda informativa generale dell'attività;
  - relazione tecnica;
  - elaborati grafici (max in A2 piegati in A4) composti da:
    - planimetria generale (1:2000-1:200);
    - piante (1:50-1:200);
    - sezioni (1:50-1:200);
    - particolari (scale opportune);
  - ricevuta del versamento (*ex lege* 966/65)

Nella generalità dei casi il parere di conformità deve essere rilasciato entro 45 giorni dalla presentazione della domanda; solo in casi di comprovata necessità e, in particolare, qualora l'esame del progetto richieda studi specifici, ricerche e ulteriori approfondimenti, il termine può essere prorogato di altri 45 giorni, nel qual caso il Comando provinciale dei VV.F. deve dare formale notizia all'impresa interessata entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Se risulta necessario chiedere una integrazione alla documentazione presentata, il regolamento prevede la possibilità di interrompere, per una sola volta, il procedimento, che riprenderà a decorrere dalla data di perfezionamento della richiesta. In ogni caso il progetto si intende respinto, ove il Comando non si esprima nei termini prescritti (45 o 90 giorni).
In base alla Circolare del 31 maggio 2000, prot. 2919/6104[23], la richiesta del parere di conformità di cui all'art. 2 del D.P.R. 37/98 può essere autocertificata da parte di tecnico abilitato professionalmente. Infatti, se l'autocertificazione è redatta da un professionista iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui all'art.1[24] della L.818/84, si applica l'istituto del silenzio-assenso previsto dall'art. 6 c.10 del D.P.R. 447/98. In tutti gli altri casi il Comando ha l'obbligo di esprimersi nei termini previsti dalla legge.

b) Sopralluogo
Completate le opere del progetto approvato, l'imprenditore è tenuto a presentare al Comando la domanda di sopralluogo, che deve essere presentata dall'impresa non appena realizzato l'impianto, utilizzando la modulistica disponibile e allegando a corredo la seguente documentazione richiesta dai VV.F.:

- 2 copie della domanda di cui una in bollo;
- 1 copia esame del progetto;
- dichiarazioni e certificazioni (All. II al D.M. del 4 maggio 1998)
- ricevuta del versamento (*ex lege* 966/65).

Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, il Comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto della prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di 45 giorni, dandone motivata comunicazione all'interessato.
Entro 15 giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo e in caso di esito positivo, viene rilasciato all'interessato il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività. Qualora venga riscontrata la mancanza dei

[23] *Direttive concernenti i rapporti dei Comandi provinciali VV.F. e le Amministrazioni comunali titolari degli sportelli unici per le attività produttive.*
[24] Art. 1, L. 818/84: "*…Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'Interno…*"

requisiti di sicurezza richiesti, il Comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

b1) Dichiarazioni inizio attività (art. 3, c 5, del D.P.R.. 37/98)
L'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al Comando:
- 2 copie, di cui una in bollo, della dichiarazione resa come sostitutiva (atto di notorietà), contenente:
  - a) gli estremi della domanda di sopralluogo per il rilascio del CPI;
  - b) la conoscenza degli obblighi per l'esercizio dell'attività (art. 5 D.P.R. 37/98);
- certificazioni e dichiarazioni di conformità al progetto presentato.

Il Comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.
Qualora il sopralluogo richiesto dall'interessato debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, il termine di 90 giorni (prorogabile di 45 giorni) non si applica, in quanto si deve far riferimento ai termini procedimentali ivi stabiliti.

c) Rinnovo del certificato di prevenzioni incendi (art. 4 D.P.R.. 37/98)
Per il rinnovo del CPI in tempo utile occorre presentare al Comando dei VV.F., prima della scadenza del certificato, apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
- 2 copie della domanda, di cui una in bollo;
- 1 copia del CPI;
- dichiarazione del responsabile dell'attività (All. IV al D.M. del 4 maggio 1998);
- perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio redatta a cura di professionista abilitato (All. V al D.M. del 4 maggio 1998);
- ricevuta del versamento (*ex lege* 966/65).

Sulla base della documentazione prodotta, il Comando deve provvedere entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

d) Procedimento di deroga
Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi, e le attività in essi svolte, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite da D.P.R. 37/98, art. 1, c.4, possono presentare ai VV.F. domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.
I VV.F. esaminano la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmettono all'ispettorato regionale dei VV.F. entro 30 giorni dal ricevimento. L'ispettorato regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, si pronuncia entro 60 giorni. dalla ricezione, dandone contestualmente comunicazione al Comando dei VV.F. e al richiedente.
La documentazione da presentare è la seguente:
- 3 copie, di cui una in bollo, della domanda con: a) la specificazione dell'attività principale e con le norme da derogare, o b) le caratteristiche dell'attività o dei vincoli che comportano l'impossibilità di rispettare la normativa di cui alla l. a);
- 3 copie della documentazione tecnico-progettuale che comprende:
  - scheda informativa generale dell'attività;
  - relazione tecnica;
  - elaborati grafici (max in A2 piegati in A4) composti da:
- ❑ planimetria generale (1:2000-1:200);
- ❑ piante (1:50-1:200);
- ❑ sezioni (1:50-1:200);
- ❑ particolari (scale opportune);
- ❑ ricevuta del versamento.

ONERI

Gli oneri sono relativi a:

- parere di conformità;
- esame deroghe;
- sopralluogo per il certificato prevenzione incendi;
- rinnovo del certificato prevenzione incendi.

SCADENZE/RINNOVI

La validità è pari alla periodicità delle visite, indicata a margine del D.M. del 16 febbraio 1982, ed è di norma di 3/6 anni.
Alla scadenza del certificato (3/6 anni) è necessario provvedere al suo rinnovo.

SANZIONI

Se, durante il sopralluogo, venisse riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il Comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti al fine dell'adozione dei relativi provvedimenti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa Nazionale
Circ. Min. Interno del 31 maggio 2000, prot. 2919/6104, Direttive concernenti i rapporti dei Comandi provinciali VV.F. e le Amministrazioni comunali titolari degli sportelli unici per le attività produttive.
Circ. Min. Interno del 5 maggio 1998, n. 9
D.M. Interno del 4 maggio 1998, Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
D.M. Interno del 10 marzo 1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
D.P.R 12 gennaio 1998, n. 37, Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.
L. 7 dicembre 1984, n. 818, Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della L. 66/82, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
D.M. Interno del 16 febbraio 1982 e s.m.i , Determinazione delle attività soggette alla prevenzione incendi.
L. 26 luglio 1965, n. 966, Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento.
D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689, Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco.
L. 27 dicembre 1941, n. 1570, Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi.

ENTI TITOLARI

Comando Provinciale dei VV.F.

Ispettorato regionale dei VV.F. (deroga)

Allegato 1

ELENCO ALLEGATO AL DM 16 FEBBRAIO 1982

L'elenco riportato è corredato dai principali riferimenti normativi delle varie attività, ove esistenti, inoltre, sono indicati la validità massima del CPI, nonché il riferimento, ove esistente, alle Tabelle A e B di cui al DPR 689/59.

ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
(Art. 4, legge 26 luglio 1965, n° 966)

N.	ATTIVITA'	Periodicità della visita (anni)
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm^3/h	3
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm^3/h - impianti - cabine	 6 6
3	Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 m^3 - per capacità complessiva superiore a 2 m^3 b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): - per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg - per quantitativi complessivi superiore a 500 kg	 6 3 6 3
4	Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 m^3 - per capacità complessiva superiore a 2 m^3 b) disciolti o liquefatti: - per quantitativi complessivi da 0,3 a 2 m^3 - per quantitativi complessivi superiori a 2 m^3	 6 3 6 3
5	Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 m^3 b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 m^3	 6 6
6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	u.t.
7	Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione (impianti singoli e misti (gpl e metano)	6
8	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti *RIF.: Tabella A/8*	6
9	Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili *RIF.: Tabella A/7*	6
10	Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi *RIF.: Tabella A/6*	6
11	Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas *RIF.: Tabella A/9*	6
12	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m^3	3
13	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con unto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m^3	3

14	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili	6
15	Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili (*): a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 m^3 b) per uso industriale o artigianale o agricolo e privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 m^3	6 3
16	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: - per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 m^3 - per capacità geometrica complessiva superiore a 10 m^3	6 3
17	Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m^3	6
18	Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio	6
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg	3
20	Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili: - con quantitativi da 500 a 1000 kg - con quantitativi superiori a 1000 kg	6 3
21	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici Infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	6
22	Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: - con capacità da 0,2 a 10 m^3 - con capacità superiore a 10 m^3	6 3
23	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m^3	3
24	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione dei testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici	3
25	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni e integrazioni	6
26	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori	3
27	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	3
28	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	3
29	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	3
30	Fabbriche e depositi di fiammiferi *RIF.: Tabella A/37*	6
31	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sequisolfuro di fosforo *RIF.: Tabella A/36*	3
32	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo *RIF.: Tabella A/38*	3
33	Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	6
34	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio *RIF.: Tabella A/41*	3
35	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi *RIF.: Tabella A/51*	6
36	Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	6
37	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	6
38	Zuccherifici e raffineria dello zucchero	6
39	Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li	6
40	Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	6

	RIF.: Tabella A/52	
41	**Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li** ***RIF.: Tabella B/1***	**6**
42	**Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li**	**6**
43	**Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li** **- per quantitativi da 50 a 500 q.li** **- per quantitativi superiori a 500 q.li** ***RIF.: Tabella A/45***	 **6** **6**
44	**Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li** ***RIF.: Tabella A/44***	**6**
45	**Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg** ***RIF.: Tabella A/33, A/34, A/35***	**3**
46	**Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m, misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del DM 30/11/83 (a):** **- da 500 a 1000 q.li (b)** **- superiori a 1000 q.li**	 **6** **3**
47	**Stabilimenti e laboratori per la lavorazione dei legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:** **- da 50 a 1000 q.li** **- oltre 1000 q.li**	 **6** **3**
48	**Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:** **- da 50 a 1000 q.li** **- oltre 1000 q.li** ***RIF.: Tabella A/48***	 **6** **3**
49	**Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:** **- da 25 a 75 addetti** **- oltre 75 addetti** ***RIF.: Tabella B/3***	 **6** **3**
50	**Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione dei sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li** ***RIF.: Tabella A/54***	**6**
51	**Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive**	**6**
52	**Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche**	**6**
53	**Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali** ***RIF.: Tabella A/43***	**6**
54	**Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li**	**6**
55	**Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li**	**6**
56	**Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito**	**6**
57	**Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li**	**3**
58	**Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li**	**6**
59	**Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili**	**3**

60	Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	6
61	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati	6
62	Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	6
63	Centrali termoelettriche	3
64	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW	6
65	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.	6
66	Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli	3
67	Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	3
68	Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli	6
69	Cantieri navali con oltre 5 addetti	6
70	Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti	6
71	Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti	6
72	Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	6
73	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	3
74	Cementifici	3
75	Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 dei decreto dei Presidente della Repubblica13 febbraio 1964, n. 185)	6
76	Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto dei Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	6
77	Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive(art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 dei decreto dei Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)	6
78	Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	6
79	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, l. b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	6
80	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari - impianti per la separazione degli isotopi - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti	6
81	Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	3
82	Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti	u.t.
83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	6
84	Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto	6
85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	6
86	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto	6
87	Locali, adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso e al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m^2 comprensiva di servizi e depositi *RIF.: Tabella B/5*	6
88	Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 m^2	6
89	Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti *RIF.: Tabella B/6*	u.t.
90	Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564	u.t.
91	Impianti per la produzione dei calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/In (116 kW)	6

92	**Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili** ***RIF.: Tabella A/12***	**6**
93	**Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti**	**6**
94	**Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m**	**u.t.**
95	**Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 dei decreto dei Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497**	**u.t.**
96	**Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886**	**u.t.**
97	**Oleodotti con diametro superiore a 100 mm**	**u.t.**

Allegato 2

TABELLE ALLEGATE AL DPR 26 MAGGIO 1959, N. 689

TABELLA A

Aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti (art. 36, l. a) del D.P.R. 27 aprile 1955, numero 547).

N° d'ordine	Denominazione e settore di attività
1	*Officine od impianti per la produzione di gas combustibili ottenuti per distillazione, reazione, carburazione od altri processi*
2	*Aziende che utilizzano gas combustibili per sottoporli a successive trasformazioni*
3	*Aziende per la produzione di gas combustibili compressi disciolti o liquefatti*
4	*Magazzini e depositi di bombole o bidoni di gas combustibili: compressi, per capacità complessiva delle bombole superiori a 2000 litri; disciolti o liquefatti, per quantitativi di gas superiori a 500 kg*
5	*Centrali di compressione, stazioni di travaso e depositi di metano e di gas idrocarburati*
6	*Aziende per l'idrogenazione di olii e grassi.*
7	*Trattamento dei prodotti ortofrutticoli con l'impiego di acetilene, etilene ed altri gas carburati*
8	*Impianti per la saldatura o per il taglio dei metalli, con l'impiego di gas combustibili con impianto generatore centralizzato ovvero con oltre 5 posti di lavoro*
9	*Aziende nelle quali si esegue la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 cannelli a gas*
10	*Stabilimenti per la lavorazione dei greggio petrolifero, degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione, trattamento degli olii minerali, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, ecc. preparazione e lavorazione di olii lubrificanti ed affini, produzione di emulsioni bituminose da petroli, rigenerazione di olii minerali esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini)*
11	*Depositi, magazzini e rivendite di benzina, petrolio, olii minerali ed altri prodotti idrocarburati infiammabili o combustibili, per quantità superiori a 500 kg*
12	*Autorimesse pubbliche*
13	*Reparti di collaudo e prova negli stabilimenti per la costruzione e riparazione di motori a combustione interna*
14	*Produzione di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature e di altri prodotti affini, ottenuti con l'impiego di sostanze infiammabili*
15	*Estrazione di olii con solventi infiammabili*
16	*Produzione della glicerina con esclusione del processo per idrolisi dai grassi*
17	*Produzione di acqua ragia vegetale*
18	*Lavatura a secco con solventi infiammabili*
19	*Distillazione di catrame e depositi di benzolo per quantità superiore a 500 kg*
20	*Produzione di vernici con solventi infiammabili*
21	*Aziende in cui viene eseguita la iniezione di olii creosolati*
22	*Produzione di inchiostri da stampa con impiego di solventi infiammabili*
23	*Produzione e depositi di solfuro di carbonio*
24	*Distillerie e depositi di alcool a concentrazione superiore al 60 per cento in volume*
25	*Produzione di colle animali con impiego di solventi infiammabili*
26	*Produzione di rajon e di cellophane e di prodotti affini ottenuti con l'impiego di solventi infiammabili*
27	*Produzione di fibre tessili polivinilliche*

28	*Reparti di verniciatura a spruzzo con solventi infiammabili con oltre 5 addetti*
29	*Aziende per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, ottenuti con l'impiego di sostanze infiammabili*
30	*Produzione di solventi infiammabili per uso industriale (Acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di isoamile, acetato di isobutile, acetato di isopropile, acetato di metile, acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido acetico, alcool butilico, alcool etilico, alcool isoamilico, alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butanone, butilene, cicloesano, cloroformio, dimetilbenzene, eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico, etere metilico, etere vinilico, etere metiletilico, etilbenzene, formiato di etile, formiato di metile, furfurolo, metilcicloesano, metilsobutilchetone, nafta, nitropropano, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, piridina, solfuro di carbonia, toluolo, trementina)*
31	*Industrie chimiche per la produzione di resine sintetiche di coloranti organici ed intermedi e di prodotti farmaceutici con impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili (acrilnitrile, bromuro di etile, bromuro di metile, clorobenzene, cloruro di etile, dicloroetilene, dietilamina, diossano, etilamina, stirolo monomero)*
32	*Aziende che producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti considerate tali dal regolamento al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*
33	*Produzione e depositi di celluloide e di oggetto vari dello stesso materiale*
34	*Produzione e depositi di pellicole infiammabili*
35	*Aziende nelle quali si fa impiego di pellicole infiammabili*
36	*Preparazione del fosforo e suo impiego per la produzione di composti. Aziende in cui viene prodotto ed utilizzato il fosforo ed il sequisolfuro di fosforo e relativi depositi*
37	*Produzione e depositi di fiammiferi*
38	*Macinazione e raffinazione dello zolfo*
39	*Aziende per la produzione di polveri di carbone*
40	*Aziende per la produzione di agglomerati di materiali combustibili, di cartoni e feltri catramati, di carbolineum, di nerofumo e di vernici nere*
41	*Aziende per la produzione del magnesio, dell'elektron e delle leghe ad alto tenore di magnesio*
42	*Aziende in cui si producano o impiegano polveri di magnesio, di alluminio, manganese, rame, ovvero di cacao, tabacco, latte, destrina, legno, sughero ed altre sostanze organiche*
43	*Laboratori di attrezzerie e scenografia teatrale*
44	*Aziende per la produzione di carte calcografiche, eliografiche, cianografiche e fotografiche*
45	*Magazzini per deposito di carte e cartoni catramati, cerate e simili, carta filata trucioli di carta. Magazzini per deposito e classificazione di carta usata, di stracci, nonché di cascami e fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma*
46	*Aziende per la produzione della gomma, della guttaperca e dei relativi manufatti. Aziende per la produzione di ebanite, amiantite, vulcanite e di altri prodotti affini*
47	*Reparti di preparazione alla filatura delle fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma e relativi depositi*
48	*Produzione di tele cerate, tessuti gommati e prodotti affini; produzione di linoleum e prodotti affini*
49	*Magazzini di deposito di fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma*
50	*Produzione di carburo di calcio e depositi per quantità superiori a 1000 kg*
51	*Molini per cereali ad alta macinazione con potenzialità superiore ai 200 q.li nelle 24 ore*
52	*Riserie con potenzialità superiore ai 100 qli nelle 24 ore*
53	*Produzione di surrogati di caffè*

54	*Aziende per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia; dello sparto e simili; lavorazione del sughero; produzione di farina e di trucioli di legno e legno macinato; altre fabbricazioni affini*

TABELLA B

Aziende e lavorazioni che per dimensioni ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori (art. 36, l. b) del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.

N° d'ordine	Denominazione e settore di attività
1	*Aziende per la lavorazione della foglia del tabacco con oltre 100 addetti*
2	*Fabbriche di mobili e di infissi con oltre 50 addetti*
3	*Industria dell'arredamento e dell'abbigliamento con oltre 75 addetti*
4	*Industria della carta con oltre 100 addetti e della cartotecnica con oltre 24 addetti*
5	*Magazzini di vendita con oltre 50 addetti*
6	*Aziende in genere nelle quali sono occupati contemporaneamente in un unico edificio a più di un piano oltre 500 addetti*
7	*Attività esercitate in locali costruiti prevalentemente in legno o con solai o scale in legno, nelle quali sono occupati contemporaneamente oltre 15 addetti*

Allegato 3

Ministero dell'Interno
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

ISTRUZIONI SULLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E GRAFICA PER IL PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO.

Si possono presentare i seguenti casi:
- *attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla l.* ***A.***
- *attività regolate da specifiche disposizioni antincendio: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla l.* ***B.***
- *ampliamenti o modifiche di attività esistenti: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla l.* ***C.***

A. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO.

A.1 SCHEDA INFORMATIVA GENERALE*: è costituita dalla seconda facciata del MOD PIN 1 da compilare con la richiesta di esame progetto.*

A.2 RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

Si sviluppa nei seguenti capitoli:

A.2.0.1.-individuazione e precisazione attività soggette;

A.2.0.2.-per il complesso in generale: accessibilità, descrizione, impianti, distanze di sicurezza;

A.2.0.3.-valutazione complessiva delle sostanze pericolose ai fini antincendio con quantitativi e tipologie; presidi antincendio di tutta l'attività (sono le voci da riportare nella richiesta del CPI);

A.2.0.4.-determinazione dei corpi di fabbrica, compartimenti, aree a rischio specifico in cui può essere suddiviso l'intero complesso, per poi estendere a ciascuno di essi l'analisi tecnica.

Per ogni corpo, compartimento, ecc. la relazione si sviluppa nei seguenti punti:

A.2.1. Individuazione dei pericoli d'incendio

Contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attività, quali ad esempio:

A.2.1.1.-destinazione d'uso (generale e particolare);

A.2.1.2.-sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;

A.2.1.3.-carico d'incendio;

A.2.1.4.-impianti di processo;

A.2.1.5.-lavorazioni;

A.2.1.6.-macchine, apparecchiature ed attrezzi;

A.2.1.7.-movimentazioni interne;

A.2.1.8.-impianti tecnologici di servizio, ecc.

A.2.1.9.-aree a rischio specifico

A.2.2. Descrizione delle condizioni ambientali

Contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio (la descrizione può essere sintetica qualora si tratti di condizioni rilevabili da tavole ed altri elaborati):

A.2.2.1.-condizioni di accessibilità e viabilità;

A.2.2.2.-lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);

A.2.2.3.-caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, elementi strutturali, resistenza al fuoco, reazione al fuoco, ecc.);

A.2.2.4.-aerazione (ventilazione), metodi di allontanamento dei fumi o vapori pericolosi;

A.2.2.5.-affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali;

A.2.2.6.-vie di esodo, piani di evacuazione, lunghezze dei percorsi, corridoi ciechi, ecc..

A.2.2.7.-ascensori e montacarichi;

A.2.2.8.-illuminazione di sicurezza e di emergenza;

A.2.2.9.-impianti elettrici, interruttori di sezionamento dei compartimenti, messa a terra, protezioni atmosferiche;

A.2.2.10.-specifici regolamenti interni di sicurezza e relativa gestione della sicurezza ai fini antincendio;

A.2.2.11.-presidi antincendio (reti idriche con portate, pressioni, tempi di erogazione, idranti e naspi con tipi, caratteristiche, aree di copertura, estintori e loro dislocazione, impianti fissi, impianti di rivelazione, allarme, sistemi di sorveglianza, ecc.)

A.2.3. Valutazione qualitativa del rischio d'incendio

Contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

A.2.4. Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)

Contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli, delle condizioni ambientali e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, avendo riguardo alle norme tecniche di prodotto prese a riferimento.

A.2.5. Gestione dell'emergenza

Sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrano la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

A.3. Elaborati grafici

Gli elaborati grafici, preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4, comprendono:

a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla quale risultano: l'ubicazione delle attività, le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili; le distanze di sicurezza esterne; le risorse idriche della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d'acqua, acquedotti e similari); gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici); l'ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici; quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva delle attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento. (Può essere allegata documentazione fotografica, se ritenuta utile dal progettista, per descrivere meglio lo stato dei luoghi, le scelte progettuali e la loro fattibilità).

b) Piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza riportate nella relazione tecnica: la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione dei macchinari ed impianti esistenti; l'indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori; le attrezzature

mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti; l'illuminazione di sicurezza.

c) *Sezioni ed eventuali prospetti egli edifici in scala adeguata, tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio.*

B. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO.

B.1. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

La scheda informativa generale, per ogni attività soggetta al controllo, indica i medesimi elementi richiesti al punto A.1.

B.2. RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

B.3. ELABORATI GRAFICI.

Gli elaborati grafici devono comprendere i medesimi elementi richiesti al punto A.3.

C. AMPLIAMENTI O MODIFICHE DI ATTIVITA' ESISTENTI.

Qualora il progetto riguardi un ampliamento, una modifica o una ristrutturazione di una parte dell'attività, gli elaborati relativi alla scheda informativa ed alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre gli altri elaborati possono essere limitati alla parte oggetto degli interventi stessi.

Scheda 5.8
Rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose

SOGGETTI RICHIEDENTI / AMBITO DI APPLICAZIONE

I gestori degli stabilimenti di cui all'All.1 del D.Lgs.334/99 in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'All. 2 del medesimo decreto legislativo.

Si intende per "*presenza di sostanze pericolose*" la presenza di queste nello stabilimento, sia reale che prevista, ovvero la presenza di quelle che si potrebbero generare, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'All. 2.

Il gestore è la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto.

La Circolare del Ministero dell'Interno n. NS6781/4192 /01 sott.1[25] chiarisce che:

- ferme restando le competenze amministrative in capo alle Regioni, richiamate dall'art.18 del D.Lgs. 334/99, per gli stabilimenti soggetti a presentazione di rapporto di sicurezza ai sensi dell'art 8 del D.Lgs. 334/99 devono essere applicate le procedure stabilite dall'art. 21 dello stesso decreto legislativo, che prevede modalità e tempistiche specifiche, anche per gli adempimenti di prevenzione incendi (art.26 del D.Lgs. 334/99);
- per tutti gli altri impianti produttivi soggetti alla normativa sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti (obblighi di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 334/99) e a quella sulla sicurezza antincendi, possono essere applicati, in quanto compatibili, i procedimenti mediante conferenza di servizi stabiliti dal D.P.R.447/98)

Il D.M. 293/01 attua quanto previsto dall'art. 4, c.3, del D.Lgs. 334/99, e individua i criteri per la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose nei porti industriali e petroliferi. Il provvedimento disciplina la redazione di un rapporto integrato di sicurezza portuale, da aggiornare almeno ogni cinque anni, e di un piano di emergenza portuale.

ADEMPIMENTI

Documentazione richiesta

1) Notifica

Il gestore deve trasmettere la notifica al Ministero dell'Ambiente, Regione, Provincia, Comune, Prefetto e Comitato Tecnico Regionale (CTR) nei seguenti termini:

- 180 giorni prima di dare inizio alla costruzione di un nuovo stabilimento;
- entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 334/99 per gli stabilimenti preesistenti;
- 120 giorni prima dell'inizio dell'attività per gli stabilimenti già autorizzati *ex* D.P.R. 175/88 e per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto non sia stata ultimata la costruzione.
- un anno dalla data di entrata in vigore di eventuali provvedimenti di modifica o dal recepimento della direttiva comunitaria che apporti modifiche all'All.1, qualora il gestore, prima escluso, poi sia assoggettato all'obbligo.

La notifica deve essere presentata come un'autocertificazione ai sensi della L.15/68 e s.m.i. Unitamente alla notifica è necessario inviare, alle suddette autorità, le informazioni richieste dall'All. V del D.Lgs. 334/99 "*Scheda di informazione sui rischi di incidenti rilevante per i cittadini e i lavoratori*". E' possibile allegare eventuali certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza, provenienti da regolamenti comunitari volontari (es. EMAS o norme tecniche internazionali)

La notifica deve contenere le seguenti informazioni:

a. il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;
b. la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;
c. il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla l.a);

[25] "*Sportello Unico per le attività produttive ex D.P.R. 447/98. Applicabilità dei procedimenti alle attività a rischio di incidente rilevante*"

d. le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica;
e. l'attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;
f. l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.

Nel caso in cui l'impianto o il deposito siano definitivamente chiusi o in caso di aumento della quantità e di modifica significativa della natura e dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, il gestore è tenuto a informarne immediatamente gli organi competenti.

2) Documento sulla politica di prevenzione
Il Governo, con D.M. Ambiente del 9 agosto 2000, ha emanato apposite linee-guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza. Nel suddetto decreto vengono stabiliti i contenuti del documento sulla politica di prevenzione, la cui redazione spetta al gestore degli stabilimenti dove sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'All. 2.
Al documento va allegato il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza e deve :

- definire e documentare la politica, gli obiettivi e gli impegni da essa stabiliti per la sicurezza;
- assicurare che tale politica venga compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali;
- verificare il conseguimento degli obiettivi e fissare le relative azioni correttive.

Il gestore, nella definizione, nell'attuazione, nella gestione, nella verifica e nelle modifiche del sistema di gestione della sicurezza, informa e consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, secondo le modalità già previste da D.Lgs. 626/94 e s.m.i
Il gestore di nuovi stabilimenti adempie all'attuazione del sistema di gestione della sicurezza contestualmente all'inizio dell'attività.
Il documento di prevenzione non va inviato ma deve essere depositato presso lo stabilimento, riesaminato ogni due anni e tenuto a disposizione dei controlli da parte degli organi competenti.

3) Rapporto di sicurezza
Il rapporto di sicurezza è redatto dal gestore degli stabilimenti dove sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'All. 1, parti 1 e 2, colonna 3. In questi casi il documento di prevenzione di cui al punto precedente è parte integrante del rapporto di sicurezza. Esso è fondamentale anche ai fini della prevenzione dell'"*effetto domino*". In ordine a esso, i gestori (anche mediante apposito consorzio) devono elaborare uno studio di sicurezza integrato dell'area. Anche il contenuto del rapporto di sicurezza sarà oggetto di apposito decreto interministeriale che indicherà anche i criteri di valutazione del rapporto stesso.
Fino alla sua emanazione, sarà necessario basarsi sui seguenti decreti:

- *stabilimenti esistenti:* D.P.C.M. del 31 marzo 1989, integrato con gli ulteriori elementi contenuti nell'All. II ;
- *stabilimenti nuovi e modifiche di stabilimenti esistenti,* di cui all'art. 10, punto 5, dell'All.A a1 D.M. Interno del 2 agosto 1984 successivamente integrato dal D.M. Interno del 19 marzo 2001 e All I al D.P.C.M. 31 marzo 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegata e integrata con gli ulteriori elementi di cui all'All. II;
- *modifiche sostanziali* che potrebbero comportare aggravamento del rischio: D.M. Ambiente del 3 maggio 1996.

Il rapporto è inviato al CTR secondo la seguente tempistica:

- *stabilimenti nuovi:* prima dell'inizio dell'attività;
- *stabilimenti esistenti:* entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto;
- *stabilimenti esistenti e non soggetti al D.P.R. 175/88:* entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto;
- ogni volta che il gestore procede al *riesame*: a) almeno ogni cinque anni; b) quando vi sono modifiche significative.

I nuovi stabilimenti devono ottenere il nulla osta di fattibilità da parte del Comitato tecnico regionale (CTR). A tal fine, il gestore deve far pervenire al comitato un rapporto preliminare di sicurezza. Il permesso di costruire non può essere concesso in difetto del citato nulla osta. Al nulla osta segue il parere tecnico conclusivo rilasciato entro i quattro mesi successivi alla presentazione del rapporto di sicurezza (definitivo, integrando eventualmente quello preliminare). L'autorità competente è ancora il CTR. Trascorso inutilmente tale termine, il gestore può presentare al Prefetto una perizia giurata attestante la veridicità e la completezza delle informazioni, nonché la conformità delle misure di sicurezza adottate alle prescrizioni generali che sono stabilite dal decreto interministeriale riguardante il rapporto di sicurezza citato all'art. 8, c.4 del D.Lgs. 334/99. In difetto di pronuncia da parte del Prefetto, entro i due mesi successivi alla presentazione di tale perizia giurata, il gestore può dare inizio all'attività (artt. 8 e 9 del D.Lgs. 334/99).
Nel caso di modifiche ad uno stabilimento il gestore, secondo le procedure e i termini fissati dal D.M. Ambiente del 9 agosto 2000, dovrà:

- riesaminare e, se necessario, modificare la politica di prevenzione, i sistemi di gestione della sicurezza, nonché la notifica e il rapporto di sicurezza trasmettendo all'autorità competente tutte le informazioni utili, qualora si tratti di stabilimenti esistenti;
- riesaminare e, se necessario, modificare il rapporto di sicurezza e trasmettere alle autorità competenti tutte le informazioni utili, prima di attuare le modifiche, qualora si tratti di nuovi stabilimenti;
- comunicare le modifiche relative alla valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente la quale dovrà pronunciarsi entro un mese.

4) Piani di emergenza

Tutti gli stabilimenti per i quali è fatto obbligo al gestore di redigere il rapporto di sicurezza devono essere dotati di Piani di emergenza interno ed esterno, da predisporsi il primo a cura del gestore, il secondo a cura del Prefetto.

L'adozione del *Piano di emergenza interno* è così prevista:

- prima di iniziare l'attività, per gli stabilimenti nuovi;
- entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto, per gli stabilimenti esistenti che non fossero soggetti alle disposizioni contenute nel D.P.R. 175/88;
- entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, per gli stabilimenti esistenti soggetti alla disciplina del D.P.R. 175/88.

Esso deve contenere le informazioni di cui all'All. IV, punto 1, del D.Lgs. 334/99 ed essere rivisto e aggiornato dal gestore ad opportuni intervalli e comunque non superiori a tre anni.
Il gestore, entro i termini suddetti, dovrà trasmettere al Prefetto e alla Provincia le informazioni utili per la redazione del *Piano di emergenza esterno* che sarà adottato previa consultazione della popolazione. Il piano deve contenere le informazioni di cui all'All. IV, punto 2, del D.Lgs. 334/99 ed essere rivisto e aggiornato dalla prefettura ad opportuni intervalli e comunque non superiori a tre anni.

5) Effetto domino: scambio di informazioni

L'effetto domino rappresenta la probabilità che un incidente rilevante e le sue conseguenze possano essere maggiori a causa della tipologia del luogo, della vicinanza di altri stabilimenti e della quantità e qualità delle sostanze pericolose ivi presenti. Viene, pertanto, rimesso al Ministro dell'Ambiente, sentiti la Regione e il CTR territorialmente competenti, e in base alle informazioni ricevute dai gestori, di individuare tali stabilimenti e accertare che fra i gestori degli stessi avvenga lo scambio delle informazioni necessarie per poter riesaminare e, nel caso, modificare i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza.

6) Controllo dell'urbanizzazione: variante in base all'art. 2 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.

Il D.M. dei Lavori pubblici del 9/05/01 stabilisce i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Entro i tre mesi successivi all'emanazione del decreto i Comuni apportano le varianti ai piani territoriali di coordinamento provinciale e agli strumenti urbanistici. La variante è approvata con

la conferenza di servizi, prevista dall'art. 2 del D.P.R. 447/98 (*Sportello Unico per Attività Produttive*).
Se il termine per l'approvazione della variante scade senza esito, il permesso di costruire o l'autorizzazione per: a) nuovi stabilimenti; b) modifiche sostanziali che potrebbero arrecare aggravamento del rischio, c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, vengono rilasciate, previo parere tecnico del CTR, purché il progetto sia conforme ai requisiti tecnici di cui al suddetto decreto.

7) Istruttoria: Comitato tecnico regionale
Fino all'emanazione della disciplina che le singole Regioni adotteranno in attuazione dell'art. 72 del D.Lgs. 112/98, il CTR svolgerà le istruttorie e adotterà il provvedimento conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari, sopralluoghi e ispezioni. Gli atti del CTR saranno trasmessi al Ministero dell'Ambiente, dell'Interno, alla Regione, al Prefetto, al Sindaco e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (per l'applicazione della normativa antincendio). Un tecnico di fiducia del gestore partecipa all'attività istruttoria del CTR e il gestore stesso può essere chiamato a partecipare alle riunioni del CTR. Per la composizione e il funzionamento del CTR si veda la Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. NS7244/4184/99 sott.17.

8) Informazione e consultazione della popolazione
La popolazione deve avere accesso al rapporto di sicurezza e allo studio di sicurezza integrato (artt. 8 e 13 del D.Lgs. 334/99). A garantire questo diritto provvede la Regione, fatta salva la riservatezza di cui all'art. 22, c. 2 del predetto decreto.
Già il D.P.R. 175/88 aveva riconosciuto il diritto del cittadino a ottenere una corretta informazione sui pericoli derivanti dalla presenza di uno o più impianti a rischio. Successivamente la L. 137/97 ha rafforzato tale diritto, prescrivendo la diffusione di apposite schede sull'attività delle aziende, consentendo così l'espletamento della necessaria funzione informativa a prescindere dalla conclusione delle istruttorie tecniche e della successiva stesura dei piani di emergenza esterna.
Il D.Lgs. 334/99 ha ulteriormente valorizzato tale principio, affidando alle Regioni il compito di rendere accessibili alla popolazione interessata i rapporti di sicurezza e gli studi di sicurezza integrati realizzati per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti a rischio (pur con gli accorgimenti eventualmente necessari per tutelare le esigenze di riservatezza).
Vengono fissati, poi, i contenuti minimi delle informazioni da divulgare da parte dei Comuni, che sono chiamati, tra l'altro, a effettuare periodici aggiornamenti in proposito, nonché a programmare, con cadenza almeno quinquennale, apposite iniziative di "ridiffusione".
Si ricorda che l'art. 12, della L. 265/99 ha trasferito al Sindaco, in via esclusiva, le competenze prefettizie di cui all'art. 36 del D.P.R. 66/81, in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile (competenze esercitabili in precedenza dal Sindaco, solo in caso di urgenza).

Procedimento

Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza
Il CTR provvede, fino all'emanazione da parte delle Regioni della specifica disciplina prevista dall'art. 18 del D.Lgs.334/99, a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art.8 del medesimo decreto, e adotta altresì il provvedimento conclusivo.
Per gli stabilimenti esistenti il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, fatte salve le sospensioni, comunque non superiori a due mesi, necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari. Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, viene prevista la limitazione o il divieto di esercizio.

Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche significative, il CTR, entro quattro mesi, salvo e sospensioni comunque mai superiori a due mesi, avvia l'istruttoria dall'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza e esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi, rilascia il nulla osta di fattibilità che potrà essere condizionato oppure, qualora l'esame del rapporto preliminare rilevi gravi carenze sulla sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione. A seguito del rilascio del nulla osta di fattibilità il gestore trasmette al CTR il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il CTR, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del detto rapporto. Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le proposte di eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate o non siano state fornite le informazioni richieste, viene eventualmente previsto il divieto di inizio di attività.
Gli atti adottati dal CTR vengono trasmessi al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Interno, alla Regione, al Prefetto, al Sindaco, nonché, per l'applicazione della normativa antincendi, al Comando provinciale dei VV.F competente per territorio.
Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente decreto. La partecipazione può avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e documentazioni integrative, o la presenza in caso di ispezioni o sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal CTR, il gestore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del CTR stesso.

Procedure semplificate
Fino all'attuazione dell'art. 72 del D.Lgs. 112/98 (*Trasferimento di competenze su attività a rischio di incidente rilevante*) la documentazione tecnica per l'espletamento della valutazione del rapporto di sicurezza viene esaminata dal CTR. Le conclusioni espresse dal CTR sul rapporto di sicurezza, previsto per gli stabilimenti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 334/99 e per quelli interessati alle modifiche con aggravio del rischio di cui all'art. 10 del medesimo decreto, sono acquisite dal Comando Provinciale dei VV.F per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'art.17 del D.P.R. 577/82. Il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2001 ha stabilito le procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti suddetti.

ONERI

Dall'attuazione del D.Lgs. 334/99 non debbono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, in relazione alle previste istruttorie e controlli, i relativi oneri sono posti a carico dei soggetti gestori.
Con decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e con il Ministro dell'Economia sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal presente decreto.

SCADENZE/RINNOVI

Ogni due anni deve essere riesaminato il documento che definisce la politica di prevenzione, salvo la modifica dell'impianto.
Ogni cinque anni deve essere riesaminato il rapporto di sicurezza, salvo la modifica dell'impianto.
Ogni tre anni vanno aggiornati i piani di emergenza, salvo la modifica dell'impianto.
Per evitare l'effetto domino, a seguito di scambi di informazione tra gestori potrà essere necessario riesaminare e, se del caso, modificare i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza.

La “ridiffusione” dell’informazione alla popolazione deve avvenire a cadenze almeno quinquennali.

SANZIONI

Il gestore che omette di presentare:

- la notifica o il rapporto di sicurezza o di redigere il documento di politica di prevenzione entro i termini previsti, è punito con l'arresto fino a un anno;
- la scheda informativa che contestualmente alla notifica il gestore deve inviare al Ministero dell'Ambiente, alla Regione, al Sindaco e al Prefetto competenti per territorio le informazioni di cui all'All. V, è punito con l'arresto fino a tre mesi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente, o che non adempie agli obblighi previsti dall'art. 24, c.1 del D.Lgs. 334/99 (*comportamento in caso di verifica di incidente rilevante*), è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.

Fatti salvi i casi di responsabilità penale, qualora si accerti che non sia stato presentato il rapporto di sicurezza, che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o le misure integrative indicate dall'autorità competente, l'autorità preposta al controllo diffida il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a 60 giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate, l'autorità preposta al controllo ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto di una parte di esso.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non attua il sistema di gestione di cui all'art. 7, c. 2, del D.Lgs. 334/99 (entro il 13/04/00, attuazione del sistema di gestione della sicurezza) è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Il gestore che, non aggiorna, in conformità all'art. 10 del D.Lgs.334/99, il rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 (ogni 5 anni o alla modifica dello stabilimento su richiesta del Ministero dell’Ambiente) o il documento di cui all'art. 7, c. 1 (ogni due anni: politica di prevenzione), è punito con l'arresto fino a tre mesi.

Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all'art. 5, c. 3 (il gestore per stabilimenti di cui all’All. A in cui sono presenti sostanze in quantità superiori ai valori di soglia di cui al punto 3 dell'All. B e, per le sostanze e categorie elencate nell'All. I, in quantità inferiori ai valori di soglia ivi riportati deve presentare una relazione e predisporre il piano di emergenza), all'art. 11 (piano di emergenza interno), all'art. 12, c. 2 (informazioni alla Prefettura per effetto domino), e all'art. 14, c. 5 (concessioni edilizie già rilasciate), è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15493,00 a euro 92962,00.

Alla violazione di cui all'art. 22, c. 3, (divieto di diffusione dei dati e delle informazioni riservate da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio) si applica la pena prevista all'art. 623 del Codice Penale (reclusione fino a due anni: il delitto è punibile a querela della persona offesa).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa comunitaria

Decisione Commissione 17 luglio 2002, n. 2002/605/CE.

Normativa nazionale

Circ. Min. Interno del 10 aprile 2002, n. NS2400/4192 sott.1, Tutela dell'ambiente. Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Dubbio di legittimità di alcune disposizioni legislative alla luce della L.Cost. 3/01.

Nota Min. Interno del 12 novembre 2001, n. NS7527/4192 sott.1, Rilevamento dati sugli incidenti.
Nota Min. Interno del 12 novembre 2001, n. NS7526/4192 sott.1, Istruttorie Tecniche ai sensi del D.Lgs. 334/99 e Autorizzazione Integrata Ambientale prevista dal D.Lgs. 372/99, per gli impianti esistenti.
Circ. Min. Interno del 10 ottobre 2001, n. NS6781/4192 sott.1, Sportello Unico per le Attività Produttive ex D.P.R. 447/98. Applicabilità dei procedimenti alle attività a rischio di incidente rilevante.
Circ. Min. Interno del 26 luglio 2001, n. NS5308/4192, D.M. 16 maggio 2001, n. 293, in materia di sicurezza in ambito portuale. Chiarimenti.
Circ. Min. Interno del 10 luglio 2001, n. NS4777/4192, Scali ferroviari: assoggettabilità al Decreto rischi incidenti rilevanti (D.Lgs. n. 334 del 1999).
D.M. Ambiente del 16 maggio 2001, n. 293, Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
D.M. Interno del 10 maggio 2001, Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m3, siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza.
D.M. Lavori Pubblici del 9 maggio 2001, Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
D.M. Interno del 19 marzo 2001, Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante.
D.M. Ambiente del 9 agosto 2000, Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio.
D.M. Ambiente del 9 agosto 2000, Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
Circ. 25 febbraio 2000, n. 1307/4184, Composizione del Comitato tecnico regionale nel settore dei rischi di incidente rilevante - Chiarimenti.
Circ. 7 febbraio 2000, n. NS733/4192 sott.1, Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Corsi di formazione degli ispettori V.F. (I.A.C., I.A.D., I.A.) in materia di rischi di incidenti rilevanti.
Circ. 17 dicembre 1999 n. NS7244/4184 sott.17, Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Composizione e funzionamento del CTR Tecnico Regionale.
Circ. 28 ottobre 1999, n. NS6252/4192 sott.1 Art. 24 del D.Lgs. 334/99. Accadimento di incidente rilevante
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
D.M. Sanità del 20 ottobre 1998, Individuazione delle patologie assoggettate a specifiche modalità prescrittive delle prestazioni ambulatoriali di medicina fisica e riabilitazione.
D.M. Ambiente del 16 marzo 1998, Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.
D.M. del 5 novembre 1997
D.M. del 13 maggio 1996, Modificazioni alle attività industriali esistenti assoggettate all'obbligo di notifica che comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.
D.M. del 23 dicembre 1993
D.M. del 20 maggio 1991
D.P.C.M. del 31 marzo 1989, Applicazione dell'art. 12 del D.P.R. del 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali

ENTI TITOLARI

Ministero dell'Ambiente
Comitato tecnico regionale o interregionale (CTR)

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Prefettura
Regione
Provincia
Comune

Scheda 5.9
Autorizzazione agli scarichi idrici

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il D.Lgs. 152/99, modificato e integrato dal D.Lgs. 258/00 tutela le acque dall'inquinamento obbligando tutti i titolari di scarichi a chiedere l'autorizzazione ed imponendo dei valori limite alle quantità di materie (metalli, solventi, oli, batteri ecc.) che, immessi nelle acque in concentrazioni superiori a detti limiti, causerebbero un sicuro inquinamento del patrimonio idrico.

E' importante distinguere tra scarico domestico, industriale e urbano, poiché soggetti ad obblighi diversi:

- *acque reflue industriali*: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- *acque reflue domestiche:* sono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Sono tali anche gli scarichi di attività alberghiere, turistiche, sportive, scolastiche, sanitarie, mense aziendali o anche bagni di insediamenti industriali, e comunque ogni altra attività, anche commerciale, i cui scarichi presentano caratteristiche qualitative equivalenti al metabolismo umano o ad attività domestiche. Lo scarico di acque reflue domestiche è sempre ammesso, quando l'insediamento si trova in area asservita da pubblica fognatura, purché siano rispettati i regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato scarichi provenienti da abitazioni e comunque derivanti da uso umano e domestico.
- *acque reflue urbane:* si tratta delle acque che confluiscono, tramite canalizzazione, alla pubblica fognatura; si tratta quindi di acque reflue domestiche (derivanti da insediamenti residenziali o assimilati), eventualmente anche di acque reflue industriali (depurate per rientrare nei limiti per lo scarico in fognatura) e acque meteoriche (acque piovane).

ADEMPIMENTI

La disciplina degli scarichi idrici presuppone l'obbligo dell'autorizzazione prima della loro attivazione. L'autorizzazione va richiesta per:

- i nuovi scarichi;
- gli stabilimenti che hanno cambiato ubicazione ;
- gli stabilimenti che hanno subìto ampliamenti o modifiche tali da variare sostanzialmente le caratteristiche dello scarico.

Procedimento

L'autorizzazione va presentata al Comune, se lo scarico è in pubblica fognatura, alla Provincia, in tutti gli altri casi. Per l'espletamento dell'istruttoria tecnica l'ente può avvalersi del supporto dell'ARPAC i cui tecnici analizzano la documentazione presentata, con la possibilità di richiedere integrazioni documentali e chiarimenti, ed effettuano appositi sopralluoghi. A conclusione dell'istruttoria tecnica viene rilasciato parere endoprocedimentale. L'ente competente, in conformità al parere, è obbligato a rilasciare l'autorizzazione entro 90 giorni dalla richiesta; trascorso inutilmente tale periodo, la domanda di autorizzazione si intende respinta.

Documentazione richiesta

1) acque reflue industriali

La domanda di autorizzazione agli scarichi dovrà essere indirizzata alla Provincia se lo scarico avviene in acque superficiali o sul suolo la dove previsto da normativa, al Comune se in pubblica fognatura.

Ai fini della verifica della conformità degli scarichi alla normativa ambientale è necessaria una relazione tecnica contenente:

- descrizione del *lay-out* produttivo con indicazione delle materie prime utilizzate;
- descrizione sul funzionamento dell'impianto di depurazione delle acque, firmata da tecnico abilitato, articolata per fasi;
- planimetria della rete idrica separata possibilmente in scala 1:200, firmata da tecnico abilitato, riportante :
  - reti di scolo separate dei diversi scarichi (acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche);
  - indicazione del recapito finale e localizzazione dei punti di immissione degli scarichi;
  - indicazione del pozzetto di ispezione e di campionamento
  - configurazione della rete di approvvigionamento idrico, con l'indicazione del punto di prelievo e di eventuali pozzi;
  - presenza o meno di un sistema di raccolta, canalizzazione e convogliamento delle acque di dilavamento dei piazzali, con indicazione e perimetrazione di eventuali aree adibite a stoccaggio di materie prime e/o rifiuti materiali o a parcheggio. Descrizione delle misure di disinquinamento previste;
- verifica del rispetto dell'art. 33 (rispetto del regolamento emanato dal gestore del servizio idrico integrato in tema di scarichi in reti fognarie).

2) acque reflue domestiche

Nel caso di progetti di insediamenti di produzione, beni e servizi con scarico in rete fognaria bisognerà verificare se:

- lo scarico proviene esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; in questo caso rientra nella definizione di scarico di acque reflue domestiche;
- lo scarico non proviene solo da servizi igienici, cucine e mense ma anche da attività produttive, è necessaria una istruttoria tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche dello scarico e la relativa portata, per verificare che tali scarichi siano assimilabili a quelli reflui domestici ai sensi dell'art. 28 c.7 del D.Lgs.152/99 e s.m.i. e pertanto compatibili per qualità e per quantità con i sistemi di depurazione finale. In questo caso è necessario presentare apposita domanda di autorizzazione.

Se l'insediamento si trova in area non servita, da rete fognaria il recapito finale delle acque domestiche e/o assimilabili potrà avvenire in acque superficiali o sul suolo esclusivamente nei casi previsti dalla normativa. La domanda dovrà essere indirizzata alla Provincia competente per territorio e allegata all'istanza in materia edilizia.

Ai fini della verifica della conformità ambientale dell'impianto, per la tutela dei corpi idrici è necessario presentare una relazione tecnica descrittiva del *lay-out* produttivo con elenco delle materie prime utilizzate, del ciclo di depurazione dell'impianto e dei sistemi di depurazione adottati nonché una planimetria della rete idrica possibilmente in scala 1:200, firmata da tecnico abilitato, riportante:

- le differenti reti di scolo delle acque disegnate con tratti differenti o a colori (acque dei servizi igienici, cucine/mense, acque meteoriche e di attività produttive);
- localizzazione dei sistemi di depurazione (fossa Imhoff, pozzetto degrassatore);
- individuazione dei pozzetti di ispezione e campionamento;
- ubicazione dell'area destinata allo stoccaggio di materie prime e rifiuti eventualmente prodotti.

Per il dimensionamento dell'impianto di depurazione di scarichi di natura domestica si dovrà fare riferimento al numero di utenti. Per la scelta dell'impianto di depurazione si potrà optare tra quello più opportuno in base al numero degli utenti ed allo stato dei luoghi.

3) acque reflue urbane

Nei progetti di nuovi insediamenti la rete idrica deve essere separata tenendo divise le acque bianche (meteoriche) dalle acque nere (domestiche e/o industriali);

Agli elaborati atti progettuali relativi all'impianto va allegata planimetria della rete idrica possibilmente in scala 1:200 firmata da tecnico abilitato contenente:

- la separazione delle reti di scolo che deve risultare distinta, per con tratto o colore diverso;
- l'indicazione del recapito finale;
- l'individuazione dei pozzetti di ispezione, caditoie, vasche di depurazione biologica, nonché degli altri eventuali impianti di depurazione. Il pozzetto terminale di campionamento, immediatamente a monte del recapito finale, deve essere di materiale leggero facilmente sollevabile e in posizione tale da poter permettere un agevole campionamento;
- l'indicazione delle aree esterne di deposito di materie prime o rifiuti e i sistemi di raccolta e/o trattamento degli inquinanti derivanti dal loro dilavamento;
- descrizione dei sistemi di prevenzione e sicurezza non solo per evitarne il dilavamento, ma anche per contenere eventuali spargimenti accidentali.

Tutti gli accorgimenti e le misure riportati negli elaborati grafici devono essere descritti in una apposita relazione da allegare agli atti.

ONERI

E' previsto il pagamento dei diritti sanitari relativo al costo delle analisi di laboratorio effettuate.

SCADENZE/RINNOVI

L'autorizzazione è valida per 4 anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza va richiesto il rinnovo dell'autorizzazione secondo le procedure adottate per la richiesta di autorizzazione. In questo caso lo scarico sarà provvisoriamente mantenuto in esercizio, nel rispetto di quanto già prescritto nella precedente autorizzazione. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo dovrà essere concesso in modo espresso entro e non oltre il termine di 6 mesi dalla data di scadenza, allo scadere del quale lo scarico dovrà cessare immediatamente. In caso di modifiche relative alla quantità o alla tipologia degli scarichi è necessario richiedere una nuova autorizzazione.

Una prima autorizzazione viene rilasciata provvisoriamente per 6 mesi. L'ARPAC effettua tre campionamenti di acqua; se i risultati di almeno due campionamenti sono conformi ai limiti di legge, l'ente preposto concede l'autorizzazione definitiva, che deve tuttavia essere richiesta 15 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione provvisoria.

SANZIONI

1) sanzioni amministrative

Se lo scarico supera i valori limite di emissione fissati dal D.Lgs. 152/99 nelle tabelle di cui all'All. 5, ovvero i diversi valori limiti stabiliti dalle Regioni a norma dell'art. 28, c.2 del suddetto decreto, ovvero quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'art. 33, c.1 o dell'art. 34, c.1, la sanzione prevista varia da € 2.582,00 a € 25.822,00.

Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art.21 ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla L. 394/91, la sanzione amministrativa non è inferiore a € 15.493,00.

Se si effettua o si mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione ovvero fissate ai sensi dell'art. 33, c.1, è prevista la sanzione da € 1.032,00 a € 12.911,00.

Se si effettua l'immersione in mare dei materiali indicati all'art. 35, c.1, ll. a) e b), ovvero si svolge l'attività di posa in mare cui al c.5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, la sanzione varia da € 1.032,00 a € 10.329,00.

Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'art. 38, c.2, chiunque non osserva le disposizioni di cui all'art. 62, c.10 è punibile con una sanzione da € 516,00 a € 5.164,00.

Chi non osserva il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'art. 48, c.2, la sanzione varia da € 5.164,00 a € 51.645,00.

Chi viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi ovvero l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni è prevista una sanzione da € 1.032,00 a € 5.164,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta a un quinto.

Chi non ottempera alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell'art. 39, c.1, l. b), la sanzione varia da € 1.032,00 a € 12.911,00.

L'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia è sanzionabile da € 516,00 a € 5.164,00.

L'inosservanza delle disposizioni dei piani di intervento (D.P.R. 236/88), impone una sanzione da € 516,00 a € 5.164,00.

2) sanzioni penali

Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, oppure chi effettua scarichi di acque reflue industriali autorizzati in base alla normativa previgente e non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 62, c. 12, è previsto l'arresto da due mesi a due anni o ammenda da € 1.032,00 a € 7.746,00.

Quando il comportamento suddetto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tab. 5 e 3A dell'All.5, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chi effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tab.5 e 3/A dell'All.5, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, ovvero le altre prescrizioni dell'autorità competente, ovvero viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi è punito con l'arresto fino a due anni

Chi, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nelle tabelle o dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'autorità competente a norma dell'art.33, c.1, in relazione alle sostanze indicate nella tab.5 dell'All. 5, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 2.582,00 a € 25.822,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tab. 3A dell'All.5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 5.164,00 a € 10.391,00.

Le sanzioni precedenti si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti sopra.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo è punito con la pena dell'arresto fino a due anni.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 29 e 30 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma dell'art. 15, cc. 2 e 3, dirette ad assicurare il raggiungimento ovvero il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'art.14, ovvero non ottempera ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'art. 14, c.3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da € 3.615,00 a € 36.151,00.

Si applica la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare.

La sanzione precedente si applica anche a chiunque effettua, in violazione dell'art. 48, c.3, lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi o comunque effettua l'attività di smaltimento di rifiuti nelle acque marine senza essere munito dell'autorizzazione di cui all'art. 18, c. 2, l. p-bis) del D.Lgs. 22/97.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 38 al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste ovvero non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo è punito con l'ammenda da € 1032,00 a € 7746,00 o con l'arresto fino a un anno.

La stessa pena si applica a chiunque effettua l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della L. 24 aprile 1998, n. 128.

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Normativa regionale

L.R. 29 Luglio 1998, n. 10, Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania.

ENTI TITOLARI

Amministrazione Comunale se lo scarico è in pubblica fognatura

Amministrazione Provinciale tutti gli altri casi.

Scheda 5.10
Autosmaltimento

SOGGETTI OBBLIGATI/AMBITO DI APPLICAZIONE

Le imprese che intendano effettuare attività di smaltimento rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi.

Per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi si rinvia al D.M. del 5 febbraio 1998.

L'art. 7, c.4, del D.Lgs. 22/97 definisce come pericolosi "*i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'All. D sulla base degli All. G, H e I*".

Restano sottoposte alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22/97, artt. 27 e 28 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.

L'autosmaltimento dei rifiuti pericolosi è soggetto alla stessa disciplina del loro smaltimento all'esterno del luogo di produzione.

ADEMPIMENTI

Procedimento

Le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente.
La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di 90 gg. verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni suddette dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività entro il termine prefissato dall'amministrazione.

Documentazione richiesta

Alla comunicazione di inizio attività alla quale va allegata una relazione da cui deve risultare:

a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche previste nel D.M. del 5 febbraio 1998 e in particolare:
- il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
- il ciclo di provenienza dei rifiuti;
- le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
- le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
- la qualità delle emissioni in atmosfera.

b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

ONERI

Progettazione e di ottenimento dell'autorizzazione

Per la tenuta dei registri delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività e l'effettuazione dei controlli periodici, il richiedente è tenuto a versare alla Provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività secondo il D.M. Ambiente del 21 luglio 1998.

SCADENZE/RINNOVI

La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.

SANZIONI

I titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i propri rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui D.Lgs. 22/97 all'art. 14, cc.1 e 2, ovvero effettuano attività di gestione dei propri rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, sono puniti con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 2.582,00 a € 25.822,00 (rifiuti non pericolosi).

La pena è ridotta della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

D.Lgs. 22 febbraio 1997, Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

ENTI TITOLARI

Provincia territorialmente competente.

Scheda 5.11
Valutazione di impatto ambientale (VIA)

SOGGETTI RICHIEDENTI / AMBITO DI APPLICAZIONE

I progetti, proposti da committente privato o Pubblica Amministrazione, che possono avere un effetto rilevante sull'ambiente, devono essere sottoposti a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA). Attraverso tale analisi devono essere identificati, descritti e valutati gli effetti diretti ed indiretti, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto sull'ambiente.
Per ciascun caso particolare si valutano gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- l'interazione tra i fattori di cui al primo e secondo punto;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale.

Progetti sottoposti a verifica e VIA

La procedura di verifica si applica ai progetti indicati nell'All.B del D.P.R. del 12 aprile 1996 (All. 2 riportato a fine scheda).

La procedura di VIA si applica a:

1. progetti indicati nell'All. A del D.P.R. del 12 aprile 1996 (All.1 riportato a fine scheda);
2. progetti indicati nell'All. B del D.P.R. del 12 aprile 1996 che ricadono, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette come definite dalla L.394/91 (Legge quadro sulle aree protette). Per tali progetti le soglie dimensionali sono ridotte del 50%;
3. progetti di ricerca e coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma (art. 35 del D.Lgs. 112/98).

Sono soggetti a procedura di VIA e di verifica anche i progetti riguardanti modifiche ad interventi ed opere, con caratteristiche e dimensioni tra quelli previsti in uno dei punti precedenti.

Ai sensi dell'art.15 della L.306/03 (*Recepimento dell'art.2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati)*

"1. In caso di calamita' per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 5, cc. 2 e 5, della L. del 24 febbraio 1992, n. 225.
2. Nei casi previsti dal c.1, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione devono comunque assicurare i seguenti adempimenti:
a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte;
b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui e' stata concessa;
c) informano la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini;
d) trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i beni e le attivita' culturali competenti per territorio copia dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione concernente le ragioni per le quali la deroga e' stata concessa.
3. Le disposizioni di cui al c.2 non si applicano nei casi di possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, resa esecutiva dalla L. del 3 novembre 1994, n. 640."

ADEMPIMENTI

Procedimento e adempimenti

Nel caso di Via regionale ai fini dell'ottenimento del parere sull'opera, il proponente deve presentare *all'Assessorato all'Ecologia, Tutela dell'Ambiente e Ciclo Integrato delle Acque - Area 05 Settore 02 - Struttura Operativa VIA della Regione Campania*[26] un'apposita domanda finalizzata a ottenere la pronuncia di compatibilità ambientale corredata da:

- studio di Impatto Ambientale (SIA);
- progetto per la realizzazione dell'opera;
- documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione *ex art*. 1, c.1,del D.P.C.M. 377/88;
- sintesi non tecnica destinata all'informazione al pubblico.

Lo Studio di impatto ambientale a sua volta deve contenere le seguenti informazioni:

1. l'illustrazione dei potenziali effetti dell'opera progettata sull'ambiente;
2. la specificazione degli scarichi idrici, dei rifiuti (liquidi e solidi);
3. indicazione delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera;
4. indicazione delle emissioni sonore prodotte dall'opera;
5. le misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli;
6. i piani di monitoraggio ambientale.

L'interessato deve provvedere alla pubblicazione sul quotidiano regionale più diffuso e su un quotidiano a diffusione nazionale di un annuncio contenente indicazioni sull'opera, la sua localizzazione e una sommaria descrizione del progetto.
Copia del progetto e dello Studio di impatto ambientale devono essere depositate presso l'ufficio competente della Regione e gli uffici tecnici provinciali e comunali del territorio in cui si localizza l'opera ai fini dell'informazione del pubblico, in modo che tutti i cittadini, singoli o associati, possano consultarli e presentare osservazioni e pareri in forma scritta ed in carta semplice entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
Il proponente può anche essere chiamato, prima della conclusione della procedura, a partecipare ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri e osservazioni.

La fase istruttoria fa capo alla Commissione tecnico-istruttoria per la VIA[27] per l'esame dei progetti proposti e l'espressione del competente parere. La Commissione è composta dall'Assessore all'ambiente che la presiede e da membri effettivi rappresentanti i settori regionali Difesa suolo, Tutela beni ambientali - paesaggistico e culturali., LL.PP., Ecologia e Tutela dell'ambiente, nonché da cinque esperti esterni di provata professionalità, integrata, all'occorrenza, dai rappresentanti dei settori regionali titolari dei compiti istituzionali afferenti le singole discipline interessate dal progetto in esame, da un rappresentante dell'ente locale ove è ubicata l'iniziativa da realizzare; le funzioni di segretario e coadiutore-segretario sono svolti da dipendenti regionali.[28]

---

[26]Delib.G.R. 7636/98 recepisce il D.P.R. del 12 aprile 1996 e individua, nel rispetto di quanto indicato nel citato decreto, nell'Assessorato all'Ecologia, Tutela dell'Ambiente e Ciclo Integrato delle Acque - Area 05 Settore 02 - Struttura Operativa V.I.A., l'Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

[27] Delib.G.R. 374/98 definisce la procedura amministrativa per la formulazione del parere regionale sui progetti pubblici e privati sottoposti a VIA, nonché istituisce la Commissione Tecnico-Istruttoria Regionale per la VIA, successivamente costituita con il D.P.G.R. 12047/98

[28] In merito alle caratteristiche della Commissione di VIA e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica. bisogna considerare tutte le integrazioni apportate dalla *L. 5/04* ***"****Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica."*
Art. 1. ,L.5/04
1. L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e' sostituito dal seguente:
"2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ***((ed esperti,))*** *particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione e' integrata da un*

Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'annuncio al pubblico la Commissione procede allo *screening*, la procedura di verifica e di tipo preliminare volta a definire se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA.

Nei 90 giorni successivi alla comunicazione del progetto e del relativo Studio di Impatto Ambientale, la Commissione tecnico-istruttoria di VIA, competente a seguire la verifica del progetto e dello SIA, a conclusione della fase istruttoria, fornisce il parere motivato che può contenere eventuali prescrizioni che il richiedente deve recepire nella fase di realizzazione dell'opera. Durante l'istruttoria possono essere fatte richieste di integrazioni della documentazione.

La Commissione VIA emette un giudizio motivato che, in base alla Delib.G.R.5249/02 deve essere contenuto in un atto monocratico dell'Assessore all'Ambiente per la formalizzazione del giudizio di compatibilità ambientale; tale decreto costituisce l'atto finale del procedimento e copia del presente atto deve essere trasmessa al Settore Tutela dell'Ambiente per gli adempimenti di competenza e al Settore Stampa Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul BURC.

Il parere sulla compatibilità ambientale, denominato "giudizio di compatibilità ambientale", è obbligatorio e vincolante, e può essere:

- *positivo*, generalmente con prescrizioni di carattere tecnico riguardanti le specifiche progettuali, la realizzazione o la gestione;
- *interlocutorio negativo* per carenza della documentazione presentata, in tal caso il parere comprende i dati od informazioni necessari per integrare la documentazione richiesta;
- *negativo*.

Gli atti della Commissione VIA vengono trasmessi alla Giunta regionale la quale emette un decreto che viene a sua volta inviato al soggetto proponente l'opera. Sarà cura del proponente che riceve il decreto rivolgersi al Settore regionale competente che rilascia, sulla base di quel decreto, l'autorizzazione all'opera. Il settore Regionale che rilascia l'autorizzazione cambia in funzione della tipologia di opera.

ONERI

Contestualmente alla presentazione della domanda di compatibilità ambientale il proponente provvede, a proprio carico a:

1. misure di pubblicità:

---

componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalita' per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria.".

Art. 2**.,** L.5/04

1. L'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' sostituito dal seguente:

"5. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e' istituita una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, composta da trentacinque membri, oltre al presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ***((ed esperti,))*** *qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione.* ***((Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale,))*** *la commissione e' integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalita' per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nei limiti delle risorse stanziate, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il funzionamento della commissione medesima. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria.".*

- deposito presso gli uffici di VIA del progetto dell'opera, dello studio di impatto ambientale e di una sintesi non tecnica, per la consultazione da parte del pubblico;
- diffusione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente 11 agosto 1989;

2. spese istruttorie ai sensi della Delib.G.R. 5793/00

SCADENZE/RINNOVI

Scadenza: Nessuna

Validità: **Può decadere solo nel caso di rifacimenti parziali o totali dell'opera dai quali ne derivi una con caratteristiche sostanzialmente differenti.**

Rinnovi: Nessuno, tranne nel caso che da rifacimenti totali o parziali dell'opera ne derivi una con caratteristiche sostanzialmente diverse da quella iniziale.

SANZIONI

- Nel caso di interventi oppure opere eseguite senza aver effettuato la procedura di VIA, l'autorità competente dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile, definendone termini e modalità.
- Nel caso di violazioni alle prescrizioni progettuali impartite dal giudizio di compatibilità ambientale, l'autorità impone l'adeguamento dell'opera o intervento ed inoltre può predisporre la sospensione dei lavori; decorsi tali termini l'autorità adotta i provvedimenti esposti al punto precedente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa comunitaria

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, 2003/35/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.
(G.U.C.E. n. L 156 del 25 giugno 2003)

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, 2003/4/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio.
(G.U.C.E. n. L 41 del 14 febbraio 2003)

Direttiva 2001/42/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Direttiva (Ce) 97/11 del Consiglio, 3 marzo 1997 (G.U.C.E. 14 marzo 1997, n. L 073),
Modifica alla direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Direttiva 85/337/CEE

Normativa nazionale

L.16 gennaio 2004, n. 5. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.

D.L. 14 novembre 2003, n. 315, Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica .
L. 31 ottobre 2003, n. 306, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003.
Circ. Min. Ambiente e Tutela del Territorio del 25 novembre 2002, Integrazione delle circolari 11 agosto 1989, 23 febbraio 1990, n. 1092/VIA/A.O.13.I e 15 febbraio 1996 del Ministero dell'ambiente, concernente "Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della L.n. 349 del l8 luglio 1986, , modalità dell'annuncio sui quotidiani".
D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.
L. 9 aprile 2002, n. 55, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
L. 31 luglio 2002, n.179, Disposizioni in materia ambientale.
L. 23 luglio 2001, n. 93, Disposizioni in materia ambientale.
L. 29 dicembre 2000, n. 422, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000.
D.P.C.M. 3 settembre 1999, Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.
D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.
D.P.R. 12 aprile 1996, Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146 , concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale
D.P.C.M. 27 dicembre 1988, Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.

Normativa regionale

Delib.G.R. del 31 ottobre 2002, n. 5249, C.I.A. - Valutazione di impatto ambientale di incidenza. **Delib.G.R. del 1998, n. 374**, **Delib.G.R. del 2001, n. 1216**. Determinazioni.

Delib.G.R. 28 novembre 2000, n. 5793, D.P.R. 12 aprile 1996. Commissione Tecnico - Istruttoria per la V.I.A. - Integrazione e definizione procedure di funzionamento.
Delib.G.R. del 1998, n. 636
Delib.G.R. del 1998, n. 374

Evoluzione della normativa

La Direttiva 97/11/CEE nel modificare la Direttiva 337/85/CEE sulla VIA ha specificato che gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della VIA e dell'IPPC (Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento, direttiva 96/61/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 372/99).
Vi sono infatti molte analogie tra VIA e IPPC anche se la disciplina comunitaria dell'IPPC prescrive la necessità di una autorizzazione integrata prima che l'impianto "funzioni" e non prima che sia "costruito" come è invece nel caso della VIA.
La legge quadro sulla VIA, in vista di approvazione, prevede il recepimento congiunto delle Direttive VIA e ICCP per gli impianti "nuovi" (quelli "esistenti" sono disciplinati dal D.Lgs. 372/99), disponendo che il provvedimento di VIA costituisce anche "autorizzazione ambientale

integrata, comprensiva, e quindi sostitutiva, di tutte le autorizzazioni e i pareri necessari in materia ambientale, anche di competenza delle Regioni e degli enti locali.

ENTI TITOLARI

Regione.
Ministero dell'Ambiente.
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.

CONCETTI E DEFINIZIONI

Amministrazioni interessate
Sono individuati quali enti interessati alla procedura di valutazione di impatto ambientale:
- le Province, i Comuni e le Comunità montane nel cui territorio ricadono l'opera progettata e gli impianti connessi;
- gli enti gestori di aree protette, nel caso in cui le opere progettate e gli impianti connessi ricadano anche solo parzialmente nel territorio di loro competenza;
- i soggetti pubblici cui compete il rilascio di atti autorizzatori, concessori, nulla-osta o di assenso, comunque denominati, da acquisire per la realizzazione dell'opera progettata e degli impianti connessi.

Associazioni interessate
Gli enti, le associazioni, ed in particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della L. 349/86, i comitati esponenziali di categorie o interessi collettivi, interessati dalla realizzazione del progetto.

Informazione del pubblico
L'informazione del pubblico è disciplinata dall'art. 6 della L. 349/86 .
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione dei progetti alla Regione, al Ministero dell'Ambiente e al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella Regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
La decisione con l'emanazione del decreto di compatibilità ambientale del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani a cura del proponente.

Impatto ambientale
L'insieme degli effetti rilevanti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che progetti, pubblici o privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi naturali e umani.

Procedura di valutazione dell'impatto ambientale
Può essere definita come insieme di:
- dati tecnico-scientifici sullo stato, sulla struttura e sul funzionamento dell'ambiente;
- dati sulle caratteristiche economiche e tecnologiche dei progetti in esame;
- previsioni sul comportamento dell'ambiente, a livello di tutte le possibili interazioni tra progetto e singole componenti ambientali;
- procedure tecnico-amministrative;
- istanze partecipative e decisionali.

Proponente
Il committente o l'autorità proponente, cioè rispettivamente il soggetto privato o pubblico che predispone le iniziative relative ad un progetto da sottoporre alle procedure disciplinate dalla legge di VIA.

Progetto
Gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o esecutivi, concernenti la realizzazione di impianti, opere o interventi, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse naturali. Nel caso di

impianti, opere o interventi pubblici, per progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo si intende quanto definito rispettivamente nei cc. 3, 4 e 5 dell'art. 16 della L. 109/94 e s.m.i.

Scoping
Definizione dei contenuti del SIA: fase preliminare volta a definire, in contraddittorio tra autorità competente e proponente, le informazioni che devono essere fornite nel SIA.

Screening
Procedura di verifica: procedura preliminare volta a definire se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA.

Soglia dimensionale
Il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla legge.

Soggetto Interessato
Ogni soggetto portatore di un interesse inerente la realizzazione del progetto.

Studio di Impatto Ambientale (SIA)
Studio tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un progetto.

Tiering
Processo di informazione e consultazione che dovrà essere esteso a tutte le autorità eventualmente interessate e competenti, nonché agli altri Stati membri interessati.

Allegato 1

D.P.R. 12/04/96 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, c. 1, della L. 146/94, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7/09/96, n. 210.

Allegato A

ELENCO delle tipologie progettuali di cui all'art. 1, c. 3

a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.
c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.
d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della L. 256/74, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m^3 (9).
g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
i) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'All. *B* ed all'All. *C*, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. 22/97, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo D.Lgs. 22/97 (10).
l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incremento o di trattamento di cui all'All. *B*, lettere *D*2 e da *D*8 a *D*11, ed all'All. *C*, lettere da R1 a R9, D.Lgs. 22/97 , ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo D.Lgs. 22/97 (11).
m) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'All. *B* del D.Lgs. 22/97, punti *D*13, *D*14) (12).
n) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m^3 (operazioni di cui all'All. *B*, lettere *D*1 e *D*5 del D.Lgs. 22/97); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'All. *B*, lettere *D*1 e *D*5 del D.Lgs. 22/97), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m^3 (13).
o) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 m^3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'All. *B*, lettera *D*15 del D.Lgs. 22/97 (14).
p) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
q) Cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.
r) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc.
s) Attività di coltivazione di minerali solidi (15).
t) Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma (16).

u) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km [(17)].

v) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'All. *B*, lettere *D*3, *D*4, *D*6, *D*7 e *D*12 de D.Lgs. 22/97l) [(18)].

z) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 m^3 [(19)].

---

(9) Lettera così sostituita dall'art. 4, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*
(10) Lettera così sostituita dall'art. 3, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*
(11) Lettera così sostituita dall'art. 3, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*
(12) Lettera così sostituita dall'art. 3, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*
(13) Lettera così sostituita dall'art. 3, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*
(14) Lettera così sostituita dall'art. 3, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*
(15) Lettera aggiunta dall'art. 2, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*
(16) Lettera aggiunta dall'art. 2, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*
(17) Lettera aggiunta dall'art. 2, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*
(18) Lettera aggiunta dall'art. 2, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*
(19) Lettera aggiunta dall'art. 2, *D.P.C.M. 3 settembre 1999.*

Allegato 2

D.P.R. 12/04/96 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, c. 1, della L. 146/94, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 1996, n. 210.

Allegato B

ELENCO delle tipologie progettuali di cui all'art. 1, c. 4

1. Agricoltura:

a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;
b) iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;
c) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) 750, posti scrofe;
d) progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha;
e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;
f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.

2. Industria energetica ed estrattiva (20):

a) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
b) attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie (21);
c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda (22);
d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km (23);
e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (24);
f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (25);
g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma (25/a).

3. Lavorazione dei metalli:

a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
    - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
    - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
    - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
e) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
f) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;

g) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;
h) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m² di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
i) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;
l) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.

4. Industria dei prodotti alimentari:

a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;
d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 mc di volume;
f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta:

a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche:

a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

7. Progetti di infrastrutture:

a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha (26);
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha;

c) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;
d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo (27);
e) interporti;
f) porti lacuali e fluviali, vie navigabili;
g) strade extraurbane secondarie;
h) costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri;
i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (28);
m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;
o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
p) aeroporti;
q) porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) dell'All. A, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti;
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'All. B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11 del D.Lgs. 22/97); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'All. B, lettere D13 e D14 del citato D.Lgs. 22/97(29);
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'All. B, lettere D2 e da D8 a D11 del D.Lgs. 22/97 (30);
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'All. B, lettera D15 del D.Lgs. 22/97 (31);
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'All. B, lettere D1 e D5 del D.Lgs. 22/97 (32);
v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km (33).

8. Altri progetti:

a) campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;
b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m²;
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;

g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3 (34);
h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;
i) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;
l) cave e torbiere;
m) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno;
n) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
o) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
p) progetti di cui all'All. A che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni (35).

---

(20) Punto così modificato dall'art. 2, D.P.C.M. 3 settembre 1999.
(21) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.C.M. 3 settembre 1999.
(22) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.C.M. 3 settembre 1999.
(23) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.C.M. 3 settembre 1999.
(24) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.C.M. 3 settembre 1999.
(25) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.C.M. 3 settembre 1999.
(25/a) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.P.C.M. 1° settembre 2000 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2000, n. 238), entrato in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 2 dello stesso.
(26) Lettera così modificata dall'art. 4, D.P.C.M. 3 settembre 1999.
(27) Lettera così modificata dall'art. 4, D.P.C.M. 3 settembre 1999.
(28) Lettera così modificata dall'art. 4, D.P.C.M. 3 settembre 1999.
(29) Lettera così sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 3 settembre 1999.
(30) Lettera così sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 3 settembre 1999.
(31) Lettera così sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 3 settembre 1999.
(32) Lettera così sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 3 settembre 1999.
(33) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.C.M. 3 settembre 1999.
(34) Lettera così sostituita dall'art. 4, D.P.C.M. 3 settembre 1999.
(35) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.C.M. 3 settembre 1999.

Allegato 3

D.P.R. 12/04/96 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, c. 1, della L. 146/94 , concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 1996, n. 210.

Allegato C

INFORMAZIONI di cui all'art. 6, c. 2

1. Descrizione del progetto comprese in particolare:
- una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;
- una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto preposto;
- le relazioni tra il progetto e gli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.

2. Illustrazione delle principali soluzioni alternative possibili, con indicazione dei motivi principali della scelta compiuta dal committente tenendo conto dell'impatto sull'ambiente.

3. Analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi fattori.

4. Descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente:
- dovuti all'esistenza del progetto;
- dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

Allegato 4

D.P.R. 12/04/96 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, c. 1, della L. 146/94, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 1996, n. 210.

Allegato D

ELEMENTI di verifica di cui all'art. 1, cc. 6 e 7

1. Caratteristiche.

Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

- dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità) [1];
- utilizzazione delle risorse naturali;
- produzione di rifiuti;
- inquinamento e disturbi ambientali;
- rischio di incidenti;
- impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole).

2. Ubicazione del progetto.

La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto, deve essere presa in considerazione, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
  a) zone costiere;
  b) zone montuose e forestali;
  c) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;
  d) zone a forte densità demografica;
  e) paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico;
  f) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
  g) effetti dell'opera sulle limitrofe aree naturali protette.

Scheda 5.12
Autorizzazione alla installazione o modifica di stabilimenti o depositi costieri

SOGGETTI RICHIEDENTI

Chiunque voglia costruire stabilimenti o depositi costieri o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui esse sono destinate, ai sensi dell'art. 52 del Codice della Navigazione e degli artt. 5 e 58 del Regolamento del Codice della Navigazione.

ADEMPIMENTI

Documentazione richiesta

- Domanda in carta da bollo rivolta all'Autorità Portuale o Capitaneria di porto *ex* artt. 6 e 45 del Regolamento del Codice della Navigazione.
- Relazione tecnica, effettuata da tecnico abilitato.
- Planimetrie dello stato dei luoghi, prima e dopo le modifiche.
- Planimetrie indicanti sistemi antincendio.
- Collaudo effettuato da tecnico abilitato che certifica la conformità alla legge delle modifiche apportate.
- Attestazioni da parte dell'ASL per impianti di messa a terra e scariche atmosferiche.
- Altra documentazione per casi specifici.

Procedimento

Presentazione, da parte dell'interessato, dell'istanza completa di esatta documentazione, presso l'Autorità Portuale (o Capitaneria di Porto).

L'Autorità Portuale, espletata l'istruttoria mediante la acquisizione dei pareri, obbligatori ma non vincolanti, del comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'Ufficio del Genio Civile per le OO.MM., provvederà ad inoltrare entro e non oltre 45 giorni dalla presentazione della domanda al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le istanze intese a conseguire l'autorizzazione, a norma dell'art. 52 Cod. Nav., ai fini dell'istallazione o della modifica di impianti costieri.

L'Amministrazione Marittima, nell'ambito della sua istruttoria, una volta acquisiti questi pareri, interesserà il Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. - perché si esprima in merito, sentita l'attuale Commissione Centrale controllo armi.

Ricevuti i pareri dei suddetti organi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esprime il proprio parere e ritrasmette la pratica all'Autorità Portuale che rilascia l'autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'Autorità Portuale comunica l'esito positivo o negativo dell'istruttoria conclusa al soggetto interessato; ottenuta l'autorizzazione, l'interessato può iniziare i lavori, con l'obbligo di notificare all'Autorità Portuale e alla Capitaneria di Porto la conclusione degli stessi al fine di permettere alla Commissione Locale Infiammabile di effettuare il collaudo (*ex art*. 48 reg. Cod. Nav.), senza del quale non gli è permesso l'esercizio dell'attività. Il parere favorevole all'esercizio, espresso da questa commissione, viene inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero delle Attività Produttive.

L'autorizzazione ed il collaudo vengono trasmessi al Ministero delle Attività Produttive, che avvia una propria istruttoria alla fine della quale emette un decreto interministeriale. In mancanza di questo decreto il soggetto titolare dell'atto non può intraprendere l'attività per la quale ha richiesto l'autorizzazione.

Termini di conclusione del procedimento

60 giorni dalla presentazione della domanda da parte della società istante.

Validità

L'autorizzazione in questione da il via all'inizio dei lavori di costruzione o di modifica degli stabilimenti costieri. Deve essere inviata al Ministero delle Attività Produttive che emette Decreto Interministeriale.

ONERI

Bollo da € 10,33.

SCADENZE/RINNOVI

Nessuna.

SANZIONI

Sanzioni di tipo amministrativo
Chiusura degli impianti modificati nel caso di accertata irregolarità, o proroga per la messa a punto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale
Codice della Navigazione.
Regolamento del Codice della Navigazione.
D.M. del 19 marzo 2001, Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante.
Circ. Min. Trasporti e Navigazione del 9 maggio 2000, n. 98, D.M. 11/01/95 e D. Dirett. 26 luglio 1996 - Opere minori - Norme applicative specifiche in tema di depositi costieri - Quesiti: artt. 47 e 48 Reg.Cod.Nav.
Circ. Min. Trasporti e Navigazione del 7 febbraio 1998, n. 67, Domande di concessione ai sensi artt. 52 e 36 Cod. Nav. per installazione, modifica ed esercizio stabilimenti e depositi costieri - Art. 47 Reg. Cod. Nav.
Circ. Min. Trasporti e Navigazione del 1 aprile 1997, n. 57 , D. Dirett. 26 luglio 1996 - Modificazioni al decreto ministeriale 11 gennaio 1995 relativo all'individuazione delle opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata od a notifica degli impianti di lavorazione o di deposito di olii minerali - Norme applicative specifiche in tema di depositi costieri.
D.M. del 11 gennaio 1995, Rimborso dei maggiori costi di gestione per gli anni 1991-1993, sostenuti dall'Automobile club d'Italia per i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio.

ENTI TITOLARI

L'ente titolare del procedimento è l'Autorità Portuale o Capitaneria di porto.

Gli enti interessati in un procedimento generico sono:

Genio Civile per le OO.MM;

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

ASL.

Gli enti interessati in procedimenti specifici sono inoltre:

ARPAC, Agenzia delle Dogane.

Scheda 5.13
Centri di rottamazione e demolizione di autoveicoli fuori uso

SOGGETTI RICHIEDENTI

Chiunque intenda realizzare un centro di rottamazione e demolizione di autoveicoli fuori uso.

ADEMPIMENTI

Procedimento

Nuovi impianti e varianti sostanziali

La variante sostanziale si configura allorquando si modificano strutture e/o superficie e/o capacità produttiva degli impianti approvati, e/o incremento delle fasi della gestione dei rifiuti.

Il soggetto proponente dovrà inviare apposita istanza corredata dal progetto e relativa documentazione, in triplice copia, direttamente al Settore centrale tutela dell'ambiente sito in via De Gasperi n. 28 – Napoli. Entro 30 giorni la Regione dovrà nominare il responsabile del procedimento. Il Settore centrale tutela dell'ambiente provvederà a trasferire le istanze pervenute, unitamente a due copie del progetto e documentazione relativa, al Settore provinciale competente per territorio che convocherà apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi del c. 2 dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97, previo parere rilasciato dalla Commissione tecnico-istruttoria istituita presso ciascun Settore provinciale.

Entro 90 giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di Servizi procede alla valutazione dei progetti.
Le risultanze della Conferenza saranno inviate a cura dei Settori Tecnici Amministrativi provinciali al Settore centrale tutela ambiente, unitamente alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta regionale, per l'approvazione del progetto e la realizzazione dell'impianto

La Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, approva il progetto. Nel provvedimento di approvazione del progetto sarà stabilito anche un congruo tempo entro cui dovranno essere completati i lavori di realizzazione nonché la durata dell'eventuale autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto.

L'amministrazione provinciale competente per territorio provvederà, decorso il termine fissato per la realizzazione dei lavori, alla verifica della corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato. Il verbale relativo al predetto controllo, sarà trasmesso tempestivamente dalla medesima Amministrazione provinciale al Settore centrale tutela dell'ambiente che provvederà all'emanazione del provvedimento di autorizzazione definitiva all'esercizio dell'attività con atto monocratico del Dirigente del settore medesimo. Qualora le tipologie dei progetti siano ricomprese tra quelle riportate negli Allegati A e B di cui al D.P.R. del 12 aprile 1996 così come modificato dal D.P.C.M. del 3 settembre 1999, si renderà necessario acquisire anche il giudizio di compatibilità ambientale. A tal fine sarà attivata a cura del proponente la procedura di Valutazione di impatto ambientale di cui al citato D.P.R. del 12 aprile 1996.

Qualora gli impianti in questione possano avere, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, incidenza significativa, a medio e lungo termine, su Siti di Importanza Comunitaria (SIC), sulle Zone di protezione Speciale (ZPS) definiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli" del Consiglio delle Comunità Europee, il cui elenco è stato pubblicato dal Ministero dell'Ambiente sulla G.U. del 22/04/2000 – D.M. del 3 aprile 2000 – nonché sui Siti di Interesse Regionale (SIR) individuati sul territorio regionale in attuazione del Progetto Bioitaly-Campania, sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 c. 3 della citata Direttiva 92/43/CEE e svolta secondo le modalità di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97.

La garanzia finanziaria (vedi punto 6 d.1 Documentazione richiesta) sarà richiesta a seguito di parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi e prima dell'approvazione del progetto da parte della Giunta regionale.

Con l'atto di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione delle opere, disposto con delibera di Giunta regionale, il soggetto realizza le opere previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente della data di inizio dei lavori.
Terminati i lavori l'interessato comunica al Settore tutela ambiente ed alla Provincia l'ultimazione degli stessi e contestualmente richiede l'autorizzazione all'esercizio. Il Settore centrale tutela ambiente rilascerà autorizzazione all'esercizio previa acquisizione del certificato di conformità della opere eseguite al progetto approvato, redatto dalla competente amministrazione provinciale. Tutti i dati relativi agli impianti confluiranno in una banca dati che sarà istituita presso il Settore tutela dell'ambiente, utilizzando, se del caso, il software predisposto dalla Struttura Commissariale.

Il termine di conclusione del procedimento è 150 giorni.

Documentazione richiesta

La documentazione va presentata in triplice copia.

1. Domanda in carta libera completa di tutte le indicazioni necessarie;
2. Copia del titolo di proprietà, ovvero contratto di fitto o di comodato d'uso debitamente registrato, dell'area dell'impianto;
3. Certificato di iscrizione alla CCIAA aggiornato, comprensivo dei controlli antimafia;
4. Piano per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;
5. Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Direttore Tecnico;
6. Garanzie finanziarie di cui alla Delib.G.R. 254/90 debitamente autenticata;
7. Quadro progettuale:
    - 7.1 relazione tecnica contenente le seguenti indicazioni:
        - a) descrizione delle caratteristiche fisiche e tecniche delle opere principali e accessorie proposte, nonché delle tecnologie adottate;
        - b) descrizione delle principali caratteristiche di processo e di funzionamento e indicazioni delle risorse utilizzate comprese acqua ed energia, precisando il loro approvvigionamento;
        - c) indicazione sulla gestione operativa dell'impianto;
    - 7.2 corografia scala 1:25000 e planimetria 1:5000 con la localizzazione dell'area oggetto dell'intervento;
    - 7.3 planimetria dell'insediamento in scala 1:500 o 1:1000;
    - 7.4 planimetria in scala 1:100 o 1:200 dei corpi di fabbrica;
    - 7.5 sezioni e prospetti dei corpi di fabbrica in scala 1:100 o 1:200;
    - 7.6 planimetria in scala 1:500 con gli schemi delle reti impiantistiche con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque e del sistema antincendio;
    - 7.7 particolari costruttivi significativi dell'impianto;

8 Inquadramento territoriale:
    - 8.1 dati urbanistici e catastali:
        - a) estratto del vigente Piano Regolatore Generale e relative norme tecniche di attuazione;
        - b) estratto planimetria catastale;
        - c) certificato di destinazione urbanistica e specificazione degli eventuali vincoli insistenti sull'area ivi compresa l'appartenenza o meno alle aree a rischio idrogeologico perimetrate dalla competente Autorità di Bacino;
        - d) studio e scelta della viabilità di accesso;
    - 8.2 indagine idrogeologica mirata al tipo di intervento;
    - 8.3 informazioni relative alla classificazione del territorio per quanto concerne l'ammissibilità delle emissioni sonore di cui alla L. 477/95;
    - 8.4 informazioni relative alle emissioni in atmosfera;
    - 8.5 relazione descrittiva dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente ed eventuali misure compensative adottate.

9 Relazione tecnico-descrittiva contenente le seguenti indicazioni:
- 9.1 elenco delle tipologie di rifiuti da stoccare secondo codifica europea;
- 9.2 modalità di stoccaggio;
- 9.3 quantità massima stoccabile per tipologia di rifiuto e movimentazione massima annua, che non deve essere superiore al peso di una carcassa di autoveicolo tal quale (mediamente 1 t.) per ogni 40 mq. di superficie e per un periodo di 6 mesi;
- 9.4 periodo massimo di stoccaggio per tipologia di rifiuto nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 22/97 e s.m.i.;
- 9.5 descrizione dettagliata del processo di recupero;
- 9.6 indicazione sulla collocazione finale del prodotto recuperato e/o da destinare al riutilizzo;
- 9.7 destinazione degli scarti ;
- 9.8 indicazione della superficie del centro di autodemolizione;
- 9.9 aree di stoccaggio dei veicoli prima del trattamento (in mq);
- 9.10 area di smontaggio (in mq);
- 9.11 area di stoccaggio pezzi di ricambio (in mq);
- 9.12 area destinate ad uffici e servizi (in mq);
- 9.13 aree impermeabilizzate (in mq);
- 9.14 ubicazione serbatoi posti fuori terra per la raccolta di oli esausti;
- 9.15 ubicazione dei siti e delle modalità di stoccaggio dei rifiuti pericolosi.

Le indicazioni elencate dal punto 9.7 al punto 9.15 dovranno essere riportate anche negli elaborati cartografici di cui al precedente punto 7.3.

Integrazione tipologie rifiuti

L'integrazione dell'autorizzazione avviene con emanazione del Decreto Dirigenziale. Il soggetto proponente è tenuto a presentare direttamente al Settore centrale tutela ambiente della Regione Campania alla via De Gasperi n. 28 – Napoli, la seguente documentazione:
1. Domanda in carta libera;
2. Certificato di iscrizione alla CCIAA aggiornato, comprensivo dei controlli antimafia;
3. Perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la compatibilità dell'impianto di gestione dei rifiuti precisandone i quantitativi;
4. Copia dei provvedimenti di autorizzazione alla gestione dei rifiuti.

ONERI

A far data dall'esercizio delle competenze in materia da parte della Giunta regionale, per l'esame istruttorio delle istanze i richiedenti sono tenuti al pagamento delle somme di seguito indicate, quale contributo delle spese di istruttoria:

- Variazione assetto societario: € 154,00;
- Rinnovo e integrazione autorizzazione: € 258,00;
- Nuova autorizzazione: € 516,00.

Gli importi dovranno essere corrisposti mediante versamento su conto corrente bancario n. 40/5 acceso presso il Banco di Napoli intestato alla Regione Campania – Servizio Tesoreria – Enti Diversi – Via del Forno Vecchio Napoli. Cod. ABI 1010 – CAB 3593, con indicazione della seguente causale: *"Spese amministrative per istruttoria di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97"*.

La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione o di rinnovo della stessa.

SCADENZE/RINNOVI

Il rinnovo delle autorizzazioni avviene con emanazione del Decreto dirigenziale.
Il soggetto proponente è tenuto a presentare direttamente alla Regione Campania – Settore centrale tutela ambiente la seguente documentazione (fermo restando che l'ufficio potrà comunque richiedere documentazione integrativa laddove si presentino casi particolari):

1. Domanda in carta libera;
2. Garanzie finanziarie;
3. Certificato di iscrizione alla CCIAA comprensivo dei controlli antimafia;
4. Certificato di destinazione urbanistica con indicazione dell'eventuale appartenenza dell'area ove è ubicato l'impianto alle zone a rischio idrogeologico così come perimetrate dalla competente Autorità di Bacino;
5. Perizia giurata di tecnico qualificato attestante la regolarità dei manufatti esistenti nell'impianto alle norme urbanistiche e edilizie vigenti nella realtà di riferimento; ove fosse in itinere procedura di condono edilizio, occorre produrre attestazione dell'amministrazione comunale dalla quale si evinca che la pratica di condono edilizio non è stata esaminata.
6. Dichiarazione asseverata di professionista abilitato concernente la conformità dell'impianto al progetto approvato;
7. Certificazione dell'amministrazione provinciale competente per territorio attestante la capacità residua dell'invaso, qualora trattasi di impianto di discarica.

SANZIONI

L'art. 51 del decreto Ronchi sanziona l'*attività di gestione di rifiuti non autorizzata* stabilendo dal c. 1 al c. 6 che:

7. *chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti prodotti da terzi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito con:*
   c) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 2582,00 a euro 25820,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
   d) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2582,00 a euro 25820,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. *Le pene di cui al punto 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 14, commi 1 e 2.*
9. *Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2582,00 a euro 25820,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5164,00 a euro 51640,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*
10. *Le pene di cui ai punti 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.*
11. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 9, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti è punito con la pena di cui al punto 1, lettera b).*
12. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'art. 45, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2582,00 a euro 25820,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2582,00 a euro 15493,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri.*

7. *Chiunque viola gli obblighi di cui agli artt. 46, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, 47, commi 11 e 12, e 48, c. 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 1549,00.*

8. *I soggetti di cui all'art. 48, c. 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:*

   d) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del c. 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25,00 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

e) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del c. 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5,00 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

f) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del c. 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 0,05 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.

9. Le sanzioni di cui al c. 6-ter sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui all'alinea del medesimo c. 6-ter.

10. I soggetti di cui all'art. 48, c. 2, sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a euro 51,00. In caso di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del c. 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25,00 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del c. 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5,00 tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del c. 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 0,05 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

D.M. del 12 giugno 2002, n. 161, Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.

D.P.C.M. 3 settembre 1999, Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, c. 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

D.M. del 5 febbraio 1998, Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt 31 e 33 del D.Lgs. 22/97.

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

D.P.R. 12 aprile 1996, Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146 , concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.

Normativa regionale

Delib.G.R. 5880 del 26 dicembre 2002
Delib.G.R. 2723 del 8 giugno 2001

ENTI TITOLARI

Regione Campania – Settore Centrale Tutela dell'Ambiente

Scheda 6.1
Autorizzazione relativa alla modificazione di beni archeologici

SOGGETTI RICHIEDENTI – AMBITO DI APPLICAZIONE

Per "beni culturali" si intendono "*le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico*" e tutte le altre cose individuate dai commi 1,2,3,4, dell'articolo 10, e dall'articolo 11, del D.Lgs. 42/04, che entrerà in vigore dal 1° maggio 2004[29], abrogando il D.Lgs. 490/99.

All'articolo 21 vengono elencati gli interventi soggetti ad autorizzazione che interessino un bene culturale. Chiunque intenda eseguire opere e lavori di qualunque genere in aree sottoposte a vincolo archeologico, ha l'obbligo, secondo il comma 4, dell'art. 21, di richiederne l'autorizzazione al Soprintendente, a meno che non si tratti di un intervento che invece è subordinato all'autorizzazione del Ministro, come viene evidenziato al comma 1 dello stesso articolo[30]. Secondo il comma 5, "l*'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni*".

ADEMPIMENTI

L'autorizzazione relativa a interventi, in materia di edilizia pubblica e privata, è rilasciata entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della richiesta, da parte della Soprintendenza. Qualora siano necessari dei chiarimenti o integrazioni, il termine è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta. In caso di accertamenti di natura tecnica da parte della Soprintendenza, il termine è sospeso fino all'acquisizione dei risultati degli accertamenti e comunque per non più di 30 giorni. Decorso inutilmente il termine, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione non provveda nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida[31].

Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'art 26 del D.Lgs.42/04 prescrive che, a norma dell'art. 6 della L. 349/86, l'autorizzazione prevista dall'art. 21 sia espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione di impatto ambientale medesima. Qualora dall'esame del progetto risulti che l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze conservative del bene culturale sul quale essa è destinata ad incidere, il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. In tal caso, ovvero qualora vi sia una valutazione contraria del progetto da parte del Ministero dell'ambiente, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente.

Se nel corso dei lavori dovessero risultare comportamenti contrastanti con l'approvazione, tali da porre in pericolo l'integrità degli immobili soggetti a tutela, il Ministero per i beni e le attività culturali ordinerà la sospensione dei lavori.

Nel caso in cui gli interventi che richiedono autorizzazione, necessitino anche del permesso di costruire è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge (art.23). In questo caso il richiedente, all'atto della denuncia, trasmette al Comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.

---

[29] D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, pubblicato in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. n. 28.

[30] 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati.

[31] Art. 22. *Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia.*

Nei procedimenti riguardanti opere o lavori incidenti su beni culturali, qualora si ricorra alla Conferenza di Servizi, l'autorizzazione è rilasciata in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della Conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto (art. 25). Nel caso l'organo del Ministero esprima motivato dissenso l'amministrazione procedente può richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

In situazioni di urgenza (art. 27) possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché sia comunicato alla Soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

ONERI

Non sono previsti oneri a carico del richiedente, salvo le marche da bollo.

SCADENZE/RINNOVI

Non vi è scadenza per il nulla osta. Una volta ottenuto, si può procedere all'intervento autorizzato, dopo il quale lo stato del luogo deve rimanere immutato rispetto alle modifiche effettuate. Qualora si intenda apportare ulteriori modifiche o realizzare nuovi interventi su quei beni sottoposti a tutela, sarà necessario richiedere un ulteriore nulla osta.

SANZIONI

Nel caso di lavori iniziati in assenza della preventiva approvazione, o condotti in difformità al progetto presentato e approvato, il Soprintendente può ordinare la loro sospensione, secondo quanto disposto dall'articolo 28 D.Lgs. 42/04, in ordine alle misure cautelari e preventive. Secondo tale articolo, al comma 2, "*al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13.*

3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione".

Qualora, in conseguenza della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dal D.Lgs. 42/04, il bene culturale subisca un danno, il ministero ordinerà che il responsabile esegua le opere necessarie alla reintegrazione, secondo quanto disposto dall'art. 160. In caso di inottemperanza all'ordine, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Il recupero delle somme avviene in base alla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. Quando la reintegrazione risulti impossibile, il responsabile dovrà corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal Presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (in vigore dal I° maggio 2004).

ENTI TITOLARI

Soprintendenza archeologica competente.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Scheda 6.2
Autorizzazione relativa alla modificazione di beni paesaggistici

SOGGETTI RICHIEDENTI – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il D.Lgs. 42/04 , "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137",* in vigore dal I° maggio , 2004 dall'art.134 individua i "beni paesaggistici":

a) gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (art.136[32]);
b) le aree tutelate per legge (art.142[33]);
c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici (artt.143 e 156).

Coloro che intendono apportare modifiche su immobili e aree sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico hanno l'obbligo di richiedere specifica autorizzazione a patto che tali interventi non siano distruttivi, né rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Non sono soggette all'autorizzazione prescritta negli artt. 146,147,159 del D.Lgs. 42/04:

a. gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b. gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c. il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'art.142, c.1, l.g), purché previsti e autorizzati in base alla normativa in materia.

---

[32] Art. 136, D.Lgs. del 22/01/04, n.42: Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
"1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze"

[33] Art. 142, D.lgs. del 22/01/04, n.42 **:** Aree tutelate per legge
"1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448,
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice".

ADEMPIMENTI

I soggetti che intendono modificare gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico e/o sottoposte a tutela dai piani paesaggistici, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione o all'ente locale al quale la Regione ha affidato la relativa competenza, i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del D.Lgs.42/04, con una delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri, dovrà essere definita la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.
Ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.42/04, la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata all'amministrazione competente che, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:

a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

L'amministrazione competente, nel termine di 40 giorni dal ricevimento dell'istanza, deve accertare la compatibilità paesaggistica dell'intervento, acquisire il parere della commissione per il paesaggio[34] e trasmettere la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente Soprintendenza, dandone notizia agli interessati. La comunicazione alla Soprintendenza costituisce avviso di inizio del procedimento. Qualora l'amministrazione verifichi la non corrispondenza o mancanza e/o inesattezza della documentazione allegata, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a 30 giorni. La Soprintendenza, ricevuta la domanda, comunica il proprio parere nel termine di 60 giorni; decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere della Soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto del titolo abilitativo legittimante l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
Decorso inutilmente il termine di 20 giorni, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla Regione che provvede anche mediante un commissario *ad acta*, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Nel caso si ritenga necessario effettuare accertamenti o richiesta di ulteriore documentazione, il termine viene sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
Laddove la Regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla competente Soprintendenza.

L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace a partire dal ventesimo giorno dalla sua emanazione; è trasmessa in copia, senza indugio, alla Soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla Regione, alla Provincia e, ove esistenti, alla Comunità montana e all'Ente Parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. Tale autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria, anche in seguito a interventi parziali. Le associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi qualsiasi altro

[34] Art. 148, D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n.42**:** Commissione per il paesaggio
"1*. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice le regioni promuovono l'istituzione della commissione per il paesaggio presso gli enti locali ai quali sono attribuite le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica.*
2. La commissione è composta da soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
3. La commissione esprime il parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.
4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle attività della commissione per il paesaggio. In tal caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 7, è espresso in quella sede secondo le modalità stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 10, 11 e 12".

soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, possono impugnare la suddetta autorizzazione attraverso ricorso al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali disposizioni non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere per le quali restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi della normativa vigente in materia, esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalla competente Soprintendenza.

Ai sensi dell'art.158 del D.Lgs.42/04 *"Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357"*.

In via transitoria i procedimenti di autorizzazione sono disciplinati ai sensi dell'art.159 del D.Lgs.42/04[35].

Documentazione richiesta

Ai sensi dell'art. 146, c. 3, del D.Lgs.42/04, "*entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti".*

SCADENZE/RINNOVI

Ogni qualvolta si intende eseguire nuove opere è necessario richiedere ed ottenere una nuova autorizzazione.

SANZIONI

Art. 181. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa:

"1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. (ora articolo 44 del D.P.R. 380/01.)

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione".

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

[35] Art. 159 D.Lgs. 42/04, Procedimento di autorizzazione in via transitoria:

"1. Fino all'approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156 ovvero ai sensi dell'articolo 143, ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 145, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146, comma 2, dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'amministrazione competente può produrre una relazione illustrativa degli accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 5. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto distinto e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-bis del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495.

3. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione.

4. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 2 è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla competente soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione prevista dal comma 1 e dagli articoli 146 e 147 può essere concessa solo dopo l'approvazione dei piani paesaggistici".

Normativa nazionale
D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, **Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.**

Normativa regionale
L.R. 18 novembre 1995, n. 24, Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali.

L.R. 23 febbraio 1982, n. 10, Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della L.R. 65/81 – Tutela dei beni ambientali.

L.R. 1 settembre 1981, n. 65, Disposizioni per l'attuazione della L.R. 29/5/80 n. 54.

L.R. 29 maggio 1980, n. 54, Delega e sub-delega di funzioni regionali ai Comuni, Comunità montane e alle province e disciplina dei provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub- delegate.

ENTI TITOLARI

Regione

Comune
Provincia/Comunità Montana
Soprintendenza per i Beni Architettonici competente

Scheda n. 7.1

AGENZIE VIAGGI E TURISMO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le agenzie di viaggio svolgono attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonché l'intermediazione del soggiorno all'interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare (art. 1 D.P.C.M. 13/9/02).
Gli elementi costitutivi sono:
- denominazione;
- titolare;
- direttore tecnico;
- sede.

Denominazione
Il nome che si attribuisce all'Agenzia, il quale non deve essere uguale o simile a quello di altre agenzie operanti su territorio nazionale. Sussiste inoltre l'obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare denominazioni che possano ingenerare confusione nel consumatore né nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane.

Titolare
Persona fisica o giuridica destinataria dell'autorizzazione amministrativa.

Direttore Tecnico
Persona fisica in possesso di determinati requisiti tecnico, professionali e linguistici accertati secondo modalità espressamente previste dalla legge. Il direttore tecnico può essere persona diversa dal titolare se questi non è in possesso dei requisiti di cui sopra.
La qualifica di direttore tecnico può essere conseguita:
1. mediante esame, da sostenere in Campania presso uno dei cinque Enti Provinciali per il Turismo (E.P.T.) che periodicamente mettono a bando tale disciplina;
2. presso una qualsiasi regione italiana o Stato membro della Comunità Europea;
3. mediante l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 392/91.

La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per l'accesso all'attività, o per l'esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio, in un altro Stato membro, delle attività di competenza delle Agenzie di Viaggi e Turismo. La certificazione deve essere rilasciata dall'autorità od organismo competente dello Stato membro di origine o provenienza e deve, comunque, comprovare che l'attività è stata prestata:
a. per sei anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo;

ovvero:
b. per tre anni consecutivi in qualità di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

ovvero:
c. per quattro anni consecutivi in qualità di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

ovvero:

d. per tre anni consecutivi in qualità di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver svolto a titolo dipendente l'attività in oggetto presso un'agenzia di viaggio per almeno cinque anni;

ovvero:

e. per cinque anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

ovvero:

f. per sei anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

Nei casi previsti alle lettere a) e c), l'attività non può essere stata interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito della domanda.

Sede

Locali nei quali viene svolta l'attività propria di Agenzia di Viaggi e Turismo.

ADEMPIMENTI

1. Costituzione di nuova Agenzia di Viaggi e Turismo

L'istanza, da indirizzare con raccomandata A.R. alla Regione Campania - Area Sviluppo Attività Settore Terziario - Settore Sviluppo e Promozione Turismo- Centro Direzionale Isola C/5 - 80143 Napoli - deve contenere le seguenti indicazioni:

- generalità e cittadinanza del titolare e, ove si tratti di società, la qualità di legale rappresentante di essa;
- generalità e cittadinanza del dirigente tecnico, ove si tratti di persona diversa dal titolare che sia regolarmente inquadrato, come dipendente dell'istituenda Agenzia, secondo la normativa vigente in materia di lavoro e occupazione;
- estremi dell'abilitazione professionale del Dirigente Tecnico;
- denominazione che si intende dare all'Agenzia;
- ubicazione e descrizione dei locali ove l'Agenzia avrà sede;
- attività che l'Agenzia intende svolgere, congiuntamente o disgiuntamente.

Documentazione a corredo dell'istanza

- autocertificazione di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea e di residenza del titolare e del dirigente tecnico, qualora quest'ultimo sia diverso dal titolare;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 15/68, di assenza di condanne penali e di procedimenti in corso del titolare e del dirigente tecnico;
- copia conforme dell'attestato di qualifica del dirigente tecnico;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della L. n. 15/68, con cui il dirigente tecnico si impegna a dare esclusiva prestazione professionale nella qualità presso l'istituenda Agenzia di Viaggi e Turismo quale dipendente regolarmente inquadrato secondo la vigente normativa in materia di lavoro e occupazione e a trasferire la propria residenza nel Comune indicato;
- qualora trattasi di società: copia autentica dell'atto costitutivo della società, con l'indicazione del capitale sociale e con l'elenco nominativo dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché del dirigente provvisto di procura. Dall'atto costitutivo deve risultare, inoltre, che l'attività turistica sia fra quelle che la società o l'ente intende svolgere per il conseguimento dei propri scopi; certificato di iscrizione, con dicitura antimafia, della società alla C.C.I.A.A., con l'indicazione della persona munita di rappresentanza legale della società;

- progetto di sistemazione dei locali corredato da relazione tecnico-illustrativa e delle relative piante planimetriche, comprensive di zona. I locali devono risultare indipendenti da altro ambiente commerciale ed avere, possibilmente, un ingresso su strada. La suddetta relazione deve essere redatta da un tecnico iscritto al relativo Albo Professionale.

Successivamente, dopo avere acquisito tutti i pareri di competenza, se positivi, al fine dell'emissione del decreto autorizzativo va prodotta la seguente documentazione:

- inquadramento del dirigente tecnico quale dipendente dell'Agenzia V.T. e residenza nel Comune dove è ubicata l'agenzia, se persona diversa dal titolare;
- deposito cauzionale, ai sensi della Delib. G.R. n. 9037 del 23/12/1998, da prestare anche mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, per l'importo di euro 77468,54;
- tassa di concessione regionale su bollettino di c.c. postale n. 21965181, causale "1302" più la denominazione dell'agenzia di viaggi, intestato alla Regione Campania - Ufficio Concessioni Tasse Regionali.

2. *Apertura di filiale e trasferimento di sede*

L'istanza, con firma autenticata del titolare dell'Agenzia V. T., deve essere indirizzata alla Regione Campania - Area Sviluppo Attività Settore Terziario - Settore Sviluppo e Promozione Turismo - Centro Direzionale Isola C/5 - 80143 Napoli.

Documentazione a corredo dell'istanza

- copia conforme del decreto autorizzativo dell'esercizio all'attività dell'Agenzia V.T.
- planimetria e relazione tecnico-illustrativa dei locali indicati, che devono, comunque, essere indipendenti da attività diverse da quelle previste per l'Agenzia di Viaggi e Turismo.

Obblighi generali per le attività e i servizi turistici

In via generale, e senza esclusione, il D.P.C.M. del 13/9/02, attuativo dell'art. 2 comma 4 della L. n. 135/01, e la cui entrata in vigore ha comportato l'abrogazione della legge n. 217/83, ha stabilito che le attività ed i servizi turistici:

- devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con inabilità e/o con limitate capacità motorie;
- devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilità ambientale;
- devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

ONERI

Deposito cauzionale di euro 7.7468,54.

Tassa di concessione regionale.

SCADENZE/RINNOVI

Sia il decreto sia l'autorizzazione regionali non sono soggetti a termine di scadenza.

SANZIONI

1) *Esercizio abusivo dell'attività di Agenzia di Viaggi e Turismo (l'eventuale inizio di attività prima del rilascio del decreto autorizzativo è considerata abusiva), nonché attività delle Associazioni senza scopo di lucro riconducibili a quelle proprie di Agenzia di Viaggi e Turismo*
   Sanzione da euro 2582,00 a euro 5164,00 e diniego della eventuale richiesta di autorizzazione.

2) *Attività dannosa o contraria agli interessi del Turismo, gravi irregolarità amministrative, fallimento*

Sanzione: sospensione temporanea di sei mesi o revoca.

3) *Mancata comunicazione mutamenti strutturali*
Sanzione: sospensione temporanea di mesi sei o revoca.

4) *Mancata sostituzione del dirigente tecnico entro tre mesi*
Sanzione: sospensione temporanea di mesi sei o revoca.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

D.Lgs. n. 111/95
Sentenza Corte Costituzionale n. 362/98
Legge n. 135/01
D.P.C.M. 13/9/02

Normativa regionale
Delib. G.R. n. 6821 del 3/11/99
D.P.G.R. n. 467 11/06/2002.

ENTI TITOLARI

Regione Campania - Area di Sviluppo Attività Settore Terziario – Settore Sviluppo e Promozione Turismo.
Comuni.
A.S.L.
E.P.T.

Scheda n. 7.2
ALBERGHI

SOGGETTI RICHIEDENTI E TIPOLOGIE

Proprietario, o avente titolo, di aziende ricettive alberghiere.

Le aziende ricettive alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.

Sono considerate aziende ricettive alberghiere, e vengono assoggettate alla relativa disciplina, gli alberghi propriamente detti e le residenze turistico - alberghiere.

Sono alberghi le aziende ricettive aventi le caratteristiche di cui sopra che, ubicate in uno o più stabili, o parte di stabili, possiedono i requisiti indicati nella tabella A) dell'allegato alla L.R. n. 15/84, nonché i seguenti requisiti minimi:

a) almeno sette camere destinate alla ricettività;

b) almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;

c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;

d) un locale ad uso comune.

Sono "Residenze turistico–alberghiere" le aziende alberghiere che offrono alloggio in almeno sette unità abitative arredate, costituite da uno o più locali forniti di servizio autonomo di cucina, e che posseggono i requisiti di cui alla tabella B) dell'allegato alla L.R. n. 15/84.

Motel

Possono assumere la denominazione di "Motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni.

I Motel, qualunque sia il numero di stelle assegnato, devono assicurare uno standard minimo di servizio di autorimessa per box o parcheggio con tanti posti macchina e/o imbarcazioni quante sono le camere degli ospiti maggiorati del 10%, nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati (per via terra e per via mare), rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.

Dipendenze

Le dipendenze delle aziende ricettive alberghiere devono trovarsi nelle immediate vicinanze della casa madre, e vengono classificate sulla base dei requisiti posseduti.

ADEMPIMENTI

Le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive alberghiere sono delegate ai Comuni. Tali funzioni vengono esercitate dai Comuni sentito l'Ente Provinciale Turistico competente per territorio.

Per l'assegnazione di una determinata classifica i titolari della licenza di esercizio delle aziende ricettive alberghiere devono, entro il mese di giugno dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, inoltrare al Comune, nel cui territorio è situata l'azienda stessa, una denuncia contenente tutti gli elementi relativi: alle "prestazioni di servizi", alle "dotazioni, impianti ed attrezzature", nonché alla "ubicazione ed aspetti".

Coloro che richiedono la classificazione a cinque stelle possono anche richiedere l'aggiunta della denominazione "Lusso".

Stessa denuncia deve essere presentata in casi di nuova apertura, durante il quinquennio, di azienda ricettiva. Ogni provvedimento di classificazione viene adottato dal Comune competente per territorio entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda.

Entro lo stesso termine il Comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ed eventualmente accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione di classifica.

Il provvedimento di classifica viene trasmesso alla Provincia competente per territorio per l'approvazione. Il provvedimento di classifica è comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicata nel Foglio Annunzi Legali della Provincia.

Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, la Provincia trasmette alla Regione gli elenchi delle aziende ricettive classificate e, separatamente, quelli delle aziende ricettive per le quali siano stati presentati ricorsi.

La Giunta regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania degli elenchi, divisi per provincia, contenenti le classificazioni divenute definitive.

Per le aziende ricettive alberghiere le cui classificazioni siano state impugnate con ricorso, e per le aziende la cui gestione sia iniziata durante il quinquennio, si provvede con elenchi suppletivi. La Regione provvede, altresì, all'invio degli elenchi delle aziende ricettive classificate all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo per la pubblicazione nell'annuario degli alberghi d'Italia.

Gli alberghi classificati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "Lusso" mediante autorizzazione del Comune, previo parere favorevole della Giunta regionale, quando siano in possesso degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale stabiliti mediante legge regionale.

Alle residenze turistiche alberghiere non può essere attribuita la classificazione con contrassegno inferiore a due stelle.

Classificazione

Per le nuove aziende ricettive alberghiere la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati, ed assegnata in via definitiva entro 90 giorni dall'inizio dell'attività dell'esercizio a seguito di accertamento da parte del Comune.

L'attribuzione del numero delle stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.

L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, la quale deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero delle camere e dei letti, al numero dei posti tenda, al periodo di apertura (stagionale o annuale) ed all'ubicazione.

È obbligatorio esporre in modo ben visibile, all'esterno o all'interno di ciascuna azienda ricettiva alberghiera ed all'aria aperta, il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnate. La classificazione ha validità per un quinquennio con decorrenza dal 1° gennaio. Per le nuove aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta attivate durante il quinquennio, e per le aziende riclassificate ai sensi dell'art. 9 della L.R. 15/84, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

Revisione di classifica

Qualora durante il quinquennio intervengano notevoli mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva alberghiera ed all'aria aperta, o qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda ricettiva stessa al livello di classificazione cui è stata assegnata, si provvede, di ufficio, o a domanda, alla revisione della classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti.

In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnata, il titolare della licenza di esercizio è tenuto a farne denuncia all'Ente a ciò preposto, nel cui territorio è sita l'azienda ricettiva alberghiera ed all'aria, per l'adozione del provvedimento di classifica.

Denominazione

La denominazione per ciascuna azienda ricettiva è attribuita previa approvazione del Comune, e non può essere assunta da altre aventi sedi nello stesso territorio comunale né in caso di azienda cessata, senza formale autorizzazione del titolare dell'azienda stessa cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigenti in materia.

Prevenzione incendi

Le strutture ricettive con oltre 25 posti letto sono soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.

Obblighi generali per le attività e i servizi turistici
In via generale, e senza esclusione, il D.P.C.M. del 13/9/02, attuativo dell'art. 2 comma 4 della L. n. 135/01, e la cui entrata in vigore ha comportato l'abrogazione della L. n. 217/83, ha stabilito che le attività ed i servizi turistici:

- devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con inabilità e/o con limitate capacità motorie;
- devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilità ambientale;
- devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

Vincolo di destinazione (L.R. 28/11/2000, n. 16)

I Comuni provvedono a formare, ovvero ad adeguare, i propri strumenti urbanistici mediante l'individuazione delle aree destinate ad attività turistiche e ricettive, con particolare riferimento per quelle strutture esistenti negli ambiti territoriali individuati dalla L.R. n. 37 del 25/08/87, ed a determinare la disciplina di tutela e di utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalla Regione.

Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, i piani regolatori generali e le loro varianti possono prevedere destinazioni diverse da quella originaria di aree e di strutture turistiche e ricettive.

Entro un anno dall'entrata in vigore della L.R. n. 16/2000, i Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici secondo quanto previsto sopra.

Decorso infruttuosamente tale termine, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, provvederà agli adempimenti omessi, nei successivi sei mesi, a mezzo di Commissario ad acta.

Il vincolo si estenderà anche a quelle parti della struttura alberghiera che, pur potenzialmente autonome, costituiscono parti integranti ed essenziali della struttura stessa in maniera tale che l'eventuale diversa destinazione comprometterebbe in modo rilevante la struttura rimanente, impedendone e/o limitandone l'attività esercitata e i relativi servizi.

Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e fino all'approvazione delle relative varianti, tutte le strutture ricettive, per motivi di pubblico interesse, in considerazione della particolare rilevanza economica e della utilità sociale che tali attività rappresentano per la Regione Campania, sono sottoposte a vincolo di destinazione d'uso provvisorio.

Il vincolo di cui sopra ha vigenza per tutto il periodo necessario all'espletamento delle procedure necessarie per adeguare gli strumenti urbanistici a quanto previsto dalla L.R. n. 16/2000.

Dalla data di esecutività del piano regolatore, ovvero dalla data di esecutività della relativa variante, le strutture ricettive turistiche in esso individuate sono sottoposte a vincolo.

Per le strutture ricettive che, nell'ambito delle stesse aree, vengono destinate all'attività turistica successivamente all'approvazione dello strumento urbanistico, il vincolo ha vigenza dalla data di rilascio della relativa concessione edilizia.

Il vincolo di destinazione d'uso vige a termine indeterminato.

Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza economica-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi ed agevolazioni pubbliche eventualmente percepite.

Per le strutture ricettive, soggette a vincolo, sia provvisorio che permanente, il Comune non può consentire il mutamento della destinazione turistico - ricettiva in atto né adottare la variante al piano regolatore a tal fine eventualmente necessaria, se non previa autorizzazione della Giunta Regionale.

La Giunta Regionale, sentito il parere dell'Ente Provinciale per il Turismo, delle Associazioni di Categoria e delle Organizzazioni Sindacali di settore, può autorizzare il mutamento della destinazione della struttura ricettiva, compatibilmente con gli atti della programmazione regionale.

ONERI

Secondo le norme vigenti.

SCADENZE/RINNOVI

L'autorizzazione all'esercizio ha validità annuale o stagionale, ed è soggetta a rinnovo che avviene mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento della tassa di concessione dovuta e comunicazione dell'eventuali variazioni di uno o più degli elementi e requisiti indicati nella domanda originaria.

SANZIONI

Mancata denuncia - Al titolare dell'azienda ricettiva che non abbia ottemperato all'obbligo della denuncia di cui all'art. 9 della L.R. n. 15/84, viene revocata la licenza di esercizio previa diffida. La licenza può nuovamente essere concessa previa classificazione dell'azienda ricettiva allorché siano stati adempiuti gli obblighi relativi.

Comportamento ostativo del titolare - Il titolare dell'azienda ricettiva, il quale non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consenta gli accertamenti superiormente disposti allo stesso fine, soggiace alla sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 1.549,00.
Il Comune può disporre, in caso di persistenza nel rifiuto, la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare dell'azienda ricettiva non abbia ottemperato a tale obbligo.
Attribuzione di falsa classificazione - Il titolare, il quale ometta di indicare la classificazione o attribuisca alla propria azienda ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo una classificazione, una denominazione o una insegna diversa da quelle autorizzate, o affermi la sussistenza di attrezzatura non conforme a quella esistente, soggiace alla sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 1.549,00 indipendentemente dalla applicazione di eventuali sanzioni penali. La stessa sanzione si applica nei confronti del titolare che ometta di indicare la categoria (numero di stelle).
In relazione a tali inadempienze il Comune può disporre la sospensione della licenza di esercizio da 10 a 60 giorni. I proventi delle suddette sanzioni sono devoluti al Comune.

Rimozione del vincolo di destinazione - In caso di mutamento della destinazione ricettiva in violazione del procedimento di cui all'articolo 5 della L.R. n. 16/2000, salvo ogni altra sanzione eventualmente prevista dalla legge e fermo, in ogni caso, l'obbligo di restituire contributi ed ogni altra agevolazione eventualmente percepita adeguatamente rivalutata, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo, irroga una sanzione amministrativa da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00 per metro quadro e, comunque, per un importo non inferiore a euro 103.291,00.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

D.P.R. n. 616/77
Decreto ministeriale Interno 16/02/1982
L. n. 135/2001
D.P.C.M. 13/9/2002 "Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico"

Normativa regionale
L.R. n. 54/80.
L.R. n. 15/84.
L.R. n. 16/2000.

ENTI TITOLARI

Regione Campania - Area di Sviluppo Attività Settore Terziario - Settore Interventi nel Settore Alberghiero

Amministrazione Provinciale

Comune

Scheda n. 7.3
BED & BREAKFAST

SOGGETTI RICHIEDENTI E TIPOLOGIA

Proprietario, o avente titolo, di unità abitativa di *Bed and Breakfast (B&B)*.
Costituisce attività ricettiva di *B&B* l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti.
L'attività di cui sopra deve assicurare i seguenti servizi minimi:

a) fino a due ospiti un servizio bagno anche coincidente con quello dell'abitazione; oltre i due ospiti un ulteriore servizio bagno;
b) requisiti dimensionali minimi per camera, come segue:

12	9,00 mq per un posto letto;
13	12,00 mq per due posti letto;
14	18,00 mq per tre posti letto;
15	24,00 mq per quattro posti letto;

c) pulizia quotidiana dei locali;
d) cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana o a cambio del cliente;
e) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
f) cibi e bevande confezionate per la prima colazione.

I locali destinati all'attività di *B&B* devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale, nonché l'adeguamento alle normative di sicurezza vigente. Il soggiorno massimo consentito non può superare i trenta giorni consecutivi. L'esercizio dell'attività non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'abitazione, l'obbligo di residenza e stabile domicilio nella stessa.

ADEMPIMENTI

L'attività di *B&B* può essere intrapresa previa domanda, presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, da inviare al Comune per richiedere l'autorizzazione dell'inizio dell'attività e da cui risulta:

a) le generalità complete dell'interessato e l'ubicazione dell'immobile;
b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, firmata da un tecnico iscritto ad un albo professionale e accompagnata dal certificato di abitabilità o da autodichiarazione sostitutiva;
c) certificazione sullo stato di famiglia e sulla residenza, nonché autodichiarazione dell'interessato che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della L. n. 575 del 31/05/65 e indicate nell'allegato 1 al D.Lgs. n. 490/94,

Il Comune provvede, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività, verificando che:

1. sussistano i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/31;
2. sussistano i requisiti igienico-sanitari, antinfortunistici ed antincendio previsti dalle norme vigenti.

Classificazione
Gli esercizi ricettivi di *B&B* sono classificati, ognuno per la propria denominazione, in un'unica categoria.

Obblighi specifici del titolare dell'attività

I titolari dell'attività sono tenuti:

1. ad attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza, relative alla denuncia delle persone alloggiate;
2. a comunicare, ogni quattro mesi, all'Ente Provinciale per il Turismo i dati ricettivi e del movimento ai fini statistici;
3. ad esporre, nei locali adibiti all'esercizio di *B&B*, in luogo ben visibile, l'autorizzazione di inizio dell'attività e la tabella indicante le tariffe praticate.

I Comuni provvedono a stilare ogni anno un elenco nominativo e di consistenza ricettiva degli esercizi di *B&B*, e ne danno comunicazione all'Assessorato regionale competente, alla Provincia ed all'Ente Provinciale per il Turismo.

Obblighi generali per le attività e i servizi turistici
In via generale, e senza esclusione, il D.P.C.M. del 13/9/02, attuativo dell'art. 2 comma 4 della L. n. 135/01, e la cui entrata in vigore ha comportato l'abrogazione della L. n. 217/83, ha stabilito che le attività ed i servizi turistici:

1 devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con inabilità e/o con limitate capacità motorie;
2 devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilità ambientale;
3 devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

Sospensione dell'attività
Il titolare dell'attività che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione della stessa deve darne preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al Comune. Il periodo di sospensione volontaria dell'attività non può essere superiore a sei mesi; decorso tale termine, si presume la rinuncia.

ONERI

La normativa regionale non ne prevede, salvo quelli relativi all'ottenimento dell'idoneità igienico-sanitaria.

SCADENZE/RINNOVI

L'esercizio dell'attività di *B&B* si rinnova annualmente su comunicazione dell'interessato, con la quale dichiara la persistenza dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. n. 5/01.

SANZIONI

L'esercizio dell'attività può essere interdetto dal Comune in ogni tempo, qualora venga meno uno dei requisiti per il rilascio previsti dall'art. 2 della L.R. n. 5/01, o per motivi di pubblica sicurezza. Il Comune, previa diffida, può sospendere temporaneamente l'attività quando, con adeguata motivazione, non ritiene necessaria l'irrogazione dell'interdizione di cui sopra. Chiunque fa funzionare uno degli esercizi *B&B* senza gli adempimenti di cui all'art. 2 della L.R. 5/01 é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.549,00 a euro 4.131,00. L'omessa esposizione della tabella indicante le tariffe praticate comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.54,00 a euro 464,00.
L'applicazione di prezzi superiori a quelli esposti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 258,00 a euro 1.032,00. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 258,00 a euro 1.032,00. In ogni caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi può procedersi alla sospensione dell'attività o all'interdizione della stessa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale
D.P.R. n. 616/77.
Legge n. 135/01.

D.P.C.M. 13/9/02.

Normativa regionale
L.R. n. 5/2001.

ENTI TITOLARI

Comune
ASL

Scheda n. 7.4
COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI ALL'ARIA APERTA

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le aziende ricettive all'aria aperta sono esercizi pubblici a gestione unitaria costituiti da complessi organizzati in forma di campeggi e di villaggi turistici, inseriti nei piani regolatori dei Comuni, attrezzati per fornire ospitalità in spazi dotati di unità abitative proprie, stabili o mobili, o comunque atti a ricevere turisti forniti di mezzi di pernottamento e soggiorno autonomi e trasportabili. Le aree destinate a campeggio ed a villaggio devono essere inserite nei piani regolatori dei Comuni. I complessi ricettivi di cui sopra sono consentiti unicamente nelle aree a tal fine destinate dagli strumenti urbanistici vigenti.

La individuazione delle aree destinate alle Aziende ricettive all'aria aperta dovrà essere, comunque, effettuata in modo che esse siano ubicate in località salubri e risultino a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, caserme, aeroporti, cimiteri, da valutarsi in sede di istruttoria della domanda di autorizzazione.

I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende e altri mezzi autonomi di pernottamento.

I campeggi possono essere dotati di piazzole con unità abitative proprie, con tende o altri allestimenti stabili o mobili dell'azienda destinati al soggiorno di turisti non provvisti di mezzi propri, in misura non superiore al 30% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in unità abitative proprie, stabili o mobili, in apposite piazzole destinati ad ospitare turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Ogni unità abitativa propria non può avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a mq. 15 e superiore a mq. 40.

I villaggi turistici possono essere dotati di piazzole libere da allestimenti da destinare a turisti provvisti di mezzi di soggiorno autonomi e trasportabili, in misura non superiore al 20% del numero complessivo delle piazzole autorizzate. Le piazzole dotate di allestimenti stabili non possono superare il 60% delle piazzole complessivamente autorizzate.

Assumono la denominazione "alberghieri" i complessi turistici ricettivi all'aria aperta che hanno le stesse caratteristiche di cui alla tabella "C" della L.R. n. 13/93, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

I requisiti comuni dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta sono disciplinati dall'art. 4 della L.R. n. 13/93. La ricettività massima consentita, da indicare nella autorizzazione, è determinata moltiplicando il numero delle piazzole previste, libere o allestite, per un numero di utenti non superiore a quattro.

ADEMPIMENTI

La concessione edilizia per la realizzazione di complessi ricettivi all'aria aperta è subordinata alla approvazione dei piani di lottizzazione convenzionata di cui alla L.R. n. 14/82.

L'allestimento dei complessi ricettivi all'aria aperta è subordinata al rilascio della concessione ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi di costruzione.

Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le aree destinate agli insediamenti turistici individuate nello strumento urbanistico sono a tal fine vincolate per un decennio.

Sono sottoposti a vincolo decennale di destinazione anche i complessi ricettivi all'aria aperta, ai quali vengono altresì estesi i benefici, provvidenze ed agevolazioni previste dalla normativa

vigente per le aziende alberghiere. Il vincolo di destinazione gravante sui complessi e sulle aree di cui sopra può essere rimosso su richiesta del proprietario, previa restituzione di eventuali contributi pubblici ricevuti sia in conto capitale che in conto interessi. Sulla istanza di rimozione del vincolo si pronunzia il Consiglio comunale, che ne informa l'Ente delegato al quale è riconosciuta la potestà di opporsi alla rimozione entro e non oltre un mese dalla data di ricezione della istanza.

Le aree relative a complessi per i quali è stata richiesta ed ottenuta la rimozione del vincolo, possono essere adibite solo ad uso agricolo fino alla scadenza di dieci anni. Nel caso di rimozione del vincolo saranno rimosse e/o abbattute, a spese del proprietario, anche tutte le strutture gravanti sull'area.

Procedimento

L'esercizio di aziende ricettive all'aria aperta è soggetto ad autorizzazione del Comune o dei Comuni competenti per territorio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 616/7. La domanda di autorizzazione è indirizzata in carta legale al Sindaco, che provvede ad acquisire il parere della Regione. Ove il predetto parere non venga espresso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, esso si intende favorevole.

La domanda di autorizzazione all'esercizio deve indicare:

1. le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore;
2. titolo legale di disponibilità del complesso ricettivo;
3. la denominazione prescelta che non potrà essere uguale ad altra già esistente nel territorio comunale;
4. la categoria di classificazione da conseguire;
5. il periodo o i periodi di apertura prescelti.

Alla domanda devono essere allegati:

1. la concessione edilizia, completa degli annessi elaborati, anche in copia autenticata;
2. una planimetria (ove manchi tra gli atti di cui sopra), in scala non inferiore a 1:100 con l'individuazione delle piazzole e la relativa numerazione degli allestimenti e degli impianti fissi;
3. l'elencazione dei requisiti atti al conseguimento della classificazione;
4. l'indicazione delle tariffe delle prestazioni e quelle per l'uso degli impianti e servizi comuni;
5. il regolamento organizzativo del complesso ricettivo.

L'autorizzazione è rilasciata a condizione che:

a) sia dimostrata l'immediata disponibilità dell'area di insediamento del complesso ricettivo;
b) il regolamento organizzativo sia adeguato alle caratteristiche del complesso ricettivo e dei luoghi;
c) siano soddisfatti gli obblighi del titolare previsti dalla L.R. n. 13/93;
d) sia stata effettuata la classificazione dell'esercizio;
e) sia accertata la rispondenza dell'insediamento alle normative in materia di igiene, sicurezza e quanto altro inerente il complesso ricettivo sancito dalle leggi vigenti;
f) sia stata pagata la tassa di concessione regionale.

Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio può comprendere anche attività di vendita di bevande analcoliche, di generi alimentari e di bazar, di ristorazione ed altre attività consentite dalle leggi vigenti, limitatamente alle persone ospitate nel complesso ricettivo. La Giunta Regionale della Campania, Settore Alberghiero, esprime il proprio parere sulla domanda di autorizzazione tenendo conto, tra l'altro:

- degli impianti esistenti;
- delle eventuali direttive regionali in materia;
- del movimento turistico e delle esigenze turistico-ricettive della zona interessata;
- delle caratteristiche proprie del complesso ricettivo.

Il Comune provvede in merito alla domanda nel termine massimo di novanta giorni dal ricevimento del parere di cui sopra. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

Nei tre giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione, il Comune ne dà comunicazione alla Regione, alla Provincia e all'E.P.T. competente, nonché alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza.

Classificazione

I campeggi sono contrassegnati con 4, 3, 2 ed 1 stella, in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione e alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.La classificazione è effettuata sulla base dei criteri e dei requisiti obbligatori e fungibili elencati nelle tabelle A e B allegate alla L.R. n. 13/93.

I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle, in rapporto al servizio offerto, all'ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive. La classificazione è effettuata sulla base dei criteri e dei requisiti obbligatori e fungibili elencati nelle tabelle A e C allegate alla L.R. n. 13/93.

Vengono contrassegnate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di 30 piazzole e svolgono la propria attività, integrata anche con attività extraturistiche, a supporto del turismo campeggistico itinerante rurale ed escursionistico.

I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estate-inverno e sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero corso dell'anno. La classificazione ha validità per un quinquennio, con decorrenza dal 1° gennaio. Per le nuove aziende ricettive all'aria aperta attive durante il quinquennio, e per le aziende soggette a riclassificazione, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso. Le operazioni di classifica delle aziende ricettive all'aria aperta devono essere espletate nel semestre precedente l'anno d'inizio del quinquennio di validità della classificazione stessa. Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio. Per le aziende ricettive all'aria aperta in attività la classificazione viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile o del terreno interessato e degli elementi denunciati.

Per le nuove aziende ricettive all'aria aperta la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati, ed assegnato in via definitiva a seguito di accertamento da parte del Comune.

Qualora durante il quinquennio intervengano notevoli mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva all'aria aperta, o qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda ricettiva stessa al livello di classificazione cui è stata assegnata, si provvede, di ufficio o a domanda, alla revisione della classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti.

In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnata, il titolare della licenza di esercizio è tenuto a farne denuncia al Comune nel cui territorio è sita l'azienda ricettiva per l'adozione del provvedimento di classifica. Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 616/77, e dell'art. 19, primo comma, lettera a) della L.R. n. 54/80. Ogni provvedimento di classificazione viene adottato dal Comune competente per territorio entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda. Entro lo stesso termine il Comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ed eventualmente accettare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione di classifica.

Il provvedimento di classifica viene trasmesso alla Provincia competente per territorio per l'approvazione.

Il provvedimento di classifica è comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicata nel Foglio Annunzi Legali della Provincia.

Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, la Provincia trasmette alla Regione gli elenchi delle aziende ricettive classificate e, separatamente, quelli delle aziende ricettive per le quali siano stati presentati i ricorsi.

La Giunta Regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi, divisi per provincia, contenenti le classificazioni divenute definitive.

La Regione provvede, altresì, all'invio degli elenchi delle aziende ricettive classificate all'Ente Nazionale per il Turismo. Il titolare di una azienda ricettiva all'aria aperta, il quale realizza opere di miglioramento delle strutture, degli impianti o dei servizi, tali che l'azienda ricettiva possa ottenere una migliore classificazione, ne dà comunicazione al Comune competente per la classificazione, corredandola di una dettagliata descrizione dei lavori eseguiti.

Obblighi specifici del titolare

Il cambio di titolarità o di gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività devono essere comunicati entro gli otto giorni successivi al Comune ed alla Giunta Regionale della Campania – Settore Alberghiero - con l'indicazione, ove del caso, del nuovo titolare o del nuovo gestore dotati dei requisiti soggettivi previsti.

L'esercizio del complesso ricettivo all'aperto è svolto dal titolare dell'azienda, ovvero da un gestore che opera in nome e per conto del titolare. In ogni caso il titolare, qualora sia persona diversa dal gestore, risponde solidalmente con questo del pagamento delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta sono tenuti a dotarsi di assicurazione per i rischi di responsabilità civili nei confronti dei clienti.

Oltre alle notifiche dei clienti ospitati, da effettuarsi secondo le prescrizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, è fatto obbligo ai gestori dei complessi ricettivi all'aria aperta di compilare i modelli di rilevazione ISTAT e di dare ogni comunicazione richiesta dalla Regione e dagli Enti competenti sul movimento turistico.

È fatto obbligo al gestore di esporre in modo ben visibile all'esterno ed all'interno del complesso ricettivo i seguenti elementi, nell'ordine:

- la denominazione del campeggio o villaggio turistico ;
- il simbolo della classificazione ottenuta;
- la capacità ricettiva massima in persone/giorno;
- il tariffario di cui al successivo articolo 11;
- i periodi di apertura e di chiusura.

Periodi di apertura

I periodi di apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta possono essere: annuale o stagionale.

I complessi ricettivi con autorizzazione annuale possono rimanere chiusi per un periodo non superiore a tre mesi, a scelta del gestore. La chiusura deve comunque essere opportunamente segnalata alle autorità competenti, previste dalla L.R. n. 13/93, ed indicata nelle insegne del complesso ricettivo e nelle guide specializzate. La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore a tre mesi e, in ogni caso, non oltre i sei mesi è soggetta a preventiva autorizzazione comunale con relativa comunicazione agli enti competenti.

Trascorso tale periodo senza che si sia ripresa l'attività del complesso ricettivo, l'autorizzazione si intende decaduta.

L'autorizzazione all'esercizio stagionale non può essere rilasciata per un periodo inferiore a quattro mesi, comprendenti in ogni caso:

a) per i complessi ricettivi estivi, i giorni dal 15 giugno al 15 settembre;
b) per i complessi invernali, i giorni dal 25 dicembre al 28 febbraio.

Il Comune può utilizzare, su richiesta delle aziende interessate e per motivate esigenze locali, l'ampliamento del periodo di apertura di cui sopra, nel limite di 1/3.

Tariffe

Alle strutture ricettive all'aria aperta è applicato il regime dei prezzi liberalizzati ai sensi della L. n. 284/91 e relativo Decreto del Ministero del Turismo e Spettacolo del 16 ottobre 1991.

Prevenzione incendi

Le strutture ricettive con oltre 25 posti letto sono soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.

Obblighi generali per le attività e i servizi turistici

In via generale, e senza esclusione, il D.P.C.M. del 13/9/02, attuativo dell'art. 2 comma 4 della L. n. 135/01, e la cui entrata in vigore ha comportato l'abrogazione della L. n. 217/83, ha stabilito che le attività ed i servizi turistici:

- devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie;
- devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilità ambientale;
- devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

ONERI

Secondo le norme vigenti.

SCADENZE/RINNOVI

L'autorizzazione all'esercizio ha validità annuale o stagionale ed è soggetta a rinnovo, che avviene mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento della tassa di concessione dovuta e comunicazione delle eventuali variazioni di uno o più degli elementi e requisiti indicati nella domanda originaria.

SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, compresa la pubblicazione, con qualsiasi mezzo, di attrezzature non conformi a quelle esistenti, di una classificazione o di una denominazione diversa dal complesso ricettivo come approvato in sede di autorizzazione all'esercizio, è punita con la sanzione amministrativa di una somma da euro 516,00 a euro 1.549,00. In caso di reiterata violazione il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

Al titolare dell'azienda ricettiva, che non abbia ottemperato all'obbligo della denuncia di cui al comma 10 dell'art. 15 della L.R. n. 13/93, viene revocata l'autorizzazione all'esercizio. L'autorizzazione può nuovamente essere concessa previa classificazione dell'azienda ricettiva allorché siano stati adempiuti gli obblighi relativi.

L'allestimento o l'esercizio a scopo di lucro di un complesso ricettivo all'aria aperta senza la relativa autorizzazione comporta una sanzione pecuniaria, a carico del gestore o di chi comunque risulta responsabile della gestione, da euro 1.549,00 a euro 5.164,00 e la immediata chiusura del complesso.

Ai titolari delle autorizzazioni, che non forniscano le informazioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 13/93 o non consentano gli accertamenti occorrenti ai fini della classificazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 309,00; in caso di rinnovato invito e di persistenza nel rifiuto, il Comune sospende le procedure relative alla classificazione e dispone la sospensione dell'autorizzazione fino a quando l'interessato non abbia ottemperato.

Il titolare dell'autorizzazione che non ottemperi agli obblighi previsti dalla L. n. 284/1991 e relativo Decreto del Ministero del Turismo e Spettacolo del 16 ottobre 1991, di cui all'art. 11 della L.R. 13/93, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.58,00 a euro 516,00.

Il titolare dell'autorizzazione che non stipuli contratto di assicurazione per rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti è soggetto alla sanzione amministrativa euro 516,00 a euro 1.549,00.

Al titolare dell'autorizzazione che non esponga al pubblico le tariffe e i prezzi denunciati si applica la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 516,00. Il titolare di autorizzazione, che applichi tariffe a prezzi superiori a quelli regolarmente denunciati, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 1.549,00; in questo caso, se recidivo, può farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione che consenta il soggiorno ad un numero di turisti superiore a quello previsto dalla capacità ricettiva degli impianti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 1.032,00; nel caso di recidiva può essere disposta la revoca della concessione.

Chiunque eserciti campeggio mobile organizzato senza autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 516,00.

Le somme dovute ai sensi delle predette sanzioni sono riscosse dalle competenti Amministrazioni comunali, che le incamerano quale provvista di mezzi finanziari per far fronte alle attribuzioni ad esse conferite con la presente legge.

Rimozione del vincolo di destinazione - In caso di mutamento della destinazione ricettiva in violazione del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n. 16/2000, salvo ogni altra sanzione eventualmente prevista dalla legge e fermo, in ogni caso, l'obbligo di restituire contributi ed ogni altra agevolazione eventualmente percepita adeguatamente rivalutata, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo, irroga una sanzione amministrativa da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00 per metro quadro e, comunque, per un importo non inferiore a euro 103.291,00.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

D.P.R. n. 616/77.
Decreto ministeriale Interno 16 febbraio 1982.
L. n. 135/2001.
D.P.C.M. 13/9/02.

Normativa regionale
L.R. n. 54/80.
L.R. n. 13/93.
L.R. n. 16/00.

ENTI TITOLARI

Regione Campania - Area di Sviluppo Attività Settore Terziario – Settore Interventi nel Settore Alberghiero

Amministrazione provinciale

Comune

Scheda n. 7.5
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE

SOGGETTI RICHIEDENTI

Proprietario, o avente titolo, di strutture ricettive extra-alberghiere.
Sono tali:
a) esercizi di affittacamere;
b) case e appartamenti per vacanze;
c) case per ferie;
d) ostelli per la gioventù;
e) attività ricettive in residenze rurali;
f) rifugi di montagna;
g) case religiose di ospitalità.

Le caratteristiche tipologiche e i requisiti di queste strutture sono disciplinati dal Capo II della L. R. n. 17/2001 e dagli allegati alla medesima legge.

ADEMPIMENTI

L'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle strutture ricettive extra-alberghiere di cui alla L.R. n. 17/2001 é concessa dal Comune, previa istruttoria nella quale viene acquisita la seguente documentazione:

a) domanda prodotta dall'interessato, contenente le generalità complete del richiedente, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;

b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all'albo;

c) relazione tecnico descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica;

d) certificato di iscrizione del titolare o del gestore o del preposto al registro delle imprese turistiche previsto dalla normativa vigente, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella indicata nella domanda. In caso di società, certificato di iscrizione del legale rappresentante o di un preposto appositamente delegato, limitatamente agli affittacamere, alle case per vacanza in forma imprenditoriale, alle case per ferie, agli ostelli per la gioventù, alle attività ricettive in case rurali;

e) atti comprovanti la disponibilità dei locali;

f) perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio prevista per gli esercizi ricettivi con meno di venticinque posti letto;

g) ove necessario ai sensi delle vigenti disposizioni, certificato di prevenzione incendi;

h) regolamento interno della struttura, da esporre all'ingresso dell'immobile ed in ogni camera, limitatamente agli ostelli per la gioventù, alle case per ferie ed alle case religiose di ospitalità;

i) per i rifugi di montagna, la relazione tecnica dovrà essere integrata da un prospetto esterno che fornisca indicazioni sull'altitudine della località, tipo di costruzione e vie di accesso ed inoltre dichiarazione del custode della conoscenza dei luoghi ed in particolare delle vie di accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini e della conoscenza delle cognizioni necessarie per effettuare un intervento di primo soccorso.

L'autorizzazione per le aziende ricettive di cui alla L.R. n. 17/2001, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze, può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché a coloro che possono utilizzare le strutture in conformità alle finalità sociali delle stesse.

Il Comune provvede, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, al rilascio dell'autorizzazione per le attività ricettive di cui alla presente Legge, dopo aver accertato che:

sussistano i requisiti soggettivi, previsti dalla normativa vigente, relativi al titolare e agli eventuali rappresentanti;

sussistano i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza nonché quelli relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche, previsti dalle norme vigenti;

sussistano le ricevute comprovanti il pagamento delle tasse previste dalle norme vigenti.

Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate deve esservi formale autorizzazione del titolare dell'azienda cessata.

Classificazione

Gli esercizi ricettivi di cui alla L.R. n. 17/2001 sono classificati, ognuno per la propria denominazione, in un'unica categoria.

Prevenzione incendi

Le strutture ricettive con oltre 25 posti letto sono soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.

Disciplina dei prezzi

I titolari e gestori delle strutture ricettive extra-alberghiere comunicano ai Comuni e agli Enti Provinciali per il Turismo (E.P.T.) competenti per territorio i prezzi minimi e massimi che intendono applicare, relativi a ciascun servizio offerto, così come previsto dalla normativa vigente. Il Comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini, provvede alla vidimazione delle comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione é restituita all'interessato ed inviata alla Regione ed all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.).

In caso di sostituzione del titolare o del gestore della struttura ricettiva, le tariffe comunicate per l'anno solare in corso devono rimanere invariate.

Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

La mancata o incompleta comunicazione, entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.

E' obbligatorio esporre in modo visibile al pubblico, nella zona ricevimento o recapito degli ospiti, ed in ogni camera o unità abitativa, una tabella con i prezzi praticati per l'anno solare in corso.

Obblighi generali per le attività e i servizi turistici

In via generale, e senza esclusione, il D.P.C.M. del 13/9/02, attuativo dell'art. 2 comma 4 della L. n. 135/01, e la cui entrata in vigore ha comportato l'abrogazione della L. n. 217/83, ha stabilito che le attività ed i servizi turistici:

- devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie;
- devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilità ambientale;
- devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

Altri obblighi del titolare

I gestori delle strutture devono presentare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, all'Ente Provinciale per il Turismo competente per il territorio i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico, secondo le vigenti disposizioni in materia.

Vincolo di destinazione (L.R. n. 16/2000)

I Comuni provvedono a formare, ovvero ad adeguare, i propri strumenti urbanistici mediante l'individuazione delle aree destinate ad attività turistiche e ricettive, con particolare riferimento per quelle strutture esistenti negli ambiti territoriali individuati dalla L.R. n. 37/87, ed a determinare la disciplina di tutela e di utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalla Regione.

Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, i piani regolatori generali e loro varianti possono prevedere destinazioni diverse da quella originaria di aree e di strutture turistiche e ricettive.

Entro un anno dall'entrata in vigore della L.R. n. 16/2000, i Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici secondo quanto previsto sopra.

Decorso infruttuosamente tale termine, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, provvederà agli adempimenti omessi, nei successivi sei mesi, a mezzo di Commissario ad acta.

Il vincolo si estenderà anche a quelle parti della struttura alberghiera che, pur potenzialmente autonome, costituiscono parti integranti ed essenziali della struttura stessa in maniera tale che l'eventuale diversa destinazione comprometterebbe in modo rilevante la struttura rimanente, impedendone e/o limitandone l'attività esercitata e i relativi servizi.

Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e fino all'approvazione delle relative varianti, tutte le strutture ricettive, per motivi di pubblico interesse, in considerazione della particolare rilevanza economica e della utilità sociale che tali attività rappresentano per la Regione Campania, sono sottoposte a vincolo di destinazione d'uso provvisorio.

Il vincolo di cui sopra ha vigenza per tutto il periodo necessario all'espletamento delle procedure necessarie per adeguare gli strumenti urbanistici a quanto previsto dalla L.R. n. 16/2000.

Dalla data di esecutività del piano regolatore, ovvero dalla data di esecutività della relativa variante, le strutture ricettive turistiche in esso individuate sono sottoposte a vincolo.

Per le strutture ricettive che, nell'ambito delle stesse aree, vengono destinate all'attività turistica successivamente all'approvazione dello strumento urbanistico, il vincolo ha vigenza dalla data di rilascio della relativa concessione edilizia.

Il vincolo di destinazione d'uso vige a termine indeterminato.

Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza economica-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi ed agevolazioni pubbliche eventualmente percepite.

Per le strutture ricettive, soggette a vincolo, sia provvisorio che permanente, il Comune non può consentire il mutamento della destinazione turistico-ricettiva in atto né adottare la variante al piano regolatore a tal fine eventualmente necessaria, se non previa autorizzazione della Giunta Regionale.

La Giunta Regionale, sentito il parere dell'Ente Provinciale per il Turismo, delle Associazioni di Categoria e delle Organizzazioni Sindacali di settore, può autorizzare il mutamento della destinazione della struttura ricettiva, compatibilmente con gli atti della programmazione regionale.

ONERI

Secondo le norme vigenti.

SCADENZE/RINNOVI

L'autorizzazione ad esercitare le attività extra-alberghiere, anche se ad apertura stagionale, si rinnova annualmente in base a comunicazione, previo adempimento della normativa antimafia.

SANZIONI

L'autorizzazione può essere revocata dal Comune, venendo meno anche uno solo dei requisiti per il rilascio o per motivi di pubblica sicurezza.

Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive extra-alberghiere sprovviste della autorizzazione, o in maniera difforme da essa, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.032,00 a euro 5.164,00.

L'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 154,00 a euro 464,00. La sanzione é applicata ad ogni singola violazione accertata.

L'applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 258,00 a euro 1.032,00. La sanzione é applicata ad ogni singola violazione accertata.

La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi, nei termini previsti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 464,00.

Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi di montagna, comporta la sanzione amministrativa della somma da euro 258,00 a euro 1.032,00. La sanzione é applicata ad ogni singola violazione accertata.

La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici comporta la sanzione amministrativa di euro 51,00.

Il titolare, il quale attribuisca alla propria azienda ricettiva, con scritti, stampati o pubblicamente in qualsiasi altro modo, la sussistenza di attrezzature e/o servizi e/o indichi tipologie diverse da quelle dichiarate, soggiace alla sanzione amministrativa della somma da euro 258,00 a euro 1.549,00, sempreché il fatto non costituisca reato.

In ogni caso di recidiva, le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate e comunque, dopo la terza recidiva nello stesso anno solare, si procede alla sospensione dell'attività per un minimo di mesi tre fino ad un massimo di mesi sei e, quando la recidiva si riferisce alla gestione difforme dall'autorizzazione alla revoca della stessa.

Rimozione del vincolo di destinazione - In caso di mutamento della destinazione ricettiva in violazione del procedimento di cui all'articolo 5 della L.R. n. 16/2000, salvo ogni altra sanzione eventualmente prevista dalla legge e fermo, in ogni caso, l'obbligo di restituire contributi ed ogni altra agevolazione eventualmente percepita adeguatamente rivalutata, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo, irroga una sanzione amministrativa da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1549,00 per metro quadro e, comunque, per un importo non inferiore a euro 103.291,00.

Obblighi generali per le attività e i servizi turistici:
In via generale, e senza esclusione, il D.P.C.M. del 13/9/02, attuativo dell'art. 2 comma 4 della L. n. 135/01, e la cui entrata in vigore ha comportato l'abrogazione della L. n. 217/83, ha stabilito i seguenti obblighi per le attività ed i servizi turistici:

- devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche ai turisti con inabilità e/o con limitate capacità motorie;
- devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilità ambientale;
- devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

D.P.R. n. 616/77.
Decreto ministeriale Interno 16 febbraio 1982.
L. n. 135/2001.
D.P.C.M. 13/9/02.

Normativa regionale
L.R. n. 17/2001.

ENTI TITOLARI

Regione Campania - Area di Sviluppo Attività Settore Terziario - Settore Interventi nel Settore Alberghiero

Comune